XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Commissioni riunite (VI e X) . . . . . *Pag.* 3
Commissioni riunite (XI e XII) . . . . . » 19
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni (I) . . . . . » 23
Giustizia (II) . . . . . » 200
Bilancio, tesoro e programmazione (V) . . . . . » 202
Cultura, scienza e istruzione (VII) . . . . . » 211
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII) . . . . . » 215
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX) . . . . . » 226
Attività produttive, commercio e turismo (X) . . . . . » 238
Lavoro pubblico e privato (XI) . . . . . » 247
Affari sociali (XII) . . . . . » 257
Politiche dell'Unione europea (XIV) . . . . . » 269

INDICE GENERALE . . . . . *Pag.* 284

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia: FdI; Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze)
e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 3

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 18

SEDE REFERENTE

Martedì 28 gennaio 2014. — Presidenza del presidente della X Commissione Ettore Guglielmo EPIFANI, indi del presidente della VI Commissione Daniele CAPEZZONE. — Intervengono i sottosegretari di Stato per lo Sviluppo economico Claudio De Vincenti e Simona Vicari.

La seduta comincia alle 14.

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 gennaio scorso.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, informa che sono state presentate circa 1.600 proposte emendative (*pubblicate in un fascicolo a parte*), alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.

In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con

riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ».

La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012 e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica nel corso della precedente e di questa Legislatura.

In particolare, nella sentenza n. 22 del 2012 la Corte Costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del comma 2-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, in materia di proroga dei termini, introdotto nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione, ha sottolineato come « l'innesto nell'*iter* di conversione dell'ordinaria funzione legislativa possa certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione ». « Se tale legame viene interrotto, la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o no, in legge un decreto-legge ».

Il principio della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione di un decreto-legge è stato altresì richiamato nel messaggio del 29 marzo 2002, con il quale il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, ha rinviato alle Camere il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ed è stato ribadito nella lettera del 22 febbraio 2011, inviata dal Capo dello Stato ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei ministri nel corso del procedimento di conversione del decreto-legge. Il 23 febbraio 2012 il Presidente della Repubblica ha altresì inviato un'ulteriore lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, in cui ha sottolineato « la necessità di attenersi, nel valutare l'ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge, a criteri di stretta attinenza, al fine di non esporre disposizioni a rischio di annullamento da parte della Corte Costituzionale per ragioni esclusivamente procedimentali ». Da ultimo il Presidente, in una missiva del 27 dicembre scorso inviata sempre ai Presidenti delle Camere il Presidente della Repubblica ha riproposto la necessità di verificare con il massimo rigore l'ammissibilità degli emendamenti ai disegni di legge di conversione.

Inoltre la Giunta per il regolamento della Camera, in un parere recentemente espresso nella Legislatura in corso, ha affermato che: « *a)* ad eccezione dei disegni di legge che compongono la manovra economica e che rechino disposizioni incidenti su una pluralità di materie, le norme di copertura che intervengono su materie non strettamente attinenti a quelle oggetto di un decreto-legge sono da ritenersi normalmente inammissibili. In particolare, gli emendamenti contenenti norme di copertura finanziaria, anche a carattere compensativo, sono considerati ammissibili ove la clausola di copertura abbia carattere accessorio, strumentale e proporzionato rispetto alla norma principale cui si accompagna e non ecceda la sua funzione compensativa; *b)* ove invece la parte di copertura rappresenti il contenuto prevalente dell'emendamento, essa sarà ritenuta ammissibile solo quando risulti strettamente attinente alle materie trattate dal decreto-legge ».

In tale contesto, le Presidenze sono pertanto chiamate ad applicare rigorosamente le suddette disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997.

Alla luce dei predetti criteri, sono dunque da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative, che non re-

cano disposizioni strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge:

De Lorenzis 1.143, che istituisce agevolazioni per le *start up* innovative che presentino progetti per migliorare il dispacciamento in rete delle fonti rinnovabili non programmabili;

Mazzoli 1.155, che estende le detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici alle spese per l'installazione di apparecchi sanitari-vasi aventi scarico massimo fino a 6 litri;

Bargero 1.100, che prevede disposizioni dettagliate per l'accesso al meccanismo dei certificati bianchi;

Allasia 1.176, Bernardo 1.82, Abrignani 1.61, Lacquaniti 1.60, in materia di stoccaggio di gas naturale;

Benamati 1.163, in materia di stoccaggio di gas naturale e che disciplina la partecipazione al mercato a termine del gas naturale per i soggetti la cui quota di mercato supera il 10 per cento;

De Menech 1.162, che prevede l'individuazione delle province alle quali può essere assegnata la diretta riscossione dell'addizionale sul consumo di energia elettrica per consumi relativi a forniture superiori a 200 Kw;

De Menech 1.160 e 1.161, in materia di sovracanoni degli impianti idroelettrici;

gli identici Minardo 1.83 e Abrignani 1.63, che concedono un contributo quindicennale in favore dei gestori dei servizi elettrici che vantino crediti a fronte dei rimborsi effettuati per conto dello stato in favore delle radio e delle emittenti locali per le agevolazioni tariffarie concesse;

Minardo 1.109, che sottrae a taluni oneri gravanti sulle tariffe elettriche connessi con il servizio di dispacciamento i contratti relativi ad utenze ad altissima tensione;

Latronico 1.58, che integra le disposizioni della legge di stabilità per il 2014 in tema di accisa ridotta per talune emulsioni stabilizzate con acqua idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione;

Latronico 1.57, che riduce l'accisa per l'emulsione stabilizzata di gasolio usata come carburante;

Faenzi 1.56, che vieta l'installazione di impianti di biogas e biometano in prossimità degli impianti per la produzione, lavorazione e trasformazione di prodotti DOP o IGT;

Latronico 1.55, che elimina attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi *off-shore* tra quelle che danno diritto alle regioni di partecipare alle agevolazioni di cui al Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti;

Pagano 1.77, che proroga i termini di decadenza di cui al Quinto conto energia per gli agli impianti realizzati su edifici pubblici e su aree delle amministrazioni pubbliche;

Della Valle 1.178, che integra le definizioni previste dal decreto legislativo n. 28 del 2011 sulle fonti rinnovabili, in particolare con riguardo all'energia dal vento ad alta quota;

Della Valle 1.177, in materia di promozione del trasporto ibrido ed elettrico;

Crippa 1.111, che sopprime le disposizioni della legge di stabilità per il 2014 relative all'esclusione delle centrali termoelettriche e turbogas, alimentate da fonti convenzionali, sopra i 300 MW, dall'obbligo di corrispondere ai Comuni gli oneri di urbanizzazione;

Vitelli 1.121, in materia di accesso al fondo di garanzia per le PMI da parte delle società di gestione del risparmio;

Causin 1.118, che autorizza l'utilizzo di prodotti da potature da coltivazioni di provenienza biologica per la produzione di *pellet* e similari da impiegare in centrali termiche o termoelettriche;

Latronico 1.37, in materia di incentivi alle fonti rinnovabili, e in particolare agli impianti costituiti da un unico generatore

elettrico di potenza non superiore ad un MW realizzati da pubbliche amministrazioni;

Fiorio 1.36, che stabilisce l'apertura di uno o più registri per impianti a biomasse e biogas;

Fantinati 1.94, in materia impianti di distribuzione di carburanti per uso autotrazione;

Vitelli 1.119, che interviene sull'allegato riguardante il contratto di servizio energia al decreto legislativo n. 115 del 2008 sull'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici;

Mucci 1.133, che modifica le coperture del decreto IMU (decreto-legge n. 102 del 2013), utilizzando le entrate da apparecchi di intrattenimento in alternativa alle risorse prelevate dalle disponibilità dei conti bancari di gestione riferiti alle diverse componenti tariffarie intestati alla Cassa conguaglio per il settore elettrico;

Ferraresi 1.154, che modifica numerose disposizioni riguardanti l'incentivazione delle fonti rinnovabili contenute nel decreto legislativo n. 28 del 2011 e nel decreto ministeriale 6 luglio 2012;

Petraroli 1.107, che reintroduce le utenze relative ad attività di servizio pubblico (scuole, ospedali, carceri, ecc.) tra quelle che possono fruire del servizio di maggior tutela;

Busin 1.170, che modifica il decreto-legge 201 del 2011, prevedendo la possibilità per il conduttore di pagare i canoni di locazione abitativa indifferentemente in contanti o con strumenti elettronici;

Peluffo 1.152 e Pagano 1.87, che prorogano i termini relativi all'avvio delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;

Peluffo 1.146, che – per gli ambiti territoriali minimi che rientrano nel territorio delle province con meno di tre milioni di abitanti alla fine del 2011 che diventeranno città metropolitane – porta a 42 mesi dall'entrata in vigore del regolamento « criteri » (decreto ministeriale n. 226 del 2011) la data limite entro cui la Provincia, in assenza del Comune capoluogo di provincia, convoca i Comuni dell'ambito per la scelta della stazione appaltante;

Pagano 1.07, gli identici Busin 1.02, Minardo 1.04 e Ginato 1.05, che, integrando il Codice in materia di protezione dei dati personali, considerano concessione di credito i contratti di somministrazione con pagamento differito rispetto alla fornitura;

Gallinella 1.06, il quale abroga le disposizioni del decreto-legge n. 179 del 2012 che obbligano i produttori agricoli alla comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

gli identici Bargero 1.101, Bargero 1.158, e Bernardo 1.75, che modificano il Regolamento « criteri » (decreto ministeriale n. 226 del 2011) relativamente ai titoli di efficienza energetica (certificati bianchi) addizionali richiesti ai partecipanti alle prossime gare per la distribuzione del gas;

Della Valle 2.62, Della Valle 2.51 e Della Valle 2.52, in materia di contribuenti IVA minimi e marginali;

Quintarelli 2.55, che esclude dall'imposizione sul reddito d'impresa gli investimenti per acquisire non meno dell'80 per cento del capitale sociale di una *start up* innovativa;

Leone 2.38, che introduce agevolazioni fiscali per le imprese che effettuano investimenti incrementali rispetto all'anno precedente in campagne pubblicitarie;

Abrignani 2.30, che estende alle imprese di qualsiasi dimensione la garanzia del Fondo di garanzia per le PMI;

gli identici Pagano 2.76 e Abrignani 2.32, che disciplinano le procedure per la concessione della garanzia da parte del Fondo di garanzia per le PMI;

Giulietti 2.61, che prevede un contributo per le finalità connesse agli interventi

per la razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva dell'industria bellica;

Cimmino 2.54, nonché gli identici Bernardo 2.33 e Bernardo 2.40, che intervengono sulla disciplina della liberalizzazione degli esercizi commerciali;

gli identici Marti 2.29 e Marti 2.11, in materia di emergenza connessa al patogeno Xylella fastidiosa nel territorio salentino;

gli identici Abrignani 2.31 e Pagano 2.34, sulla disciplina dei servizi di gestione dei fondi pubblici;

Nardi 2.12, Nardi 2.13 e Nardi 2.14, che istituiscono il Fondo per il sostegno regionale nei processi di acquisto e reindustrializzazione delle aree di insediamento industriale e di crisi;

Ruocco 2.69, che rifinanzia il Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;

Lacquaniti 2.17, che istituisce il Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle piccole e micro imprese operanti nei settori del commercio, del turismo e dell'artigianato in difficoltà;

Pizzolante 2.18, che integra la disciplina del Testo unico dell'edilizia, e in particolare la definizione di interventi di nuova costruzione, al fine di escludere le installazioni di allestimenti mobili di pernottamento (roulotte, campers);

Pizzolante 2.41, in materia di canoni demaniali marittimi;

Pizzolante 2.20, che individua la nuova tipologia ricettiva alberghiera denominata condhotel;

Moscatt 2.58, in materia di obblighi delle imprese beneficiarie delle agevolazioni del decreto-legge n. 415 del 1992 (disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), della legge 215/1992 (imprenditorialità femminile) e dei patti territoriali;

Lacquaniti 2.02, che riserva una quota del Fondo per la crescita sostenibile allo sviluppo dell'imprenditoria femminile;

Lacquaniti 2.04, che istituisce il Fondo strategico in favore delle PMI femminili;

Lacquaniti 2.05, che rifinanzia il Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile e il Fondo asili nido;

Lacquaniti 2.01, che prevede detrazioni forfettarie per l'avvio delle imprese da parte di donne con figli a carico;

Lacquaniti 2.03, che istituisce un credito d'imposta per realizzare la parità tra i sessi nell'accesso alle attività d'impresa;

Minardo 2.09, stanzia un contributo per i giovani imprenditori agricoli per la creazione di nuove imprese;

Cani 2.08, in materia di impiego del Fondo per lo sviluppo dell'occupazione giovanile nel settore della *green economy*;

Lacquaniti 2.06, che istituisce l'obbligo per il governo di presentare annualmente alle Camere un programma nazionale di politica industriale;

Lacquaniti 2.07, che introduce disposizioni, anche tramite modifiche al Codice del consumo, di contrasto dell'obsolescenza programmata dei beni di consumo;

Busin 3.10, che esclude dal reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari e apparecchiature;

Busin 3.9, in tema di deducibilità dall'IMU propria degli immobili strumentali;

Fragomeli 3.38, concernente la disciplina del regime fiscale delle società tra professionisti;

Garavini 3.28, nonché gli identici Quartapelle 3.29 e Laffranco 3.41, in materia di determinazione del volume di affari ai fini IVA;

Senaldi 3.32, che prevede un'aliquota fiscale ridotta al 10 per cento per i redditi che originano dallo sfruttamento della proprietà intellettuale;

Mucci 3.34, volto a escludere il credito di imposta per l'acquisto di veicoli elettrici, a metano o a GPL dalla disciplina di razionalizzazione dei crediti di imposta di cui al comma 579 della legge di stabilità 2014;

Lavagno 3.0.1, che estende al 2018 il credito di imposta per nuove assunzioni nel Mezzogiorno, di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 70 del 2011;

Bobba 3.0.2 e Bernardo 3.0.14 che novellano la disciplina in tema di impresa sociale;

Castricone 3.0.3, in tema di credito di imposta per investimenti di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 296 del 2006 (recanti un credito di imposta per nuovi investimenti in beni strumentali nelle aree svantaggiate);

Marti 3.0.4 e 3.0.9, che istituiscono un credito di imposta per l'occupazione nel Mezzogiorno;

Marti 3.0.5, 3.0.6 e 3.0.7, che istituiscono un credito di imposta per le imprese nel Mezzogiorno;

Cani 3.0.10, in tema di autorizzazione di impianti di ricerca e sperimentazione nella gestione dei rifiuti;

Cani 3.011, volto ad escludere le opere di confinamento fisico finalizzate alla messa in sicurezza dei siti inquinati dagli elenchi dei progetti di competenza statale e regionale da sottoporre alla valutazione di impatto ambientale (Allegati II e III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006);

D'Uva 3.0.15, relativo all'istituzione di corsi universitari di dottorato industriale;

Zanetti 3.0.13, che novella la disciplina in materia di società di investimento immobiliare quotate (SIIQ);

gli analoghi Lacquaniti 4.24 e 4.25, Dorina Bianchi 4.42, Cominelli 4.03 e Cani 4.0.5, volti a introdurre una disciplina per l'accelerazione delle procedure di bonifica dei siti di interesse nazionale (SIN) di Crotone e Brescia-Caffaro, mediante la nomina di commissari straordinari, di cui vengono disciplinati compiti e funzioni e/o mediante appositi stanziamenti;

Lavagno 4.26, che introduce una disciplina volta ad escludere le risorse finalizzate alla bonifica dei SIN dal saldo finanziario rilevante ai fini del rispetto del Patto di stabilità interno;

Bernardo 4.44, che modifica la disciplina in materia di regime fiscale dei carburanti per autotrazione, con riferimento alla quota di compartecipazione all'IVA attribuita alle regioni confinanti con la Svizzera, destinata a ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzine e gasolio utilizzati come carburante per autotrazione situate nel territorio elvetico;

Bratti 4.6, volto a disciplinare il trasferimento di funzioni da organismi collegiali operanti presso il Ministero dell'ambiente all'ISPRA;

Venittelli 4.7, che introduce norme per la mappatura dei terreni agricoli della Regione Molise al fine di accertarne l'eventuale contaminazione;

Bratti 4.15, che reca norme modificative dell'organizzazione interna del Ministero dell'ambiente;

Fiorio 4.27, contenente disposizioni in materia di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) per gli imprenditori agricoli;

Fiorio 4.28, che introduce disposizioni in materia di gas fluorurati ad effetto serra;

Moscatt 4.30, che istituisce gli uffici geologici territoriali di zona per il monitoraggio e il supporto agli enti locali in materia di rischio idrogeologico;

Causin 4.45, che novella la disciplina in materia portuale, con riferimento al

risarcimento danni derivante dall'esposizione ad amianto di lavoratori portuali;

Da Villa 4.50, volto a prevedere la predisposizione ed il finanziamento di un programma di interventi destinato alla rimozione dell'eternit;

gli analoghi Marzana 4.58, 4.59 e 4.60, finalizzati a dettare norme per il monitoraggio della qualità dell'aria e dei rischi ambientali, anche attraverso la creazione di una rete di denominata SIMAGE;

Burtone 4.01, volto a prevedere che le imprese impegnate nei lavori di bonifica dei siti di interesse nazionale procedano all'impiego di personale iscritto nelle liste di mobilità;

Garavini 5.56, che finanzia gli istituti Italiani di Cultura con 2 milioni di euro;

Liuzzi 5.49, che prevede l'acquisto di servizi di pubblicità *online* esclusivamente con bonifico bancario o carta di credito;

Liuzzi 5.48, che sopprime le norme in materia di acquisto di pubblicità *online*;

Pagano 5.28 e Caruso 5.9, identico a Nardi 5.1, che prevedono norme per i dipendenti di Reteitalia Internazionale s.p.a. (società *in-house* dell'Istituto nazionale per il Commercio Estero, per il quale progetta sistemi informatici);

Amendola 5.57, che istituisce l'ufficio di coordinamento della conferenza Italia-America latina e Caraibi;

Oliaro 5.35, che disciplina il termine delle procedure di controllo ai fini delle formalità doganali;

Oliaro 5.36, che abroga le disposizioni in materia di controlli militari della guardia di finanza ai valichi di confine;

Fiorio 5.16, che modifica la normativa dei contratti di rete;

Senaldi 5.54, che modifica le norme in materia di iscrizione al Registro delle imprese;

Abrignani 5.17 e 5.18, che modificano la disciplina in materia di utilizzo dei termini « cuoio », « pelle » e « pelliccia » per i prodotti ottenuti da lavorazioni in paesi esteri;

Mucci 5.45 e Della Valle 5.46, in materia di requisiti che deve possedere la *start up* innovativa;

Baldassarre 5.58, che interviene nell'ambito di applicazione della documentazione antimafia per le *start up* innovative;

Vitelli 5.39 che istituisce un portale informatico nel quale raccogliere gli interventi normativi relativi al settore delle *startup* innovative;

Busin 5.26, che attiva percorsi per far rientrare i giovani talenti;

Paglia 5.7, che incentiva con sgravi fiscali il rientro di ricercatori italiani residenti all'estero;

Moretti 5.59, che introduce nel codice civile disposizioni in materia di vendita di azienda e di partecipazioni sociali;

Catanoso 5.61, che prevede norme in materia di produzione di latte di bufala;

Catanoso 5.62, sulla disciplina del contratto di rete in agricoltura;

Quintarelli 5.37, sulla determinazione del reddito imponibile di impresa in relazione ai redditi generati dalla cessione di beni e servizi in favore di soggetti esteri da parte di micro e piccole imprese italiane;

Alfreider 5.19, che estende ai fondi immobiliari istituiti in base alla legislazione di altri stati membri dell'UE le agevolazioni sulle imposte ipotecaria e catastale previste dall'articolo 35, comma 10-*ter*, del decreto-legge n. 223 del 2006;

Quintarelli 5.38, in materia di pagamenti effettuati utilizzando carte di debito operanti su circuiti nazionali;

Guerra 5.25, in materia di utilizzazione del Fondo per il finanziamento delle zone franche urbane della provincia di L'Aquila;

Guerra 5.24, che prevede agevolazioni per la nascita di nuove imprese nel Comune di Campione d'Italia;

Mosca 5.50, che proroga incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia;

Senaldi 5.55, che semplifica il procedimento di acquisto della personalità giuridica delle s.r.l. anticipandone gli effetti;

Lavagno 5.01, che introduce misure per incentivare il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero;

Leone 5.09, Pagano 5.06, Agostini 5.05, Laffranco 5.04, Mongiello 5.03, Lacquaniti 5.02, che introducono misure per favorire lo sviluppo e la modernizzazione delle imprese di pesca;

Minardo 5.08, che introduce l'obbligo della tracciabilità di filiera dei prodotti alimentari;

gli identici Ginefra 6.16 e Caparini 6.31, che recano una nuova disciplina dei blocchi trasmissivi per la radiofonia;

gli identici Abrignani 6.24, Caparini 6.32, Minardo 6.52, i quali intervengono in materia di scavo dei ricoveri delle infrastrutture digitali necessarie per il collegamento degli edifici alle reti di telecomunicazioni;

Oliverio 6.25, che inserisce le attività faunistico venatorie tra le attività connesse a quelle dell'impresa agricola;

gli identici Abrignani 6.27 e Bernardo 6.51 che prorogano fino al 31 dicembre 2014 il contratto di programma con Poste Italiane Spa;

gli identici Soleri 6.28 e Allasia 6.43, che prorogano al 2015 l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di obbligo giuridico dell'accettazione di pagamenti tramite carte di debito introdotto dal decreto-legge n. 179 del 2012;

Della Valle 6.29, che sopprime una serie di disposizioni legislative di spesa al fine di rifinanziare il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Caparini 6.34 e 6.35, di contenuto analogo, che prevedono contributi per le emittenti televisive locali;

Caparini 6.36, che destina alle regioni il 90 per cento dei proventi del canone RAI e della tassa di concessione governativa;

Caparini 6.37, che riduce, per le emittenti televisive locali, l'importo delle sanzioni in materia di diritto di cronaca previste dal decreto legislativo n. 9 del 2008 (disciplina dei diritti audiovisivi sportivi);

Caparini 6.38, che prevede una diversa disciplina della numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre per i fornitori di servizi di media in ambito locale in possesso di determinati requisiti;

Caparini 6.39, 6.40, 6.41, di contenuto analogo, che autorizzano finanziamenti aggiuntivi per l'emittenza radiotelevisiva locale;

Caparini 6.42, che modifica la disciplina in materia di pagamento delle sanzioni per le violazioni delle norme sul diritto d'autore da parte delle imprese radiotelevisive locali;

gli identici Caparini 6.44 e 6.45, nonché l'analogo Caparini 6.46, i quali destinano al sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale una quota pari ai tre quarti dei proventi della tassa di concessione governativa e dell'IVA versate all'interno del canone di abbonamento RAI;

Bianchi 6.48, che prevede la cessazione dal 31 ottobre 2014 di tutti gli accreditamenti provvisori di strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali;

Quintarelli 6.57, che introduce la deducibilità fiscale della cessione a istituti scolastici, università e ONLUS di apparecchiature informatiche funzionanti, fisse o portatili;

Quintarelli 6.59, 6.60, 6.61, che modificano disposizioni del codice dei beni

culturali (decreto legislativo n. 42 del 2004) in materia di canoni e corrispettivi per la riproduzione di beni culturali;

Romano 6.71, recante il divieto di gioco *on line* presso pubblici esercizi;

Bruno Bossio 6.74 e 6.75, di contenuto analogo, che disciplinano l'affidamento da parte dell'INPS delle attività di incasso e pagamento a un prestatore di servizi di pagamento;

Bernardo 6.01, volto a riformare la disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio;

Schullian 7.1, volto ad abrogare l'articolo 36, comma 8-*bis*, del decreto-legge n. 179 del 2012, che assoggetta i produttori agricoli esonerati dalla dichiarazione IVA all'obbligo di comunicazione all'amministrazione finanziaria delle operazioni rilevanti a fini IVA (cosiddetto « spesometro »);

Colletti 8.143, limitatamente:

al comma 3, recante l'abrogazione di norme che rinviano alle tabelle previste dal codice delle assicurazioni private per il risarcimento da danno biologico causato nell'esercizio di professioni sanitarie;

al comma 5, che reca disposizioni in materia di composizione degli organi dell'IVASS;

Peletti 8.434, il quale istituisce l'Osservatorio nazionale sui costi della riparazione dei veicoli soggetti all'assicurazione RC-auto;

Benamati 8.372, che modifica la disciplina del diritto di recesso da contratti di assicurazione poliennali prevista nel codice civile;

Ribaudo 8.608, che reca disposizioni sulla destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata;

Colletti 8.547, che reca disposizioni in materia di composizione degli organi dell'IVASS;

Minardo 8.181, volto a disciplinare la prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da attività sanitaria;

Fregolent 8.433, in materia di indennizzi alle imprese per danni su beni strumentali in conseguenza di reati;

Da Villa 8.209, relativo alla disciplina delle incompatibilità degli organi apicali delle imprese assicurative;

Colletti 8.553, che abroga:

il decreto ministeriale 3 luglio 2003, recante la Tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità;

l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 158 del 2012 in materia di risarcimento del danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria;

Pellegrino 8.02, che reca disposizioni in ordine all'estensione degli obblighi assicurativi per tutti gli esercenti professioni regolamentate;

Abrignani 8.03, che inserisce la disciplina dell'attività di noleggio con conducente tra le competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti;

Carbone 8.04 e Bonomo 8.07, che recano disposizioni volte a ridurre i costi di gestione delle autovetture di servizio;

Velo 8.08, che reca modifiche al Codice della strada in materia di massa minima consentita per autotreni e articolati;

Bargero 8.09, che intende adeguare la normativa italiana ai parametri europei relativi alla velocità dei convogli europei in autostrada;

Velo 8.010, che reca modifiche al Codice della strada in materia di operazioni di consegna dei rimorchi e semirimorchi;

Giordano 9.7, che istituisce la Festa nazionale del libro e della lettura;

Bernardo 9.14, che istituisce uno sgravio contributivo per promuovere l'occupazione nelle piccole librerie;

9.0.3 Rampelli, che reca un finanziamento a favore della Società di studi fiumani;

9.0.1 Capozzolo e 9.0.2 Abrignani, che recano misure di favore per le imprese di produzione e organizzazione di spettacoli dal vivo;

Minardo 10.0.1, il quale introduce un articolo aggiuntivo che modifica il codice processuale civile in materia di condanna alle spese processuali;

Pagano 11.26, che riduce l'ambito della vigilanza (revisione) sulle società cooperative;

Murer 11.8 e Da Villa 11.35, che intervengono in materia di giochi a pagamento all'interno dei pubblici esercizi;

Pagano 11.38, che include tra i soggetti abilitati a svolgere attività di vigilanza (revisione) nelle cooperative i dottori commercialisti e i contabili incaricati dal Ministero dello sviluppo economico;

Sanna 11.14, che modifica la disciplina del codice civile in materia di vendita di azienda e di partecipazioni sociali;

Sanna 11.42, che modifica i criteri di valutazione della redditività ai fini della vendita di aziende in crisi ancora in esercizio;

Sanna 11.43, che modifica i termini per la proposizione dell'azione di invalidazione dell'atto di vendita dell'azienda;

Faenzi 11.15 e 11.16, che intervengono sulle modalità di azione dell'Agenzia per la coesione territoriale e dell'Associazione nazionale patti territoriali e contratti d'area per lo sviluppo locale (ANPACA);

Faenzi 11.17, che introduce un contributo globale aggiuntivo in caso di rimodulazione di patti territoriali e di contratti d'area;

gli identici emendamenti Maietta 11.40, Laffranco 11.18, Pagano 11.30 e Sberna 11.33, che intervengono sul trattamento economico del socio lavoratore nelle cooperative artigiane;

gli identici Laffranco 11.19 e Pagano 11.29, che intervengono sulla emissione di strumenti finanziari da parte delle cooperative a responsabilità limitata;

Venittelli 11.0.2, che prevede il richiamo in servizio di personale assunto a seguito di eventi sismici nelle Regioni Molise e Sicilia;

Fantinati 11.0.3, che reca disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende;

Pini 11.0.4, che reca disposizioni fiscali in relazione alla partecipazione agli utili di società;

Nardella 12.2, Laffranco 12.21, Sberna 12.65 e Colaninno 12.85, che intervengono sulla lettera a) dell'articolo 1, comma 48, della legge di stabilità 2014 riguardante la composizione consiglio di gestione del Fondo di garanzia per le PMI;

Nardella 12.3, Laffranco 12.23, Pagano 12.32 Sberna 12.50 e Maietta 12.86, che modificano l'articolo 1, comma 627, della legge di stabilità 2014, estendendo la disciplina fiscale degli interventi di sostegno del Fondo interbancario di tutela dei depositi ivi prevista ai sistemi di garanzia dei depositanti di cui all'articolo 96 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB);

Sottanelli 12.5, che reca una norma interpretativa dell'articolo 5, commi 9 e 14, del decreto-legge n. 70 del 2011, in materia di incentivazione di interventi di razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e riqualificazione di aree urbane degradate attraverso la concessione di volumetrie aggiuntive, delocalizzazione delle volumetrie in aree diverse, modifiche di destinazione d'uso;

Laffranco 12.22 Bernardo 12.30 e Sberna 12.51, che concedono agevolazioni fiscali IRES alle banche di credito cooperativo;

Minardo 12.29, che amplia le agevolazioni fiscali sulle auto storiche;

Fantinati 12.45, che apporta modifiche alla disciplina IRAP delle persone fisiche esercenti attività commerciali;

Prodani 12.67, che modifica la disciplina del Testo unico bancario relativa alla pubblicità delle condizioni economiche dei servizi prestati da banche e intermediari finanziari;

Paglia 12.0.1, istitutivo di un Fondo di garanzia per il microcredito nelle regioni meridionali;

Bobba 12.0.2, che estende la garanzia dei Confidi agli interventi delle associazioni di promozione sociale;

Pellegrino 12.05, recante agevolazioni fiscali per interventi di bioedilizia;

Maietta 12.0.6, che, novellando il TUB, interviene in tema di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti;

Abrignani 12.0.7, 12.0.8 e 12.0.9, recanti disposizioni in tema di semplificazione delle incompatibilità per la professione di mediatore;

Gitti 12.011, che integra la disciplina dell'ACE – Aiuto alla crescita economica;

Gitti 12.0.12, in materia di distribuzione degli utili da partecipazione e alla deducibilità degli interessi passivi;

Gitti 12.0.13, che esclude gli intermediari finanziari dalle disposizioni di cui al comma 158 della legge di stabilità 2014 relative all'inclusione nella base imponibile IRAP delle perdite e delle riprese di valore nette per deterioramento dei crediti;

Bernardo 12.0.15, in materia di reti di impresa;

Bernardo 12.0.16, recante disposizioni per la semplificazione delle attività per lo sviluppo delle imprese in materia di SCIA;

Bernardo 12.0.17, istitutivo della figura del *tutor* di impresa;

Prodani 12.0.18, relativo alla tassazione dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo;

Distaso 13.8, 13.9, 13.10, volti ad autorizzare l'utilizzo di contributi pluriennali per la realizzazione di opere strategiche relativamente al completamento degli schemi idrici del Mezzogiorno e a dettare disposizioni di carattere ordinamentale circa la natura giuridica del soggetto aggiudicatore autorizzato all'utilizzo dei predetti contributi;

Schullian 13.24, volto a estendere talune disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, relative alle concessioni di lavori pubblici, anche alle concessioni di lavori già affidate;

Piras 13.39, che destina risorse finanziarie al consorzio industriale del comune di Tossilo (Nuoro) per consentire la realizzazione di un impianto di trattamento dei rifiuti;

Allasia 13.71, volto a stanziare risorse finanziarie per l'edilizia scolastica per le finalità di cui al comma 8-*ter* dell'articolo 18 del decreto-legge n. 69 del 2013;

Allasia 13.72, volto a stanziare risorse finanziarie per il programma 6.000 campanili;

Allasia 13.75 e 13.76, volti ad introdurre modifiche al Codice dei contratti pubblici relative rispettivamente al coinvolgimento delle piccole e medie imprese e all'attribuzione di criteri di premialità e quote di riserva nelle procedure di affidamento;

Pagano 13.82, volto a introdurre modifiche al Codice dei contratti pubblici relativamente all'applicazione di talune disposizioni alle procedure di finanza di progetto concernenti le infrastrutture strategiche;

Montroni 13.84, volto a introdurre modifiche al Codice dei contratti pubblici relativi alla partecipazione de consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro alle procedure di affidamento;

Ribaudo 13.07, volto ad introdurre norme sui controlli fiscali dell'Agenzia delle entrate;

Morassut 13.6, il quale specifica che l'assunzione da parte della regione Lazio degli oneri derivanti dal contenzioso per la realizzazione di opere connesse al completamento del corridoio tirrenico meridionale (di cui al punto 4.1 della delibera CIPE n. 51/2013) non deve comportare nuovi impegni di spesa o assunzioni di responsabilità direttamente riferibili alla procedura di realizzazione dell'opera;

Pellegrino 13.15, che consente ai lavoratori dipendenti o autonomi privi dei requisiti contributivi per l'accesso al pensionamento e ai loro superstiti di richiedere la restituzione dei contributi previdenziali versati;

Alfreider 13.25, che, attraverso una modifica dell'articolo 84 del codice della strada, eleva da 6 a 25 tonnellate il limite al di sotto del quale i veicoli ad uso speciale e i veicoli destinati al trasporto di cose possono essere destinati alla locazione senza conducente;

Alfreider 13.26, il quale consente all'imprenditore iscritto all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi anche l'effettuazione di trasporti di cose in conto proprio senza il rilascio di apposita licenza;

Fiorio 13.30, il quale prevede la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette a immatricolazione;

Latronico 13.33, che istituisce un fondo finalizzato all'acquisto di biglietti aerei da parte di studenti per raggiungere l'università dal luogo di residenza familiare;

Mucci 13.66, che destina dieci milioni di euro a un piano per lo sviluppo del trasporto pubblico elettrico nelle città;

Vitelli 13.69, il quale prevede che le nuove misure dei canoni demaniali marittimi stabilite ai sensi della legge finanziaria 2007 siano applicabili a decorrere dal 1º gennaio 2007 unicamente a concessioni e zone destinate a strutture per la nautica da diporto;

Caparini 13.85, il quale modifica i limiti di sagoma per il carico dei veicoli previsti dall'articolo 164, comma 2, del codice della strada;

Bombassei 13.86, il quale introduce specifici limiti di massa per autotreni e autoarticolati con unità motrice « Euro 5 » o successivi e dotati di controllo elettronico della stabilità;

Bombassei 13.87, che modifica, per determinate categorie di veicoli, i limiti di velocità previsti dall'articolo 142 del codice della strada;

Bombassei 13.88, che consente, attraverso una modifica dell'articolo 99 del codice della strada il trasferimento di rimorchi e semirimorchi nuovi di fabbrica, muniti di foglio di via e targa provvisoria, dallo stabilimento di produzione alla sede dell'acquirente;

Catalano 13.89, che prevede, attraverso una modifica dell'articolo 85 del codice della strada, che anche i velocipedi possano essere destinati al servizio di noleggio con conducente;

Catalano 13.90, il quale prevede l'istituzione di un tavolo tecnico presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le modifiche delle caratteristiche tecniche dei veicoli delle categorie L, M e N1 trasformati in veicoli a trazione elettrica;

Catalano 13.91, che, da un lato, modifica i requisiti di onorabilità per l'esercizio della professione di autotrasportatore, e, dall'altro lato, prevede la pubblicazione in formato aperto dei dati della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia;

Gnecchi 13.105, il quale esclude dall'applicazione dei requisiti per l'accesso al pensionamento stabiliti dal decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto « decreto Sal-

va-Italia ») i lavoratori iscritti al Fondo pensioni dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato Spa;

Vitelli 13.06, che istituisce una tariffa per il finanziamento delle infrastrutture di trasporto locale;

Galperti 13.17, che integra la disciplina del Testo unico dell'edilizia, e in particolare la definizione di interventi di nuova costruzione, al fine di escludere le installazioni di allestimenti mobili di pernottamento (roulotte, campers);

Martella 13.95, che istituisce uno sgravio contributivo per promuovere l'occupazione nelle piccole librerie;

Bernardo 13.115, in materia di sportelli unici per le attività produttive;

Minardo 13.124, Minardo 13.125 e Minardo 13.126, che autorizzano spese per interventi vari di ammodernamento stradale;

Minardo 13.127, che autorizza una spesa per l'istituzione di una riserva naturale;

Minardo 13.128, che promuove interventi volti a recupero, tutela e riqualificazione dei centri storici;

Bini 13.129 e Busin 13.05, che recano disposizioni in materia di esercizio della professione di guida turistica;

Bonavitacola 13.01, che introduce disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime;

Bernardo 13.03, in materia di riconversione industriale del comparto bieticolo-saccarifero;

Ribaudo 13.04, in materia di rimborsi indebiti di imposte;

Mariani 14.18 e 14.19, Allasia 14.27, Minardo 14.35, Matarrese 14.40, di contenuto analogo, i quali prevedono l'applicazione della normativa sulle indennità per trasferta e missione (di cui all'articolo 51, comma 5, del TUIR) per le attività lavorative svolte al di fuori del territorio comunale ove è ubicata la sede di lavoro;

Abrignani 14.22, Pagano 14.42, il quale modifica la disciplina sugli obblighi di assunzione delle categorie protette da parte delle aziende in crisi che abbiano attivato la CIGS;

Bargero 14.41, il quale introduce la possibilità di iscrizione alla gestione lavoro autonomo dell'INPS per i soci di cooperative artigiane che stabiliscano con esse un rapporto di lavoro autonomo;

Moscatt 14.48, che introduce norme per prevenire il crollo di edifici in stato di abbandono nei centri storici;

Russo 14.01 e identico Pagano 14.0.16, che recano una serie di disposizioni per il settore agricolo;

Sani 14.05, che reca disposizioni per il settore agricolo;

Mongiello 14.02, che reca disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari;

Oliverio 14.03, che introduce norme di semplificazione in materia di prevenzione degli incendi nel settore agricolo;

Polidori 14.06, che interviene sulla disciplina del lavoro ambulante;

Sandra Savino 14.07, che autorizza una spesa a favore delle istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia;

Fiorio 14.04, che reca disposizioni ordinamentali in materia di espropriazione per pubblica utilità;

Sandra Savino 14.09, che esclude le commissioni e le spese di gestione applicate da banche e istituti di credito nel caso di pagamenti effettuati con strumenti elettronici;

Abrignani 14.010, che introduce norme per favorire le attività turistico-balneari;

Laffranco 14.011, che interviene sulla disciplina delle guide turistiche;

Centemero 14.0.12, che reca disposizioni a favore dei beni culturali;

Moscatt 14.0.13, che reca disposizioni relative patto di stabilità nei comuni della Valle del Belice;

Mucci 14.0.14, che consente il recesso dal contratto ai gestori di locali nei quali siano ubicati apparecchi per il gioco (*slot machine*) in presenza di giocatori che abbiano una dipendenza patologica dal gioco d'azzardo segnalate dal Servizio sanitario nazionale;

L'Abbate 14.0.15, che reca disposizioni in materia di prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario.

Avverto inoltre che il deputato Boccadutri ha ritirato gli emendamenti 6.7 e 6.8, i quali sono stati pertanto espunti dal fascicolo a stampa.

Avverto altresì che l'emendamento Sanga 13.97 è stato sottoscritto anche dai deputati Caparini, Busin e Allasia.

Sebbene della questione si tratterà più diffusamente nella riunione congiunta degli uffici di presidenza delle Commissioni riunite convocata al termine della seduta in sede referente, desidera quindi formulare alle Commissioni la complessiva proposta di lavoro che le Presidenze intendono suggerire per il proseguimento dell'esame.

A tale riguardo propone di fissare il termine per la presentazione dei ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità testé formulati entro le ore 16 della giornata odierna, per consentire di definire compiutamente la questione nella seduta di domani mattina. Le Presidenze ritengono quindi opportuno che, ai fini dell'esame degli emendamenti, i gruppi procedano alla segnalazione di un congruo numero di emendamenti – nella misura che sarà definita in Ufficio di Presidenza – sui quali le votazioni potranno aver luogo nelle giornate di giovedì, venerdì e lunedì prossimo. Resta inteso che le Presidenze si faranno carico di chiedere alla Presidenza della Camera uno slittamento dell'inizio dell'esame del provvedimento in Assemblea, attualmente previsto per la giornata di lunedì 3 febbraio prossimo.

Andrea COLLETTI (M5S) non comprende i motivi per i quali è stato dichiarato inammissibile il suo emendamento 8.143, nella parte in cui interviene sulla disciplina per il risarcimento del danno biologico, evidenziando come altre proposte emendative sulla medesima materia siano state invece dichiarate ammissibili.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, assicura il deputato Colletti che il ricorso relativo all'emendamento 8.143 sarà attentamente valutato dalle Presidenze, come del resto tutti gli altri.

Marco DA VILLA (M5S) esprime forti perplessità in merito alla prospettata volontà di procedere alla votazione solo di una quota delle proposte emendative presentate scelte mediante le segnalazioni dei gruppi. Rileva che l'Assemblea sembra in questi giorni impegnata nell'esame di una serie di provvedimenti che ritiene non consentiranno di rispettare la data del 3 febbraio per l'inizio dell'esame in Assemblea del provvedimento oggi all'esame delle due Commissioni, con la ovvia conseguenza che ci sarà più tempo del previsto per concludere i lavori. Riterrebbe quindi preferibile procedere alla votazione di tutte le proposte emendative presentate.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, segnalando che ritiene opportuno sviluppare meglio la riflessione appena svolta nel corso dell'ufficio di presidenza, si limita a sottolineare come del decreto in oggetto non sia certo stato effettuato un esame affrettato, né tantomeno sommario. Concentrare il dibattito e le votazioni su un numero di proposte emendative più contenuto potrebbe consentire di affrontare in maniera più proficua i temi di maggior rilievo contenuti nel decreto dei quali si suggerisce una modifica.

Marco CAUSI (PD) preannuncia che il suo gruppo presenterà ricorso avverso il giudizio di inammissibilità pronunciato sull'emendamento Fregolent 8.433 che, sebbene forse impropriamente riferito all'articolo 8, affronta una questione, quella degli indennizzi alle imprese per danni per

i beni strumentali dovuti a reati, che appare del massimo interesse.

Davide CRIPPA (M5S) solleva talune perplessità nei confronti dell'inammissibilità dichiarata in relazione agli emendamenti Petraroli 1.107 e Baldassarre 5.58, sui quali preannuncia la presentazione di un ricorso.

Gianluca BENAMATI (PD) rileva l'opportunità di non sviluppare in questa sede un dibattito sul tema delle inammissibilità, concentrando i rilievi in materia nei ricorsi che saranno presentati al riguardo. Preannuncia quindi che si riserva di presentare alcuni ricorsi su taluni giudizi di inammissibilità.

Daniele PESCO (M5S) considera antidemocratico il meccanismo di segnalazione degli emendamenti proposto dalle Presidenze, chiedendo se tale ipotesi procedurale sia stata decisa discrezionalmente dalle stesse Presidenze, o se invece al riguardo siano stati interpellati i gruppi.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, in riferimento al rilievo del deputato Pesco, evidenzia come spetti alle Presidenze suggerire alle Commissioni una soluzione che consenta alle Commissioni stesse di svolgere e completare l'esame delle numerose proposte emendative presentate.

Davide CRIPPA (M5S), fa notare che il tema delle segnalazioni doveva forse essere affrontato prima in un ufficio di presidenza e non direttamente nel corso dei lavori delle Commissioni riunite; al proposito non può comunque non rilevare che il numero delle proposte emendative presentate dall'insieme delle forze di maggioranza è notevolissimo, superiore a quello del complesso delle forze di opposizione. Non si può quindi sottovalutare che tale proliferazione di emendamenti sta avendo come effetto una sorta di contingentamento dei lavori e delle votazioni attraverso la tecnica delle segnalazioni, e sarebbe spiacevole se tale conseguenza non fosse casuale.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, rassicura il deputato Crippa sull'assenza di un disegno della maggioranza in tal senso. In un decreto-legge della complessità di quello in discussione è evidente che l'esigenza di presentare proposte emendative sorga in ogni parlamentare, a prescindere dalla sua appartenenza alle forze di maggioranza o alle forze di opposizione. Comprendendo comunque il senso politico dei suoi rilievi, assicura che nel corso dell'Ufficio di Presidenza saranno valutati i meccanismi utili alla maggiore tutela delle forze di opposizione e dei gruppi con meno rappresentanti.

Marco CAUSI (PD) ritiene che le proposte emendative presentate, sebbene numerose, possano essere raggruppate secondo una serie di questioni omogenee, e che pertanto non sia difficile per i gruppi segnalare quelle proposte emendative che ritengano prioritarie.

Con riferimento alle considerazioni svolte dal deputato Crippa, considera positivo che la maggioranza intenda migliorare il testo del decreto legge, sottolineando come ciò possa consentire ai gruppi di svolgere un'attività emendativa condivisa.

Rileva quindi come il gruppo del PD ritenga opportuno lasciare alle Presidenze la scelta su quale metodo sia più idoneo per la ripartizione tra i gruppi degli emendamenti da segnalare, garantendo i diritti delle opposizioni.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) esprime la convinzione che, rispetto alla complessità del provvedimento e all'entità delle proposte emendative ad esso riferite che sono state presentate, il ricorso alle segnalazioni sia corretto, purché naturalmente sia garantita una adeguata quantità e rappresentatività delle stesse. A tale proposito chiede invece se sia possibile prevedere un breve slittamento dei termini per la presentazione dei ricorsi alle ore 17.

Stefano ALLASIA (LNA) esprime piena condivisione per la richiesta avanzata dal deputato Abrignani, facendo presente che

i parlamentari sono impegnati, già a partire dalle 14,30, in complessi lavori in Aula. Esprime comunque la convinzione che l'alto numero degli emendamenti sia dovuto non già ad un calcolo da parte di chicchessia, ma all'intrinseca natura del provvedimento, che rappresenta l'ennesimo decreto *omnibus*.

Dino ALBERTI (M5S), con riferimento alle modalità di esame degli emendamenti, sottolinea come occorra innanzitutto rammentare che le Commissioni sono chiamate a discutere un decreto legge assolutamente disomogeneo nei contenuti e che pertanto il numero di emendamenti presentati non può essere considerato troppo elevato. In tale contesto evidenzia come le proposte emendative presentate dal suo gruppo non abbiano in nessun modo natura ostruzionistica.

Daniele PESCO (M5S) concorda con le considerazioni espresse dal deputato Alberti, ribadendo come le proposte emendative presentate dal gruppo M5S non abbiano natura ostruzionistica e sottolineando come il problema dell'elevato numero di emendamenti dovrebbe essere risolto sopprimendo alcuni articoli del provvedimento.

Ivan CATALANO (M5S) chiede quali siano le motivazioni in base alle quali è stato giudicato inammissibile il suo emendamento 13.89, il quale interviene sul codice della strada relativamente alla disciplina del servizio di noleggio con conducente, evidenziando come l'articolo 13 del decreto legge intervenga, al comma 12, sul medesimo codice della strada.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione dei ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità pronunciati nella seduta odierna è fissato alle ore 17 di oggi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi alla seduta di domani il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 14.25 alle 14.40.

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario. Atto n. 48 *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)* 19

ALLEGATO (Parere approvato dalle Commissioni riunite) 21

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 28 gennaio 2014. — Presidenza del presidente della XI Commissione Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 13.55.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario.
Atto n. 48.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 gennaio 2014.

Cesare DAMIANO, *presidente*, comunica preliminarmente che la presidenza della Camera ha trasmesso alle Commissioni riunite il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso lo scorso 16 gennaio, e che sono altresì pervenuti i rilievi formulati dalla V Commissione (Bilancio) sulle conseguenze di carattere finanziario recate dal provvedimento.

Ricorda, quindi, che i relatori hanno presentato, nella precedente seduta, una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni sulla schema di decreto in esame *(vedi allegato)*.

Andrea CECCONI (M5S), *relatore per la XII Commissione*, fa presente che, successivamente alla presentazione della proposta di parere da parte dei relatori, è pervenuta una sollecitazione da parte dell'Associazione Nazionale Dentisti Italiani, con la quale si richiede una precisazione volta a mitigare l'obbligo tassativo per tutti i datori di lavoro di adottare la sorveglianza sanitaria per i dipendenti all'interno degli ambulatori dentistici o, comunque, di limitarla ai soli casi ritenuti necessari. Nel giudicare opportuno non abbassare l'attenzione su un tema delicato come quello della vigilanza medica e della sicurezza sui luoghi di lavoro, fa presente di non avere, per il momento, tenuto conto di tale indicazione nella proposta di pa-

rere, rimettendosi, in ogni caso, alle valutazioni che le Commissioni intenderanno svolgere su tale argomento e dichiarandosi, pertanto, disponibile, ove giungessero indicazioni in questa direzione, ad integrare la proposta di parere già presentata.

Cesare DAMIANO, *presidente*, prende atto che non vi sono richieste di intervento sulla questione sollevata dal relatore per la XII Commissione.

Le Commissioni approvano, quindi, la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni formulata dai relatori.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario (Atto n. 48).

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Le Commissioni riunite XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario (Atto n. 48);

premesso che:

lo schema di decreto legislativo è volto al recepimento, ai sensi dell'articolo 1 e dell'Allegato B della legge di delegazione europea 2013 (legge n.96 del 2013), della direttiva 2010/32/UE, che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM (Associazione europea datori di lavoro del settore ospedaliero e sanitario) e FSESP (Federazione sindacale europea dei servizi pubblici), in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario;

l'accordo quadro – firmato il 17 luglio 2009 dalle parti sociali HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario – indica, all'articolo 3, come limite temporale per il recepimento l'11 maggio 2013, termine entro il quale gli Stati membri pongono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva o si accertano che le parti sociali attuino le disposizioni necessarie mediante accordo;

in data 23 luglio 2013, la Commissione europea ha inviato un parere motivato *ex* articolo 258 TFUE, nell'ambito della procedura di infrazione nei confronti dell'Italia (n. 2013/275), per mancato recepimento della direttiva 2010/32/UE, atteso che il termine per il recepimento della direttiva (pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* UE il 1º giugno 2010) era fissato all'11 maggio 2013;

nel campo di applicazione dell'Accordo quadro concluso da HOSPEEM e FSESP, e recepito dalla direttiva 2010/32/UE, rientrano, per espressa previsione dello stesso Accordo, anche gli apprendisti e i lavoratori assunti da agenzie di lavoro temporaneo ai sensi della direttiva 91/383/CEE (che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale), che non risultano, invece, espressamente richiamati nello schema di decreto;

le disposizioni contenute nel provvedimento sono riconducibili, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, alla materia di potestà legislativa concorrente Stato-Regioni « tutela e sicurezza del lavoro »;

auspicando che nel procedimento per l'accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private da parte delle regioni si effettuino controlli e accertamenti volti anche a verificare il rispetto delle norme sulla tutela della salute dei

lavoratori in particolare per quanto riguarda il presente decreto;

preso atto del parere favorevole espresso in sede di Conferenza Stato-regioni;

preso infine atto dei rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario espressi dalla V Commissione (Bilancio), che si allegano al presente parere,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 286-*bis* del decreto legislativo n. 81 del 2008 – introdotto dall'articolo 1 dello schema di decreto – che individua i soggetti interessati, siano inseriti tutti gli operatori sanitari e socio-sanitari che a qualunque titolo nel settore ospedaliero e sanitario operano o manipolano con strumenti da taglio o da punta;

b) al medesimo articolo 286-*bis*, siano richiamati espressamente i lavoratori aventi un contratto di lavoro a tempo determinato, di apprendistato o un rapporto di lavoro interinale;

c) all'articolo 286-*quater* del decreto legislativo n. 81 del 2008, previsto dal citato articolo 1, sia introdotta un'apposita disposizione che preveda che le regioni inseriscano i principi e le norme generali di tutela di cui allo schema di decreto in esame all'interno dei protocolli di convenzionamento e accreditamento dei soggetti privati operanti nel campo sanitario e socio-sanitario;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 286-*ter*, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 81 del 2008, sempre introdotto dall'articolo 1 dello schema di esame, andrebbe precisato che tra i luoghi di lavoro interessati debbano essere incluse anche le residenze dei pazienti presso le quali gli operatori sanitari prestano assistenza domiciliare, chiarendo che tutte le misure generali di tutela e prevenzione siano rispettate, in quanto compatibili, anche quando gli operatori svolgono la propria attività fuori dalle strutture sanitarie ovvero presso il domicilio del paziente;

b) ai fini di cui alla lettera *a)*, si raccomanda, altresì, di introdurre un apposito riferimento all'esigenza di individuare forme di informazione e prevenzione per i volontari impiegati nelle cure domiciliari;

c) all'articolo 286-*septies* del decreto legislativo n. 81 del 2008 – introdotto anch'esso dall'articolo 1 – le sanzioni andrebbero elevate negli importi, al fine di produrre un efficace e concreto effetto deterrente.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. C. 3 d'iniziativa popolare, C. 35 Cirielli, C. 182 Pisicchio, C. 358 Bersani, C. 551 Francesco Saverio Romano, C. 632 Migliore, C. 718 Lenzi, C. 746 Zampa, C. 747 Zampa, C. 749 Martella, C. 876 Francesco Sanna, C. 894 Bobba, C. 932 Giachetti, C. 998 Giorgia Meloni, C. 1025 Rigoni, C. 1026 Rigoni, C. 1116 Nicoletti, C. 1143 Martella, C. 1401 Vargiu, C. 1452 Burtone, C. 1453 Balduzzi, C. 1514 Vargiu, C. 1657 Toninelli, C. 1794 Zaccagnini, C. 1914 Valiante, C. 1946 Lauricella e petizioni nn. 42, 83, 99, 464 e 470 *(Seguito dell'esame e rinvio)* 23

ALLEGATO (Emendamenti e subemendamenti) 36

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 27

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. C. 3 d'iniziativa popolare, C. 35 Cirielli, C. 182 Pisicchio, C. 358 Bersani, C. 551 Francesco Saverio Romano, C. 632 Migliore, C. 718 Lenzi, C. 746 Zampa, C. 747 Zampa, C. 749 Martella, C. 876 Francesco Sanna, C. 894 Bobba, C. 932 Giachetti, C. 998 Giorgia Meloni, C. 1025 Rigoni, C. 1026 Rigoni, C. 1116 Nicoletti, C. 1143 Martella, C. 1401 Vargiu, C. 1452 Burtone, C. 1453 Balduzzi, C. 1514 Vargiu, C. 1657 Toninelli, C. 1794 Zaccagnini, C. 1914 Valiante, C. 1946 Lauricella e petizioni nn. 42, 83, 99, 464 e 470 *(Seguito dell'esame e rinvio)* 27

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. C. 3 d'iniziativa popolare, C. 35 Cirielli, C. 182 Pisicchio, C. 358 Bersani, C. 551 Francesco Saverio Romano, C. 632 Migliore, C. 718 Lenzi, C. 746 Zampa, C. 747 Zampa, C. 749 Martella, C. 876 Francesco Sanna, C. 894 Bobba, C. 932 Giachetti, C. 998 Giorgia Meloni, C. 1025 Rigoni, C. 1026 Rigoni, C. 1116 Nicoletti, C. 1143 Martella, C. 1401 Vargiu, C. 1452 Burtone, C. 1453 Balduzzi, C. 1514 Vargiu, C. 1657 Toninelli, C. 1794 Zaccagnini, C. 1914 Valiante, C. 1946 Lauricella e petizioni nn. 42, 83, 99, 464 e 470 *(Seguito dell'esame e rinvio)* 29

AVVERTENZA 35

SEDE REFERENTE

Martedì 28 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 9.10.

Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

C. 3 d'iniziativa popolare, C. 35 Cirielli, C. 182 Pisicchio, C. 358 Bersani, C. 551 Francesco Saverio Romano, C. 632 Migliore, C. 718 Lenzi, C. 746 Zampa, C. 747 Zampa, C. 749 Martella, C. 876 Francesco Sanna, C. 894 Bobba, C. 932 Giachetti, C. 998 Giorgia Meloni, C. 1025 Rigoni, C. 1026 Rigoni,

C. 1116 Nicoletti, C. 1143 Martella, C. 1401 Vargiu, C. 1452 Burtone, C. 1453 Balduzzi, C. 1514 Vargiu, C. 1657 Toninelli, C. 1794 Zaccagnini, C. 1914 Valiante, C. 1946 Lauricella e petizioni nn. 42, 83, 99, 464 e 470.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica quindi che il termine per la presentazione di emendamenti è scaduto alle ore 13 di ieri e che sono stati presentati emendamenti e subemendamenti (*vedi allegato*).

Comunico che il gruppo del Partito democratico ha ritirato prima della seduta una serie di proposte emendative che non saranno dunque pubblicate ed avverte quindi che i subemendamenti ad essi riferiti sono stati considerati irricevibili.

Fa poi presente che gli articoli aggiuntivi Pisicchio 2.017 e Vargiu 2.018 presentano profili critici con riferimento alla loro ammissibilità in quanto, apportando modifiche alla legge n. 18 del 1979, recante « Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia », intervengono su materia non ricompresa nei progetti di legge in esame.

Rileva che la presidenza si riserva di valutare ulteriormente e più approfonditamente nel prosieguo dell'esame i profili di ammissibilità delle proposte emendative presentate.

Gennaro MIGLIORE (SEL), intervenendo sui lavori della Commissione, chiede al presidente se si prevede di sospendere la seduta alle 9.30, ora in cui è convocata la Conferenza dei presidenti di gruppo che dovrà decidere in merito alla calendarizzazione della legge elettorale in Aula.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, risponde che non è in generale prevista la sospensione dei lavori delle Commissioni durante le riunioni della Conferenza dei presidenti dei gruppi, ma assicura la propria disponibilità a fare in modo che i presidenti di gruppo presenti alla seduta possano svolgere – con il consenso degli altri commissari – i propri interventi prima degli altri, in modo da potersi poi assentare per partecipare alla Conferenza dei presidenti di gruppo.

Ignazio LA RUSSA (FdI) rileva come il ritiro di numerosi emendamenti da parte di deputati del gruppo del Partito democratico – emendamenti il cui elenco è stato reso noto solo ora – modifichi in modo sostanziale il quadro delle proposte emendative complessivamente presentate, facendo venire meno anche proposte condivise da altri gruppi. Invita quindi il presidente a valutare l'opportunità di riaprire il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti, scaduto alle ore 7.45 di oggi.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, rispondendo al presidente La Russa, osserva che il ritiro di emendamenti da parte dei deputati del gruppo del Partito democratico ha semplificato, e non complicato, il quadro delle proposte emendative e ha così creato le condizioni per un più rapido esame degli stessi emendamenti in Commissione. D'altra parte, anche alla luce del regolamento e delle prassi applicative, ritiene che il ritiro di emendamenti non possa costituire una ragione per riaprire il termine per la presentazione delle proposte emendative, anche perché equivarrebbe ad attribuire un potere ostruzionistico.

Ignazio LA RUSSA (FdI) sottolinea di aver posto, con la sua richiesta di riapertura del termine per la presentazione di subemendamenti, una questione di opportunità, e non di legittimità rispetto al regolamento e alle prassi applicative.

Nel prendere comunque atto che la presidenza non intende riaprire il termine per la presentazione di subemendamenti né, in generale, concedere più tempo ai commissari per la valutazione delle pro-

poste emendative, annuncia che, con rammarico, non potrà prendere parte al dibattito da questo momento in poi, in quanto, essendo le ore 9.30, è costretto ad allontanarsi dall'aula della Commissione per recarsi alla riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo, cui parteciperà al posto della presidente Meloni, assente a causa di impegni istituzionali.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, assicura al deputato La Russa la propria disponibilità a cercare il modo per permettergli di intervenire in altro momento, anche dandogli la parola, con il consenso della Commissione, al di fuori dell'ordine delle iscrizioni a parlare.

Danilo TONINELLI (M5S) ritiene necessario che i tempi di discussione delle proposte emendative siano ampliati, e ciò alla luce del fatto che i commissari devono avere il tempo di valutare il quadro che si determina a seguito del ritiro di numerosi emendamenti da parte del gruppo del Partito democratico e della presentazione nel frattempo di diversi subemendamenti.

Esprime quindi l'avviso che, rifiutandosi di rappresentare alla Conferenza dei presidenti di gruppo l'esigenza oggettiva che la Commissione disponga di più tempo per l'esame in sede referente, il presidente non tuteli adeguatamente le prerogative della Commissione stessa. Fa presente che si sta in questo modo ripetendo quanto accaduto nel 2005 in occasione dell'esame parlamentare dell'attuale legge elettorale, quando il testo della nuova legge fu predisposto al di fuori delle aule parlamentari e l'esame in Commissione fu rapidissimo e meramente formale.

Sottolinea che la legge elettorale è un provvedimento di capitale importanza per l'assetto costituzionale di un Paese e che non è pertanto accettabile che il suo *iter* in Commissione non avvenga nel rispetto delle norme procedurali e sostanziali che regolamentano l'esame in sede referente e con la piena garanzia dei diritti di tutti i commissari, e in particolar modo di quelli delle opposizioni.

Invita quindi il presidente a non nascondersi dietro le decisioni della Conferenza dei presidenti di gruppo e a far valere in ogni sede, compresa quella della Conferenza dei presidenti di gruppo che si riunirà a breve, la legittima pretesa che l'esame in sede referente non abbia un carattere meramente formale.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, rispondendo al deputato Toninelli, fa presente che un presidente di Commissione ha il dovere di garantire il rispetto delle norme procedurali e sostanziali che regolamentano l'esame in sede referente, insieme ai diritti dei commissari, ma ha anche il dovere di assicurare che la Commissione sia pronta a riferire all'Assemblea nel termine deciso dall'organo competente alla programmazione dei lavori della Camera, vale a dire dalla Conferenza dei presidenti di gruppo, alla quale non partecipano i presidenti di Commissione. Spetta quindi ai presidenti dei gruppi rappresentare in sede di Conferenza dei presidenti le esigenze che suggeriscono di ampliare il tempo di esame in sede referente. Si dichiara, in ogni caso, pronto ad intervenire nella Conferenza dei presidenti di gruppo, ove ne sia richiesto, per fornire tutti i chiarimenti che saranno sollecitati.

Gregorio GITTI (PI) ritiene che il gruppo del Partito democratico dovrebbe chiarire, attraverso il proprio rappresentante in Commissione, le ragioni del ritiro degli emendamenti già presentati.

Danilo TONINELLI (M5S) ribadisce che la presidenza deve assicurare un ampliamento dei tempi di esame per mettere i commissari nelle condizioni di prendere cognizione del quadro delle proposte emendative conseguente al ritiro di emendamenti da parte del gruppo del Partito democratico e alla presentazione di subemendamenti. Comunica inoltre che il suo gruppo intende fare propri alcuni degli emendamenti ritirati dal gruppo del Partito democratico, come consentito dall'articolo 86, comma 8, del regolamento.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, chiarisce che, per prassi costante, la di-

sposizione dell'articolo 86, comma 8, si applica soltanto agli emendamenti ritirati nel corso della discussione, e non a quelli ritirati prima ancora dell'inizio della discussione, com'è il caso degli emendamenti in questione.

Danilo TONINELLI (M5S) ritiene che la dichiarazione del presidente si basi una interpretazione ingiustificatamente restrittiva dell'articolo 86, comma 8, del regolamento. Il suo gruppo si riserva quindi di investire della questione interpretativa la Presidenza della Camera e di chiedere che la stessa acquisisca sul punto il giudizio della Giunta per il regolamento.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, non essendovi altre richieste di intervento sui lavori della Commissione, dichiara aperta la discussione sul complesso degli emendamenti.

Matteo BRAGANTINI (LNA) dichiara preliminarmente che, anche a suo avviso, il ritiro di emendamenti da parte del gruppo del Partito democratico modifichi sostanzialmente il quadro delle proposte emendative presentate e rende quindi indispensabile un aggiornamento dei lavori per il tempo necessario a permettere a ciascun commissario di comprendere appieno le proposte effettivamente sul tavolo.

Ciò premesso, esprime l'avviso che la Commissione – che finora ha concentrato la sua attenzione sulle questioni principali della legge elettorale, quali il premio di maggioranza, le soglie di sbarramento e le preferenze – dovrebbe porre attenzione, nel momento in cui riforma la legge elettorale, anche a parti della attuale disciplina che, per quanto meno importanti sotto il profilo degli effetti politici, hanno comunque bisogno di essere riviste, ad esempio perché ormai anacronistiche, come l'articolo 42 del testo unico n. 361 del 1957, che prevede che nelle sezioni elettorali si allestisca un ingresso separato per le donne.

A parte le disposizioni anacronistiche, ritiene che dovrebbero essere eliminate le disposizioni che prevedono un compenso, peraltro irrisorio, per i notai che autenticano le firme richieste per la presentazione delle candidature; che dovrebbe essere introdotto il completo divieto di cumulo, per i dipendenti pubblici che vengano eletti, tra retribuzione e indennità parlamentare; che si dovrebbe sopprimere la previsione che permette ai dipendenti pubblici in aspettativa per mandato parlamentare di beneficiare delle progressioni retributive automatiche; che si dovrebbe rivedere la disciplina in materia di incompatibilità e ineleggibilità al fine di prevedere, in forza del principio della separazione dei poteri, l'ineleggibilità assoluta dei magistrati; che si dovrebbe rivedere il termine per la presentazione del simbolo di lista, in modo da disincentivare la modifica continua del simbolo e da scoraggiare la presentazione di simboli « civetta » finalizzati solo a disorientare gli elettori della parte avversa.

Reputa che la Commissione non dovrebbe invece porre mano alla legge elettorale per il Senato, se è vero quello che la maggioranza dichiara, ossia di voler sopprimere il Senato elettivo.

Sottolinea come il suo gruppo abbia presentato un numero contenuto di emendamenti, molti dei quali tendenti a rivedere i collegi elettorali della tabella B, che sono definiti in modo del tutto casuale e arbitrario, come dimostra il fatto che non tengono neppure conto di alcune variazioni nei confini di province e comuni intervenute dal 1993 ad oggi.

Tra gli emendamenti presentati dal suo gruppo, si sofferma poi su quelli che introducono il voto di preferenza, a tal fine proponendo tre alternative: la preferenza pura e semplice, la preferenza con garanzia di genere e la preferenza esprimibile per i soli candidati diversi dal primo della lista; soluzione, quest'ultima, che consente di coniugare la preferenza del partito con la preferenza dei cittadini.

Riferisce, ancora, che il suo gruppo ha presentato emendamenti per prevedere che la soglia del 35 per cento, al di sopra della quale si attribuisce il premio di maggioranza, sia calcolata non con riferimento al numero dei voti validi, bensì al

numero degli elettori aventi diritto al voto, e questo per tenere conto dell'astensionismo, che è elevato; per evitare che vadano a rafforzare le liste maggiori della coalizione i voti espressi dagli elettori per le liste minori che, non avendo raggiunto le soglie di sbarramento, non sono ammesse al riparto dei seggi; per consentire i collegamenti di lista anche in occasione del turno di ballottaggio, e questo in quanto non c'è nulla di scorretto nei confronti dei cittadini se due o più liste decidono, spiegandone le motivazioni, di stabilire alleanze per il turno di ballottaggio; e per abbassare le soglie di sbarramento, che sono eccessive.

In conclusione, esprime l'auspicio che il relatore e la maggioranza tengano nel debito conto le proposte emendative del suo gruppo e che il dibattito su una legge importante come quella elettorale possa svolgersi con la dovuta attenzione e concentrazione, in vista del miglior risultato possibile nell'interesse del Paese.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, considerato che stanno per avere inizio i lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 28 gennaio 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15, dalle 22.30 alle 23.35 e dalle 1.45 alle 1.55.

SEDE REFERENTE

Martedì 28 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
C. 3 d'iniziativa popolare, C. 35 Cirielli, C. 182 Pisicchio, C. 358 Bersani, C. 551 Francesco Saverio Romano, C. 632 Migliore, C. 718 Lenzi, C. 746 Zampa, C. 747 Zampa, C. 749 Martella, C. 876 Francesco Sanna, C. 894 Bobba, C. 932 Giachetti, C. 998 Giorgia Meloni, C. 1025 Rigoni, C. 1026 Rigoni, C. 1116 Nicoletti, C. 1143 Martella, C. 1401 Vargiu, C. 1452 Burtone, C. 1453 Balduzzi, C. 1514 Vargiu, C. 1657 Toninelli, C. 1794 Zaccagnini, C. 1914 Valiante, C. 1946 Lauricella e petizioni nn. 42, 83, 99, 464 e 470.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta odierna antimeridiana.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica che uno dei subemendamenti a prima firma Dieni, riferito all'emendamento Balduzzi 1.8, è da considerarsi irricevibile, in quanto non interviene nella parte dell'emendamento che modifica il testo e non è quindi riconducibile alla natura propria di subemendamento.

Comunica altresì che l'articolo aggiuntivo D'Attorre 1.01, erroneamente collocato nella prima bozza del fascicolo degli emendamenti nell'ambito degli emendamenti riferiti all'articolo 1, sarà posto in votazione – trattandosi di un articolo aggiuntivo – dopo gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Emanuele FIANO (PD) chiede alla presidenza, per ragioni di economia procedurale, di esaminare e porre in votazione l'articolo aggiuntivo D'Attorre 1.01 recante una delega al Governo sulla definizione dei collegi plurinominali prima delle numerose proposte emendative che si riferiscono alla Tabella B relativa ai collegi medesimi poiché, l'approvazione di tale

emendamento precluderebbe l'esame di tutte le proposte emendative finalizzate alla modifica della predetta Tabella B.

Francesco Paolo SISTO *presidente e relatore,* replicando al collega Fiano, ricorda che l'articolo 87, comma 3, del Regolamento della Camera, che disciplina l'ordine di votazione degli emendamenti, prevede che gli articoli aggiuntivi vengano posti in votazione per ultimi. In ogni caso, si valuterà nel prosieguo dell'*iter* parlamentare come procedere.

Riccardo FRACCARO (M5S) segnala che, nel corso della seduta odierna dell'Assemblea, il collega Toninelli è intervenuto per un richiamo al Regolamento sull'articolo 86, precisando che, poiché è stato permesso ai colleghi del gruppo del Partito democratico di ritirare nella notte alcuni emendamenti, una volta terminati i lavori della Commissione, i deputati del suo gruppo non hanno potuto sottoscriverli, come previsto dall'articolo 86, comma 8, del Regolamento ed hanno altresì vanificato il lavoro svolto ai fini della presentazione dei subemendamenti alle predette proposte emendative. Invita il presidente Sisto a sospendere i lavori della Commissione in attesa che la Giunta per il Regolamento si esprima sul punto.

Danilo TONINELLI (M5S), condividendo le affermazioni del collega Fraccaro, osserva che se si ritiene che il citato articolo 86, comma 8, del Regolamento, disciplini solo la fase di esame degli emendamenti in Assemblea, allora non dovrebbe essere consentito il ritiro degli emendamenti in Commissione.

Francesco Paolo SISTO *presidente e relatore,* replicando ai colleghi Fraccaro e Toninelli, fa presente di aver evidenziato che, se un emendamento è ritirato prima della seduta della Commissione, come è accaduto in questa occasione, non può essere sottoscritto da altri deputati. Ritiene comunque apprezzabile ogni richiesta di chiarimento interpretativo formulata alla Giunta per il regolamento.

Danilo TONINELLI (M5S) ribadisce la richiesta di attendere che la Giunta per il regolamento esprima il parere sulla suddetta questione prima di procedere oltre nell'esame in sede referente. Chiede inoltre di poter consentire la presentazione di ulteriori subemendamenti considerato che l'articolo 86, comma 4, del regolamento consente tale facoltà fino ad un'ora prima della seduta nella quale saranno discussi gli articoli a cui si riferiscono. Alla luce del fatto che alle ore 14.30 sono previste immediate votazioni in Assemblea e che, quindi, la seduta della Commissione sarà rinviata al termine delle votazioni pomeridiane dell'Aula di oggi, chiede di poter procedere in tal senso.

Matteo BRAGANTINI (LNA) considerato che il ritiro di molti emendamenti del Partito democratico è stato comunicato alla Commissione all'inizio della seduta odierna dovrebbe essere applicato il principio testè menzionato dal presidente Sisto per cui è consentito sottoscrivere emendamenti se vengono ritirati nella seduta e tali dovrebbero essere considerati gli emendamenti in questione. Ciò anche al fine di non vanificare il lavoro svolto dai gruppi che hanno redatto e presentato un numero cospicuo di subemendamenti che si vedono così preclusa la possibilità di pubblicarli ed esaminarli perché è stato deciso di ritirarli.

Antonio LEONE (NCD) chiede maggiori chiarimenti su quanto deciso riguardo alla data di avvio della discussione dei progetti di legge in Assemblea.

Francesco Paolo SISTO, *presidente,* chiarisce di essersi attenuto al fatto che nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, non era stato registrato un orientamento maggioritario riguardo alla necessità di chiedere al Presidente della Camera ed alla Conferenza dei presidenti dei gruppi un rinvio della data di avvio della discussione dei progetti di legge in Assemblea, considerato che il Partito democratico e Forza Italia non si erano espressi in tal senso.

Fa inoltre presente che alle ore 16.30 di oggi è stata convocata una nuova riunione della Conferenza dei presidenti dei gruppi.

Antonio LEONE (NCD) esprime un ringraziamento al presidente del gruppo del Partito democratico per aver affermato di voler consentire « qualche ora in più » per l'esame della Commissione sui progetti di legge in titolo.

Francesco Paolo SISTO, *presidente,* nel ribadire che non è possibile la presentazione di subemendamenti riferiti ad emendamenti ritirati, rileva come a suo avviso non sembra opportuno dare seguito alla richiesta di riapertura dei termini per la presentazione di subemendamenti considerato che la seduta per la discussione degli emendamenti ha già avuto inizio e che vi è già stata la possibilità di presentarli fino ad un'ora prima della seduta di questa mattina, che ha avuto inizio alle ore 8.45, e che infatti numerosi subemendamenti sono stati presentati. Si riserva comunque di svolgere ulteriori valutazioni al riguardo.

Emanuele FIANO (PD) intende chiarire di aver ritirato gran parte degli emendamenti del suo gruppo nella tarda sera di ieri, subito dopo la conclusione della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in cui aveva peraltro già preannunciato l'intenzione di procedere in tale senso. Gli emendamenti in questione sono dunque stati ritirati prima della seduta della Commissione in sede referente, che ha avuto inizio oggi alle ore 8.45.

Matteo BRAGANTINI (LNA) rileva come sarebbe stato più opportuno annunciare il ritiro degli emendamenti nella seduta che era stata convocata per ieri sera e che poi non si è svolta.

Danilo TONINELLI (M5S) rileva che il suo gruppo prende atto di questa ulteriore valutazione riguardo alle modalità di procedere, che ritiene ancora più palesemente lesiva delle norme regolamentari e ricorda come il suo gruppo chieda da mesi di preservare il principio della qualità della produzione legislativa, cosa che non è mai avvenuta. Rileva che, trattandosi di una legge in materia elettorale, è richiesta dall'ultimo comma dell'articolo 72 della Costituzione una tutela ancora maggiore nella procedura di approvazione: preannuncia quindi che, come gruppo di minoranza, vi è l'intenzione di presentare un ricorso per conflitto di attribuzione.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Martedì 28 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. – Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Giuseppe Berretta e Cosimo Ferri.

La seduta comincia alle 23.35.

Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
C. 3 d'iniziativa popolare, C. 35 Cirielli, C. 182 Pisicchio, C. 358 Bersani, C. 551 Francesco Saverio Romano, C. 632 Migliore, C. 718 Lenzi, C. 746 Zampa, C. 747 Zampa, C. 749 Martella, C. 876 Francesco Sanna, C. 894 Bobba, C. 932 Giachetti, C. 998 Giorgia Meloni, C. 1025 Rigoni, C. 1026 Rigoni, C. 1116 Nicoletti, C. 1143 Martella, C. 1401 Vargiu, C. 1452 Burtone, C. 1453 Balduzzi, C. 1514 Vargiu, C. 1657 Toninelli, C. 1794 Zaccagnini, C. 1914 Valiante, C. 1946 Lauricella e petizioni nn. 42, 83, 99, 464 e 470.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta odierna pomeridiana.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore,* comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia

assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica che da parte dei deputati del gruppo Movimento 5 Stelle sono stati presentati subemendamenti ad emendamenti riferiti all'articolo 2.

Comunica, altresì, che un subemendamento a prima firma Nuti riferito all'emendamento La Russa 2.45 è da considerarsi irricevibile, in quanto interviene direttamente sul testo unificato e non è quindi riconducibile alla natura propria di subemendamento, configurandosi bensì come emendamento presentato tardivamente. Il subemendamento non è stato quindi ricompreso nel fascicolo.

Gianclaudio BRESSA (PD), intervenendo sul complesso degli emendamenti, desidera soffermarsi su alcuni macro temi cui gli stessi sono riconducibili. Quanto al primo tema, riguardante la definizione dei collegi plurinominali, segnala che la Tabella B contenuta nel testo base si riferisce correttamente a due criteri: quello del *continuum* geografico e quello demografico. Al riguardo rileva che l'ipotesi di conferire una delega legislativa al Governo, contenuta peraltro in un emendamento del suo gruppo, deve essere attentamente valutata poiché, oltre ad avere l'effetto di precludere molti degli emendamenti presentati, potrebbe richiedere tempi brevi ove fossero definiti criteri di delega stringenti quali quello di prendere a riferimento le province ovvero la definizione dei collegi operata dalla Legge Mattarella. Giudica con interesse la proposta emendativa del collega Migliore che attribuisce un ruolo nella definizione dei collegi ad una commissione parlamentare bicamerale. Relativamente alla tematica della trasformazione dei voti in seggi, evidenzia che deve essere garantito al massimo il principio di rappresentatività del voto. Pertanto ritiene che sia necessario operare una scelta politica tra le varie soluzioni in grado di garantire di avvicinarsi il più possibile a tale obiettivo quali, ad esempio, i collegi uninominali, quelli plurinominali ed il voto proporzionale di preferenza. Passando al tema delle soglie, ritiene fondamentale utilizzare strumenti legislativi che permettano di realizzare l'armonia del sistema. Per tale ragione il suo gruppo ha presentato un emendamento che prevede una soglia per il raggiungimento del premio di maggioranza diversa dal testo base che rispetti, tuttavia, il principio di ragionevolezza enunciato dalla Corte costituzionale nella sua recente sentenza sul cosiddetto *porcellum*. Ritiene, inoltre, utile che si tenga conto, in questa discussione, dell'imminente giudizio di costituzionalità sulla legge elettorale della regione Lombardia. Relativamente alla rappresentanza di genere, sottolinea che si tratta di un problema politico, da sempre all'attenzione del suo gruppo ed evidenzia che sono stati presentati emendamenti trasversali da parte dei vari gruppi sul tema. Ritiene infine importante la proposta emendativa relativa alle primarie in quanto si tratta, a suo avviso, di uno strumento che realizza effettivamente il potere di scelta dei propri eletti da parte degli elettori.

Massimo PARISI (FI-PdL), intervenendo sul complesso degli emendamenti, intende preliminarmente precisare che il suo gruppo non ha ritirato le proposte emendative presentate poiché, essendo il testo in discussione frutto di un accordo e di una mediazione tra diverse forze politiche, non tutte le soluzioni adottate all'esito di tale accordo soddisfano in pieno i presentatori degli emendamenti appartenenti al suo gruppo. Ricorda che, sia sul sistema elettorale sia sul tema delle soglie, il gruppo Forza Italia preferiva ipotesi diverse da quelle contenute nel testo base quali quelle recate dal sistema spagnolo e, tuttavia, sul punto non sono stati presentati emendamenti. Ritiene, inoltre, che alcune proposte emendative presentate dal suo gruppo siano finalizzate ad apportare miglioramenti tecnici al testo base ed altre, invece, abbiano natura più politica ma non siano comunque in contrasto con l'accordo che ha permesso di addivenire al testo in discussione. Sul tema dei collegi,

evidenzia che, a suo avviso, il Parlamento ben può esprimersi senza delegare la materia al Governo. Ricorda che la natura proporzionale del sistema elettorale in discussione limiterebbe fenomeni di distorsione del meccanismo di trasformazione dei voti in seggi legato alla definizione dei collegi. Sottolinea che, anche alla luce della situazione creatasi dopo la sentenza della Corte costituzionale, sarebbe opportuno forzare i tempi per dare vita ad una legge elettorale immediatamente applicativa. Giudica interessante l'emendamento del gruppo SEL che attribuisce ad una commissione parlamentare bicamerale il compito di definire concretamente i collegi plurinominali. Riguardo alla rappresentanza di genere, fa presente che il suo gruppo ha presentato due emendamenti finalizzati a neutralizzare il rischio che la norma che stabilisce una rappresentanza paritaria nelle liste elettorali abbia effetti troppi rigidi tali da causare l'invalidità della lista di un partito politico che non rispettasse tale prescrizione. Ricorda, inoltre, la proposta emendativa finalizzata ad evitare il cosiddetto annullamento improprio della scheda causato dalla previsione contenuta nel testo base secondo cui nella scheda elettorale debbano essere individuati nome e cognome dei candidati. Segnala un emendamento volto, in sede di prima applicazione della norma, a riaprire i termini dei ricambi degli scrutatori e sottolinea l'importanza dell'emendamento Bianconi 1.149 che permette a partiti politici che abbiano una forte presenza sul territorio di non rimanere fuori dal Parlamento, norma doverosa specie in considerazione dell'intenzione più volte manifestata dalle forze politiche di voler attribuire una grande valenza alle autonomie trasformando il Senato in una sorta di Camera delle regioni. Ritiene, poi, importanti le proposte emendative, peraltro presentate anche da altri gruppi, finalizzate a ristabilire, relativamente al Trentino-Alto Adige, le disposizioni recate dal *porcellum* al fine di permettere ai cittadini, come accaduto per la Valle d'Aosta, di concorrere con il loro voto alla definizione del premio di maggioranza a livello nazionale.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) rileva che il testo base persegue con tutta evidenza la trasformazione del sistema politico da pluripartitico a bipartitico, attraverso l'eliminazione dei partiti minori. In tal senso operano le soglie di sbarramento e l'elevato premio di maggioranza, idoneo ad assicurare la maggioranza potenzialmente anche a un partito che abbia solo poco più del 20 per cento dei consensi. In sostanza, il testo in esame presenta gli stessi vizi, ma aggravati, della legge elettorale vigente, censurata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014. È vero infatti che tutti i sistemi elettorali implicano uno scostamento tra i voti espressi e i seggi attribuiti, ma è anche vero che la Corte costituzionale, nella sentenza citata, ha chiarito che gli scostamenti sono più o meno ammissibili a seconda del sistema elettorale che si adotta e che, se si sceglie il sistema proporzionale, il sacrificio della rappresentatività in favore della governabilità deve essere il minore possibile.

Ciò premesso, chiarisce che gli emendamenti del suo gruppo sono in buona parte finalizzati a evitare l'effetto perverso del parassitismo dei partiti maggiori nei confronti di quelli minori e, quindi, ad assicurare l'uguaglianza costituzionale del voto degli elettori.

Pino PISICCHIO (Misto-CD) esprime un dissenso radicale rispetto all'impianto del testo base, che punta sostanzialmente alla costruzione di un sistema bipartitico. Dopo aver ammonito gli ideatori del testo in questione contro i rischi imprevedibili dello stesso, che, con una non improbabile eterogenesi dei fini, potrebbe portare a conseguenze opposte rispetto a quelle da loro perseguite e dopo aver riepilogato i diversi mutamenti di disciplina della legge elettorale dall'avvento della Repubblica, sottolinea come il testo in esame presenti un impianto di fondo con molti punti di fragilità.

Innanzi tutto, osserva che, se il rapporto di fiducia con il Governo dovrà

essere instaurato con la sola Camera dei deputati e soltanto questa dovrà approvare le leggi, non si vede per quale ragione si debba oggi riformare la legge elettorale del Senato.

In secondo luogo, evidenzia che le soglie di sbarramento, troppo alte, e la soglia di accesso al premio di maggioranza, troppo bassa, sono meccanismi che distorcono la volontà popolare per ottenere il risultato di trasformare in maggioranza una minoranza, permettendole di utilizzare i voti delle liste coalizzate che non superino la soglia di sbarramento. Sottolinea che il concorso delle due soglie – quelle di sbarramento e quella di accesso al premio – è inaccettabile per la sproporzione di forze che provoca tra i partiti maggiori e quelli minori.

Quanto alle preferenze, osserva che la Corte costituzionale è stata chiara nel dire che le liste bloccate, anche se corte, non sono rispettose della volontà dell'elettore. Ad avviso del suo gruppo si deve quindi consentire all'elettore di esprimere preferenze e si devono prevedere misure in grado di garantire l'equilibrata rappresentanza di genere.

Infine, ritiene che la riforma della legge elettorale sia l'occasione giusta per affrontare il tema del conflitto di interessi.

Renato BALDUZZI (SCpI), illustrando gli emendamenti presentati dal suo gruppo, chiarisce che gli stessi perseguono alcune finalità fondamentali. In primo luogo, gli emendamenti mirano ad assicurare la piena conformità della nuova legge elettorale ai principi ricostruiti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 1 del 2014: in tale direzione si muovono gli emendamenti riferiti alle soglie di accesso al premio di maggioranza e all'entità del medesimo, che, nell'attuale formulazione del testo, sono sproporzionate e irragionevoli, alla luce dei principi indicati dalla Corte costituzionale. In secondo luogo gli emendamenti nascono dal dubbio – un dubbio, e non una certezza – che le liste bloccate non siano pienamente corrispondenti ai principi costituzionali dell'ordinamento ricostruiti dalla Corte costituzionale, la quale sembra lasciar intendere che liste bloccate corte non siano ammissibili in un sistema elettorale che non abbia tutte le caratteristiche di quello spagnolo. In terzo luogo gli emendamenti tendono a incentivare l'equilibrata rappresentanza di genere. In quarto luogo, tendono a risolvere problemi di coerenza interna al testo base. In particolare, la proposta di collegi uninominali proporzionali permetterebbe, da una parte, di rispondere nel contempo alle obiezioni di coloro che criticano le preferenze e di coloro che criticano le liste bloccate e, dall'altra parte, favorirebbe la competizione elettorale tra i candidati delle liste di fronte agli elettori, e non, per così dire, tra i candidati di una lista per la posizione nella lista stessa. La delega al Governo della determinazione dei collegi, da esercitare con criteri volti ad assicurare indipendenza, trasparenza e pluridisciplinarietà, consentirebbe invece di rispondere a molte obiezioni che sono emerse nel dibattito in merito ai collegi disegnati dalla tabella B. Infine, gli emendamenti tendono a valorizzare la libertà di scelta degli elettori, anche attraverso la previsione di elezioni primarie.

Marilena FABBRI (PD) ritiene possibili ulteriori sviluppi della interessante discussione in corso; sottolinea l'importanza di approvare dopo tanti anni di attesa una nuova legge elettorale e una riforma della Costituzione.

Si sofferma sul contenuto dei tre emendamenti – sottoscritti da numerose donne parlamentari e da una serie di uomini deputati – che pongono il tema della rappresentanza di genere in Parlamento, tema che non può non ritenersi irrinunciabile, alla luce del testo vigente dell'articolo 51 della Costituzione.

Fa presente, in particolare, che uno di tali emendamenti chiede di assicurare il 50 per cento delle « capolistature » alle donne poiché se queste vengono relegate agli ultimi posti delle liste sono destinate a svolgere solo un ruolo di testimonianza.

Rileva che si tratta di una eredità che si vuole lasciare per il futuro e sottolinea

che si tratta di una norma che in un futuro potrebbe essere anche a tutela dei parlamentari uomini.

Evidenzia come un altro tema affrontato da uno degli emendamenti in questione è quello dell'alternanza di genere nella formazione delle liste.

In conclusione, preso atto che tutti i partiti, come dimostrano gli emendamenti presentati, si sono posti il tema della rappresentanza di genere, auspica che una soluzione possa essere raggiunta.

Matteo BRAGANTINI (LNA), intervenendo sull'ordine dei lavori, considerato l'esiguo tempo a disposizione della Commissione, chiede alla presidenza che, una volta svolto un intervento da parte di ciascun gruppo sul complesso degli emendamenti, si proceda all'esame degli emendamenti procedendo per macro-temi.

Enrico COSTA (NCD) richiama la genesi del testo base in discussione e quanto detto poco fa dal collega Parisi riguardo al fatto che la posizione del gruppo di Forza Italia era all'inizio diversa da quella attuale. Ricorda come il suo gruppo avesse evidenziato come una connotazione maggioritaria molto forte, a cui si aggiunge un premio di maggioranza, non sia conforme ai principi costituzionali.

Ricorda poi come l'evoluzione sia stata differente, in ragione di un dibattito extraparlamentare, e come il testo base adottato dalla Commissione convinca ora il suo gruppo nell'impianto e per il fatto che costituisce la chiave per l'accensione del motore delle riforme. Al contempo, evidenzia come vi siano aspetti da approfondire, alcuni con una valenza costituzionale, che il suo gruppo ha posto con gli emendamenti presentati.

Richiama il tema delle preferenze, che assicurano un legame tra l'eletto e l'elettore ed una maggiore partecipazione dei cittadini: su questo argomento il suo gruppo ha presentato tre emendamenti di cui uno mutuato dal modello tedesco ed altri due calati più sul testo base adottato dalla Commissione. Questi si agganciano ad un'altra proposta fatta in aderenza con quanto evidenziato dalla Corte costituzionale riguardo al principio per cui una lista lunga può essere consentita se correlata al voto di preferenza. È noto però che le scelte sono state adottate soprattutto sulla base delle proiezioni dei partiti mentre sarebbe stato opportuno assumerle in Commissione.

Tra i profili di reale incostituzionalità del sistema, ne sottolinea uno che il suo gruppo ha cercato di risolvere con proposte emendative: si tratta del caso paradossale, già rappresentato dal Ministro Quagliariello, del raggiungimento della soglia, attualmente fissata al 35 per cento, con il contributo di un partito della coalizione che consegue il 20 per cento insieme ad altre forze politiche che non superano la soglia di sbarramento. Un partito con il 20 per cento dei consensi ottiene dunque il 53 per cento dei seggi.

Richiama poi l'ipotesi che, a superare la soglia del 12 per cento, sia una coalizione, all'interno della quale nessuna lista superi la soglia di sbarramento, con esiti paradossali. Ricorda come i meccanismi possibili per superare il problema sono quelli del « migliore sottosoglia » o dello « scorporo », che andrebbero dunque valutati attentamente.

Evidenzia come un altro aspetto rilevante sia costituito da quello che il suo gruppo ha risolto con la presentazione di un emendamento che reca una delega legislativa al Governo per la definizione dei collegi. Si tratta di un compito che chiaramente non si può affidare al Parlamento ma ad un soggetto neutro che svolga un'istruttoria generale ed astratta, sempre nel rispetto di puntuali criteri di delega fissati in sede parlamentare.

Infine, richiama il tema che riguarda il Senato, sottolineando che, se realmente si intende collegare la legge elettorale alla riforma del bicameralismo perfetto, non si comprende per quale ragione oggi si voglia disciplinare il sistema elettorale di una camera che, secondo gli intendimenti manifestati, non sarà più tale; la norma di salvaguardia è quella derivante dalla sentenza della Corte costituzionale.

Gregorio GITTI (PI) come anticipato in sede di ufficio di presidenza, ribadisce come il suo gruppo abbia presentato un emendamento per l'inserimento di una delega al Governo per il disegno delle circoscrizioni e dei collegi elettorali. A questo proposito prende atto dell'ampia disamina compiuta nel suo intervento dal collega Bressa, che ha fatto seguito alla posizione favorevole alla scelta della delega da parte del gruppo del Partito Democratico, espressa dall'onorevole Fiano in sede di ufficio di presidenza.

Sottolinea come privilegiare tale scelta di configurazione dei collegi potrebbe far aprire un dialogo all'interno del suo gruppo in merito alla questione della preferenza e in particolare della preferenza di genere, su cui il gruppo Per l'Italia ha una posizione decisamente favorevole. Infatti tale scelta potrebbe favorire una configurazione dei collegi più duttile rispetto alla geografia italiana, creando un rapporto più diretto tra eletti ed elettori. Sulla rappresentanza di genere concorda con la collega Fabbri che la ripartizione del 50 per cento dovrebbe riguardare non solo le candidature ma anche i posti di capolista. Su questo punto afferma la volontà del suo gruppo di trattare, ma nei luoghi istituzionali come la Commissione.

Riguardo alla questione delle soglie, rammenta come con il collega Giorgis in sede di indagine conoscitiva abbia posto agli esperti la questione della mutata posizione della Corte costituzionale che, a differenza della giurisprudenza costituzionale degli anni '60, con la sentenza n. 1 del 2014 è passata a considerare l'uguaglianza del voto non solamente in entrata ma anche in uscita. Ricorda che in quell'occasione ha parlato di coercibilità con riferimento non solo al ruolo futuro della Corte, ma anche del Presidente della Repubblica che, nel promulgare una nuova legge elettorale, dovrà effettuare un vaglio di costituzionalità avendo come riferimento la tavola dei principi sanciti dalla sentenza n. 1 del 2014.

Concorda con il collega Balduzzi sulla differenza del calcolo di una soglia di sbarramento in un sistema maggioritario e in un sistema proporzionale.

Sulla questione della rappresentanza, il suo gruppo ha presentato emendamenti per ridurre dall'8 al 5 per cento la soglia di sbarramento per una lista che si presenta da sola e dal 5 al 3 per cento per una lista che concorre in coalizione con altre liste. Ritiene poi che vada previsto un diritto di tribuna anche per il miglior perdente della coalizione. Rileva poi che un premio di maggioranza crea una distorsione che va compensata sul piano della rappresentanza. Afferma che su questo punto il suo gruppo non è disposto ad aprire una trattativa.

Ricorda infine, ai gruppi maggiori l'importanza che un gruppo piccolo come il suo può avere alla Camera – dove, ricorda, c'è la previsione del voto segreto, e specialmente al Senato. I conti, quindi, si devono fare alla fine.

Sulla questione della legge elettorale per il Senato concorda con quanto affermato dal collega Costa. Prevedere una disciplina per la sola Camera garantisce, a suo avviso, serietà a un patto che prevede la riforma costituzionale del Senato. Come clausola di salvaguardia per il Senato è sufficiente la disciplina elettorale autoapplicativa che risulta dalla sentenza della Corte costituzionale.

Concorda con il collega Pisicchio sulla questione del conflitto d'interesse collegato alla previsione dell'ineleggibilità. Ricorda in proposito un suo saggio di circa quindici anni fa. Sottolinea come non possa essere eletto chi è socio o controlla una società partecipata. Va così salvaguardato il futuro, sulla strada aperta dalla legge Severino, chiudendo definitivamente col passato. Desidera sapere quale sia al riguardo la posizione del Partito Democratico.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) interviene a completamento dell'intervento del collega Parisi, che ha illustrato gli emendamenti presentati dal gruppo di Forza Italia. Sottolinea come si tratta di emen-

damenti migliorativi del testo base sul piano tecnico, ma che rispecchiano i contenuti dell'accordo raggiunto con il Partito Democratico. Tra gli emendamenti evidenzia in particolare quelli sulla rappresentanza di genere.

Desidera però in particolare illustrare l'articolo aggiuntivo 2.014, a sua firma che disciplina i requisiti e le modalità per l'esercizio del diritto di voto da parte degli studenti che si trovano all'estero, come ad esempio quelli che partecipano al programma *Erasmus*, tema su cui ha rilevato la sensibilità anche del Partito Democratico. Viene prevista la modalità del voto per corrispondenza per favorire questi ragazzi, contribuendo all'ampliamento della loro formazione.

Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI) interviene per completare quanto esposto dalla collega Fabbri sulla democrazia paritaria. Sottolinea come l'alleanza trasversale che si è registrata tra donne su questi emendamenti potrebbe essere anche trovata tra uomini e donne, con il fine di attuare gli articoli 3 e 51 della Costituzione e a migliorare la qualità della democrazia.

Evidenzia la necessità di modificare il testo, perché allo stato attuale sarebbe garantita solo una rappresentanza femminile del 20 per cento, mentre l'attuale Parlamento ha raggiunto per la prima volta una quota del 30 per cento, che è il minimo raccomandato dall'Unione europea e dalla Dichiarazione di Pechino.

Ricorda come con una legge analoga a quella in discussione in Tunisia si sia rimasti al di sotto della soglia del 30 per cento di rappresentanza femminile.

Rileva, quindi, che per migliorare e non peggiorare la posizione attuale delle donne nel parlamento italiano, bisogna intervenire sulle posizioni di capolista, come propongono gli emendamenti di cui è firmataria.

Danilo TONINELLI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea che il suo gruppo rinuncia ad intervenire sul complesso degli emendamenti poiché, in considerazione della ristrettezza dei tempi a disposizione della Commissione per completare l'esame del provvedimento in discussione, ritiene più opportuno passare immediatamente alla fase di esame e di votazione degli emendamenti. A tal fine, riterrebbe opportuna la convocazione di un ufficio di presidenza integrato dai gruppi della Commissione per organizzare il prosieguo dei lavori.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), ricorda che in questa fase dei lavori della Commissione, dedicata agli interventi sul complesso degli emendamenti, non ha posto alcun limite alla durata e al numero degli interventi. Quindi, non essendovi obiezioni alla richiesta formulata dal deputato Toninelli, avverte che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è immediatamente convocato al fine di procedere all'organizzazione delle fasi successive dell'esame del provvedimento in titolo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 1.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Pietro Carlo Padoan a presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
Nomina n. 23-bis.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (C. 3 d'iniziativa popolare, C. 35 Cirielli, C. 182 Pisicchio, C. 358 Bersani, C. 551 Francesco Saverio Romano, C. 632 Migliore, C. 718 Lenzi, C. 746 Zampa, C. 747 Zampa, C. 749 Martella, C. 876 Francesco Sanna, C. 894 Bobba, C. 932 Giachetti, C. 998 Giorgia Meloni, C. 1025 Rigoni, C. 1026 Rigoni, C. 1116 Nicoletti, C. 1143 Martella, C. 1401 Vargiu, C. 1452 Burtone, C. 1453 Balduzzi, C. 1514 Vargiu, C. 1657 Toninelli, C. 1794 Zaccagnini, C. 1914 Valiante, C. 1946 Lauricella e petizioni nn. 42, 83, 99, 464 e 470).

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 1. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Grillo.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 1.

(Caratteri del voto).

1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato « legge elettorale per la Camera », è sostituito dal seguente:

« ART. 1.

1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto ».

ART. 2.

(Circoscrizioni e ripartizioni).

1. L'articolo 2 della « legge elettorale per la Camera » è sostituito dal seguente:

« ART. 2.

1. Il territorio nazionale è diviso in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle province.

2. Ai fini del presente testo unico le province di Torino, Milano, Roma e Napoli sono definite "circoscrizioni metropolitane" e sono suddivise al loro interno nelle ripartizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico ».

ART. 3.

(Distribuzione dei seggi tra circoscrizioni e ripartizioni).

1. L'articolo 3 della « legge elettorale per la Camera » è sostituito dal seguente:

« ART. 3.

1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni provinciali e alle ripartizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico è effettuata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto

Nazionale di Statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per l'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

2. A tale fine, il numero dei residenti nell'intero territorio nazionale è diviso per 618, trascurando la parte frazionaria. Tale risultato rappresenta il quoziente nazionale per l'assegnazione di un seggio. Quindi, per ciascuna circoscrizione, il numero dei residenti nella circoscrizione è diviso per il quoziente nazionale per l'assegnazione di un seggio. Il divisore intero ottenuto da tale divisione rappresenta il numero di seggi attribuiti a ciascuna circoscrizione. I seggi eventualmente residui sono attribuiti sulla base della graduatoria dei più alti resti.

3. Se, terminate tali operazioni, vi siano circoscrizioni cui non è assegnato alcun seggio, ad esse ne è attribuito uno d'ufficio. Qualora vengano attribuiti uno o più seggi d'ufficio, l'assegnazione dei seggi alle altre circoscrizioni avviene sulla base del comma precedente, ma il quoziente elettorale per l'assegnazione di un seggio è ottenuto dividendo il numero dei residenti in tali circoscrizioni per il risultato della sottrazione a 618 dei seggi assegnati d'ufficio.

4. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede altresì alla distribuzione dei seggi tra le ripartizioni in cui sono suddivise le circoscrizioni metropolitane.

5. Ai fini del precedente comma, il numero dei residenti in ciascuna di quelle circoscrizioni è diviso per il numero dei seggi assegnati all'intera circoscrizione ai sensi dei commi precedenti. Trascurata la parte frazionaria, il risultato di tale divisione rappresenta il quoziente ripartizionale per l'assegnazione di un seggio. Quindi, per ciascuna ripartizione, il numero della popolazione ivi residente è diviso per tale quoziente. Il risultato intero ottenuto rappresenta il numero di seggi attribuiti a ciascuna ripartizione. I seggi eventualmente residui sono attribuiti sulla base della graduatoria dei più alti resti ».

ART. 4.

(Abrogazione dell'esclusività del voto di lista).

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della « legge elettorale per la Camera » è abrogato.

ART. 5.

(Capoluogo di circoscrizione).

1. All'articolo 13 della « legge elettorale per la Camera » è aggiunto il seguente comma:

« 2. Ai fini del precedente comma, s'intende capoluogo della circoscrizione il comune più popoloso della circoscrizione che sia sede di Corte d'Appello o, in mancanza, di Tribunale. Qualora anche questo mancasse, capoluogo della circoscrizione è il comune capoluogo della Regione nella quale la circoscrizione è inserita ».

ART. 6.

(Abrogazione dei collegamenti in coalizione).

1. L'articolo 14-*bis* della « legge elettorale per la Camera » è abrogato.

ART. 7.

(Presentazione delle liste).

1. L'articolo 18-*bis* della « legge elettorale per la Camera » è sostituito dal seguente:

« ART. 18-*bis*.

1. La presentazione delle liste avviene a livello circoscrizionale, ad eccezione delle circoscrizioni metropolitane, dove avviene esclusivamente a livello ripartizionale.

2. Ogni lista deve essere composta da un elenco di candidati presentati secondo un determinato ordine. La lista deve es-

sere formata complessivamente da un numero di candidati compreso tra i due terzi e la totalità dei seggi assegnati alla circoscrizione o alla ripartizione in cui la lista è presentata. In tutti i casi, però, il numero dei candidati non può essere inferiore a tre.

3. La presentazione delle liste di candidati deve essere accompagnata da almeno 400 sottoscrizioni per ogni seggio attribuito alla circoscrizione o alla ripartizione in cui la lista viene presentata.

4. Le sottoscrizioni non possono essere superiori di 500 al numero minimo previsto dal precedente comma.

5. In caso di scioglimento della Camera dei Deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà.

6. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.

7. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.

8. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta a un ufficio diplomatico o consolare ».

ART. 8.

(Divieto di candidature plurime).

1. L'articolo 19 della « legge elettorale per la Camera » è sostituito dal seguente:

« ART. 19.

1. Nessun candidato può essere compreso in più di una lista, pena la nullità dell'elezione. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ».

ART. 9.

(Modalità di presentazione delle liste).

« 1. Il comma 1 dell'articolo 20 della « legge elettorale per la Camera » è sostituito dal seguente:

1. Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione o, quanto alle circoscrizioni metropolitane, per ciascuna ripartizione, alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale capoluogo della circoscrizione o della ripartizione, dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20 ».

2. Il comma 3 dell'articolo 20 della « legge elettorale per la Camera » è sostituito dal seguente:

« 3. Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione o, quanto alle circoscrizioni metropolitane, della ripartizione ».

ART. 10.

(Numero minimo di liste da presentare).

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 23 della « legge elettorale per la Camera » è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Nello stesso termine, ogni Ufficio centrale circoscrizionale comunica all'Ufficio centrale nazionale l'elenco delle liste che hanno superato positivamente i controlli di cui all'articolo precedente ».

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 23 della « legge elettorale per la Camera » è aggiunto il seguente:

« 6-*bis*. Nello stesso termine, l'Ufficio centrale nazionale individua i contrassegni che contraddistinguano liste regolarmente presentate in un numero di circoscrizioni

in cui si assegnino complessivamente un numero di seggi superiore a quello assegnato alla circoscrizione maggiore ed esclude tutte le liste contraddistinte da altri contrassegni, fatta eccezione per quelle rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute presentate nelle circoscrizioni ricomprese in Regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche ».

ART. 11.

(Numero d'ordine delle liste).

1. Il numero 2) del comma 1 dell'articolo 24 della « legge elettorale per la Camera » è sostituito dal seguente:

2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle liste e ai relativi contrassegni. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio; ».

ART. 12.

(Rappresentanti di lista).

1. Il comma 1 dell'articolo 25 della « legge elettorale per la Camera » è sostituito dal seguente:

1. Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un Sindaco della circoscrizione o, quanto alle circoscrizioni metropolitane, della ripartizione, i delegati di cui all'articolo 20, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'Ufficio elettorale di ciascuna sezione e all'Ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti della lista, uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli Uffici elettorali di sezione è presentato entro il venerdì precedente l'elezione al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione ».

ART. 13.

(Scheda elettorale).

1. L'articolo 31 della « legge elettorale per la Camera » è sostituito dal seguente:

ART. 31.

1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello riportato nelle tabelle A-*bis* e A-*ter* allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione o nella ripartizione secondo le disposizioni di cui all'articolo 24.

2. L'ordine delle liste e dei contrassegni è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. Nella parte superiore della scheda sono riportate le istruzioni di voto di cui alla tabella A-*quater* allegata al presente testo unico. Nella parte sottostante le istruzioni, la scheda è suddivisa in tante colonne quante sono le liste ammesse nella circoscrizione o nella ripartizione. A ciascuna lista è riservata un'intera colonna della scheda. Nella parte superiore della colonna è riprodotto il contrassegno della lista. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Lo spazio sottostante il contrassegno è diviso in tanti riquadri quanti sono i seggi da assegnare nella circoscrizione o, quanto alle circoscrizioni metropolitane, nella ripartizione. Nel caso di liste che contengano meno candidati del massimo consentito a norma del comma 3 dell'articolo 18, i riquadri ulteriori rispetto alle candidature effettivamente presentate non vengono stampati. Sul lato sinistro di ciascun riquadro sono stampati, in linea verticale

dall'alto verso il basso, un « + » in colore verde e un « - » in colore rosso. In ogni colonna vengono altresì indicati i nomi dei candidati nella circoscrizione o nella ripartizione della corrispondente lista, riportando per ogni riquadro della colonna, partendo dall'alto verso il basso e seguendo l'ordine di presentazione, il nome di un candidato della lista.

3. La scheda elettorale nella circoscrizione della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste deve recare doppie diciture, in lingua italiana e in lingua francese.

4. La scheda elettorale nella circoscrizione di Bolzano/Bozen deve recare doppie diciture, in lingua italiana e in lingua tedesca ».

ART. 14.

(Modalità di espressione del voto).

1. Il comma 2 dell'articolo 58 della « legge elettorale per la Camera » è sostituito dai seguenti:

2. L'elettore esprime il proprio voto senza che sia avvicinato da alcuno.

2-*bis*. L'elettore esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un segno, comunque apposto, sopra il contrassegno della lista prescelta.

2-*ter*. Una volta espresso il voto di lista, l'elettore può altresì escludere dalla sola lista prescelta un numero di candidati non superiore alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione o, nei casi di circoscrizione metropolitana, alla ripartizione in cui esercita il diritto di voto. Per esprimere l'esclusione, l'elettore traccia con la matita un segno sopra il simbolo « – » colorato in rosso che compare nel riquadro contenete il nome del candidato che l'elettore intenda escludere.

2-*quater*. Per ogni esclusione validamente effettuata, l'elettore può altresì esprimere un voto di preferenza, ulteriore rispetto a quello assegnato automaticamente ai sensi del comma 1 dell'articolo 59, a favore di uno dei candidati della lista votata e che egli non abbia escluso, oppure un voto di preferenza a un candidato di un'altra lista. Per esprimere la preferenza, l'elettore traccia con la matita un segno sopra il simbolo « + » colorato in verde che compare nel riquadro contenente il nome del candidato che l'elettore intenda preferire.

2-*quinquies*. Sono vietati altri segni o indicazioni.

2-*sexies*. Di queste modalità di espressione del voto, il Presidente dà all'elettore preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando il numero massimo di cancellazioni che l'elettore può effettuare in quella circoscrizione o ripartizione.

2-*septies*. Una volta che l'elettore abbia espresso il voto, deve piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla ».

ART. 15.

(Significato e validità del voto).

1. L'articolo 59 della « legge elettorale per la Camera » è sostituito dal seguente:

« ART. 59.

1. Quando l'elettore ha prescelto una lista nelle modalità indicate nel comma 2-*bis* del precedente articolo, alla lista prescelta sono assegnati tanti voti quanti sono i seggi attribuiti alla circoscrizione o, nel caso di circoscrizioni metropolitane, alla ripartizione e a ogni candidato della lista è attribuito un voto di preferenza.

2. Ai fini del presente testo unico, la somma dei voti attribuiti a ciascuna lista assume il nome di cifra elettorale di lista.

3. Ai fini del presente testo unico, la somma dei voti di preferenza attribuiti a ciascun candidato assume il nome di cifra elettorale individuale.

4. Per ogni esclusione validamente espressa, la cifra elettorale della lista del candidato escluso nonché la cifra individuale di quest'ultimo sono decurtate di un'unità.

5. Per ogni preferenza validamente espressa, la cifra elettorale della lista del

candidato preferito nonché la cifra elettorale individuale di quest'ultimo sono incrementate di un'unità.

6. Nel caso non risulti dalla scheda una chiara ed univoca espressione di voto a favore di una sola tra le liste, l'intera scheda è nulla.

7. Tutte le esclusioni espresse al di fuori della lista prescelta sono nulle.

8. Se l'elettore ha escluso un numero di candidati superiore a quello massimo consentito, tutte le esclusioni sono nulle.

9. Se l'elettore ha espresso un numero di preferenze superiori a quello delle esclusioni validamente espresse, tutte le preferenze espresse sono nulle.

10. La nullità di esclusioni e preferenze non pregiudica la validità del voto per la lista, che viene computato a norma del comma 1 del presente articolo ».

ART. 16.

(Spoglio delle schede).

1. L'articolo 68 della « legge elettorale per la Camera » è sostituito dal seguente:

« ART. 68.

1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede e la consegna al presidente. Questi, secondo quanto prescritto dall'articolo 59, enuncia ad alta voce il contrassegno della lista prescelta, nonché le esclusioni e le preferenze di candidature validamente espresse. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme al segretario, aggiorna, secondo quanto prescritto dall'articolo 59, le cifre elettorali di lista e le cifre elettorali individuali dei candidati.

2. Ad ogni scheda, il segretario proclama ad alta voce le cifre elettorali di lista e le cifre elettorali individuali che hanno subito variazioni. Un terzo scrutatore pone le schede i cui voti sono stati spogliati nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati alle liste ed ai candidati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

6. Tutte le operazioni di cui al presente articolo devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale ».

ART. 17.

(Voti contestati).

1. Il numero 2) del comma 1 dell'articolo 71 della « legge elettorale per la Camera » è sostituito dal seguente:

« 2) decide, in via provvisoria, se assegnare o non assegnare i voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista, di esclusione e di preferenza contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti di lista, di esclusione e di preferenza contestati e provvisoriamente non assegnati ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del n. 2) dell'articolo 76 ».

ART. 18.

(Determinazione delle cifre elettorali).

1. L'articolo 77 della « legge elettorale per la Camera » è sostituito dal seguente:

« ART. 77.

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale delle circoscrizioni metropolitane, per ciascuna ripartizione:

a) determina le cifre elettorali ripartizionali di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla somma delle cifre elettorali conseguite dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della ripartizione;

b) determina le cifre elettorali ripartizionali di lista corrette; a tal fine, divide le cifre elettorali ripartizionali di lista per il numero di seggi assegnati alla ripartizione e trascura la parte frazionaria;

c) determina le cifre elettorali circoscrizionali di lista; a tal fine, per ciascuna lista, somma le cifre elettorali ripartizionali corrette conseguite in tutte le ripartizioni della circoscrizione;

d) determina le cifre elettorali individuali ripartizionali di ciascun candidato; tali cifre sono date dalla somma delle cifre elettorali individuali conseguite da ogni singolo candidato nelle singole sezioni elettorali della ripartizione;

e) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale ripartizionale corretta di ciascuna lista.

2. L'Ufficio centrale circoscrizionale delle altre circoscrizioni:

a) determina le cifre elettorali circoscrizionali di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla somma delle cifre elettorali conseguite dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

b) determina le cifre elettorali circoscrizionali di lista corrette; a tal fine, divide le cifre elettorali circoscrizionali di lista per il numero di seggi assegnati alla circoscrizione e trascura la parte frazionaria;

c) determina le cifre elettorali individuali circoscrizionali di ciascun candidato; tali cifre sono date dalla somma delle cifre elettorali individuali conseguite da ogni singolo candidato nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

d) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale corretta di ciascuna lista ».

ART. 19.

(Ammissione delle liste alla ripartizione dei seggi).

1. Dopo l'articolo 77 della « legge elettorale per la Camera » è aggiunto il seguente:

« ART. 77-*bis*.

1. L'Ufficio elettorale nazionale, ricevute le comunicazioni di cui al precedente articolo da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascun gruppo di liste aventi il medesimo contrassegno. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali corrette delle liste aventi il medesimo contrassegno. Al fine del compimento di tale operazione, per le circoscrizioni metropolitane si considerano le cifre elettorali ripartizionali di lista corrette; per le altre circoscrizioni si considerano le cifre elettorali circoscrizionali di lista corrette;

2) al fine di individuare le liste che partecipano alla distribuzione dei seggi in sede circoscrizionale, oltre a quelle rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute presentate nelle circoscrizioni ricomprese in Regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali

minoranze linguistiche, individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi; a tal fine il totale dei voti validi espressi è dato dalla somma delle cifre elettorali nazionali di ogni lista;

3) comunica agli Uffici elettorali circoscrizionali l'elenco delle liste ammesse alla ripartizione circoscrizionale dei seggi ».

ART. 20.

(Ripartizione circoscrizionale dei seggi).

1. Dopo l'articolo 77-*bis* della « legge elettorale per la Camera » è inserito il seguente:

« ART. 77-*ter*.

1. Ricevute le comunicazioni di cui all'articolo precedente, l'Ufficio elettorale circoscrizionale, per ciascuna delle liste ammesse al riparto dei seggi ai sensi del precedente articolo, divide la cifra elettorale circoscrizionale di lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ecc., sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire. Quindi, tra i quozienti così ottenuti, individua i più alti in numero eguale a quello dei seggi da assegnare nella circoscrizione, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti inseriti nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

2. L'Ufficio elettorale circoscrizionale delle circoscrizioni metropolitane, effettuate le operazioni di cui al comma 1, per ciascuna ripartizione:

a) individua le liste che hanno ottenuto seggi a livello circoscrizionale ai sensi del comma 1;

b) calcola la somma di tutte le cifre elettorali ripartizionali di lista delle liste di cui alla lettera a);

c) divide il risultato di tale somma per il numero dei seggi assegnati alla ripartizione, ai sensi dell'articolo 3 del presente testo unico;

d) per ciascuna lista di cui alla lettera *a)* divide la cifra elettorale ripartizionale di lista per il quoziente di cui alla lettera *c)* e calcola altresì i resti di tali divisioni. Il risultato intero ricavato da tali operazioni rappresenta il numero di seggi attribuiti a ciascuna lista;

e) qualora la somma dei seggi assegnati a tutte le liste ai sensi della lettera *d)* sia inferiore al numero dei seggi attribuiti a quella ripartizione ai sensi dell'articolo 3 del presente testo unico, assegna i seggi residui alle liste di cui alla lettera *a)* sulla base della graduatoria dei più alti resti;

f) per ciascuna lista di cui alla lettera *a)* calcola l'indice elettorale di attribuzione; a tal fine divide ciascun resto di cui alla lettera *d)* per il quoziente di cui alla lettera *c)*.

3. Effettuate le operazioni di cui al comma 2, l'Ufficio elettorale circoscrizionale accerta se la somma del numero dei seggi assegnati a ciascuna lista in tutte le ripartizioni della circoscrizione corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del comma 1.

4. Qualora la verifica di cui al comma 3 abbia dato esito negativo, l'Ufficio elettorale circoscrizionale individua le liste eccedentarie e le liste deficitarie; quindi, iniziando dalla lista maggiormente eccedentaria, e, in caso di parità, da quella fra queste che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale circoscrizionale, proseguendo poi con le altre liste in ordine decrescente di seggi eccedenti, procede alle seguenti operazioni:

a) sottrae i seggi eccedenti alla lista eccedentaria in quelle ripartizioni dove essa, avendo ottenuto seggi ai sensi della lettera *e)* del comma 2, ha ottenuto questi ultimi con il minor indice elettorale di attribuzione e nelle quali inoltre le liste deficitarie abbiano resti non utilizzati.

Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima ripartizione due o più liste deficitarie abbiano resti non utilizzati, attribuisce il seggio alla lista con il più alto resto;

b) qualora una lista eccedentaria abbia un numero di seggi eccedenti superiore a quello dei seggi ad essa assegnati ai sensi della lettera *e)* del comma 2, compiute le operazioni di cui alla lettera *a)* del presente comma, sottrae a questa i seggi in quelle ripartizioni nelle quali essa riporti il più basso quoziente ottenuto dividendo la cifra elettorale ripartizionale corretta di quella lista per il numero di seggi da questa ottenuto in quella ripartizione e nelle quali inoltre le liste deficitarie abbiano resti non utilizzati. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima ripartizione due o più liste deficitarie abbiano resti non utilizzati, attribuisce il seggio alla lista con il più alto resto;

c) nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima ripartizione ai fini del completamento delle operazioni di cui alle lettere precedenti del presente comma, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, procede a sottrarre alla lista eccedentaria i seggi in quelle ripartizioni dove essa, avendo ottenuto seggi ai sensi della lettera *e)* del comma 2, ha ottenuto questi ultimi con il minor indice elettorale di attribuzione. Qualora una lista eccedentaria abbia un numero di seggi eccedenti superiore a quello dei seggi ad essa assegnati ai sensi della lettera *e)* del comma 2, compiute le operazioni di cui al periodo precedente, sottrae a questa i seggi in quelle ripartizioni nelle quali essa riporti il più basso quoziente ottenuto dividendo la cifra elettorale ripartizionale corretta di quella lista per il numero di seggi da questa ottenuto in quella ripartizione. Conseguentemente attribuisce alla lista deficitaria i seggi in quelle altre ripartizioni nelle quali abbia i maggiori indici elettorali di attribuzione dando la precedenza alle ripartizioni ove non abbia ottenuto seggi ai sensi della lettera *e)* del comma 2;

d) infine, per ciascuna ripartizione, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto nella ripartizione, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine delle cifre elettorali individuali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista.

5. Qualora la verifica di cui al comma 3 abbia dato esito positivo, l'Ufficio elettorale circoscrizionale, per ciascuna ripartizione, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali ripartizionali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista.

6. Nelle circoscrizioni non metropolitane, terminate le operazioni di cui al comma 1, l'Ufficio elettorale circoscrizionale procede direttamente a proclamare eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali circoscrizionali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista ».

ART. 21.

(Proclamazione degli eletti).

1. Prima dell'articolo 81 della « legge elettorale per la Camera » è inserito il seguente:

« ART. 80-*bis*.

1. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria della Camera dei deputati nonché alle singole Prefetture - Uffici territoriali del Governo che la portano a conoscenza del pubblico ».

ART. 22.

(Abrogazione della ripartizione nazionale dei seggi).

1. L'articolo 83 della « legge elettorale per la Camera » è abrogato.

ART. 23.

(Esaurimento dei candidati di una lista).

1. L'articolo 84 della « legge elettorale per la Camera » è sostituito dal seguente:

« ART. 84.

1. Qualora una lista abbia esaurito i candidati presentati in una ripartizione, al fine dell'attribuzione dei seggi vacanti l'Ufficio elettorale circoscrizionale procede come segue:

a) se alla lista che ha esaurito i candidati sono stati sottratti seggi in altre ripartizioni di quella circoscrizione ai sensi del comma 4 dell'articolo 77-*ter,* li riassegna ad essa, nel limite dei seggi vacanti, procedendo dall'ultimo seggio che le era stato sottratto;

b) se alla lista che ha esaurito i candidati non sono stati sottratti seggi in altre ripartizioni di quella circoscrizione ai sensi del comma 4 dell'articolo 77-*ter,* assegna ad essa i seggi vacanti secondo l'ordine decrescente degli indici elettorali di attribuzione di cui alla lettera *f)* del comma 2 dell'articolo 77-*ter,* dando la precedenza alle ripartizioni ove non abbia ottenuto seggi ai sensi della lettera *e)* del comma 2 dell'articolo 77-*ter*.

2. Qualora una lista abbia esaurito i candidati presentati in una circoscrizione, l'Ufficio elettorale circoscrizionale assegna i seggi vacanti sulla base dei maggiori quozienti non ancora utilizzati nella graduatoria di cui all'articolo 77-*ter* comma 1.

3. Nel caso di cui al precedente comma, qualora si tratti di una circoscrizione metropolitana, per l'attribuzione dei seggi vacanti alla lista beneficiaria si applicano i meccanismi di assegnazione dei seggi previsti dal comma 1 per la lista che abbia esaurito i candidati presentati in una ripartizione.

4. Al termine delle operazioni di cui ai commi precedenti, gli Uffici elettorali circoscrizionali provvedono alle relative proclamazioni ».

ART. 24.

(Abrogazione delle opzioni).

1. L'articolo 85 della « Legge elettorale per la Camera » è abrogato.

ART. 25.

(Elezioni suppletive).

1. Il comma 1 dell'articolo 86 della « legge elettorale per la Camera » è sostituito dal seguente:

« 1. Qualora la lista cui era stato attribuito l'unico seggio di una circoscrizione uninominale esaurisca i candidati, si procede a elezioni suppletive ».

2. 1 commi 2 e 3 dell'articolo 86 della « legge elettorale per la Camera » sono abrogati.

ART. 26.

(Abrogazione delle disposizioni speciali per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste).

1. Gli articoli 92 e 93 della « legge elettorale per la Camera » sono abrogati.

ART. 27.

(Sostituzione delle tabelle).

1. Le tabelle A, A-*bis,* A-*ter,* allegate alla « legge elettorale per la Camera », sono sostituite dalle tabelle A, A-*bis,* A-*ter* e A-*quater* allegate alla presente legge ».

Conseguentemente sostituire le tabelle allegate A e B Camera con le seguenti:

« tabella A

RIPARTIZIONI ELETTORALI

Torino 1 (comune di Torino)

Torino 2-A (comuni di Caluso, Candia Canavese, Ciconio, Agliè, Barone Canavese,

Villereggia, Vische, Torrazza Piemonte, Verolengo, Rondissone, San Giorgio Canavese, Alpignano, Venaria Reale, Pianezza, Caravino, Settimo Rottaro, Cascinette d'Ivrea, Castellamonte, Chiaverano, Albiano d'Ivrea, Azeglio, Bairo, Bollengo, Borgomasino, Burolo, Vialfrè; Scarmagno, Torre Canavese, Valperga, Vestignè, Strambino, Romano Canavese, Salassa, San Martino Canavese, Palazzo Canavese, Perosa Canavese, Piverone, Maglione, Cossano Canavese, San Giusto Canavese, Orio Canavese, Ozegna, Mazzè, Mercenasco, Montalenghe, Montanaro, Cuceglio, Foglizzo, Chieri, Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Pavarolo, Marentino, Mombello di Torino, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, San Mauro Torinese, Casalborgone, Castagneto Po, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Chivasso, Cinzano, Brozolo, Brusasco, Sciolze, Verrua Savoia, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, Rivalba, Lauriano, Monteu da Po, Gassino Torinese, Caselle Torinese, Robassomero, San Carlo Canavese, San Maurizio Canavese, Nole, Ciriè, Canischio, Castelnuovo Nigra, Ceresole Reale, Chiesanuova, Cintano, Alice Superiore, Alpette, Baldissero Canavese, Borgiallo, Brosso, Vico Canavese, Vidracco, Vistrorio, Sparone, Strambinello, Trausella, Traversella, Valprato Soana, Ronco Canavese, Rueglio, San Colombano Belmonte, Parella, Pavone Canavese, Pecco, Pont-Canavese, Prascorsano, Pratiglione, Quagliuzzo, Ribordone, Lessolo, Locana, Loranzè, Lugnacco, Meugliano, Noasca, Colleretto Castelnuovo, Colleretto Giacosa, Courgnè, Forno Canavese, Frassinetto, Ingria, Issiglio, Carema, Andrate, Banchette, Borgofranco d'Ivrea, Settimo Vittone, Tavagnasco, Salerano Canavese, Samone, Quassolo, Quincinetto, Montalto Dora, Nomaglio, Fiorano Canavese, Ivrea, Cafasse, Cantoira, Casellette, Ceres, Chialamberto, Ala di Stura, Balangero, Balme, Villanova Canavese, Viù, Traves, Usseglio, Val della Torre, Vallo Torinese, Varisella, San Gillio, Pessinetto, La Cassa, Lanzo Torinese, Lemie, Mathi, Mezzenile, Monastero Di Lanzo, Coassolo Torinese, Corio, Druento, Fiano, Germagnano, Givoletto, Groscavallo, Grosso, Barbania, Bosconero, Busano, Vauda Canavese, Rivara, Rivarolo Canavese, Rivarossa, Rocca Canavese, San Benigno Canavese, San Francesco al Campo, San Ponso, Oglianico, Pertusio, Levone, Lombardore, Lusigliè, Favria, Feletto, Front, Settimo Torinese, Mappano, Borgaro Torinese, Brandizzo, Volpiano, Leini)

Torino 2-B (comuni di Buttigliera Alta, Caprie, Chiusa di San Michele, Almese, Avigliana, Villarbasse, Villar Dora, Sant'Ambrogio di Torino, Vaie, Rosta, Rubiana, Reano, Sangano, Collegno, Rivoli, Carignano, Carmagnola, Cercenasco, Vigone, Villastellone, Virle Piemonte, Osasio, Pancalieri, Pralormo, Lombriasco, Cantalupa, Trana, Valgioie, Roletto, Piossasco, Coazze, Cumiana, Frossasco, Giaveno, Rivalta di Torino, Grugliasco, Moncalieri, La Loggia, Nichelino, Beinasco, Bruino, Orbassano, Campiglione Fenile, Agrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Villar Pellice, Villar Perosa, San Secondo di Pinerolo, Torre Pellice, Usseaux, Rorà, Roure, Salza di Pinerolo, San Germano Chisone, San Pietro Val Lemina, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Prarostino, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Massello, Fenestrelle, Inverso Pinasca, Cavour, Buriasco, Villafranca Piemonte, Osasco, Pinerolo, Macello, Garzigliana, Cambiano, Santena, Trofarello, Riva presso Chieri, Pecetto Torinese, Pino Torinese, Poirino, Isolabella, Bussoleno, Mattie, Cesana Torinese, Chianocco, Chiomonte, Bardonecchia, Borgone Susa, Bruzolo, Condove, Villar Focchiardo, Sant'Antonino di Susa, San Didero, San Giorio di Susa, Susa, Meana di Susa, Venaus, Mompantero, Novalesa, Moncenisio, Claviere, Exilles, Giaglione, Gravere, Sauze Di Cesana, Sauze d'Oulx, Oulx, Sestriere, Salbertrand, Candiolo, Castagnole Piemonte, Airasca, Vinovo, Volvera, Scalenghe, Piobesi Torinese, Piscina, None)

Milano 1-A (circoscrizioni del Comune di Milano nn. 8, 9, 2, 3; comuni di Rho, Pero, Arese, Bollate, Baranzate, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Cormano,

Cusano Milanino, Bresso, Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni, Cologno Monzese, Vimodrone, Segrate, Cernusco sul Naviglio, Pioltello)

Milano 1-B (circoscrizioni del Comune di Milano nn. 1, 4, 5, 6, 7; comuni di Cornaredo, Settimo Milanese, Cusago, Trezzano sul Naviglio, Cesano Boscone, Corsico, Buccinasco, Assago, Rozzano, Basiglio, Pieve Emanuele, Opera, Locate di Triulzi, San Giuliano Milanese, San Donato Milanese, Peschiera Borromeo)

Milano 2 (comuni di Carpiano, Cerro al Lambro, San Zenone al Lambro, Melegnano, Vizzolo Predabissi, Dresano, Colturano, Mediglia, Tribiano, Paullo, Pantigliate, Settala, Rodano, Liscate, Vignate, Melzo, Truccazzano, Cassina de' Pecchi, Bussero, Carugate, Pessano con Bornago, Gorgonzola, Pozzuolo Martesana, Bellinzago Lombardo, Cambiago, Gessate, Inzago, Masate, Cassano d'Adda, Basiano, Pozzo d'Adda, Vaprio d'Adda, Trezzano Rosa, Grezzago, Trezzo sull'Adda, San Colombano al Lambro)

Milano 3 (comuni di Legnano, Abbiategrasso, Parabiago, Garbagnate Milanese, Lainate, Magenta, Senago, Corbetta, Bareggio, Nerviano, Cerro Maggiore, Solaro, Rescaldina, Cesate, Busto Garolfo, Canegrate, Arluno, Sedriano, Castano Primo, Magnago, Gaggiano, Vittuone, Vanzago, Lacchiarella, Inveruno, San Vittore Olona, Cuggiono, Pogliano Milanese, Motta Visconti, Turbigo, Binasco, Pregnana Milanese, Robecco sul Naviglio, San Giorgio su Legnano, Arconate, Zibido San Giacomo, Villa Cortese, Marcallo con Casone, Dairago, Rosate, Vanzaghello, Casorezzo, Santo Stefano Ticino, Robecchetto con Induno, Buscate, Albairate, Cisliano, Noviglio, Ossona, Boffalora sopra Ticino, Mesero, Casarile, Vermezzo, Vernate, Bernate Ticino, Bubbiano, Besate, Cassinetta di Lugagnano, Gudo Visconti, Zelo Surrigone, Ozzero, Calvignasco, Morimondo, Nosate)

Roma 1-A (municipi del comune di Roma nn. I, II, III, IV, V)

Roma 1-B (municipi del comune di Roma nn. VI, VII, VIII, IX)

Roma 1-C (municipi del comune di Roma nn. XI, XII, XIII, XIV, XV)

Roma 2 (municipio del comune di Roma n. X, comuni di Civitavecchia, Anguillara Sabazia, Bracciano, Cerveteri, Fiumicino, Ladispoli, Manziana, Santa Marinella, Trevignano Romano, Allumiere, Canale Monterano, Tolfa, Pomezia, Ardea, Anzio, Nettuno)

Roma 3 (comuni di Monterotondo, Fiano Romano, Capena, Castelnuovo di Porto, Fonte Nuova, Mazzano Romano, Mentana, Monteflavio, Moricone, Morlupo, Nerola, Riano, Sacrofano, Sant'Oreste, Torrita Tiberina, Campagnano di Roma, Civitella San Paolo, Filacciano, Formello, Magliano Romano, Montelibretti, Montorio Romano, Nazzano, Palombara Sabina, Ponzano Romano, Rignano Flaminio, Sant'Angelo Romano, Tivoli, Agosta, Anticoli Corrado, Arsoli, Castel Madama, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Ciciliano, Cineto Romano, Gerano, Guidonia Montecelio, Jenne, Marcellina, Pisoniano, Poli, Riofreddo, Rocca Canterano, Roiate, Roviano, San Gregorio da Sassola, Sambuci, Vicovaro, Affile, Arcinazzo Romano, Camerata Nuova, Canterano, Capranica Prenestina, Casape, Licenza, Mandela, Marano Equo, Percile, Rocca Santo Stefano, Roccagiovine, San Polo dei Cavalieri, Saracinesco, Subiaco, Vallepietra, Vallinfreda, Vivaro Romano, Velletri, Albano Laziale, Ariccia, Artena, Castel Gandolfo, Ciampino, Marino, San Vito Romano, Valmontone, Bellegra, Carpineto Romano, Castel San Pietro Romano, Cave, Colleferro, Colonna, Frascati, Gallicano nel Lazio, Gavignano, Genazzano, Genzano di Roma, Gorga, Grottaferrata, Labico, Lanuvio, Lariano, Monte Porzio Catone, Monte Compatri, Montelanico, Nemi, Olevano Romano, Palestrina, Rocca di Cave, Rocca di Papa, Rocca Priora, San Cesareo, Segni, Zagarolo)

Napoli 1 (comune di Napoli)

Napoli 2-A (comuni di Giugliano in Campania, Pozzuoli, Casoria, Afragola, Marano di Napoli, Acerra, Casalnuovo di Napoli, Pomigliano d'Arco, Quarto, Caivano, Melito di Napoli, Arzano, Mugnano di Napoli, Sant'Antimo, Villaricca, Frattamaggiore, Qualiano, Cardito, Ischia, Casavatore, Grumo Nevano, Forio, Brusciano, Frattaminore, Casandrino, Monte di Procida, Calvizzano, Crispano, Procida, Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Castello di Cisterna, Lacco Ameno, Serrara Fontana, Bacoli)

Napoli 2-B (comuni di Torre del Greco, Castellammare di Stabia, Portici, Ercolano, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata, Somma Vesuviana, Nola, Marigliano, Gragnano, Boscoreale, Sant'Anastasia, San Giuseppe Vesuviano, Pompei, Ottaviano, Volla, Poggiomarino, Vico Equense, Sant'Antonio Abate, Cercola, Terzigno, Sorrento, Saviano, Palma Campania, Massa Lubrense, Pollena Trocchia, Piano di Sorrento, Cicciano, Santa Maria la Carità, San Gennaro Vesuviano, Boscotrecase, San Sebastiano al Vesuvio, Trecase, Sant'Agnello, Striano, Meta, Mariglianella, Agerola, Cimitile, Rocca Rainola, Capri, Anacapri, San Vitaliano, Lettere, Pimonte, Scisciano, Massa di Somma, Camposano, Visciano, Casola di Napoli, Tufino, San Paolo Bel Sito, Casamarciano, Carbonara di Nola, Comiziano, Liveri)

tabella A-*bis*

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ISTRUZIONI

- Per esprimere un voto valido apponi una croce sul simbolo di una lista. In questo modo hai attribuito un voto di preferenza a ognuno dei candidati della lista scelta.
- Puoi togliere la preferenza a non più di due candidati della lista votata apponendo una croce sul simbolo — posto nel riquadro che contiene il nome del candidato che vuoi escludere.
- Per ogni esclusione che hai effettuato puoi attribuire un ulteriore voto di preferenza a uno dei candidati della lista votata che non hai escluso, oppure un voto di preferenza a un candidato di un'altra lista, apponendo una croce sul simbolo + posto nel riquadro che contiene il nome del candidato prescelto.

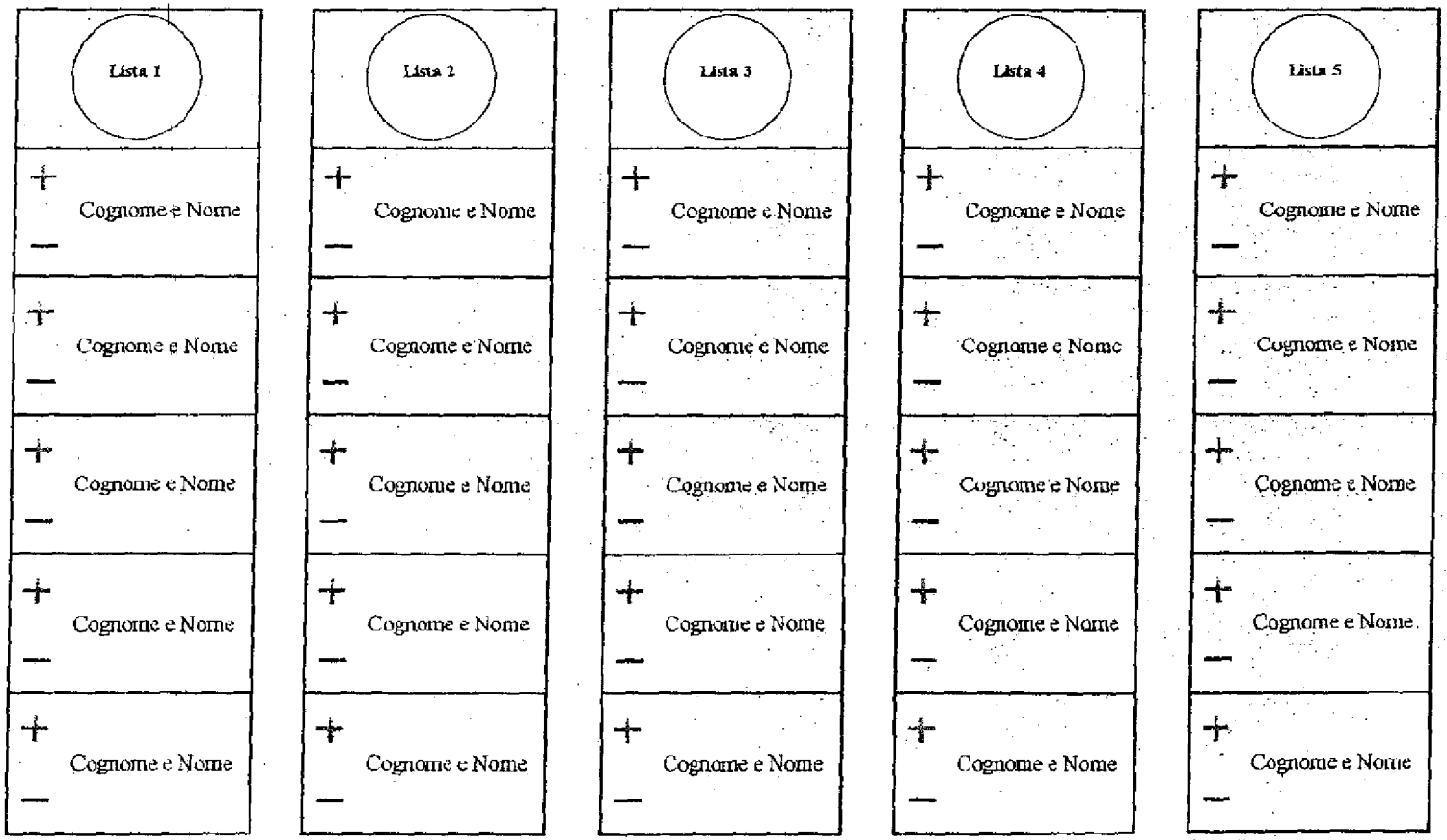

tabella A-*ter*

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI NELLE CIRCOSCRIZIONI

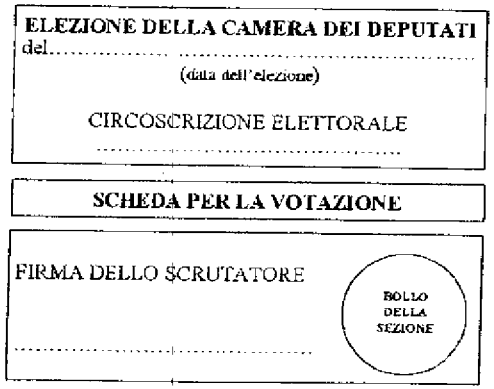

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI NELLE RIPARTIZIONI

tabella A-*quater*

ISTRUZIONI

Nelle circoscrizioni o ripartizioni nelle quali concorrono liste composte da massimo tre candidature le istruzioni da riportare nella parte superiore della scheda elettorale sono le seguenti:

ISTRUZIONI

- Per esprimere un voto valido apponi una croce sul simbolo di una lista. In questo modo hai attribuito un voto di preferenza a ognuno dei candidati della lista scelta.
- Puoi togliere la preferenza a un candidato della lista votata apponendo una croce sul simbolo — posto nel riquadro che contiene il nome del candidato che vuoi escludere.
- Se hai escluso un candidato puoi attribuire un ulteriore voto di preferenza a uno dei candidati della lista votata che non hai escluso, oppure un voto di preferenza a un candidato di un'altra lista, apponendo una croce sul simbolo + posto nel riquadro che contiene il nome del candidato prescelto.

Nelle altre circoscrizioni o ripartizioni le istruzioni da riportare nella parte superiore della scheda elettorale sono le seguenti:

ISTRUZIONI

- Per esprimere un voto valido apponi una croce sul simbolo di una lista. In questo modo hai attribuito un voto di preferenza a ognuno dei candidati della lista scelta.
- Puoi togliere la preferenza a non più di X candidati della lista votata apponendo una croce sul simbolo posto nel riquadro che contiene il nome del candidato che vuoi escludere.
- Per ogni esclusione che hai effettuato puoi attribuire un ulteriore voto di preferenza a uno dei candidati della lista votata che non hai escluso, oppure un voto di preferenza a un candidato di un'altra lista, apponendo una croce sul simbolo posto nel riquadro che contiene il nome del candidato prescelto.

N.B. La variabile "X" è uguale alla metà dei seggi assegnati nella circoscrizione o nella ripartizione calcolata per difetto».

1. 2. Toninelli, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Dieni, Lombardi, Nuti, Grillo, Cozzolino.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati).

1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », è sostituito dal seguente:

« ART. 1. – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita nei collegi plurinominali indicati nella tabella "B" allegata al presente testo unico. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al trentacinque per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83 ».

2. All'articolo 2 del « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », è aggiunto in fine il seguente comma:

« 2. La circoscrizione Trentino-Alto Adige è costituita in otto collegi uninominali determinati ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277. La restante quota di seggi spettanti alla circoscrizione è attribuita con il metodo del recupero proporzionale, secondo le norme contenute nel titolo VI del presente testo unico ».

3. L'articolo 3 del « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », è sostituito dal seguente:

« ART. 3. – 1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 è determinato, per ciascuna circoscrizione, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali di cui alla Tabella "B" sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno;

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 2, i seggi spettanti alla circoscrizione ai sensi del comma 1 sono assegnati in collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a sei, fatti salvi gli eventuali aggiustamenti in base ad esigenze derivanti dal rispetto di criteri demografici e di continuità territoriale.

4. Fatto salvo quanto stabilito ai sensi del comma 3, i collegi plurinominali sono costituiti nell'ambito di ciascuna circoscrizione sulla base dei criteri e dei principi direttivi recati dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277.

4. All'articolo 4, comma 2, del « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », sono aggiunte in fine le seguenti parole: « e il cognome e il nome dei relativi candidati ».

5. All'articolo 11 del « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », è aggiunto in fine il seguente periodo: « Il decreto stabilisce che l'eventuale ballottaggio dovrà tenersi nella seconda domenica successiva a quella di convocazione dei comizi »;

6. L'articolo 13 del « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », è sostituito dal seguente:

« ART. 13. – Presso la Corte d'appello o il Tribunale nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo della regione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal Presidente della Corte d'appello o del Tribunale ».

7. All'articolo 14, comma primo del « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole « liste di candidati » sono aggiunte le seguenti « nei collegi plurinominali »;

b) le parole « le liste medesime nelle singole circoscrizioni » sono sostituite dalle seguenti « le liste medesime nei singoli collegi plurinominali ».

8. All'articolo 14-*bis* sopprimere i commi 1, 2 ed il secondo periodo del comma 3.

9. Dopo l'articolo 14-*bis* del « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 » è aggiunto il seguente:

« ART. 14-*ter*. – 1. In caso di ballottaggio, fra il primo turno di votazione e il ballottaggio non sono consentiti ulteriori apparentamenti fra liste presentate al primo turno con le due liste che hanno accesso al ballottaggio medesimo ».

10. All'articolo 18-*bis* del « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 1, è sostituito dal seguente: « La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali deve essere sottoscritta da almeno 1500 e da non più di 2000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nei medesimi collegi, o in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi ».

b) al comma 2 sopprimere il secondo periodo;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. La lista è formata da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero di seggi assegnati al collegio plurinominale e non superiore al numero di seggi assegnati al collegio plurinominale. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento, con arrotondamento all'unità superiore, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo genere ».

11. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Nessun candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno o con diversi contrassegni in più di un collegio plurinominale »;

12. Al comma 1 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: « Le liste dei candidati » sono sostituite dalle seguenti: « Le liste dei candidati nei collegi plurinominali » e le parole « indicati nella Tabella A, allegata al presente testo unico, » sono sostituite dalle seguenti: « del capoluogo della regione »;

13. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, numero 3) le parole da « riduce al limite prescritto » sino a fine periodo sono sostituite dalle seguenti: « riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-*bis*, cancellando gli ultimi nomi e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-*bis* o quelle che non presentano i requisiti di cui al terzo periodo del medesimo comma »;

b) al comma 1, dopo il numero 7) è aggiunto il seguente:

« 7-*bis*) comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista all'Ufficio centrale nazionale, il quale verifica la presenza di candidati inclusi in più liste e comunica i loro nomi agli Uffici centrali circoscrizionali; ai sensi dell'articolo 19, gli uffici centrali circoscrizionali contattano immediatamente i delegati di ciascuna lista interessata ai fini dell'accertamento e procedono ai sensi dell'articolo 22 per le eventuali modifiche nella composizione delle liste dei collegi plurinominali ».

14. All'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, numero 2), secondo periodo, dopo le parole: « I contrassegni di ciascuna lista, » sono aggiunte le seguenti: « e i nominativi dei relativi candidati »;

b) al comma 1, numero 4) sostituire le parole: « alla prefettura capoluogo della circoscrizione » con le parole: « alla prefettura del comune capoluogo di regione ».

15. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nella scheda sono altresì riportati, per ciascun contrassegno di lista, il cognome ed il nome dei relativi candidati nel collegio plurinominale »;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: « 2-*bis*. In caso di svolgimento del ballottaggio, nella scheda unica nazionale sono riprodotti i contrassegni delle liste ammesse al ballottaggio in due distinti rettangoli ».

16. Il comma 1 dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente:

« 1. Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esibizione del certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune. I rappresentanti delle liste votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori del collegio plurinominale. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni del collegio plurinominale, dove sono proposti, presentando il certificato elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico ».

17. All'articolo 83 del « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, i numeri da 1) a 9) sono sostituiti dai seguenti:

« 1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno, compresi i voti espressi in favore di candidati nei collegi uninominali della Valle d'Aosta e del Trentino Alto Adige secondo le modalità stabilite dal titolo VI;

2) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale

almeno l'8 per cento dei voti validi espressi nonché le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in collegi plurinominali in una delle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso dei collegi plurinominali della regione medesima;

3) tra le liste di cui al numero 2), procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista di cui al numero 2) per il numero dei seggi da attribuire, escluso il seggio corrispondente al collegio uninominale della Valle d'Aosta, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

4) verifica poi se la cifra elettorale nazionale della singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale individuata ai sensi del numero 2) corrisponda ad almeno il 35 per cento del totale dei voti validamente espressi;

5) qualora la verifica di cui al numero 4) abbia dato esito positivo e la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 1 non abbia già conseguito una percentuale di seggi, sul totale di 617, pari almeno alla percentuale della relativa cifra elettorale nazionale sul totale dei voti validamente espressi aumentata di 18 punti percentuali, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza, ma in ogni caso non più di quanti siano sufficienti per arrivare al totale di 340 seggi. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista;

6) l'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 617 e il totale dei seggi assegnati alla lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del numero 5), tra le altre liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

7) l'Ufficio procede quindi alla distribuzione dei seggi assegnati alle varie liste di cui al numero 3, e al numero 5) prima nelle singole circoscrizioni e poi nei collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione. A tale fine, ('Ufficio procede come segue:

a) per ogni circoscrizione, somma le cifre elettorali circoscrizionali delle sole liste ammesse al riparto ottenendo così la cifra elettorale circoscrizionale di lista; divide quindi il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di lista per il numero dei seggi spettanti alla circoscrizione, aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale;

b) per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ed assegna ad ogni lista il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che

restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a norma della successiva lettera *e)*;

c) determina quindi la cifra elettorale residuale di ogni lista, pari alla differenza tra la rispettiva cifra elettorale circoscrizionale ed il prodotto del quoziente elettorale circoscrizionale per il numero di seggi assegnati ai sensi delle lettere *a)*, e *b)*. Sono da considerare cifra elettorale residuale anche le cifre elettorali circoscrizionali di liste che non abbiano conseguito seggi ai sensi delle lettere *a)* e *b)*;

d) verifica, per ciascuna lista, il numero di seggi assegnati a quoziente intero nelle singole circoscrizioni ai sensi delle lettere *a)* e *b)*. Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al numero 3) per le liste singole e di cui al numero 5) toglie i seggi in eccedenza; i seggi eccedenti sono sottratti alle liste a partire da quelle circoscrizioni che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera *e)*;

e) dispone in un'unica graduatoria nazionale decrescente le cifre elettorali residuali di cui alla lettera *c)*, e ripartisce tra le liste i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, fino a raggiungere per ciascuna lista il numero di seggi assegnati ai sensi del numero 3) ovvero del numero 5). L'assegnazione dei seggi residui viene condotta a partire dalla lista ammessa al riparto dei seggi con la minor cifra elettorale nazionale. Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascuna lista, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi assegnati ad ogni circoscrizione, a partire dalla circoscrizione in cui la lista abbia ottenuto il minor numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria crescente del numero dei voti validi riportati dalla stessa lista nelle altre regioni;

f) determina il numero dei seggi spettanti complessivamente ad ognuna delle liste in ciascuna circoscrizione, sommando per ciascuna i seggi già assegnati ai sensi della lettera *b)* e i seggi residui spettanti ai sensi della lettera *e)*. Qualora la circoscrizione sia costituita da un unico collegio plurinominale, per ciascuna lista il numero di seggi così determinato corrisponde a quello infine assegnato nella circoscrizione medesima;

g) qualora la circoscrizione sia costituita da più di un collegio plurinominale, distribuisce i seggi assegnati alle liste ai sensi della lettera *f)* tra i collegi plurinominali della circoscrizione. A tal fine, per ciascuna lista divide la cifra elettorale circoscrizionale per il numero di seggi spettanti, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale di lista. Per ogni collegio plurinominale divide quindi la cifra elettorale della lista nel collegio plurinominale per il quoziente elettorale circoscrizionale di lista, ed assegna alla lista medesima il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi residui sono attribuiti alla lista nei collegi plurinominali della circoscrizione in cui corrispondono, nell'ordine, le rispettive cifre residuali più alte, date dalla differenza tra la cifra elettorale circoscrizionale ed il prodotto del quoziente elettorale circoscrizionale di lista per il numero di seggi già assegnati alla lista medesima a quoziente intero;

« 8) Qualora la verifica di cui al numero 4) abbia dato esito positivo e la singola lista con la maggiore cifre elettorale nazionale abbia già conseguito ai sensi del numero 3) una quota di seggi superiore a 340 si procede direttamente all'attribuzione dei seggi ai sensi dei numeri 3), 6) e 7);

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Qualora lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 1 abbia conseguito più di 340 seggi in seguito all'attribuzione del premio di maggioranza, ad essa viene sottratto il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso l'Ufficio assegna 340 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista e ripartisce proporzionalmente i restanti 277 seggi tra le altre liste di cui al comma 1, numero 2). A tal fine procede ai sensi dei comma 1, numeri 5), 6), e 7) »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 3) abbia dato esito negativo, si procede ad un turno di ballottaggio fra le liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali, calcolate ai sensi del comma 1, numero 1). I seggi vengono assegnati secondo le seguenti modalità:

1) alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti al turno di ballottaggio viene assegnata una quota di seggi pari a 327 seggi, in tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista. Divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista per il nuovo totale dei seggi assegnati, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza;

2) l'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 290 seggi, tra le altre liste di cui al comma 1, numero 2). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alte liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

3) ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste, l'Ufficio procede infine ai sensi del comma 1, numero 7). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre liste.

d) i commi 4 e 5 sono abrogati;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente: « 6. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista nei collegi plurinominali della circoscrizione ».

18. L'articolo 85 del « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 » è abrogato.

19. La rubrica del TITOLO VI è sostituita dalla seguente: « Disposizioni speciali per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige ».

20. All'articolo 93, dopo il comma terzo, è aggiunto il seguente: « Ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), l'Ufficio centrale elettorale comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale di ciascun candidato e il totale dei voti validi nel collegio. ».

21. Dopo l'articolo 93, sono inseriti i seguenti:

« ART. 93-*bis* 1. Con il decreto di cui all'articolo 3 è determinato il numero dei seggi spettanti alla regione Trentino-Alto Adige non assegnati nei collegi uninominali.

2. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati i quali si collegano ad una lista circoscrizionale che concorre alla assegnazione dei seggi in ragione proporzionale, alla quale gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiara-

zione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega. Nella dichiarazione di collegamento il candidato indica il contrassegno che accompagna il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla. Nessuna candidatura nei collegi uninominali può essere collegata a più di una lista circoscrizionale. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e, il contrassegno tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno che lo contraddistingue, nonché la lista circoscrizionale alla quale il candidato si collega ai fini del comma 2 dell'articolo 93-*quater*. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

3. I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste circoscrizionali che concorrono alla assegnazione dei seggi in ragione proporzionale, debbono collegarsi ad una candidatura in uno o più collegi uninominali. Nessuna lista può essere collegata a più di una candidatura nel medesimo collegio uninominale. All'atto della presentazione della lista i presentatori indicano il contrassegno, ovvero i contrassegni delle candidature uninominali cui la lista è collegata e la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato che la presenta.

4. La dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali che concorrono alla assegnazione dei seggi in ragione proporzionale deve essere sottoscritta da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella circoscrizione. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a due terzi e non superiore al numero dei seggi di cui al comma 1. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della lista è ridotto della metà. La dichiarazione di presentazione delle candidature nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni del collegio.

5. La presentazione delle liste circoscrizionali e delle candidature nei collegi uninominali è effettuata insieme al deposito del relativo contrassegno, presso la cancelleria della corte d'appello di Trento. Insieme con le liste dei candidati o le candidature nei collegi uninominali devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione delle candidature nei collegi uninominali e della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui al comma 2.

« ART. 93-*ter* 1. L'elettore esprime un unico voto per il candidato prescelto nel collegio uninominale. Il voto espresso in favore del candidato nel collegio uninominale è un voto espresso anche in favore della lista circoscrizionale a questo collegata.

2. Il modello di scheda per l'elezione nei collegi uninominali della circoscrizione Trentino-Alto Adige è quello previsto dalla tabella *G* allegata alla legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni;

3. L'elettore vota tracciando un unico segno sul nome del candidato nel collegio uninominale, ovvero sul relativo contrassegno.

« ART. 93-*quater* 1. L'ufficio elettorale regionale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali;

c) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti nei collegi uninominali dai candidati collegati con la lista ai sensi del comma 2 dell'articolo 93-*bis*.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età (49).

3. Per l'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale, l'ufficio elettorale regionale divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per uno, due, ... sino alla concorrenza del numero dei deputati da eleggere, scegliendo quindi, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale ai senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati alle liste in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.

4. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni lista, i candidati della lista medesima secondo l'ordine in cui essi si succedono.

5. Ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), l'Ufficio centrale elettorale comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale, la cifra elettorale di ciascun candidato nei collegi uninominali e il totale dei voti validi nella circoscrizione. I voti espressi in favore di un candidato nel collegio uninominale che sono computati nella cifra elettorale della lista circoscrizionale cui la candidatura è collegata, non sono computati in sede nazionale in favore di alcuna lista, anche se contraddistinta con il medesimo contrassegno.

6. I seggi attribuiti nella circoscrizione Trentino-Alto Adige sono computati, secondo le rispettive assegnazioni, nei numeri che ai sensi dell'articolo 83 determinano l'assegnazione del premio di maggioranza ».

1. 3. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Grillo.

Sostituire i commi 1, 2, 3 e 4 con i seguenti:

1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 » è sostituito dal seguente: modificazioni:

« ART. 1. – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, espresso in favore di candidati in collegi uninominali e di liste concorrenti nelle circoscrizioni.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico, in ciascuna delle quali sono eletti non più di 16 deputati. La metà dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione del territorio nazionale, con arrotondamento all'unità inferiore, è attribuita al candidato che ha riportato il maggior numero di voti in ciascuno dei collegi uninominali nei quali è ripartita la circoscrizione medesima; i seggi restanti sono attribuiti ai candidati inclusi nelle liste concorrenti nella circoscrizione che hanno riportato il maggior numero di voti di preferenza e ai candidati nei collegi uninominali della circoscrizione che hanno riportato le maggiori cifre individuali, a norma degli articoli 77, 83 e 84. Salvo i seggi assegnati alla circoscri-

zione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'ufficio centrale nazionale in ragione proporzionale nel collegio unico nazionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al trentacinque per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83. ».

2. L'articolo 3 del « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 » è sostituito dal seguente:

« ART. 3. – 1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono determinati, nell'ambito di ciascuna circoscrizione del territorio nazionale, i collegi uninominali in numero pari alla metà, con arrotondamento all'unità inferiore, dei seggi attribuiti alla circoscrizione ai sensi del comma 1. ».

3. All'articolo 4 del « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 » il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Ogni elettore dispone di: *a)* un voto unico che esprime per l'elezione del candidato nel collegio uninominale e, insieme, per la lista circoscrizionale con la quale il candidato prescelto è collegato; b) uno o due voti di preferenza da esprimere in favore di candidati presenti nella lista circoscrizionale prescelta; nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

Conseguentemente:

all'articolo 1 sopprimere il comma 6;

all'articolo 1, il comma 7 è sostituito dal seguente: 7. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 *sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) al primo comma, dopo le parole: « che intendono presentare » sono inserite le seguenti: « candidature nei collegi uninominali e »;

2) al primo comma, dopo le parole: « dichiarano di voler distinguere » sono inserite le seguenti: « le candidature e »;

all'articolo 1, i commi 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 sono sostituiti dai seguenti:

9. All'articolo 17 del « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », comma 1, prima delle parole: « della lista di candidati » premettere le seguenti: « delle candidature nei collegi uninominali e »;

10. All'articolo 18-*bis* del « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 »;

a) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: « La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è effettuata a livello circoscrizionale, unitamente alla presentazione della lista alla quale esse sono collegate con l'accettazione di candidatura, e deve essere sottoscritta da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi in circoscrizioni con popolazione sino ad un milione di abitanti e da 1.500 e da non più di 2.000 elettori di comuni compresi in circoscrizioni con popolazione superiore ad un milione di abitanti. »;

b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

« 3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. La lista è formata da un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione, con arrotondamento all'unità superiore. I candidati successivi al primo devono essere presentati in ordine alternato di genere. Per ogni candidato devono essere indicati il nome, cognome, luogo e data di nascita e, per i candidati nei collegi uninominali, il collegio per il quale viene presentato. Per le candidate donne può essere indicato il solo cognome proprio o può essere aggiunto il cognome del marito.

4. Nessun candidato può dichiarare il collegamento con più di una lista circoscrizionale, né accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla. È altresì nulla la candidatura nei collegi uninominali qualora nella medesima circoscrizione non è presentata, ovvero è ricusata, la lista circoscrizionale cui essi hanno dichiarato di collegarsi. È ammessa la candidatura in un collegio uninominale e in una lista circoscrizionale contraddistinta con il medesimo contrassegno ».

11. All'articolo 19 del « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: « Pena la nullità dell'elezione, nessun candidato può essere incluso in più liste con diverso contrassegno né in liste di più circoscrizioni anche se con il medesimo contrassegno. »;

12. All'articolo 22 del « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 »:

a) al primo comma, dopo le parole « termine stabilito per la presentazione » sono inserite le seguenti: « delle candidature nei collegi uninominali e »;

b) al primo comma, capoverso, n. 1) e capoverso, n. 2), dopo fa parola « ricusa » sono inserite le seguenti: « le candidature nei collegi uninominali e »;

c) al primo comma, capoverso, n. 3), dopo le parole « verifica se » sono inserite le seguenti: « le candidature nei collegi uninominali e »;

d) al primo comma, capoverso, n. 3), dopo le parole « stabilito al comma 2 dell'articolo 18-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « stabilito al comma 3 dell'articolo 18-*bis* »;

e) al primo comma, capoverso, n. 4), alle parole « cancella dalle liste i nomi dei candidati » sono premesse le seguenti: « dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e »;

f) al primo comma, capoverso, n. 5), alle parole « cancella dalle liste i nomi dei candidati » sono premesse le seguenti: « dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e »;

g) al primo comma, capoverso, dopo il numero 6), sono aggiunti i seguenti numeri:

« 7) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati già presentatisi in altro collegio;

8) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati che abbiano dichiarato il collegamento con più di una lista circoscrizionale e non valide le candidature uninominali di candidati che non risultino collegati a una lista circoscrizionale validamente presentata;

9) verifica se la successione delle candidature nelle liste rispetta l'ordine di genere prescritto dal comma 3 dell'articolo 18-*bis*. Qualora le candidature della lista non rispettino tale ordine, l'Ufficio centrale circoscrizionale modifica l'ordine delle candidature e, se necessario, cancella, partendo dal basso, le candidature del genere eccedente fino a conseguire il rispetto del criterio dell'alternanza di genere. È inammissibile la lista in cui siano assenti candidati di uno dei due generi ».

h) al secondo comma, dopo le parole « I delegati » sono inserite le seguenti: « dei candidati nei collegi uninominali e ».

13. L'articolo 24 del « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 » è sostituito dal seguente: « ART. 24. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

1) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati dette liste e dei candidati nei collegi uninominali, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare a ciascuna lista nella scheda elettorale e nei manifesti. I candidati nei collegi uninominali sono riportati sulle schede e sul manifesto del relativo collegio secondo l'ordine risultato dal sorteggio; il contrassegno di ogni candidato è riportato sulle schede di votazione e sui manifesti, accanto al nominativo del candidato stesso. Qualora in un collegio uninominale non sia presente un candidato collegato ad una delle liste presentate nella circoscrizione, il contrassegno di tale lista è omesso nella scheda di votazione di quel collegio e nei relativi manifesti e la successione dei candidati e dei contrassegni prosegue secondo l'ordine determinato dal sorteggio;

2) Salvo quanto stabilito dal terzo periodo del numero 1), le liste e il relativo contrassegno sono riportati sui manifesti elettorali secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;

3) comunica ai delegati di lista e dei candidati nei collegi uninominali le definitive determinazioni adottate;

4) trasmette immediatamente alla prefettura-ufficio territoriale del Governo capoluogo della circoscrizione i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste ammessi, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 5);

5) provvede, per mezzo della prefettura ufficio territoriale del Governo capoluogo della circoscrizione, alla stampa, su distinti manifesti riproducenti i rispettivi contrassegni, dei nominativi dei candidati nei singoli collegi uninominali e delle liste nonché alla trasmissione di essi ai sindaci dei comuni del collegio per la pubblicazione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione, una per essere lasciata a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione. »;

14. All'articolo 25 del « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 »:

a) al primo comma, le parole « due rappresentanti » sono inserite le seguenti: « dei candidati nei collegi uninominali e »;

b) al terzo comma, dopo le parole: « i delegati di lista » sono inserite le seguenti: « e dei candidati nei collegi uninominali », dopo le parole: « del deposito delle liste dei candidati » sono inserite le seguenti: « e delle candidature nei collegi uninominali » e dopo le parole: « del deposito delle liste » sono inserite le seguenti: « e delle candidature nei collegi uninominali »;

15. All'articolo 26 del « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », primo comma, dopo le parole: « Il rappresentante di ogni lista di candidati » sono inserite le seguenti: « e delle relative candidature nei collegi uninominali »;

15-*bis*. All'articolo 30 del « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », primo comma:

a) al numero 4) sono premesse le seguenti parole: « tre copie del manifesto contenente i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e »;

b) al numero 6), le parole: « di lista » sono sostituite dalle seguenti: « dei candidati nei collegi uninominali e di lista »;

15-*ter*. L'articolo 31 del « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 » è sostituito dal seguente:

« ART. 31. – 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle B, B-*bis*, allegate al presente testo unico e riproducono in *fac-simile* i contrassegni di tutte le candidature nei collegi uninominali secondo le disposizioni di cui all'articolo 24; riportano in successione, secondo l'ordine del sorteggio, il cognome e il nome di ciascun candidato nel collegi uninominale con accanto il rispettivo contrassegno. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. A destra del contrassegno sono poste, dall'alto in basso, due linee tratteggiate per l'espressione del voto di preferenza ».

15-*quater*. All'articolo 58 del « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », il comma secondo è sostituito dal seguente:

« 2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il cognome e nome del candidato preferito e il contrassegno relativo. Per l'espressione del voto di preferenza l'elettore scrive nel riquadro dove è compreso il contrassegno, sulle apposite linee tratteggiate, il cognome e il nome, o il solo cognome, ovvero il nome di notorietà del candidato, ovvero dei due candidati, scelti dalla lista collegata nella circoscrizione al candidato nel collegio uninominale per il quale ha espresso il voto. Qualora l'elettore esprima due voti di preferenza, questi, pena l'annullamento del secondo voto di preferenza devono essere per candidati di genere diverso. Se il candidato ha due cognomi l'elettore può scrivere uno solo dei due; deve scriverli entrambi se vi è la possibilità che altrimenti possa farsi confusione fra più candidati. In caso di identità di cognome tra candidati, l'elettore scrive sempre il nome ed il cognome. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista ma ha espresso il voto di preferenza per candidati compresi nella medesima lista, si intende che ha votato per la lista alla quale appartengono i preferiti. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno, ovvero più candidati nel collegio uninominale, il voto è nullo e sono comunque inefficaci le eventuali preferenze espresse. È nulla la scheda che reca un voto di preferenza per un candidato presente in una lista diversa da quella per la quale l'elettore esprime il voto. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla inumidendone la parte gommata. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando in ogni caso le modalità e il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere ».

15-*quinquies*. L'articolo 59 del « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 » è sostituito dal seguente: « ART. 59. Una scheda valida per l'elezione del candidato nel collegio uninominale rappresenta un voto valido per la lista circoscrizionale cui questo è collegato »;

15-*sexies*. All'articolo 67 del « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », primo comma, numero 2), dopo le parole « nonché i rappresentanti » sono inserite le seguenti: « dei candidati nei collegi uninominali e »;

15-*septies*. All'articolo 68 del « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 »:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la

consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il cognome e il nome del candidato al quale è stato attribuito il voto, il contrassegno che lo identifica e la lista circoscrizionale cui questo è collegato. Enuncia successivamente il nome, ovvero i nomi dei candidati ai quali è attribuito il voto di preferenza. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale, dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dal voto espresso per il candidato nel collegio uninominale e per la lista cui questo è collegato. »;

b) al comma 3-*bis*, dopo le parole « proclama ad alta voce i voti di lista » sono inserite le seguenti: « e i voti di preferenza ».

15-*octies* All'articolo 75 del « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », al primo comma, dopo le parole: « dei rappresentanti » sono inserite le seguenti: « dei candidati nel collegio uninominale e »;

15-*novies*. L'articolo 77 del « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 » è sostituito dal seguente:

« ART. 77. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina il totale dei voti validi ottenuti da ciascun candidato nei collegi uninominali e, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi; in caso di parità proclama eletto tra essi il candidato collegato con la lista che ha ottenuto la cifra elettorale circoscrizionale più alta;

2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

3) determina la cifra individuale di ciascun candidato nelle liste circoscrizionali. Tale cifra è data dalla somma dei voti di preferenza conseguiti dal candidato nella lista circoscrizionale nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

4) determina la graduatoria dei candidati della medesima lista disponendoli nell'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra individuali prevale il più anziano di età;

5) per ciascun collegio uninominale determina la cifra individuale dei candidati non già proclamati eletti ai sensi del numero 1). Tale cifra è data dal numero di voti validi ottenuti dal candidato nel collegio diviso il totale dei voti validi espressi nel collegio medesimo. Per ciascuna delle liste circoscrizionali cui i candidati sono collegati, dispone in ordine decrescente le cifre individuali dei rispettivi candidati;

6) comunica all'ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco dei candidati proclamati nei collegi uninominali, il totale dei voti validi della circoscrizione e la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. »;

15-*decies*. All'articolo 79 del « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », commi quinto e sesto, dopo la parola « rappresentanti » sono inserite le seguenti: « dei candidati nei collegi uninominali e »;

Al comma 16, lettera a):

al numero 1), sopprimere le parole da: « compresi i voti » fino alla fine;

al numero 2) sostituire le parole: « dei collegi plurinominali » con le seguenti: « delle circoscrizioni »;

al numero 3), lettera *a)*, sostituire le parole: « dei collegi plurinominali compresi » con le seguenti: « delle circoscrizioni comprese »;

al numero 3), lettera *b)*, sostituire le parole: « in collegi plurinominali » con le seguenti: « in circoscrizioni comprese »;

dopo il numero 3) inserire il seguente:

3-*bis*) verifica se gli uffici elettorali circoscrizionali abbiano proclamato eletti nei collegi uninominali candidati collegati a liste circoscrizionali non ammesse alla ripartizione dei seggi; in caso positivo, determina il numero totale dei seggi assegnati da tali proclamazioni e lo sottrae al totale dei seggi da assegnare nelle circoscrizioni del territorio nazionale; il risultato di tale sottrazione, ulteriormente diminuito del seggio da assegnare ai sensi dell'articolo 2, costituisce il numero dei seggi da ripartire in ragione proporzionale tra le liste ammesse. »;

dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-*bis)* verifica se, per taluna delle liste alle quali sono assegnati seggi ai sensi del numero 4), gli uffici elettorali circoscrizionali abbiano proclamato eletti nei collegi uninominali candidati collegati a tale lista circoscrizionale in numero complessivamente superiore al numero dei seggi ad essa assegnati ai sensi del numero 4) e procede, alternativamente, alle seguenti operazioni:

4-*bis*.1) se l'esito della verifica è negativo, procede alle ulteriori operazioni di cui ai numeri successivi;

4-*bis*.2) se l'esito della verifica è positivo, procede a un nuovo riparto proporzionale dei seggi alle liste ammesse escludendo da queste la lista o le liste per le quali la verifica di cui al numero 4-*bis*) ha dato esito positivo; a tal fine determina il nuovo numero dei seggi da ripartire in ragione proporzionale tra le liste ammesse, sottraendo dal numero dei seggi determinato ai sensi del numero 3-*bis*) la somma dei seggi complessivamente assegnati dagli uffici elettorali circoscrizionali a candidati uninominali collegati alla lista o alle liste per le quali la verifica di cui al numero 4-*bis*) ha dato esito positivo; ripete quindi le operazioni di cui al numero 4) sostituendo al precedente il nuovo numero dei seggi da ripartire in ragione proporzionale tra le liste ammesse; nel calcolo non sono considerate le cifre elettorali nazionali della lista o delle liste per le quali la verifica di cui al numero 4-*bis*) ha dato esito positivo. »;

al numero 10, la lettera *g)* è sostituita dalla seguente:

« *g)* Per ciascuna lista l'Ufficio centrale nazionale verifica se in una o più circoscrizioni l'Ufficio elettorale circoscrizionale abbia proclamato eletti candidati uninominali collegati alla lista in numero superiore a quelli ad essa spettanti nella circoscrizione a seguito dell'assegnazione di cui alla lettera *f)*. In caso positivo, restano confermate le proclamazioni effettuate dall'ufficio elettorale circoscrizionale e i seggi eccedentari non sono attribuiti nella medesima circoscrizione, eventualmente uno ciascuno, alle altre liste della circoscrizione che non siano eccedentarie, partendo dalla lista che ha ottenuto fra queste il maggior numero di seggi. Le liste cui non è attribuito il seggio sono considerate liste deficitarie. Corrispettivamente, per ciascuno dei seggi non attribuiti in quella circoscrizione, l'Ufficio determina la circoscrizione nella quale la lista eccedentaria ha ottenuto il maggior numero di seggi e nella quale abbia ottenuto voti la corrispondente lista deficitaria. Per ciascun seggio eccedentario riduce di una unità i seggi spettanti alla lista eccedentaria in quella circoscrizione e aumenta di una unità i seggi spettanti alla lista deficitaria. Nel compimento di queste operazioni l'Ufficio procede partendo dalla lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e procede secondo la relativa graduatoria decrescente. »;

al numero 16, lettera *e)*, sopprimere le parole: « nei collegi plurinominali ».

dopo il numero 16 è inserito il seguente:

16-*bis*. L'articolo 84 del « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 » è sostituito dal seguente:

« ART. 84. – 1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comuni-

cazioni di cui all'articolo 83, determina per ciascuna lista attributaria di seggi il numero dei seggi ai quali non sono già stati proclamati candidati eletti nei collegi uninominali. Al numero di seggi corrispondenti al cinquanta per cento di tali seggi, con arrotondamento all'unità superiore, proclama eletti i candidati della lista circoscrizionale secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 4), escludendo i candidati già proclamati eletti ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1). Al restante numero di seggi proclama eletti i candidati nei collegi uninominali procedendo, sino a concorrenza dei seggi da assegnare, secondo la graduatoria decrescente di cui all'articolo 77, comma 1, numero 5).

2. Per ciascun collegio uninominale restano confermate le proclamazioni effettuate ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1).

Dopo il comma 17 è inserito il seguente:

« 17-*bis*. All'articolo 86 del « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nella medesima circoscrizione al candidato che segue nella graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 4). Con la medesima successione è attribuito al candidato della lista cui era collegato il deputato cessato dalla carica il seggio del collegio uninominale qualora esso rimanga vacante per qualsiasi causa.

2. Si applicano, quando ne ricorrono le circostanze, le disposizioni di cui all'articolo 84. ».

1. 4. Costa, Dorina Bianchi, Leone.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto della Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », è sostituito dal seguente:

« ART. 1. – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali.

2. Il territorio nazionale è diviso in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle province, come indicato nella tabella « A ». Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, in ciascuna circoscrizione è istituito un collegio plurinominale corrispondente alla provincia con l'eccezione delle province di Torino, Milano, Roma e Napoli, suddivise in più collegi plurinominali, come indicato nella tabella « B » allegata al presente testo unico ».

Conseguentemente:

a) al comma 3, capoverso « ART. 3 », sopprimere i commi 3 e 4;

b) sostituire le tabelle allegate A e B Camera con le seguenti:

« Tabella A

CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI

Aosta,
Novara,
Cuneo,
Asti,
Torino,
Alessandria,
Verbano Cusio Ossola,
Vercelli,
Biella,
Lodi,
Brescia,
Bergamo,
Monza e Brianza,
Como,
Pavia,
Mantova,
Lecco,
Varese,
Cremona,
Milano,

Sondrio,
Trento,
Bolzano,
Treviso,
Verona,
Padova,
Vicenza,
Venezia,
Belluno,
Rovigo,
Pordenone,
Udine,
Gorizia,
Trieste,
Imperia,
Savona,
La Spezia,
Genova,
Reggio Emilia,
Rimini,
Ravenna,
Forlì-Cesena,
Parma,
Modena,
Piacenza,
Bologna,
Ferrara,
Prato,
Pistoia,
Pisa,
Arezzo,
Siena,
Grosseto,
Lucca,
Firenze,
Livorno,
Massa-Carrara,
Perugia,
Terni,
Pesaro e Urbino,
Macerata,
Ancona,
Fermo,
Ascoli Piceno,
Latina,
Viterbo,
Roma,
Rieti,
Frosinone,
Teramo,
Pescara,
Chieti,
L'Aquila,
Campobasso,
Isernia,
Caserta,
Salerno,
Avellino,
Napoli,
Benevento,
Matera,
Potenza,
Bari,
Barletta-Andria-Trani,
Lecce,
Taranto,
Brindisi,
Foggia,
Crotone,
Reggio Calabria,
Catanzaro,
Cosenza,
Vibo Valentia,
Ragusa,
Catania,
Trapani,
Siracusa,
Palermo,
Agrigento,
Caltanissetta,
Messina,
Enna,
Olbia-Tempio,
Sassari,
Cagliari,
L'Ogliastra,
Oristano,
Carbonia-Iglesias,
Nuoro,
Medio Campidano,

Tabella B Camera

COLLEGI PLURINOMINALI

Provincia di Aosta,
Provincia di Novara,
Provincia di Cuneo,
Provincia di Asti,

Torino 1 (comune di Torino),

Torino 2 (comuni di Caluso, Candia Canavese, Ciconio, Agliè, Barone Canavese, Villereggia, Vische, Torrazza Piemonte, Verolengo, Rondissone, San Giorgio Cana-

vese, Alpignano, Venaria Reale, Pianezza, Caravino, Settimo Rottaro, Cascinette d'Ivrea, Castellamonte, Chiaverano, Albiano d'Ivrea, Azeglio, Bairo, Bollengo, Borgomasino, Burolo, Vialfrè, Scarmagno, Torre Canavese, Valperga, Vestignè, Strambino, Romano Canavese, Salassa, San Martino Canavese, Palazzo Canavese, Perosa Canavese, Piverone, Maglione, Cossano Canavese, San Giusto Canavese, Orio Canavese, Ozegna, Mazzè, Mercenasco, Montalenghe, Montanaro, Cuceglio, Foglizzo, Chieri, Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Pavarolo, Marentino, Mombello di Torino, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, San Mauro Torinese, Casalborgone, Castagneto Po, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Chivasso, Cinzano, Brozolo, Brusasco, Sciolze, Verrua Savoia, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, Rivalba, Lauriano, Monteu da Po, Gassino Torinese, Caselle Torinese, Robassomero, San Carlo Canavese, San Maurizio Canavese, Nole, Ciriè, Canischio, Castelnuovo Nigra, Ceresole Reale, Chiesanuova, Cintano, Alice Superiore, Alpette, Baldissero Canavese, Borgiallo, Brosso, Vico Canavese, Vidracco, Vistrorio, Sparone, Strambinello, Trausella, Traversella, Valprato Soana, Ronco Canavese, Rueglio, San Colombano Belmonte, Parella, Pavone Canavese, Pecco, Pont-Canavese, Prascorsano, Pratiglione, Quagliuzzo, Ribordone, Lessolo, Locana, Loranzè, Lugnacco, Meugliano, Noasca, Colleretto Castelnuovo, Colleretto Giacosa, Courgnè, Forno Canavese, Frassinetto, Ingria, Issiglio, Carema, Andrate, Banchette, Borgofranco d'Ivrea, Settimo Vittone, Tavagnasco, Salerano Canavese, Samone, Quassolo, Quincinetto, Montalto Dora, Nomaglio, Fiorano Canavese, Ivrea, Cafasse, Cantoira, Casellette, Ceres, Chialamberto, Ala di Stura, Balangero, Balme, Villanova Canavese, Viù, Traves, Usseglio, Val della Torre, Vallo Torinese, Varisella, San Gillio, Pessinetto, La Cassa, Lanzo Torinese, Lemie, Mathi, Mezzenile, Monastero Di Lanzo, Coassolo Torinese, Corio, Druento, Fiano, Germagnano, Givoletto, Groscavallo, Grosso, Barbania, Bosconero, Busano, Vauda Canavese, Rivara, Rivarolo, Canavese, Rivarossa, Rocca Canavese, San Benigno Canavese, San Francesco al Campo, San Ponso, Oglianico, Pertusio, Levone, Lombardore, Lusigliè, Favria, Feletto, Front, Settimo Torinese, Mappano, Borgaro Torinese, Brandizzo, Volpiano, Leini),

Provincia di Alessandria,
P. Verbano Cusio Ossola,
Provincia di Vercelli,
Provincia di Biella,
Provincia di Lodi,
Provincia di Brescia,
Provincia di Bergamo,
Prov. di Monza e Brianza,
Provincia di Como,
Provincia di Pavia,
Provincia di Mantova,
Provincia di Lecco,
Provincia di Varese,
Provincia di Cremona,

Milano 1 (circoscrizioni del Comune di Milano nn. 8, 9, 2, 3; comuni di Rho, Pero, Arese, Bollate, Baranzate, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Cormano, Cusano Milanino, Bresso, Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni, Cologno Monzese, Vimodrone, Segrate, Cernusco sul Naviglio, Pioltello),

Milano 2 (circoscrizioni del Comune di Milano nn. 1, 4, 5, 6, 7; comuni di Cornaredo, Settimo Milanese, Cusago, Trezzano sul Naviglio, Cesano Boscone, Corsico, Buccinasco, Assago, Rozzano, Basiglio, Pieve Emanuele, Opera, Locate di Triulzi, San Giuliano Milanese, San Donato Milanese, Peschiera Borromeo),

Milano 3 (comuni di Carpiano, Cerro al Lambro, San Zenone al Lambro, Melegnano, Vizzolo Predabissi, Dresano, Colturano, Mediglia, Tribiano, Paullo, Pantigliate, Settala, Rodano, Liscate, Vignate, Melzo, Truccazzano, Cassina de' Pecchi, Bussero, Carugate, Pessano con Bornago, Gorgonzola, Pozzuolo Martesana, Bellinzago Lombardo, Cambiago, Gessate, Inzago, Masate, Cassano d'Adda, Basiano, Pozzo d'Adda, Vaprio d'Adda, Trezzano Rosa, Grezzago, Trezzo sull'Adda, San Colombano al Lambro),

Milano 3 (comuni di Legnano, Abbiategrasso, Parabiago, Garbagnate Milanese, Lainate, Magenta, Senago, Corbetta, Bareggio, Nerviano, Cerro Maggiore, Solaro, Rescaldina, Cesate, Busto Garolfo , Canegrate, Arluno, Sedriano, Castano Primo, Magnago, Gaggiano, Vittuone, Vanzago, Lacchiarella, Inveruno, San Vittore Olona, Cuggiono, Pogliano Milanese, Motta Visconti, Turbigo, Binasco, Pregnana Milanese, Robecco sul Naviglio, San Giorgio su Legnano, Arconate, Zibido San Giacomo, Villa Cortese, Marcallo con Casone, Dairago, Rosate, Vanzaghello, Casorezzo, Santo Stefano Ticino, Robecchetto con Induno, Buscate, Albairate, Cisliano, Noviglio, Ossona, Boffalora sopra Ticino, Mesero, Casarile, Vermezzo, Vernate, Bernate Ticino, Bubbiano, Besate, Cassinetta di Lugagnano, Gudo Visconti, Zelo Surrigone, Ozzero, Calvignasco, Morimondo, Nosate),

Provincia di Bolzano,
Provincia di Treviso,
Provincia di Verona,
Provincia di Padova,
Provincia di Vicenza,
Provincia di Venezia,
Provincia di Belluno,
Provincia di Rovigo,
Provincia di Pordenone,
Provincia di Udine,
Provincia di Gorizia,
Provincia di Trieste,
Provincia di Imperia,
Provincia di Savona,
Provincia della Spezia,
Provincia di Genova,
Provincia di Reggio Emilia,
Provincia di Rimini,
Provincia di Ravenna,
Provincia di Forlì-Cesena,
Provincia di Parma,
Provincia di Modena,
Provincia di Piacenza,
Provincia di Bologna,
Provincia di Ferrara,
Provincia di Prato,
Provincia di Pistoia,
Provincia di Pisa,
Provincia di Arezzo,
Provincia di Siena,
Provincia di Grosseto,
Provincia di Lucca,
Provincia di Firenze,
Provincia di Livorno,
Provincia di Massa-Carrara,
Provincia di Perugia,
Provincia di Terni,
Provincia di Pesaro e Provincia di Urbino,
Provincia di Macerata,
Provincia di Ancona,
Provincia di Fermo,
Provincia di Ascoli Piceno,
Provincia di Latina,
Provincia di Viterbo,

Roma 1 (municipi del comune di Roma nn. I, II, III, IV, V),

Roma 2 (municipi del comune di Roma nn. VI, VII, VIII, IX),

Roma 3 (municipi del comune di Roma nn. XI, XII, XIII, XIV, XV),

Roma 4 (municipio del comune di Roma n. X, comuni di Civitavecchia, Anguillara Sabazia, Bracciano, Cerveteri, Fiumicino, Ladispoli, Manziana, Santa Marinella, Trevignano Romano, Allumiere, Canale Monterano, Tolfa, Pomezia, Ardea, Anzio, Nettuno),

Roma 5 (comuni di Monterotondo, Fiano Romano, Capena, Castelnuovo di Porto, Fonte Nuova, Mazzano Romano, Mentana, Monteflavio, Moricone, Morlupo, Nerola, Riano, Sacrofano, Sant'Oreste, Torrita Tiberina, Campagnano di Roma, Civitella San Paolo, Filacciano, Formello, Magliano Romano, Montelibretti, Montorio Romano, Nazzano, Palombara Sabina, Ponzano Romano, Rignano Flaminio, Sant'Angelo Romano, Tivoli, Agosta, Anticoli Corrado, Arsoli, Castel Madama, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Ciciliano, Cineto Romano, Cerano, Guidonia Montecelio, Jenne, Marcellina, Pisoniano, Poli, Riofreddo, Rocca Canterano, Roiate, Roviano, San Gregorio da Sassola, Sambuci, Vicovaro, Affile, Arcinazzo Romano,Camerata Nuova, Canterano, Capranica Prenestina, Casape, Licenza, Mandela, Marano Equo, Percile, Rocca Santo Stefano, Roccagiovine,San Polo dei Cavalieri, Saracinesco,

Subiaco, Vallepietra, Vallinfreda, Vivaro Romano, Velletri, Albano Laziale, Ariccia, Artena, Castel Gandolfo, Ciampino, Marino, San Vito Romano, Valmontone, Bellegra, Carpinete Romano, Castel San Pietro Romano, Cave, Colleferro, Colonna, Frascati, Gallicano nel Lazio, Gavignano, Genazzano, Genzano di Roma, Gorga, Grottaferrata, Labico, Lanuvio, Lariano, Monte Porzio Catone, Monte Compatri, Montelanico, Nemi, Olevano Romano, Palestrina, Rocca di Cave, Rocca di Papa, Rocca Priora, San Cesareo, Segni, Zagarolo),

Provincia di Frosinone,
Provincia di Teramo,
Provincia di Pescara,
Provincia di Chieti,
Provincia dell'Aquila,
Provincia di Campobasso,
Provincia di Isernia,
Provincia di Caserta,
Provincia di Salerno,
Provincia di Avellino,

Napoli 1 (comune di Napoli),

Napoli 2 (comuni di Giugliano in Campania, Pozzuoli, Casoria, Afragola, Marano di Napoli, Acerra, Casalnuovo di Napoli, Pomigliano d'Arco, Quarto, Caivano, Melito di Napoli, Arzano, Mugnano di Napoli, Sant'Antimo, Villaricca, Frattamaggiore, Qualiano, Cardito, Ischia, Casavatore, Grumo Nevano, Forio, Brusciano, Frattaminore, Casandrino, Monte di Procida, Calvizzano, Crispano, Procida, Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Castello di Cisterna, Lacco Ameno, Serrara Fontana, Bacoli),

Napoli 3 (comuni di Torre del Greco, Castellammare di Stabia, Portici, Ercolano, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata, Somma Vesuviana, Nola, Marigliano, Gragnano, Boscoreale, Sant'Anastasia, San Giuseppe Vesuviano, Pompei, Ottaviano, Volla, Poggiomarino, Vico Equense, Sant'Antonio Abate, Cercola, Terzigno, Sorrento, Saviano, Palma Campania, Massa Lubrense, Pollena, Trocchia, Piano di Sorrento, Cicciano, Santa Maria la Carità, San Gennaro Vesuviano, Boscotrecase, San Sebastiano al Vesuvio, Trecase, Sant'Agnello, Striano, Meta, Mariglianella, Agerola, Cimitile, Roccarainola, Capri, Anacapri, San Vitaliano, Lettere, Pimonte, Scisciano, Massa di Somma, Camposano, Visciano, Casola di Napoli, Tufino, San Paolo Bel Sito, Casamarciano, Carbonara di Nola, Comiziano, Liveri),

Provincia di Potenza,
Provincia di Bari,
P. Barletta-Andria-Trani,
Provincia di Lecce,
Provincia di Taranto,
Provincia di Brindisi,
Provincia di Foggia,
Provincia di Crotone,
Provincia di Reggio Provincia di Calabria,
Provincia di Catanzaro,
Provincia di Cosenza,
Provincia di Vibo Valentia,
Provincia di Ragusa,
Provincia di Catania,
Provincia di Trapani,
Provincia di Siracusa,
Provincia di Palermo,
Provincia di Agrigento,
Provincia di Caltanissetta,
Provincia di Messina,
Provincia di Enna,
Provincia di Olbia-Tempio,
Provincia di Sassari,
Provincia di Cagliari,
Provincia dell'Ogliastra,
Provincia di Oristano,
Prov. di Carbonia-Iglesias,
Provincia di Nuoro,
P. del Medio Campidano.

1. 5. Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Dieni, Lombardi, Nuti, Grillo, Cozzolino, Toninelli.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1. 195

Sostituire le parole: dieci deputati e dieci senatori *con le seguenti:* dodici deputati e dodici senatori.

0. 1. 195. 1. Nuti, Toninelli, Cozzolino, Fraccaro, Grillo, Dieni, D'Ambrosio, Dadone.

Al comma 1, capoverso « ART. 1 », sopprimere le Tabelle A e B.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

« ART. 2-*bis* – *(Istituzione di una Commissione parlamentare bicamerale per la definizione della tabella delle circoscrizioni elettorali – Tabella A – e della tabella dei collegi per l'elezione del Senato della Repubblica – Tabella B –)*.

Ai fini della definizione della tabella relativa alle circoscrizioni elettorali, tabella A, nonché della tabella concernente i collegi per l'elezione del Senato della Repubblica, tabella B, è istituita una Commissione parlamentare bicamerale composta da dieci deputati e dieci senatori, scelti rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, e comunque assicurando la presenza di almeno un rappresentante per ciascun gruppo esistente in Parlamento.

La Commissione completa la definizione delle tabelle entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dall'approvazione del presente testo unico ».

1. 195. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

Sostituire le tabelle allegate A e B Camera con le seguenti:

« Tabella A

CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI

Aosta,
Novara,
Cuneo,
Asti,
Torino,
Alessandria,
Verbano Cusio Ossola,
Vercelli,
Biella,
Lodi,
Brescia,
Bergamo,
Monza e Brianza,
Como,
Pavia,
Mantova,
Lecco,
Varese,
Cremona,
Milano,
Sondrio,
Trento,
Bolzano,
Treviso,
Verona,
Padova,
Vicenza,
Venezia,
Belluno,
Rovigo,
Pordenone,
Udine,
Gorizia,
Trieste,
Imperia,
Savona,
La Spezia,
Genova,
Reggio Emilia,
Rimini,
Ravenna,
Forlì-Cesena,
Parma,
Modena,
Piacenza,
Bologna,
Ferrara,
Prato,
Pistoia,
Pisa,
Arezzo,
Siena,
Grosseto,
Lucca,
Firenze,
Livorno,
Massa-Carrara,
Perugia,
Terni,
Pesaro e Urbino,
Macerata Ancona Fermo,
Ascoli Piceno,
Latina,
Viterbo,
Roma,

Rieti,
Frosinone,
Teramo,
Pescara,
Chieti,
L'Aquila,
Campobasso,
Isernia,
Caserta,
Salerno,
Avellino,
Napoli,
Benevento,
Matera,
Potenza,
Bari,
Barletta-Andria-Trani,
Lecce,
Taranto,
Brindisi,
Foggia,
Crotone,
Reggio Calabria,
Catanzaro,
Cosenza,
Vibo Valentia,
Ragusa,
Catania,
Trapani,
Siracusa,
Palermo,
Agrigento,
Caltanissetta,
Messina,
Enna,
Olbia-Tempio,
Sassari,
Cagliari,
L'Ogliastra,
Oristano,
Carbonia-Iglesias,
Nuoro,
Medio Campidano,

Tabella B Camera

COLLEGI PLURINOMINALI

Provincia di Aosta,
Provincia di Novara,
Provincia di Cuneo,
Provincia di Asti

Torino 1 (comune di Torino),

Torino 2 (comuni di Caluso, Candia Canavese, Ciconio, Agliè, Barone Canavese, Villereggia, Vische, Torrazza Piemonte, Verolengo, Rondissone, San Giorgio Canavese, Alpignano, Venaria Reale, Pianezza, Caravino, Settimo Rottaro, Cascinette d'Ivrea, Castellamonte, Chiaverano, Albiano d'Ivrea, Azeglio, Bairo, Bollengo, Borgomasino, Burolo, Vialfrè, Scarmagno, Torre Canavese, Valperga, Vestignè, Strambino, Romano Canavese, Salassa, San Martino Canavese, Palazzo Canavese, Perosa Canavese, Piverone, Maglione, Cossano Canavese, San Giusto Canavese, Orio Canavese, Ozegna, Mazzè, Mercenasco, Montalenghe, Montanaro, Cuceglio, Foglizzo, Chieri, Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Pavarolo, Marentino, Mombello di Torino, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, San Mauro Torinese, Casalborgone, Castagneto Po, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Chivasso, Cinzano, Brozolo, Brusasco, Sciolze, Verrua Savoia, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, Rivalba, Lauriano, Monteu da Po, Gassino Torinese, Caselle Torinese, Robassomero, San Carlo Canavese, San Maurizio Canavese, Nole, Ciriè, Canischio, Castelnuovo Nigra, Ceresole Reale, Chiesanuova, Cintano, Alice Superiore, Alpette, Baldissero Canavese, Borgiallo, Brosso, Vico Canavese, Vidracco, Vistrorio, Sparone, Strambinello, Trausella, Traversella, Valprato Soana, Ronco Canavese, Rueglio, San Colombano Belmonte, Parella, Pavone Canavese, Pecco, Pont-Canavese, Prascorsano, Pratiglione, Quagliuzzo, Ribordone, Lessolo, Locana, Loranzè, Lugnacco, Meugliano, Noasca, Colleretto Castelnuovo, Colleretto Giacosa, Courgnè, Forno Canavese, Frassinetto, Ingria, Issiglio, Carema, Andrate, Banchette, Borgofranco d'Ivrea, Settimo Vittone, Tavagnasco, Salerano Canavese, Samone, Quassolo, Quincinetto, Montalto Dora, Nomaglio, Fiorano Canavese, Ivrea, Cafasse, Cantoira, Casellette, Ceres, Chialamberto, Ala di Stura, Balangero, Balme, Villanova Canavese, Viù, Traves, Usseglio, Val della Torre, Vallo Torinese, Varisella, San Gillio, Pessinetto, La Cassa, Lanzo Torinese, Lemie, Mathi, Mez-

zenile, Monastero Di Lanzo, Coassolo Torinese, Corio, Druento, Fiano, Germagnano, Givoletto, Groscavallo, Grosso, Barbania, Bosconero, Busano, Vauda Canavese, Rivara, Rivarolo Canavese, Rivarossa, Rocca Canavese, San Benigno Canavese, San Francesco al Campo, San Ponso, Oglianico, Pertusio, Levone, Lombardore, Lusigliè, Favria, Feletto, Front, Settimo Torinese, Mappano, Borgaro Torinese, Brandizzo, Volpiano, Leini),

Provincia di Alessandria,
P. Verbano Cusio Ossola,
Provincia di Vercelli,
Provincia di Biella,
Provincia di Lodi,
Provincia di Brescia,
Provincia di Bergamo,
P. di Monza e Brianza,
Provincia di Como,
Provincia di Pavia,
Provincia di Mantova,
Provincia di Lecco,
Provincia di Varese,
Provincia di Cremona,

Milano 1 (circoscrizioni del Comune di Milano nn. 8, 9, 2, 3; comuni di Rho, Pero, Arese, Bollate, Baranzate, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Cormano, Cusano Milanino, Bresso, Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni, Cologno Monzese, Vimodrone, Segrate, Cernusco sul Naviglio, Pioltello),

Milano 2 (circoscrizioni del Comune di Milano nn. 1, 4, 5, 6, 7; comuni di Cornaredo, Settimo Milanese, Cusago, Trezzano sul Naviglio, Cesano Boscone, Corsico, Buccinasco, Assago, Rozzano, Basiglio, Pieve Emanuele, Opera, Locate di Triulzi, San Giuliano Milanese, San Donato Milanese, Peschiera Borromeo),

Milano 3 (comuni di Carpiano, Cerro al Lambro, San Zenone al Lambro, Melegnano, Vizzolo Predabissi, Dresano, Colturano, Mediglia, Tribiano, Paullo, Pantigliate, Settala, Rodano, Liscate, Vignate, Melzo, Truccazzano, Cassina de' Pecchi, Bussero, Carugate, Pessano con Bornago, Gorgonzola, Pozzuolo Martesana, Bellinzago Lombardo, Cambiago, Gessate, Inzago, Masate, Cassano d'Adda, Basiano, Pozzo d'Adda, Vaprio d'Adda, Trezzano Rosa, Grezzago, Trezzo sull'Adda, San Colombano al Lambro),

Milano 4 (comuni di Legnano, Abbiategrasso, Parabiago, Garbagnate Milanese, Lainate, Magenta, Senago, Corbetta, Bareggio, Nerviano, Cerro Maggiore, Solato, Rescaldina, Cesate, Busto Garolfo, Canegrate, Arluno, Sedriano, Castano Primo, Magnago, Gaggiano, Vittuone, Vanzago, Lacchiarella, Inveruno, San Vittore Olona, Cuggiono, Pogliano Milanese, Motta Visconti, Turbigo, Binasco, Pregnana Milanese, Robecco sul Naviglio, San Giorgio su Legnano, Arconate, Zibido San Giacomo, Villa Cortese, Marcallo con Casone, Dairago, Rosate, Vanzaghello, Casorezzo, Santo Stefano Ticino, Robecchetto con Induno, Buscate, Albairate, Cisliano, Noviglio, Ossona, Boffalora sopra Ticino, Mesero, Casarile, Vermezzo, Vernate, Bernate Ticino, Bubbiano, Besate, Cassinetta di Lugagnano, Gudo Visconti, Zelo Surrigone, Ozzero, Calvignasco, Morimondo, Nosate),

Provincia di Trento,
Provincia di Bolzano,
Provincia di Treviso,
Provincia di Verona,
Provincia di Padova,
Provincia di Vicenza,
Provincia di Venezia,
Provincia di Belluno,
Provincia di Rovigo,
Provincia di Pordenone,
Provincia di Udine,
Provincia di Gorizia,
Provincia di Trieste,
Provincia di Imperia,
Provincia di Savona,
Provincia della Spezia,
Provincia di Genova,
Reggio Emilia,
Provincia di Rimini,
Provincia di Ravenna,
Provincia di Forlì-Cesena,
Provincia di Parma,
Provincia di Modena,
Provincia di Piacenza,
Provincia di Bologna,
Provincia di Ferrara,

Provincia di Prato,
Provincia di Pistoia,
Provincia di Pisa,
Provincia di Arezzo,
Provincia di Siena,
Provincia di Grosseto,
Provincia di Lucca,
Provincia di Firenze,
Provincia di Livorno,
Provincia di Massa-Carrara,
Provincia di Perugia,
Provincia di Terni,
Prov. di Pesaro e Urbino,
Provincia di Macerata,
Provincia di Ancona,
Provincia di Fermo,
Provincia di Ascoli Piceno,
Provincia di Latina,
Provincia di Viterbo,

Roma 1 (municipi del comune di Roma nn. I, II, III, IV, V),

Roma 2 (municipi del comune di Roma nn. VI, VII, VIII, IX),

Roma 3 (municipi del comune di Roma nn. XI, XII, XIII, XIV, XV),

Roma 4 (municipio del comune di Roma n. X, comuni di Civitavecchia, Anguillara Sabazia, Bracciano, Cerveteri, Fiumicino, Ladispoli, Manziana, Santa Marinella, Trevignano Romano, Allumiere, Canale Monterano, Tolfa, Pomezia, Ardea, Anzio, Nettuno),

Roma 5 (comuni di Monterotondo, Fiano Romano, Capena, Castelnuovo di Porto, Fonte Nuova, Mazzano Romano, Mentana, Monteflavio, Moricone, Morlupo, Nerola, Riano, Sacrofano, Sant'Oreste, Torrita Tiberina, Campagnano di Roma, Civitella San Paolo, Filacciano, Formello, Magliano Romano, Montelibretti, Montorio Romano, Nazzano, Palombara Sabina, Ponzano Romano, Rignano Flaminio, Sant'Angelo Romano, Tivoli, Agosta, Anticoli Corrado, Arsoli, Castel Madama, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Ciciliano, Cineto Romano, Cerano, Guidonia Montecelio, Jenne, Marcellina, Pisoniano, Poli, Riofreddo, Rocca Canterano, Roiate, Roviano, San Gregorio da Sassola, Sambuci, Vicovaro, Affile, Arcinazzo Romano, Camerata Nuova, Canterano, Capranica Prenestina, Casape, Licenza, Mandela, Marano Equo, Percile, Rocca Santo Stefano, Roccagiovine,San Polo dei Cavalieri, Saracinesco, Subiaco, Vallepietra, Vallinfreda, Vivaro Romano, Velletri, Albano Laziale, Ariccia, Artena, Castel Gandolfo, Ciampino, Marino, San Vito Romano, Valmontone, Bellegra, Carpineto Romano, Castel San Pietro Romano, Cave, Colleferro, Colonna, Frascati, Gallicano nel Lazio, Gavignano, Genazzano, Genzano di Roma, Gorga, Grottaferrata, Labico, Lanuvio, Lariano, Monte Porzio Catone, Monte Compatri, Montelanico, Nemi, Olevano Romano, Palestrina, Rocca di Cave, Rocca di Papa, Rocca Priora, San Cesareo, Segni, Zagarolo),

Provincia di Frosinone,
Provincia di Teramo,
Provincia di Pescara
Provincia di Chieti,
Provincia dell'Aquila,
Provincia di Isernia,
Provincia di Campobasso,
Provincia di Caserta,
Provincia di Salerno,
Provincia di Avellino,

Napoli 1 (comune di Napoli),

Napoli 2 (comuni di Giugliano in Campania, Pozzuoli, Casoria, Afragola, Marano di Napoli, Acerra, Casalnuovo di Napoli, Pomigliano d'Arco, Quarto, Caivano, Melito di Napoli, Arzano, Mugnano di Napoli, Sant'Antimo, Villaricca, Frattamaggiore, Qualiano, Cardito, Ischia, Casavatore, Grumo Nevano, Forio, Brusciano, Frattaminore, Casandrino, Monte di Procida, Calvizzano, Crispano, Procida, Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Castello di Cisterna, Lacco Ameno, Serrara Fontana, Bacoli),

Napoli 3 (comuni di Torre del Greco, Castellammare di Stabia, Portici, Ercolano, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata, Somma Vesuviana, Nola, Marigliano, Gragnano, Boscoreale, Sant'Anastasia, San Giuseppe Vesuviano, Pompei, Ottaviano, Volla, Poggiomarino, Vico Equense, San-

t'Antonio Abate, Cercola, Terzigno, Sorrento, Saviano, Palma Campania, Massa Lubrense, Pollena Trocchia, Piano di Sorrento, Cicciano, Santa Maria la Carità, San Gennaro Vesuviano, Boscotrecase, San Sebastiano al Vesuvio, Trecase, Sant'Agnello, Striano, Meta, Mariglianella, Agerola, Cimitile, Roccarainola, Capri, Anacapri, San Vitaliano, Lettere, Pimonte, Scisciano, Massa di Somma, Camposano, Visciano, Casola di Napoli, Tufino, San Paolo Bel Sito, Casamarciano, Carbonara di Nola, Comiziano, Liveri),

Provincia di Potenza,
Provincia di Bari,
P. di Barletta-Andria-Trani,
Provincia di Lecce,
Provincia di Taranto,
Provincia di Brindisi,
Provincia di Foggia,
Provincia di Crotone,
Provincia di Reggio Calabria,
Provincia di Catanzaro,
Provincia di Cosenza,
Provincia di Vibo Valentia,
Provincia di Ragusa,
Provincia di Catania,
Provincia di Trapani,
Provincia di Siracusa,
Provincia di Palermo,
Provincia di Agrigento,
Provincia di Caltanissetta,
Provincia di Messina,
Provincia di Enna,
Provincia di Olbia-Tempio,
Provincia di Sassari,
Provincia di Cagliari,
Provincia dell'Ogliastra,
Provincia di Oristano,
Provincia di Carbonia-Provincia di Iglesias,
Provincia di Nuoro,
P. dei Medio Campidano.

1. 196. Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Dieni, Lombardi, Nuti, Grillo, Cozzolino, Toninelli.

Alla Tabella B, Collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei Deputati, sostituire il capoverso: Circoscrizione Piemonte *con il seguente:*

Circoscrizione Piemonte

1. Alessandria
2. Asti
3. Biella
4. Vercelli
5. VCO
6. Novara
7. Cuneo
8. Torino.

1. 197. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia.

Alla Tabella B, Collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei Deputati, sostituire il capoverso: Circoscrizione Piemonte *con il seguente:*

Circoscrizione Piemonte

1. Pinerolo, Valsusa Valsangone, Valli di Lanzo
2. Ivrea, Chivasso
3. Settimo, Moncalieri
4. Nichelino, Orbassano
5. Collegno, Venaria
6. To5, to6
7. To1, to4
8. To2, to3
9. To7, to8

1. 198. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia.

Alla Tabella B, Collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei Deputati, sostituire il capoverso: Circoscrizione Piemonte *con il seguente:*

Circoscrizione Piemonte

1. Valli Lanzo, Ivrea, Chivasso
2. Settimo, Moncalieri, Nichelino

3. Valsusa, Pinerolo, Orbassano

4. Venaria, Collegno, To3

5. To8, to2, to7

6. To5. to6, to4, To1

1. 199. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia.

Alla Tabella B, Collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei Deputati, Circoscrizione Piemonte, al collegio n. 2, sopprimere la parola: Biella.

Conseguentemente, al collegio n. 1 aggiungere la parola: Biella.

1. 200. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia.

Alla Tabella B, Collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei Deputati, Circoscrizione Piemonte, al collegio n. 2, sopprimere la parola: Biella.

Conseguentemente, al collegio n. 3 aggiungere la parola: Biella.

1. 201. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia.

Alla Tabella B, Collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei Deputati, Circoscrizione Piemonte, capoverso 2, sopprimere la parola: Biella.

Conseguentemente, al capoverso 3 aggiungere la parola: Biella.

1. 202. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia.

Alla Tabella B, Collegi plurinominali per l'elezione del Senato della Repubblica, Regione Piemonte, capoverso 2 sopprimere la parola: Ivrea.

Conseguentemente, al capoverso 3 aggiungere la parola: Ivrea.

1. 203. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia.

Alla Tabella B, Collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei Deputati, Circoscrizione Lombardia, al capoverso 16 sopprimere le parole: Costa Volpino.

Conseguentemente, al capoverso 15 aggiungere le parole: Costa Volpino.

1. 204. Invernizzi, Matteo Bragantini.

Alla Tabella B, Collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei Deputati, Circoscrizione Lombardia, capoverso 29, sostituire le parole: Cantù, Limbiate, Saronno *con le seguenti:* Cantù, Como, Erba, Olgiate Comasco.

Conseguentemente, al capoverso 14, sostituire le parole: Erba, Lecco, Morbegno, Como *con le parole:* Saronno, Lecco, Morbegno.

Conseguentemente, al capoverso 20, sostituire le parole: Gallarate, Olgiate Comasco, Tradate *con le parole:* Limbiate, Gallarate, Tradate.

1. 205. Matteo Bragantini, Invernizzi, Molteni.

Alla Tabella B, Collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei Deputati, Circoscrizione Lombardia, capoverso 29, sostituire le parole: Cantù, Limbiate, Saronno *con le seguenti:* Cantù, Como, Erba, Olgiate Comasco, Lecco.

Conseguentemente, al capoverso 14, sostituire le parole: Erba, Lecco, Morbegno, Como *con le parole:* Saronno, Morbegno.

Conseguentemente, al capoverso 20, sostituire le parole: Gallarate, Olgiate Coma-

sco, Tradate *con le parole:* Limbiate, Gallarate, Tradate.

1. 206. Matteo Bragantini, Invernizzi, Molteni.

Alla Tabella B, Collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei Deputati, Circoscrizione Lombardia, capoverso 29, sostituire le parole: Cantù, Limbiate, Saronno *con le seguenti:* Cantù, Como, Erba.

Conseguentemente, al capoverso 14, sostituire le parole: Erba, Lecco, Morbegno, Como *con le parole:* Limbiate, Saronno, Lecco, Morbegno.

1. 207. Matteo Bragantini, Invernizzi, Molteni.

Alla Tabella B, Collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei Deputati, Circoscrizione Lombardia, capoverso 29, sostituire le parole: Cantù, Limbiate, Saronno *con le seguenti:* Cantù, Erba, Olgiate Comasco.

Conseguentemente, al capoverso 14, sostituire le parole: Erba, Lecco, Morbegno, Como *con le parole:* Lecco, Morbegno, Como, Saronno.

Conseguentemente, al capoverso 20, sostituire le parole: Gallarate, Olgiate Comasco, Tradate *con le parole:* Limbiate, Gallarate, Tradate.

1. 208. Matteo Bragantini, Invernizzi, Molteni.

Alla Tabella B, Collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei Deputati, Circoscrizione Lombardia, capoverso 29, sostituire le parole: Cantù, Limbiate, Saronno *con le seguenti:* Cantù, Como, Olgiate Comasco.

Conseguentemente, al capoverso 14, sostituire le parole: Erba, Lecco, Morbegno, Como *con le parole:* Erba, Lecco, Morbegno, Saronno.

Conseguentemente, al capoverso 20, sostituire le parole: Gallarate, Olgiate Comasco, Tradate *con le parole:* Limbiate, Gallarate, Tradate.

1. 209. Matteo Bragantini, Invernizzi, Molteni.

Alla Tabella B, Collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei Deputati, sostituire la circoscrizione Veneto con la seguente:

Circoscrizione Veneto

37. Bussolengo, Verona ovest, Verona est

38. San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, Villafranca di Verona

39. Este, Legnago, Rovigo

40. Adria, Chioggia, Venezia-Mira

42. Piove di Sacco, Padova centro storico, Padova-Selvazzano Dentro

43. Bassano del Grappa, Schio, Thiene

44. Belluno, Feltre, Vittorio V.to

45. Cittadella, Vigonza, Albignasego

46. Castelfranco V.to, Montebelluna, Treviso

47. Venezia-Mestre, Mirano, Venezia-San Marco

48. Conegliano, Oderzo, Portogruaro, Venezia-San Donà di Piave

Conseguentemente, alla Tabella B Collegi plurinominali per l'elezione del Senato della Repubblica, sostituire la regione Veneto con la seguente:

Regione Veneto

20. Rovigo, Adria, Legnago, Villafranca Veronese, Chioggia

21. Belluno, Feltre, Conegliano, Vittorio V.to, Portogruaro

22. Bassano, Thiene, Schio, Vicenza, Arzignano

23. Verona est, Verona ovest, San Martino Buon Albergo, Bussolengo, San Giovanni Lupatoto

24. Treviso, Castelfranco V.to, Montebelluna, Oderzo, Venezia-San Donà di Piave

25. Padova centro storico, Padova-Selvazzano, Piove di Sacco, Este

26. Dueville, Cittadella, Vigonza, Albignasego

27. Venezia-Mestre, Mirano, Venezia-Mira, Venezia-San Marco.

1. 210. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caon.

Alla Tabella B, Collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei Deputati, Circoscrizione Veneto, al capoverso 45, sopprimere la parola: Mirano.

Conseguentemente, al capoverso 47, aggiungere la parola: Mirano.

1. 211. Matteo Bragantini, Invernizzi, Prataviera.

Alla Tabella B, Collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei Deputati, Circoscrizione Veneto, al capoverso 48, sopprimere le parole: Portogruaro, Venezia-San Donà di Piave.

Conseguentemente, al capoverso 40, sostituire le parole: Adria, Chioggia, Piove di sacco *con le seguenti:* Portogruaro, Venezia-San Donà di Piave.

Conseguentemente, al capoverso 39, aggiungere le parole: Adria, Piove di Sacco.

Conseguentemente, al capoverso 47, aggiungere la parola: Chioggia.

1. 212. Matteo Bragantini, Invernizzi, Prataviera.

Alla Tabella B, Collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati, Circoscrizione Friuli Venezia-Giulia, sostituire i capoversi 49, 50 e 51 con i seguenti:

49. Gorizia Cervignano Codroipo

50. Gemona Udine Cividale

51. Trieste Muggia Sacile Pordenone.

1. 213. Matteo Bragantini, Invernizzi, Fedriga.

Alla Tabella B, Collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati, Circoscrizione Friuli Venezia-Giulia, sostituire i capoversi 49, 50 e 51 con i seguenti:

49. Trieste, Gorizia

50. Alto Friuli

51. Basso Friuli

51-*bis*. Pordenone e Friuli Occidentale.

1. 214. Matteo Bragantini, Invernizzi, Fedriga.

Alla Tabella B, Collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei Deputati, Circoscrizione Friuli Venezia-Giulia, sostituire i capoversi 49, 50 e 51 con i seguenti:

49. Friuli

50. Trieste, Pordenone, Gorizia.

1. 215. Matteo Bragantini, Invernizzi, Fedriga.

Alla Tabella B Camera sostituire le parole da: La circoscrizione Trentino Alto Adige *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* La circoscrizione della regione Trentino Alto Adige è ripartita in due collegi plurinominali corrispondenti con la provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma di Bolzano.

1. 220. Biancofiore, Bianconi, Centemero, Gelmini, Ravetto.

Alla Tabella B, Collegi plurinominali per l'elezione del Senato della Repubblica, sostituire il capoverso: Regione Piemonte *con il seguente:*

Regione Piemonte

1. Alessandria, Asti

2. Biella, Vercelli, Novara, Verbano

3. Cuneo

4. Torino

1. 221. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia.

Alla Tabella B, Collegi plurinominali per l'elezione del Senato della Repubblica, sostituire il capoverso: Regione Piemonte *con il seguente:*

Regione Piemonte

1. Pinerolo, Valsusa, Valli Lanzo, Ivrea, Venaria

2. Chivasso, Settimo, Moncalieri, to6, Nichelino

3. Orbassano, Collegno, to7, To3, to8

4. To1, to2, to4, To5.

1. 222. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia.

Alla Tabella B, Collegi plurinominali per l'elezione del Senato della Repubblica, sostituire il capoverso: Regione Piemonte *con il seguente:*

Regione Piemonte

1. Pinerolo, val Susa, Orbassano, nichelino, collegno

2. Moncalieri, settimo, to6, to7, to1

3. Val di Lanzo, Ivrea, Chivasso, Venaria, To5

4. To2, To3, to4, to8.

1. 223. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia.

Alla tabella B, Collegi plurinominali per l'elezione del Senato della Repubblica, Regione Piemonte, *capoverso 2, sopprimere la parola:* Ivrea.

Conseguentemente al capoverso 3 aggiungere la parola: Ivrea.

1. 225. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia.

Alla Tabella B, Collegi plurinominali per l'elezione del Senato della Repubblica, Regione Piemonte, *capoverso 2, sopprimere la parola:* Ivrea.

Conseguentemente al capoverso 3 aggiungere la parola: Ivrea.

1. 224. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia.

Alla Tabella B, Collegi plurinominali per l'elezione del Senato della Repubblica, Circoscrizione Lombardia, *al capoverso 11 sopprimere le parole:* Albino, Costa Volpino, Zogno.

Al capoverso 18 sopprimere le parole: Dalmine, Seriate, Treviglio.

Al capoverso 19 sopprimere la parola: Bergamo.

Conseguentemente aggiungere infine il seguente capoverso:

19-*bis*. Albino, Costa Volpino, Zogno, Dalmine, Seriate, Treviglio, Bergamo ».

1. 226. Invernizzi, Matteo Bragantini.

Alla Tabella B, Collegi plurinominali per l'elezione del Senato della Repubblica Regione Lombardia, *al capoverso 14 sostituire le parole:* Cinisello Balsamo *con la seguente:* Monza.

Conseguentemente, al capoverso 15 sostituire la parola: Monza *con le seguenti:* Cinisello Balsamo.

1. 227. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi.

Alla Tabella B, Collegi plurinominali per l'elezione del Senato della Repubblica Regione Veneto*, al capoverso 24 sopprimere le parole:* Portogruaro e Venezia-San Donà di Piave.

dopo il Capoverso 24 aggiungere il seguente:

24-*bis*. Portogruaro, Venezia-San Donà di Piave ».

Conseguentemente, al capoverso 25 sopprimere la parola: Mirano.

Al capoverso 27 sopprimere le parole: Chioggia, Venezia-Mestre, Venezia-Mira e Venezia-San Marco.

Conseguentemente, dopo il capoverso 27 aggiungere il seguente:

27-*bis*. Chioggia, Mirano, Venezia-Mestre, Venezia-Mira, Riviera del Brenta, Venezia-San Marco.

1. 228. Matteo Bragantini, Invernizzi, Prataviera.

Alla Tabella B, Collegi plurinominali per l'elezione del Senato della Repubblica Regione Veneto*, al capoverso 24 sopprimere le parole:* Portogruaro, Venezia-San Donà di Piave.

Dopo il Capoverso 24 aggiungere il seguente:

24-*bis*. Portogruaro, Venezia-San Donà di Piave.

Conseguentemente, al capoverso 25 sopprimere la parola: Mirano.

Conseguentemente, dopo il capoverso 25 aggiungere i seguenti:

25-*bis*. Mirano, Riviera del Brenta.

25-*ter*. Chioggia.

25-*quater*. Venezia-Mestre, Venezia-Mira.

25-*quinquies*. Venezia-San Marco.

Conseguentemente, al capoverso 27 sopprimere le parole: Chioggia, Venezia-Mestre, Venezia-Mira e Venezia-San Marco.

1. 229. Matteo Bragantini, Invernizzi, Prataviera.

All'articolo 1, comma 1, capoverso ART. *1, comma 2, sostituire le parole:* nei collegi plurinominali indicati nella tabella « B » *con le seguenti:* collegi plurinominali.

Conseguentemente:

all'articolo 1, comma, 3, capoverso ART. *3, sopprimere il comma 4.*

dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 3.

(Delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali di cui all'articolo 1, comma 2, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più

collegi. In quest'ultimo caso il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana. Nelle regioni a statuto ordinario la circoscrizione dei collegi plurinominali si conforma ad unità multiplo delle circoscrizioni dei collegi uninominali disposti per l'elezione dei consigli provinciali ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122. Nella Regione siciliana e nelle regioni Sardegna e Friuli-Venezia Giulia, ove debba procedersi alla suddivisione della circoscrizione in più collegi plurinominali, la circoscrizione dei collegi plurinominali si conforma, ove possibile, alle circoscrizioni disposte dalla legge regionale per l'elezione dei rispettivi consigli provinciali;

b) la popolazione di ciascun collegio non può essere inferiore a quella che dà luogo alla assegnazione di tre seggi, né superiore a quella che dà luogo all'assegnazione di sei seggi, ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, introdotto dall'articolo 1, comma 3, della presente legge, ferma restando la prevalenza dei criteri di cui alla lettera *a)*;

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dei pareri espressi, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri ed entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali delle regioni il cui territorio è ripartito in più collegi plurinominali, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia, da rendere entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione. Si prescinde dai pareri di cui al presente comma qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.

3. Successivamente alla prima determinazione dei collegi plurinominali, si procede alla revisione del numero dei collegi ovvero delle loro circoscrizioni per variazioni del parametro della popolazione soltanto quando esse danno luogo al superamento del limite inferiore o superiore dei seggi da assegnare. Alla revisione dei collegi plurinominali si procede altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari.

4. L'elenco dei collegi plurinominali istituiti con il decreto legislativo di cui al comma 1 è inserito come tabella B allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

1. 6. Costa, Dorina Bianchi, Leone.

Al comma 1, capoverso ART. *1, commi 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sostituire la parola:* plurinominali *con la seguente:* uninominali.

1. 8. Balduzzi, Romano, Mazziotti di Celso, Galgano.

Al comma 1, capoverso ART. *1, comma 1, sopprimere le parole:* , attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali.

1. 9. Dieni, Lombardi, Nuti, Grillo, Cozzolino, Toninelli, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro.

Al comma 1, capoverso ART. *1, comma 2 sostituire i primi due periodi con il seguente:* la Conferenza permanente Stato regioni comunica entro e non oltre 20 giorni dall'approvazione della presente legge, la ripartizione delle circoscrizioni elettorali e dei collegi plurinominali che ogni singola regione ha provveduto a delineare in accordo con gli enti locali territoriali, al Ministero dell'interno che entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuta comunicazione provvede con proprio regolamento a redigere la definitiva ripartizione delle circoscrizioni elettorali e

dei collegi plurinominali del territorio nazionale.

Conseguentemente sostituire, ovunque ricorrano, le parole: tabella A allegata al presente testo unico *con le seguenti:* di cui all'articolo 1 , comma 2 *e sostituire, ovunque ricorrano le parole:* tabella B *con le seguenti:* di cui all'articolo 1 comma 2 ».

1. 10. Invernizzi, Matteo Bragantini.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1. 11

Al capoverso 2-bis *sostituire le parole:* sei mesi *con le seguenti:* sette mesi.

0. 1. 11. 1. D'Ambrosio, Dadone, Nuti, Toninelli, Cozzolino, Fraccaro, Grillo, Dieni.

Al comma 1, capoverso « ART. 1 », comma 2, sostituire i primi due periodi con il seguente: « Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali e nei relativi collegi plurinominali individuati con le modalità di cui al successivo comma. »

Conseguentemente:

a) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi possono anche includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, ma non dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana istituita ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi ed ai criteri indicati nella presente lettera, deve tener conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il dieci per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi plurinominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera *a)* per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del quindici per cento, in eccesso o in difetto.

Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al periodo precedente sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una Commissione, nominata dai Presidenti delle Camere, composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere.

Lo schema del decreto legislativo di cui al primo periodo, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è tra-

smesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della Commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione. Si prescinde dai pareri di cui al comma precedente qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati. Il Governo è delegato altresì ad adottare, entro lo stesso termine di cui al primo periodo, un decreto legislativo con cui sono apportate al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, le modificazioni strettamente conseguenti a quanto previsto dalla presente legge. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali in Italia e all'estero si procede altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari o in conseguenza di nuova disciplina sull'esercizio del voto da parte degli italiani all'estero.;

b) al comma 3, capoverso articolo 3, apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1, sostituire le parole: « di cui alla tabella A allegata al presente testo unico », con le seguenti: « di cui alla tabella, da individuarsi attraverso le modalità di cui al comma 2-*bis* »;

2) al comma 2, sostituire le parole: « di cui alla Tabella "B" con le seguenti: « di cui alla tabella, da individuarsi attraverso le modalità di cui al comma 2-*bis*.

1. 11. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Rossi, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1. 35

Alla parte consequenziale, articolo 3, comma 1, sostituire le parole: il Governo è delegato ad adottare entro tre mesi *con le seguenti:* il Governo è delegato ad adottare entro sei mesi.

0. 1. 35. 1. Dadone, Nuti, Toninelli, Cozzolino, Fraccaro, Grillo, Dieni, D'Ambrosio.

Alla parte consequenziale, articolo 3, comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* 10 per cento *con le seguenti:* 5 per cento.

0. 1. 35. 2. Nuti, Toninelli, Cozzolino, Fraccaro, Grillo, Dieni, D'Ambrosio, Dadone.

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 2, sopprimere le parole: indicati nella tabella « B » allegata al presente testo unico.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, sopprimere le parole: di cui alla Tabella "B".

Conseguentemente, al medesimo comma 3, sopprimere il capoverso 4.

Conseguentemente dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 3.

Delega per la determinazione dei collegi plurinominali.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a. i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di

norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi non possono includere, di norma, il territorio di comuni appartenenti a province diverse. Essi non possono altresì dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o, se istituita, della medesima città metropolitana. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi ed ai criteri indicati nella presente lettera, deve tener conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

b. la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il 10 per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera *a)* per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del 15 per cento, in eccesso o in difetto.

2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate, entro trenta giorni dal suo insediamento, da una Commissione, la quale è nominata, sentita la Conferenza dei Presidenti di Gruppo, dal Presidente della Camera dei deputati ed è composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della Commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione.

4. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.

5. All'inizio di ogni legislatura il Presidente della Camera dei deputati provvede alla nomina della Commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, composta a norma del comma 2. Dopo ogni censimento generale, e ogni qualvolta ne avverta la necessità, la Commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce al Presidente della Camera dei deputati. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali in Italia e all'estero si procede altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari o in conseguenza di nuova disciplina sull'esercizio del voto da parte degli italiani all'estero.

1. 35. Balduzzi, Romano, Mazziotti di Celso, Galgano.

Al comma 1, articolo 1, comma 2, sopprimere le parole: indicati nella tabella "B" allegata al presente testo unico del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 ivi modificato *e, conseguentemente, al comma 3 sopprimere le parole:* di cui alla Tabella "B".

1. 12. Balduzzi, Romano, Mazziotti di Celso, Galgano.

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

1. 15. Fraccaro, Dieni, Lombardi, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Grillo, Cozzolino, Toninelli.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1. 16

Sostituire la parola: quarantadue *con la seguente:* quarantacinque.

Conseguentemente alla lettera a) *sostituire le parole:* 42 per cento *con le seguenti:* 45 per cento *e le parole:* 11 punti *con le seguenti:* 6 punti.

0. 1. 16. 1. Fraccaro, Grillo, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Nuti, Toninelli, Cozzolino.

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: trentacinque *con la seguente:* quarantadue.

Conseguentemente:

a) al comma 16, lettera *a)*, numero 5) sostituire le parole: « 35 per cento » con le seguenti: « 42 per cento »;

b) all'articolo 16, lettera *a)*, numero 7), sostituire le parole: « di 18 punti » con le seguenti: « di 11 punti.

1. 16. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Rossi, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 2 sostituire la parola: trentacinque *con la seguente:* quarantadue *e, conseguentemente, al comma 16, lettera* a)*, numero 5, sostituire le parole:* 35 per cento *con le seguenti:* 42 per cento, *e al numero 7 sostituire le parole:* 18 punti *con le seguenti:* 13 punti.

1. 17. Mazziotti di Celso, Romano, Balduzzi, Galgano.

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 2, sostituire la parola: trentacinque *con la seguente:* quarantadue.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 16, numero 5), sostituire le parole: 35 per cento *con le seguenti:* 42 per cento.

1. 18. Pisicchio, Labriola, Zaccagnini.

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: trentacinque *con la seguente:* quarantuno.

Conseguentemente:

a) al comma 16, lettera *a)*, numero 5) sostituire le parole: 35 per cento *con le seguenti:* 41 per cento;

b) all'articolo 16, lettera *a)*, numero 7), sostituire le parole: « 18 punti » con le seguenti: « 12 punti ».

1. 19. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Rossi, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1. 20

Sostituire la parola: quarantuno *con la seguente:* quarantacinque.

Conseguentemente sostituire le parole: 14 punti percentuali *con le seguenti:* 6 punti percentuali.

0. 1. 20. 1. Grillo, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Nuti, Toninelli, Cozzolino, Fraccaro.

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 2, sostituire la parola: trentacinque *con la seguente:* quarantuno.

Conseguentemente, al comma 16, lettera a)*, sostituire le parole:* 35 per cento *con le seguenti:* 41 per cento, *e al comma 16, n. 7,*

sostituire le parole: 18 punti *con le seguenti:* 14 punti percentuali.

1. 20. Romano, Mazziotti di Celso, Balduzzi, Galgano.

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: trentacinque *con la seguente:* quaranta.

Conseguentemente:

a) *al comma 16, lettera* a)*, numero 5) sostituire le parole:* 35 per cento *con le seguenti:* 40 per cento;

b) *all'articolo 16, lettera* a)*, numero 7), sostituire le parole:* 18 punti *con le seguenti:* 13 punti.

1. 21. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Rossi, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 2, sostituire la parola: trentacinque *con le seguenti:* quaranta per cento.

Conseguentemente:

a) *al comma 16, lettera* a)*, n. 5), sostituire le parole:* 35 per cento *con le seguenti:* 40 per cento.

b) *al comma 16, lettera* a)*, n. 7), sostituire le parole:* 18 punti *con le seguenti:* 13 punti.

***1. 22.** Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 2, sostituire la parola: trentacinque *con le seguenti:* quaranta per cento.

Conseguentemente:

a) *al comma 16, lettera* a)*, n. 5), sostituire le parole:* 35 per cento *con le seguenti:* 40 per cento.

b) *al comma 16, lettera* a)*, n. 7), sostituire le parole:* 18 punti *con le seguenti:* 13 punti.

***1. 23.** Di Lello, Locatelli, Di Gioia, Pastorelli, Labriola, Zaccagnini.

Al comma 1, capoverso articolo 1, comma 2, sostituire la parola: trentacinque *con la seguente:* quaranta.

Conseguentemente, al comma 16, lettera a)*, numero 5 sostituire le parole:* 35 per cento *con le seguenti:* 40 per cento *e al numero 7 sostituire le parole:* 18 punti percentuali *con le seguenti:* 15 punti percentuali.

1. 24. Balduzzi, Mazziotti di Celso, Romano, Galgano.

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 2, sostituire la parola: trentacinque *con la seguente:* quaranta.

Conseguentemente, al comma 16, lettera a)*, punto 5, sostituire le parole:* 35 per cento *con le seguenti:* 40 per cento.

***1. 26.** Matteo Bragantini, Invernizzi.

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 2, sostituire la parola: trentacinque *con la seguente:* quaranta.

Conseguentemente, al comma 16, lettera a)*, punto 5, sostituire le parole:* 35 per cento *con le seguenti:* 40 per cento.

***1. 27.** Pisicchio, Labriola, Zaccagnini.

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 2, sostituire la parola: trentacinque *con la seguente:* quaranta.

Conseguentemente, al comma 16, lettera a)*, punto 5, sostituire le parole:* 35 per cento *con le seguenti:* 40 per cento.

***1. 28.** La Russa, Corsaro.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1. 29

Al capoverso a) *sostituire la parola:* trentotto *con la seguente:* quarantaquattro.

Conseguentemente al capoverso b) *e* d) *sostituire le parole:* almeno il 38 *con le seguenti:* almeno il 44 *e sempre conseguentemente sostituire al capoverso* c) *la parola:* trentotto *con la seguente:* quarantaquattro.

0. 1. 29. 1. Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Nuti, Toninelli, Cozzolino, Fraccaro, Grillo.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) *dopo le parole:* almeno il 38 *aggiungere le seguenti:* e al numero 7) sostituire le parole: « 18 punti percentuali » con le seguenti: « 15 punti percentuali »;

b) alla lettera d) *dopo le parole:* almeno il 38 *aggiungere le seguenti:* e al numero 7) sostituire le parole: « 18 punti percentuali » con le seguenti: « 15 punti percentuali ».

0. 1. 29. 2. Rosato.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 1 comma 1, capoverso Articolo 1, comma 2, sostituire la parola:* trentacinque *con la seguente:* trentotto.

b) *all'articolo 1 comma 16, lettera* a)*, numero 5) sostituire le parole:* almeno il 35 *con le seguenti:* almeno il 38.

c) *all'articolo 2 comma 1, capoverso comma 2 sostituire la parola:* trentacinque *con la seguente:* trentotto.

d) *all'articolo 2, comma 8, capoverso comma 1, numero 5) sostituire le parole:* almeno il 35 *con le seguenti:* almeno il 38.

1. 29. Bindi, Giorgis, Rosato, Cuperlo, Gasparini, Rampi, Bargero, Giuditta Pini, Gribaudo, Cominelli, Malisani, Manzi, Rubinato, Murer, Carnevali, Giovanna Sanna.

Al comma 1, capoverso ART. 3, comma 4, dopo le parole: legge 4 agosto 1993, n. 277 *aggiungere le parole:* avendo comunque come prioritario il criterio che ciascun collegio sia costituito rispettando l'ambito della provincia ».

1. 31. La Russa, Corsaro.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 1. 01

All'articolo 1-bis*, al comma 1, alinea, sostituire le parole:* Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi, *con le seguenti:* Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi,.

0. 1. 01. 1. Cozzolino, Fraccaro, Grillo, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Nuti, Toninelli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso ART. 1-bis*, comma 1, lettera* a)*, aggiungere, dopo il primo periodo, il seguente:* I collegi plurinominali sono costituiti a partire dal territorio delle province.

b) al capoverso ART. 2-bis*, comma 1, lettera* a)*, aggiungere, dopo il primo periodo, il seguente:* I collegi plurinominali sono costituiti a partire dal territorio delle province.

0. 1. 01. 2. Famiglietti.

All'articolo 2-bis*, comma 1, alinea, sostituire le parole:* Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi, *con le seguenti:* Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi,.

0. 1. 01. 3. Fraccaro, Grillo, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Nuti, Toninelli, Cozzolino.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente sopprimere i commi 18, 19, 20 e 21.

1. 36. Nuti, Grillo, Fraccaro, Dieni, Lombardi, Toninelli, Dadone, D'Ambrosio, Cozzolino.

Apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere il comma 2;

b) al comma 3, capoverso ART. 3, al numero 3), sopprimere le parole: « salvo quanto disposto dall'articolo 2 »;

c) al comma 3, capoverso ART. 3, sopprimere il comma 4;

d) al comma 16, lettera *a)*, al numero 1) sostituire le parole: « nei collegi uninominali della Valle d'Aosta e del Trentino Alto Adige » con le seguenti: « nel collegio uninominale della Valle d'Aosta »;

e) sopprimere il comma 18;

f) sopprimere il comma 21;

g) Alla Tabella B Camera sostituire le parole da: « La circoscrizione Trentino Alto Adige » fino alla fine del periodo con le seguenti: « La circoscrizione della regione Trentino Alto Adige è ripartita in due collegi plurinominali corrispondenti con la provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma di Bolzano ».

1. 37. Biancofiore, Bianconi, Centemero, Gelmini, Ravetto.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sostituire il comma 21 con il seguente:

21. « ART. 93-*bis*. 1. – Con il decreto di cui all'articolo 3 è determinato il numero dei seggi spettanti alla circoscrizione della regione Trentino-Alto Adige, che è ripartita in due collegi plurinominali corrispondenti con la provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma di Bolzano.

2. I seggi attribuiti nella circoscrizione Trentino-Alto Adige sono computati, secondo le rispettive assegnazioni, nei numeri che ai sensi dell'articolo 83 determinano l'assegnazione del premio di maggioranza ».

1. 38. Matteo Bragantini, Invernizzi.

Sopprimere il comma 2.

*Conseguentemente al comma 24, capoverso ART. 93-*quater*, sopprimere il punto 6.*

1. 39. Matteo Bragantini, Invernizzi.

Sopprimere il comma 2.

1. 40. Biancofiore, Bianconi, Centemero, Gelmini, Ravetto.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'articolo 3 del « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », è sostituito dal seguente:

« ART. 3. – 1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 è determinato, per ciascuna circoscrizione, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali di cui alla Tabella B Camera sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno.

3. Il Governo è delegato a provvedere, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto

legislativo adottato ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione in modo che non superino mai il massimo di quattordici seggi, sulla base dei principi direttivi recati dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 276, in quanto applicabili.

4. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una commissione, nominata dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, composta dal presidente dell'istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, sentito il parere dei presidenti dei gruppi parlamentari.

5. Lo schema del decreto legislativo, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione, si prescinde dai pareri di cui al presente comma qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.

6. All'inizio di ogni legislatura i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono alla nomina della commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali. Dopo ogni censimento generale della popolazione, e ogni qual volta ne avverta la necessità, la commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere ».

1. 41. Lombardi, Toninelli, Dadone, D'Ambrosio, Grillo, Cozzolino, Nuti, Fraccaro, Dieni.

Al comma 3, capoverso articolo 3 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, sostituire la parola « plurinominali » con la seguente: « uninominali »;

b) sostituire il comma 3 con il seguente: « Salvo quanto disposto dall'articolo 2, i seggi spettanti alla circoscrizione ai sensi del comma 1 sono assegnati in collegi uninominali, costituiti nell'ambito di ciascuna circoscrizione sulla base dei criteri e dei principi direttivi recati dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277 ».

c) sopprimere il comma 4.

1. 42. Balduzzi, Romano, Mazziotti di Celso, Galgano.

Al comma 3, capoverso articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. Al fine di favorire l'accesso alla rappresentanza di candidati espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, uno dei collegi plurinominali nella circoscrizione del Friuli Venezia Giulia è formato dai comuni o frazioni di essi, come individuati dal decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia 18 dicembre 2008, n. 346, come successivamente integrato e modificato dai decreti 31 dicembre 2008, n. 362, 27 ottobre 2009, n. 300, 21 marzo 2012, n. 70 e n. 71 emessi in attuazione dell'articolo 10 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

Conseguentemente al comma 16, punto 3), dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

« *b-bis)* Nel collegio di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, spetta comunque almeno un seggio alle liste rappresentative della minoranza linguistica slovena, nel caso in cui tali liste abbiano ottenuto nel collegio almeno il 7 per cento dei voti validi. »

1. 43. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

Al comma 3, capoverso articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. Al fine di favorire l'accesso alla rappresentanza di candidati espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, uno dei collegi plurinominali nella circoscrizione del Friuli Venezia Giulia è formato dai comuni o frazioni di essi, come individuati dal decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia 18 dicembre 2008, n. 346, come successivamente integrato e modificato dai decreti 31 dicembre 2008, n. 362, 27 ottobre 2009, n. 300, 21 marzo 2012, n. 70 e n. 71 emessi in attuazione dell'articolo 10 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

Conseguentemente al comma 16, punto 3), dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

« *b-bis)* Nel collegio di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, spetta comunque almeno un seggio alle liste rappresentative della minoranza linguistica slovena, collegate ad una lista che presenti i requisiti di cui all'articolo 83, comma 1, punto 3), nel caso in cui tali liste abbiano ottenuto nel collegio almeno il 7 per cento dei voti validi ».

1. 44. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

Al comma 3, capoverso articolo 3, sopprimere i commi 3 e 4.

1. 47. Dadone, Grillo, Lombardi, Toninelli, D'Ambrosio, Cozzolino, Nuti, Fraccaro, Dieni.

Al comma 3, capoverso articolo 3, comma 3, sostituire le parole: un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a sei *con le seguenti:* un numero di seggi non inferiore a sei e non superiore a dodici.

Conseguentemente:

a) *all'articolo 1, sostituire il comma 4 con il seguente:*

« 4. All'articolo 4, del « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 » dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

« 3. Ogni elettore può esprimere, sulle apposite righe stampate accanto al contrassegno della lista prescelta, uno o due voti di preferenza scrivendo il cognome o il nome e cognome di non più di due candidati. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza ».

b) all'articolo 1, comma 14, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A destra di ciascun contrassegno sono tracciate, all'interno del relativo rettangolo, due linee orizzontali per l'espressione del voto preferenza »;

c) all'articolo 1, dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

« 15-*bis*. All'articolo 58 del « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 » il secondo comma è sostituito dal seguente:

« 2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo conte-

nente il contrassegno della lista prescelta e può esprimere il voto o i voti di preferenza nei limiti indicati dall'articolo 59, secondo comma. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione. »

15-*ter*. All'articolo 59, del « decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », è aggiunto, in fine, il seguente comma: « L'elettore può manifestare una o due preferenze soltanto per i candidati della lista da lui votata ».

15-*quater*. Dopo l'articolo 59 del « decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », è aggiunto il seguente:

« ART. 59-*bis* – *1*. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, sulle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella medesima lista. In caso di identità di cognome tra candidati devono essere scritti sempre il nome e il cognome e, ove occorra, la data e il luogo di nascita.

2. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scrivere solo uno dei due. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confusione tra più candidati. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non è designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

3. Sono comunque valide le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato che si riferiscono a candidati della lista votata.

4. Le preferenze espresse per candidati compresi in liste di altri collegi non sono valide. Sono, altresì, non valide le preferenze espresse per candidati compresi in una lista diversa da quella votata, anche se facente parte della stessa coalizione.

5. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che ha votato la lista alla quale appartengono i candidati. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista appartenente alla medesima coalizione, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati. Nel caso in cui I contrassegni votati facciano parte di coalizioni diverse è nullo sia il voto di lista che quello di preferenza.

6. Le preferenze in eccedenza al numero stabilito sono nulle e rimangono valide le prime preferenze espresse ».

15-*quinquies*. L'articolo 68 del « decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », è sostituito dal seguente:

« ART. 68 – *1*. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista cui è attribuito il voto e il cognome dei candidati ai quali è stata data la preferenza. Passa, quindi, la scheda a un altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.

2. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o nella scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda viene subito impresso il timbro della sezione e sono apposte le firme del presidente e di due altri componenti dell'ufficio di sezione.

3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non è stata posta nella cassetta o nella scatola, dopo lo spoglio del voto.

4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale con il numero degli iscritti, dei votanti, dei voti di lista validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche e delle schede contenenti voti di lista contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura.

6. Tutte le operazioni previste dal presente articolo devono essere compiute nell'ordine ivi indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale ».

15-*sexies*. All'articolo 70, del « decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », il primo comma è sostituito dal seguente: « Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 58, 59, 59-*bis* e 62, sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto. »

15-*septies*. All'articolo 71, del « decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio dà atto del numero dei voti di lista e dei voti di preferenza contestati e assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati ai fini dell'ulteriore esame da compiere da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del numero 2), del primo comma, dell'articolo 76 »;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: « I voti contestati devono essere raggruppati, per le singole liste e per i singoli candidati, a seconda dei motivi di contestazione che devono essere dettagliatamente descritti ».

15-*octies*. All'articolo 74, del « decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », il secondo comma è sostituito dal seguente: « Nel verbale deve essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dal presente testo unico e deve essere fatta menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati, siano o non siano attribuiti provvisoriamente alle liste o ai candidati, delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli ».

15-*novies*. All'articolo 76, del « decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », il numero 1), del primo comma, è sostituito dal seguente:

« 1) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformità all'articolo 73, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 59, 59-*bis*, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74 e 75 ».

15-*decies*. All'articolo 77, del « decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », dopo il numero 1), del comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Determina, per ciascun collegio plurinominale, la cifra individuale di ciascun candidato nelle liste del collegio. Tale cifra è data dalla somma dei voti di preferenza conseguiti dal candidato della lista nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale. Determina, altresì, la graduatoria dei candidati della medesima lista disponendoli nell'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale il più anziano di età. »;

d) all'articolo 1, dopo il comma 16, è inserito il seguente:

16-*bis*. All'articolo 84, comma 1, del « decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », le parole: « secondo l'ordine di presentazione » sono sostituite dalle seguenti: « secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, numero 1-*bis* ».

e) all'articolo 1, sopprimere il comma 17.

f) all'articolo 1, dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-*bis*. All'articolo 86, del « decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1.* Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti secondo la graduatoria redatta ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1-*bis)* ».

*** 1. 48.** Costa, Dorina Bianchi, Leone.

Al comma 3, capoverso articolo 3, comma 3, sostituire le parole: un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a sei *con le seguenti:* un numero di seggi non inferiore a sei e non superiore a dodici.

Conseguentemente:

a) all'articolo 1, sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. All'articolo 4, del « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 » dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

« 3. Ogni elettore può esprimere, sulle apposite righe stampate accanto al contrassegno della lista prescelta, uno o due voti di preferenza scrivendo il cognome o il nome e cognome di non più di due candidati. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza ».

b) all'articolo 1, comma 14, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A destra di ciascun contrassegno sono tracciate, all'interno del relativo rettangolo, due linee orizzontali per l'espressione del voto preferenza »;

c) all'articolo 1, dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

« 15-*bis*. All'articolo 58 del « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 » il secondo comma è sostituito dal seguente:

« 2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e può esprimere il voto o i voti di preferenza nei limiti indicati dall'articolo 59, secondo comma. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione. »

15-*ter*. All'articolo 59, del « decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », è aggiunto, in fine, il seguente comma: « L'elettore può manifestare una o due preferenze soltanto per i candidati della lista da lui votata ».

15-*quater*. Dopo l'articolo 59 del « decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », è aggiunto il seguente:

« ART. 59-*bis* – *1.* Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, sulle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella medesima lista. In caso di identità di cognome tra candidati devono essere scritti sempre il nome e il cognome e, ove occorra, la data e il luogo di nascita.

2. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scrivere solo uno dei due. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confusione tra più candidati. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non è designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

3. Sono comunque valide le preferenze espresse nominativamente in uno spazio

diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato che si riferiscono a candidati della lista votata.

4. Le preferenze espresse per candidati compresi in liste di altri collegi non sono valide. Sono, altresì, non valide le preferenze espresse per candidati compresi in una lista diversa da quella votata, anche se facente parte della stessa coalizione.

5. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che ha votato la lista alla quale appartengono i candidati. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista appartenente alla medesima coalizione, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati. Nel caso in cui I contrassegni votati facciano parte di coalizioni diverse è nullo sia il voto di lista che quello di preferenza.

6. Le preferenze in eccedenza al numero stabilito sono nulle e rimangono valide le prime preferenze espresse ».

15-*quinquies*. L'articolo 68 del « decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », è sostituito dal seguente:

« ART. 68 – *1.* Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista cui è attribuito il voto e il cognome dei candidati ai quali è stata data la preferenza. Passa, quindi, la scheda a un altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.

2. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o nella scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda viene subito impresso il timbro della sezione e sono apposte le firme del presidente e di due altri componenti dell'ufficio di sezione.

3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non è stata posta nella cassetta o nella scatola, dopo lo spoglio del voto.

4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale con il numero degli iscritti, dei votanti, dei voti di lista validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche e delle schede contenenti voti di lista contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura.

6. Tutte le operazioni previste dal presente articolo devono essere compiute nell'ordine ivi indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale ».

15-sexies. *All'articolo 70, del « decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », il primo comma è sostituito dal seguente: « Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 58, 59, 59-bis* e 62, sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto. »

15-*septies*. All'articolo 71, del « decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio dà atto del numero dei voti di lista e dei voti di preferenza contestati e assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati ai fini dell'ulteriore esame da

compiere da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del numero 2), del primo comma, dell'articolo 76 »;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: « I voti contestati devono essere raggruppati, per le singole liste e per i singoli candidati, a seconda dei motivi di contestazione che devono essere dettagliatamente descritti ».

15-*octies*. All'articolo 74, del « decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », il secondo comma è sostituito dal seguente: « Nel verbale deve essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dal presente testo unico e deve essere fatta menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati, siano o non siano attribuiti provvisoriamente alle liste o ai candidati, delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli ».

15-*novies*. All'articolo 76, del « decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », il numero 1), del primo comma, è sostituito dal seguente:

« 1) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformità all'articolo 73, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 59, 59-*bis*, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74 e 75 ».

15-*decies*. All'articolo 77, del « decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », dopo il numero 1), del comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Determina, per ciascun collegio plurinominale, la cifra individuale di ciascun candidato nelle liste del collegio. Tale cifra è data dalla somma dei voti di preferenza conseguiti dal candidato della lista nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale. Determina, altresì, la graduatoria dei candidati della medesima lista disponendoli nell'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale il più anziano di età. »;

d) all'articolo 1, dopo il comma 16, è inserito il seguente:

16-*bis*. All'articolo 84, comma 1, del « decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », le parole: « secondo l'ordine di presentazione » sono sostituite dalle seguenti: « secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, numero 1-*bis* ».

e) all'articolo 1, sopprimere il comma 17.

f) all'articolo 1, dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-*bis*. All'articolo 86, del « decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1*. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti secondo la graduatoria redatta ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1-*bis)* ».

*** 1. 49.** La Russa, Taglialatela.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1. 50

Sostituire la parola: dieci *con la seguente:* nove.

0. 1. 50. 1. Grillo, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Nuti, Toninelli, Cozzolino, Fraccaro.

Al comma 3, capoverso articolo 3, sostituire le parole: non inferiore a tre e non superiore a 6 *con le seguenti:* non inferiore a cinque e non superiore a dieci.

1. 50. Lauricella.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1. 51

Sostituire la parola: otto *con la seguente:* sette.

0. 1. 51. 1. Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Nuti, Toninelli, Cozzolino, Fraccaro, Grillo.

Al comma 3, capoverso articolo 3, comma 3, sostituire le parole: non inferiore a tre e non superiore a sei *con le seguenti:* non inferiore a quattro e non superiore a otto.

1. 51. Lauricella.

Al comma 3, capoverso articolo 3, comma 3, le parole: non inferiore a tre e non superiore a sei *sono sostituite con le seguenti:* non inferiore a due e non superiore a tre.

1. 52. Costa, Dorina Bianchi, Leone.

Al comma 3, capoverso articolo 3, sopprimere il comma 4.

1. 53. Bianconi, Centemero, Gelmini, Ravetto.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. All'articolo 4, il comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dai seguenti:

« 2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Ogni elettore può esprimere fino a due voti di preferenza. Qualora l'elettore esprima due voti di preferenza, essi devono riguardare due candidati di sesso diverso compresi nella stessa lista, pena l'annullamento del voto di preferenza.

2.*bis*. I voti di preferenza si esprimono indicando i candidati prescelti a fianco del contrassegno di lista;

b) *Al comma 14, alla lettera* a)*, dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è aggiunto infine, il seguente periodo:*

Accanto ad ogni singolo contrassegno sono tracciate le linee orizzontali in numero pari a quello dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per i candidati della lista votata. Sono vietati altri segni e indicazioni.

c) *Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:*

15-*bis*. Il secondo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Con la stessa matita indica il voto di preferenza nei limiti indicati dall'articolo 59, secondo comma. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione »;

15-*ter*. All'articolo 59, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« L'elettore può manifestare la preferenza soltanto per i candidati della lista da lui votata. Il voto di preferenza deve essere espresso anche quando l'elettore intende attribuirlo ai candidati che per effetto dell'ordine di precedenza indicato dall'articolo 18-*bis*, comma 3, sono in testa alla lista votata »;

15-*quater*. Dopo l'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono inseriti i seguenti:

« ART. 59-*bis* – *1*. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella medesima lista. In caso di identità di cognome tra candidati devono essere scritti sempre il nome e il cognome e, ove occorra, la data e il luogo di nascita.

2. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scrivere solo uno dei due. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confusione tra più candidati. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non è designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

3. Sono, comunque, valide le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato che si riferiscono a candidati della lista votata.

4. Le preferenze espresse per candidati compresi in liste di altri collegi non sono valide. Sono, altresì, non valide le preferenze espresse per candidati compresi in una lista diversa da quella votata, anche se facente parte della stessa coalizione.

5. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che ha votato la lista alla quale appartengono i candidati. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista appartenente alla medesima coalizione, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati. Nel caso in cui i contrassegni votati facciano parte di coalizioni diverse è nullo sia il voto di lista che quello di preferenza.

6. Le preferenze in eccedenza al numero stabilito sono nulle e rimangono valide le prime preferenze espresse ».

15-*quinquies*. All'articolo 77, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957,sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e il totale delle preferenze ottenute dai candidati di ciascuna lista »;

d) *Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

16-*bis*. All'articolo 84, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: « i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione » sono sostituite dalle seguenti: « i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze ».

1. 56. Pisicchio, Migliore, Labriola, Zaccagnini.

Sostituire, il comma 4, con il seguente:

4. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 » è aggiunto in fine, il seguente comma:

« 3. Ogni elettore può esprimere, sulle apposite righe stampate accanto al contrassegno della lista prescelta, uno o due voti di preferenza scrivendo il cognome o il nome e cognome di non più di due candidati. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza ».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 1, comma 14, sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A destra di ciascun contrassegno sono tracciate, all'interno dei relativo rettangolo, due linee orizzontali per l'espressione del voto preferenza ».;

b) *all'articolo 1, dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:*

« 15-*bis*. All'articolo 58 del « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 » il secondo comma è sostituito dai seguente:

« 2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e può esprimere il voto o i voti di preferenza nei limiti indicati dall'articolo 59, secondo comma. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e

chiuderla. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione ».

15-*ter*. All'articolo 59, del « decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« L'elettore può manifestare una o due preferenze soltanto per i candidati della lista da lui votata ».

15-*quater*. Dopo l'articolo 59 del « decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », è aggiunto il seguente:

« ART. 59-*bis* – 1. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, sulle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella medesima lista. In caso di identità di cognome tra candidati devono essere scritti sempre il nome e il cognome e, ove occorra, la data e il luogo di nascita.

2. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scrivere solo uno dei due. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confusione tra più candidati. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non è designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

3. Sono comunque valide le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato che si riferiscono a candidati della lista votata.

4. Le preferenze espresse per candidati compresi in liste di altri collegi non sono valide. Sono, altresì, non valide le preferenze espresse per candidati compresi in una lista diversa da quella votata, anche se facente parte della stessa coalizione.

5. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che ha votato la lista alla quale appartengono i candidati. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista appartenente alla medesima coalizione, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati. Nel caso in cui i contrassegni votati facciano parte di coalizioni diverse è nullo sia il voto di lista che quello di preferenza.

6. Le preferenze in eccedenza al numero stabilito sono nulle e rimangono valide le prime preferenze espresse ».

15-*quinquies*. L'articolo 68 del « decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », è sostituito dal seguente:

« ART. 68. – 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista cui è attribuito il voto e il cognome dei candidati ai quali è stata data la preferenza. Passa, quindi, la scheda a un altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.

2. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o nella scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda viene subito impresso il timbro della sezione e sono apposte le firme del presidente e di due altri componenti dell'ufficio di sezione.

3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non è stata posta nella cassetta o nella scatola, dopo lo spoglio del voto.

4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza

numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale con il numero degli iscritti, dei votanti, dei voti di lista validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche e delle schede contenenti voti di lista contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura.

6. Tutte le operazioni previste dal presente articolo devono essere compiute nell'ordine ivi indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale ».

15-*sexies*. All'articolo 70, del « decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », il primo comma è sostituito dal seguente: « Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 58, 59, 59-*bis* e 62, sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto. »

15-*septies*. All'articolo 71, del « decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », sono apportate le seguenti modificazioni:

c) al primo comma, il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio dà atto del numero dei voti di lista e dei voti di preferenza contestati e assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati ai fini dell'ulteriore esame da compiere da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del numero 2), del primo comma, dell'articolo 76 »;

d) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« I voti contestati devono essere raggruppati, per le singole liste e per i singoli candidati, a seconda dei motivi di contestazione che devono essere dettagliatamente descritti ».

15-*octies*. All'articolo 74, del « decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Nel verbale deve essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dal presente testo unico e deve essere fatta menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati, siano o non siano attribuiti provvisoriamente alle liste o ai candidati, delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli ».

15-*novies*. All'articolo 76, del « decreto del presidente della Repubblica n. 361 dei 1957 », il numero 1), del primo comma, è sostituito dal seguente:

« 1) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformità all'articolo 73, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 59, 59-*bis*, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74 e 75 ».

15-*decies*. All'articolo 77, del « decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », dopo il numero 1), del comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Determina, per ciascun collegio plurinominale, la cifra individuale di ciascun candidato nelle liste del collegio. Tale cifra è data dalla somma dei voti di preferenza conseguiti dal candidato della lista nelle singole sezioni elettori del collegio plurinominale. Determina, altresì, la graduatoria dei candidati della medesima lista disponendoli nell'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale il più anziano di età. »;

c) *all'articolo 1, dopo il comma 16, è inserito il seguente:*

16-*bis*. All'articolo 84, comma 1, del « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », le parole: « secondo l'ordine di presentazione » sono sostituite dalle seguenti: « secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, numero 1-*bis* ».

d) *all'articolo 1, sopprimere il comma 17.*

e) *all'articolo 1, dopo il comma 17 aggiungere il seguente:*

17-*bis*. All'articolo 86, del « decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti secondo la graduatoria redatta ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1-*bis*) ».

***1. 57.** Costa, Dorina Bianchi, Leone.

Sostituire, il comma 4, con il seguente:

4. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 » è aggiunto in fine, il seguente comma:

« 3. Ogni elettore può esprimere, sulle apposite righe stampate accanto al contrassegno della lista prescelta, uno o due voti di preferenza scrivendo il cognome o il nome e cognome di non più di due candidati. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza ».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 1, comma 14, sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A destra di ciascun contrassegno sono tracciate, all'interno dei relativo rettangolo, due linee orizzontali per l'espressione del voto preferenza ».;

b) *all'articolo 1, dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:*

« 15-*bis*. All'articolo 58 del « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 » il secondo comma è sostituito dai seguente:

« 2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e può esprimere il voto o i voti di preferenza nei limiti indicati dall'articolo 59, secondo comma. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione ».

15-*ter*. All'articolo 59, del « decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« L'elettore può manifestare una o due preferenze soltanto per i candidati della lista da lui votata ».

15-*quater*. Dopo l'articolo 59 del « decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », è aggiunto il seguente:

« ART. 59-*bis* – 1. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, sulle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella medesima lista. In caso di identità di cognome tra candidati devono essere scritti sempre il nome e il cognome e, ove occorra, la data e il luogo di nascita.

2. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scrivere solo uno dei due. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confusione tra più candidati. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non è designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

3. Sono comunque valide le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato che si riferiscono a candidati della lista votata.

4. Le preferenze espresse per candidati compresi in liste di altri collegi non sono valide. Sono, altresì, non valide le prefe-

renze espresse per candidati compresi in una lista diversa da quella votata, anche se facente parte della stessa coalizione.

5. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che ha votato la lista alla quale appartengono i candidati. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista appartenente alla medesima coalizione, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati. Nel caso in cui i contrassegni votati facciano parte di coalizioni diverse è nullo sia il voto di lista che quello di preferenza.

6. Le preferenze in eccedenza al numero stabilito sono nulle e rimangono valide le prime preferenze espresse ».

15-*quinquies*. L'articolo 68 del « decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », è sostituito dal seguente:

« ART. 68. – 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista cui è attribuito il voto e il cognome dei candidati ai quali è stata data la preferenza. Passa, quindi, la scheda a un altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.

2. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o nella scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda viene subito impresso il timbro della sezione e sono apposte le firme del presidente e di due altri componenti dell'ufficio di sezione.

3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non è stata posta nella cassetta o nella scatola, dopo lo spoglio del voto.

4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale con il numero degli iscritti, dei votanti, dei voti di lista validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche e delle schede contenenti voti di lista contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura.

6. Tutte le operazioni previste dal presente articolo devono essere compiute nell'ordine ivi indicato; dei compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale ».

15-*sexies*. All'articolo 70, del « decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », il primo comma è sostituito dal seguente: « Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 58, 59, 59-*bis* e 62, sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto. »

15-*septies*. All'articolo 71, del « decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », sono apportate le seguenti modificazioni:

c) al primo comma, il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio dà atto del numero dei voti di lista e dei voti di preferenza contestati e assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati ai fini dell'ulteriore esame da compiere da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del numero 2), del primo comma, dell'articolo 76 »;

d) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« I voti contestati devono essere raggruppati, per le singole liste e per i singoli candidati, a seconda dei motivi di contestazione che devono essere dettagliatamente descritti ».

15-*octies*. All'articolo 74, del « decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Nel verbale deve essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dal presente testo unico e deve essere fatta menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati, siano o non siano attribuiti provvisoriamente alle liste o ai candidati, delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli ».

15-*novies*. All'articolo 76, del « decreto del presidente della Repubblica n. 361 dei 1957 », il numero 1), del primo comma, è sostituito dal seguente:

« 1) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformità all'articolo 73, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 59, 59-*bis*, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74 e 75 ».

15-*decies*. All'articolo 77, del « decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », dopo il numero 1), del comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Determina, per ciascun collegio plurinominale, la cifra individuale di ciascun candidato nelle liste del collegio. Tale cifra è data dalla somma dei voti di preferenza conseguiti dal candidato della lista nelle singole sezioni elettori del collegio plurinominale. Determina, altresì, la graduatoria dei candidati della medesima lista disponendoli nell'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale il più anziano di età. »;

c) *all'articolo 1, dopo il comma 16, è inserito il seguente:*

16-*bis*. All'articolo 84, comma 1, del « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », le parole: « secondo l'ordine di presentazione » sono sostituite dalle seguenti: « secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, numero 1-*bis* ».

d) *all'articolo 1, sopprimere il comma 17.*

e) *all'articolo 1, dopo il comma 17 aggiungere il seguente:*

17-*bis*. All'articolo 86, del « decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti secondo la graduatoria redatta ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1-*bis*) ».

***1. 58.** La Russa, Corsaro, Taglialatela.

Sostituire il comma con il seguente: 4. Il comma 2 dell'articolo 4 del « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 » *è abrogato*.

1. 59. D'Ambrosio, Grillo, Cozzolino, Lombardi, Toninelli, Dadone, Nuti, Fraccaro, Dieni.

Sostituire il comma 4 con il seguente: « All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 361 del 1957 *aggiungere in fine il seguente comma: "*2-*bis*. Ogni elettore può esprimere un voto di preferenza indicando il cognome, o il nome e cognome, di un candidato. L'indicazione del voto di preferenza si esprime tracciando un solo segno su un apposito quadrato stampato a fianco del nome e cognome di ciascun candidato all'interno dello spazio riservato alla lista prescelta e

votata sulla scheda di ciascun collegio plurinominale" ».

1. 60. La Russa.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. All'articolo 4, comma 2, del « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero sulla scheda a riempimento per la procedura di voto anticipato ».

1. 61. Vargiu.

Al comma 4, sostituire le parole: e il cognome e nome dei relativi candidati *con le seguenti:* ed ha facoltà di attribuire una preferenza per uno dei candidati compresi nella lista votata.

Conseguentemente, dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti:

ART. 14-*bis*. L'articolo 59 decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 è sostituito dal seguente:

ART. 59. – *1.* Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista.

2. L'elettore può esprimere il voto di preferenza esclusivamente per un candidato della lista da lui votata.

3. Sono nulli i voti di preferenza nei quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista ».

ART. 14-*ter*. dopo l'articolo 59, è inserito il seguente:

ART. 59-*bis*. – *1.* L'elettore può esprimere un voto di preferenza, scrivendo con la matita copiativa, nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.

1. 62. Invernizzi, Matteo Bragantini.

Al comma 4, sostituire le parole: e il cognome e nome dei relativi candidati *con le seguenti:* ed ha facoltà di attribuire una o due preferenze, nel rispetto dell'equilibrio di genere, per uno o due candidati compresi nella lista votata.

Conseguentemente, dopo l'articolo 14 aggiungere i seguenti:

ART. 14-*bis*. L'articolo 59 è sostituito dal seguente:

ART. 59. – *1.* Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista.

2. L'elettore può esprimere il voto di preferenza esclusivamente per un candidato della lista da lui votata, o due voti di preferenza nel rispetto dell'equilibrio di genere.

3. Sono nulli i voti di preferenza nei quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista ».

ART. 14-*ter*. dopo l'articolo 59, è inserito il seguente:

ART. 59. – *1.* L'elettore può esprimere due voti di preferenza, uno per ciascuno dei due sessi, scrivendo con la matita copiativa, nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.

1. 63. Invernizzi, Matteo Bragantini.

Al comma 4, sostituire le parole: e il cognome e il nome dei relativi candidati *con le seguenti:* e il cognome e nome del relativo candidato nel collegio uninominale.

1. 64. Balduzzi, Romano, Mazziotti di Celso, Galgano.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Non sono altresì eleggibili i titolari di una partecipazione di controllo del capitale sociale di una impresa concessionaria di beni o di servizi pubblici o di una impresa che controlla una impresa concessionaria di beni o di servizi pubblici o colui che in proprio esercita una impresa concessionaria di beni o di servizi pubblici.

Non sono eleggibili i titolari di una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 del decreto legislativo 58 del 1998 in una impresa concessionaria di beni o di servizi pubblici o di una impresa che controlla una impresa concessionaria di beni o di servizi pubblici. Ai fini della disposizione di cui al presente comma è equiparata alla titolarità diretta la titolarità indiretta o la titolarità attribuita ad una società fiduciaria o ad un trust nonché il diritto di acquistare, a qualsiasi titolo, la titolarità anche tramite uno strumento finanziario, tipico o atipico, che incorpori o comunque attribuisca la titolarità della partecipazione o il diritto di acquistare la partecipazione.

Dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui al presente comma, se le situazioni giuridiche non sussistono al momento dell'elezione, ma sopravvengono, opera la immediata incompatibilità e la decadenza dall'ufficio.

1. 66. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Rossi, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

*Dopo il comma 4, inserire il seguente comma 4-*bis*. Dopo l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, inserire, il seguente articolo:*

ART. 10-*bis*.

(Elezioni primarie).

1. I partiti o i gruppi politici organizzati che intendano presentare liste di candidati per l'elezione della Camera dei deputati organizzano elezioni primarie per la selezione dei candidati ai sensi delle seguenti disposizioni, che costituiscono norme generati cui gli statuti dei partiti o dei gruppi politici organizzati devono attenersi ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *l)* del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149.

2. Le elezioni primarie si svolgono in una domenica compresa tra il novantesimo e il sessantesimo giorno antecedente alla data nella quale ha termine la legislatura e stabilita da un decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e sempre che le elezioni primarie non si siano già svolte nei termini del precedente comma, queste si svolgono la seconda domenica successiva alla data di pubblicazione del decreto che dispone lo scioglimento. In tal caso il decreto di convocazione dei comizi di cui all'articolo 11 è emanato e pubblicato unitamente a quello di scioglimento e, fermo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 11, il termine di cui al comma 3 della medesima disposizione è aumentato di un numero di giorni pari a quelli intercorrenti tra la data di pubblicazione del decreto e quella di svolgimento delle elezioni primarie.

4. Le elezioni primarie sono organizzate in autonomia da ciascun partito o gruppo politico organizzato nel rispetto dei seguenti principi:

a) attraverso le elezioni primarie sono selezionati almeno due terzi dei candidati in ogni collegio plurinominale di cui alla tabella « B » allegata al presente Testo unico, con arrotondamento all'unità superiore in caso di parte decimale superiore allo 0,5 e con arrotondamento all'unità inferiore in caso di parte decimale inferiore allo 0,5;

b) la regolarità delle procedure è assicurata, eventualmente anche mediante un organo interno di garanzia, dai partiti o dai gruppi politici organizzati, i quali

tengono traccia di tutte le operazioni e, al termine delle stesse, inviano una relazione dettagliata alla Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, denominata di seguito « Commissione ». La Commissione vigila sulla regolarità delle procedure e sul rispetto delle presenti norme, potendo chiedere chiarimenti ai partiti o ai gruppi politici organizzati e segnalando eventuali violazioni all'autorità giudiziaria o all'Ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 12. La Commissione, in ciascuna regione, opera mediante l'assistenza degli Uffici centrali circoscrizionali di cui all'articolo 13;

c) l'elettorato attivo è riconosciuto agli iscritti ai partiti o ai gruppi politici organizzati aventi l'elettorato attivo di cui all'articolo 5, comma 1, e, a discrezione di questi, anche agli iscritti in un apposito registro tenuto dai medesimi partiti o gruppi politici. A tale registro possono iscriversi, fino al giorno precedente alla consultazione, gli elettori di cui all'articolo 5, comma 1, che intendano partecipare alle elezioni primarie, previa sottoscrizione di una dichiarazione di adesione ad una carta di principi che ciascun partito o gruppo politico ha cura di presentare, entro 3 giorni dalla pubblicazione del decreto che fissa la data delle elezioni primarie, alla Commissione. I partiti o i gruppi politici organizzati possono dotarsi della carta di principi anche in precedenza alla convocazione delle elezioni primarie, comunicandola alla Commissione; in tal caso essi hanno titolo a comunicare l'adozione di una nuova carta o di modifiche alta stessa entro il termine di cui al secondo periodo. Ogni elettore può partecipare alle elezioni primarie di un solo partito o gruppo politico organizzato; se tale obbligo è violato, il voto è nullo e all'elettore è applicata una sanzione amministrativa da cinquecento a millecinquecento euro;

d) i candidati che partecipano alle elezioni primarie devono essere in possesso del requisito di elettorato passivo previsto dall'articolo 6, comma 1.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle elezioni primarie promosse da partiti o gruppi politici organizzati che intendano presentare coalizioni di liste ».

1. 67. Balduzzi, Romano, Mazziotti Di Celso, Galgano.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente sopprimere il comma 8, sopprimere la lettera b) *del comma 14, e sopprimere la lettera* c) *del comma 16.*

1. 68. Dadone, Nuti, Fraccaro, D'Ambrosio, Grillo, Cozzolino, Lombardi, Toninelli, Dieni.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1. 69

*All'articolo 13-*bis*, al comma 6-*bis*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. I partiti e i movimenti che intendono prendere parte alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono effettuare la designazione dei candidati nelle proprie liste attraverso elezioni primarie, ai sensi delle disposizioni del presente articolo.

b) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la disciplina dei termini e dei modi per la comunicazione della decisione, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di effettuare la designazione dei candidati alle elezioni politiche attraverso le elezioni primarie, per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni primarie, di espressione del voto e di selezione dei candidati da presentare nelle liste elettorali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:.

0. 1. 69. 1. Famiglietti.

*All'articolo 13-*bis*, comma 3, sostituire la parola:* tre *con la seguente:* cinque.

0. 1. 69. 2. Toninelli, Cozzolino, Fraccaro, Grillo, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Nuti.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-*bis*. Dopo l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è inserito il seguente:

« ART. 13-*bis*. – 1. La designazione dei candidati nelle liste dei partiti e dei movimenti che partecipano alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica avviene attraverso elezioni primarie da svolgere almeno due mesi prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In caso di scioglimento anticipato delle Camere il termine è ridotto a quarantacinque giorni.

2. Le elezioni primarie per la designazione dei candidati alle elezioni politiche sono indette con il provvedimento con il quale il Presidente della Repubblica indice le elezioni, e possono tenersi entro in una data antecedente di almeno quindici giorni quella di presentazione delle liste; tale termine può essere ridotto a 7 giorni in caso di scioglimento anticipato della legislatura.

3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la disciplina dei termini e dei modi per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni primarie, di espressione del voto e di selezione dei candidati da presentare nelle liste elettorali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) sono elettori tutti i cittadini regolarmente iscritti nelle liste elettorali;

b) le liste dei candidati alle elezioni primarie, tra i quali è possibile scegliere, da parte dei cittadini, i candidati di ciascuna lista e per ciascun collegio alle elezioni politiche, possono essere composte da un numero minimo di candidati pari a quello dei candidati alle elezioni politiche per il corrispondente collegio, aumentato di almeno una unità; in ogni caso il numero massimo dei candidati non può essere superiore al doppio dei candidati previsti per ciascuna circoscrizione;

c) nella composizione delle liste dei candidati alle elezioni primarie deve essere rispettato, ai sensi dell'articolo 51 della Costituzione, l'equilibrio di genere, attraverso la previsione di un numero equivalente di candidature per ciascun genere;

d) l'elettore può esprimere il voto esclusivamente per i candidati presentati nell'ambito di una delle liste che partecipano alle elezioni primarie;

e) l'espressione della scelta, da parte degli elettori, dei candidati da presentare nel corrispondente collegio alle elezioni politiche, avviene attraverso l'indicazione di uno o due dei candidati alle elezioni primarie; l'espressione del voto per due candidati deve riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento del voto;

f) le liste dei candidati alle elezioni politiche presentate dai soggetti di cui al comma 1 in ciascun collegio vengono composte secondo l'ordine dei voti conseguiti alle elezioni primarie dai candidati del medesimo soggetto in tale collegio;

g) le elezioni primarie si svolgono nello stesso giorno, fissato ai sensi del comma 2;

h) le elezioni primarie sono pubbliche e statali;

i) ai giudizi sulla validità delle elezioni primarie si applica l'articolo 66 della Costituzione.

1. 69. Marco Meloni, D'Attorre, Bindi, Lauricella, Fabbri, Gasparini, Pollastrini, Francesco Sanna, Giorgis, Rubinato, Rampi, Lattuca, Incerti, Mauri, Malpezzi, Cominelli, Gribaudo, Palma, Covello, Malisani, Manzi, Cenni, Terrosi, Murer, Bonomo, Giovanna Sanna.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Il primo periodo dell'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente: « I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nelle singole circoscrizioni ».

1. 70. Balduzzi, Andrea Romano, Mazziotti Di Celso, Galgano.

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

7-*bis*. L'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.

7-*ter*. Il numero 2) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« 2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle liste e ai relativi contrassegni. I contrassegni di ciascuna lista e i nominativi dei relativi candidati sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio; ».

7-*quater*. Al comma 2 dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 il secondo periodo è sostituito dal seguente: « L'ordine delle liste, nonché l'ordine dei contrassegni delle liste sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 ».

Conseguentemente, sopprimere la lettera a) del comma 13.

1. 71. Cozzolino, Lombardi, Toninelli, Dadone, Nuti, Fraccaro, D'Ambrosio, Grillo, Dieni.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

7-*bis*. Il comma 3 dell'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.

1. 72. Nuti, Fraccaro, Cozzolino, Dieni, Lombardi, Toninelli, Dadone, D'Ambrosio, Grillo.

Sopprimere il comma 8.

1. 73. Toninelli, Dadone, D'Ambrosio, Grillo, Nuti, Fraccaro, Cozzolino, Dieni, Lombardi.

*Al comma 8, capoverso, articolo 14-*ter, *comma 1, sostituire le parole:* non sono consentiti *con le seguenti:* sono ammessi.

1. 74. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Rossi, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

*Al comma 8, capo verso « ART. 14-*ter », *comma 1, sopprimere la parola:* non *e aggiungere in fine il seguente periodo:* Anche le liste che non hanno superato gli sbarramenti previsti dal comma 16 della presente legge, se apparentate, in caso di vittoria, accedono alla ripartizione dei seggi limitatamente alla quota percentuale del premio di maggioranza.

1. 75. Invernizzi, Matteo Bragantini.

*Al comma 8, capoverso « ART. 14-*ter » *sopprimere la parola:* non *e aggiungere in fine il seguente periodo:* Anche le liste che non hanno superato gli sbarramenti previsti dal comma 16 della presente legge, se apparentate, in caso di vittoria, accedono alla ripartizione dei seggi.

1. 76. Matteo Bragantini, Invernizzi.

*Al comma 8, capoverso « ART. 14-*ter *», comma 1, sopprimere la parola:* non.

1. 78. Dieni, Lombardi, Toninelli, Dadone, D'Ambrosio, Grillo, Nuti, Fraccaro, Cozzolino.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. – *(Elezioni primarie per la Camera dei deputati)*. – 1. Dopo l'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

« ART. 14-*ter*. – 1. Per la designazione dei candidati alla elezione della Camera dei deputati, i partiti o gruppi politici organizzati indicono elezioni primarie, nella misura del settantacinque per cento dei seggi da attribuire in ciascun collegio, garantendo la parità di genere.

Le elezioni di cui al comma precedente avvengono a scrutinio segreto entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature per il rinnovo della stessa. In caso di scioglimento anticipato il termine è ridotto a sessanta giorni ».

Conseguentemente all'articolo 1 comma 9 lettera b) *dopo le parole:* un ordine numerico *sono inserite le seguenti:* ai sensi dell'articolo 1 comma 8-*bis*.

1. 79. Di Lello, Locatelli, Di Gioia, Pastorelli, Labriola, Zaccagnini.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. All'articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 1, è sostituito dal seguente: « La presentazione delle liste di candidati deve essere sottoscritta, in ciascun collegio uninominale della circoscrizione, da almeno 200 e da non più di 400 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nei medesimi collegi, o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di persone, ciascuna delle quali candidata in un collegio uninominale della circoscrizione. La lista è formata da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero di collegi uninominali e non superiore al numero dei collegi uninominali. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento con arrotondamento all'unità superiore ».

1. 80. Balduzzi, Andrea Romano, Mazziotti Di Celso, Galgano.

Al comma 9, lettera a), *aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Le liste o coalizioni di liste, per partecipare alla competizione elettorale, devono aver registrato il simbolo presso il Ministero dell'interno almeno 10 giorni prima della data di indizione della consultazione elettorale. Con proprio regolamento, il Ministero dell'interno definisce le modalità di registro, deposito, controllo, autenticazione e validazione del simbolo che rappresenta la lista o la coalizione di liste che intende partecipare alla competizione elettorale.

I simboli, per essere presentati presso il Ministero dell'interno, devono essere sottoscritti da almeno 5.000 cittadini elettori iscritti nelle liste elettorali. Ogni elettore non può sottoscrivere più di un simbolo.

I simboli riconosciuti ufficialmente negli statuti di partiti, gruppi o movimenti politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura precedente anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere, non sono soggetti alla raccolta delle sottoscrizioni di cui sopra.

I simboli di cui al presente articolo presentati presso il Ministero dell'interno sono ritenuti validi per un periodo di dieci anni.

1. 81. Matteo Bragantini, Invernizzi.

Al comma 9, lettera a), *aggiungere in fine i seguenti periodi:* Le liste o coalizioni di liste, per partecipare alla competizione elettorale, devono aver registrato il simbolo presso il Ministero dell'interno almeno 10 giorni prima della data di indizione della consultazione elettorale. Con proprio regolamento, il Ministero dell'interno definisce le modalità di registro, deposito, controllo, autenticazione e validazione del simbolo che rappresenta la lista o la coalizione di liste che intende partecipare alla competizione elettorale.

I simboli, per essere presentati presso il Ministero dell'interno, devono essere sottoscritti da almeno 5.000 cittadini elettori iscritti nelle liste elettorali. Ogni elettore non può sottoscrivere più di un simbolo.

I simboli riconosciuti ufficialmente negli statuti di partiti, gruppi o movimenti politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura precedente anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere, non sono soggetti alla raccolta delle sottoscrizioni di cui sopra.

1. 82. Matteo Bragantini, Invernizzi.

Al comma 9, lettera a), *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Non sono soggetti alla raccolta delle sottoscrizioni di cui sopra i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura precedente anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere.

1. 83. Invernizzi, Matteo Bragantini.

Al comma 9, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: « Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare da almeno sei mesi in almeno una delle due Camere nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi.

1. 84. La Russa, Corsaro.

Al comma 9, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: « Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi.

1. 85. La Russa, Corsaro.

Al comma 9, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 2, primo periodo, le parole: « in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso » sono sostituite dalle seguenti: « in almeno una delle Camere ».

1. 86. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Rossi, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

Al comma 9 lettera b), *capoverso, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

1. Al terzo periodo dopo le parole: « A pena di inammissibilità, » aggiungere le seguenti: « in ciascuna lista nei collegi plurinominali e nel complesso delle capolisture circoscrizionali di ciascuna lista ».

2. Al terzo periodo le parole: « nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali non possono esservi più di

due candidati consecutivi del medesimo genere » sono sostituite dalle seguenti: « In ciascuna lista nei collegi plurinominali è garantita l'alternanza per genere tra singole candidature ».

1. 87. Locatelli, Labriola.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1. 88

Sostituire le parole da: due candidati *con le seguenti:* tre candidati.

Conseguentemente alla parte consequenziale, sostituire le parole da: due candidati *con le seguenti:* tre candidati.

0. 1. 88. 1. Grillo, Cozzolino, Toninelli, Fraccaro, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Nuti.

Al comma 9, lettera b)*, capoverso 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* Nella successione interna delle liste non possono esservi due candidati consecutivi del medesimo genere, a pena di inammissibilità.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 4, lettera b)*, capoverso 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* Nella successione interna delle liste non possono esservi due candidati consecutivi del medesimo genere, a pena di inammissibilità.

1. 88. Roberta Agostini, D'Attorre, Richetti, Schirò, Dorina Bianchi, Tinagli, Di Salvo, Locatelli, Labriola, Pollastrini, Fabbri, Bindi, Gasparini, Gullo, Piccione, Galgano, Petitti, Incerti, Mariano, Tartaglione, Giuliani, Bargero, Amoddio, Covello, Mariastella Bianchi, Gribaudo, Mauri, Cominelli, Scuvera, Maestri, Cinzia Maria Fontana, Iacono, Albanella, Giuditta Pini, Marzano, Rampi, Palma, Malisani, Manzi, Coccia, Malpezzi, Cenni, Terrosi, Ascani, Quartapelle Procopio, Murer, Bonomo, Gnecchi, Blažina, Giacobbe, Carnevali, Carocci, Giovanna Sanna, Garavini, Velo, Sbrollini, Villecco Calipari, Ventricelli, Valeria Valente, Rossomando, Greco, Simoni, Paola Bragantini, Bellanova, Bossa, Rubinato, Baruffi.

Al comma 9, lettera b)*, capoverso, comma 3, terzo periodo, dopo le parole:* ciascuna lista *aggiungere le seguenti:* al momento della presentazione.

1. 89. Bianconi, Centemero, Gelmini, Ravetto.

Al comma 9, lettera b)*, capoverso comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole:* non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo genere*, con le seguenti:* deve essere previsto l'ordine alternato di genere. Altresì, a pena di inammissibilità, i capolista nei collegi non possono essere rappresentati in misura superiore al cinquanta per cento da persone dello stesso genere.

1. 90. Migliore, Pilozzi, Kronbichler, Titti Di Salvo.

Al comma 9, lettera b)*, capoverso comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole:* nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo genere di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 ivi modificato, *con le seguenti:* e nei collegi plurinominali ciascuna lista deve essere formata da nomi di candidati e candidate in ordine alternato.

1. 91. Andrea Romano, Mazziotti Di Celso, Balduzzi, Galgano.

Al comma 9, lettera b)*, capoverso comma 3, aggiungere in fine, il seguente periodo:* Nella prima posizione dei candidati, nelle liste presentate nei collegi plurinominali, a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al quaranta per cento, con arrotondamento aritmetico.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 4, lettera b)*, capoverso 4, aggiungere in fine le seguenti parole:* Nella prima posizione dei candidati nelle liste presentate nei collegi plurinominali, a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al quaranta per cento, con arrotondamento aritmetico.

1. 92. Roberta Agostini, D'Attorre, Pollastrini, Richetti, Fabbri, Gullo, Bindi, Gasparini, Scuvera, Mariano, Cominelli, Dorina Bianchi, Amoddio, Giuliani, Schirò, Tinagli, Locatelli, Di Salvo, Labriola, Tartaglione, Petitti, Piccione, Galgano, Gribaudo, Mariastella Bianchi, Incerti, Carocci, Maestri, Cinzia Maria Fontana, Iacono, Albanella, Giuditta Pini, Rampi, Bargero, Palma, Covello, Manzi, Coccia, Malisani, Cenni, Terrosi, Ascani, Quartapelle Procopio, Murer, Bonomo, Giovanna Sanna, Garavini, Mariano, Carnevali, Giacobbe, Gnecchi, Blažina, Velo, Sbrollini, Villecco Calipari, Ventricelli, Valeria Valente, Malpezzi, Rossomando, Greco, Simoni, Paola Bragantini, Bellanova, Bossa, Rubinato, Marzano, Baruffi.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1. 93

Sostituire le parole: nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento *con le seguenti:* il sesso femminile non può essere rappresentato in misura inferiore al cinquanta per cento.

Conseguentemente alla parte consequenziale sostituire le parole: nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento *con le seguenti:* il sesso femminile non può essere rappresentato in misura inferiore al cinquanta per cento.

0. 1. 93. 1. Nuti, D'Ambrosio, Grillo, Cozzolino, Toninelli, Fraccaro, Dieni, Dadone.

Al comma 9, lettera b)*, capoverso 3, aggiungere in fine le seguenti parole:* Nella prima posizione dei candidati nelle liste presentate nei collegi plurinominali, a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento, con arrotondamento all'unità superiore.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 4, lettera b)*, capoverso 4, aggiungere in fine le seguenti parole:* Nella prima posizione dei candidati nelle liste presentate nei collegi plurinominali, a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento, con arrotondamento all'unità superiore.

1. 93. Roberta Agostini, D'Attorre, Pollastrini, Richetti, Fabbri, Gullo, Bindi, Gasparini, Scuvera, Mariano, Cominelli, Dorina Bianchi, Schirò, Tinagli, Locatelli, Labriola, Di Salvo, Piccione, Mariano, Tartaglione, Amoddio, Galgano, Petitti, Incerti, Mariastella Bianchi, Bargero, Gribaudo, Maestri, Cinzia Maria Fontana, Bruno Bossio, Iacono, Albanella, Giuditta Pini, Rampi, Palma, Covello, Manzi, Malisani, Coccia, Malpezzi, Cenni, Terrosi, Ascani, Murer, Bonomo, Gnecchi, Blažina, Carnevali, Carocci, Giovanna Sanna, Marzano, Giacobbe, Garavini, Velo, Villecco Calipari, Sbrollini, Ventricelli, Valeria Valente, Rossomando, Rubinato, Quartapelle Procopio, Greco, Baruffi, Bellanova, Simoni, Bossa.

Al comma 9, aggiungere in fine la seguente lettera:

c) dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 3-*bis*. Salvo quanto previsto dal comma 3, alla lista è allegato un elenco di due candidati supplenti non del medesimo genere.

Conseguentemente, al comma 12, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) al comma 1, dopo il numero 6) sono aggiunti i seguenti:

« 6-*bis)* comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista all'Ufficio centrale nazionale, il quale verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 19, e comunica eventuali irregolarità agli uffici centrali circoscrizionali, che contattano immediatamente i delegati di ciascuna lista interessata ai fini dell'accertamento. Gli Uffici centrali circoscrizionali procedono per le eventuali modifiche inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso genere presenti nell'allegato dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3-*bis*;

6-*ter)* a seguito degli accertamenti di cui al presente articolo, e di ulteriori verifiche prescritte dalla legge, procede per l'eventuale modifica della composizione delle liste dei candidati nei collegi plurinominali inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso genere presenti nell'allegato dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3-*bis* ».

1. 94. Bianconi, Centemero, Gelmini, Ravetto.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

« 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) i collegi plurinominali sono costituiti, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957,così come sostituito dalla presente legge, garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana istituita ai sensi dell'articolo 23, comma 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi ed ai criteri indicati nella presente lettera, deve tener conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il venti per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera *a)* per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del venticinque per cento, in eccesso o in difetto.

2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una Commissione, nominata dai Presidenti delle Camere, composta dal presidente dell'istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio,

dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della Commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione.

4. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.

5. All'inizio di ogni legislatura i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono alla nomina della Commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, composta a norma del comma 2. Dopo ogni censimento generale, e ogni qualvolta ne avverta la necessità, la Commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali in Italia e all'estero si procede altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari o in conseguenza di nuova disciplina sull'esercizio del voto da parte degli italiani all'estero.

6. Fino alla data di entrata di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, continua ad applicarsi la disciplina per le elezioni della Camera dei deputati così come risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2014.

E dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

« 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) i collegi plurinominali sono costituiti, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2-*ter*, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, così come sostituito dalla presente legge, garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana istituita ai sensi dell'articolo 23, comma 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi ed ai criteri indicati nella presente lettera, deve tener conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il venti per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera *a)* per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del venticinque per cento, in eccesso o in difetto.

2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 sulla

base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una Commissione, nominata dai Presidenti delle Camere, composta dal presidente dell'istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di esperta prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della Commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione.

4. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.

5. All'inizio di ogni legislatura i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono alla nomina della Commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, composta a norma del comma 2. Dopo ogni censimento generale, e ogni qualvolta ne avverta la necessità, la Commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali in Italia e all'estero si procede altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari o in conseguenza di nuova disciplina sull'esercizio del voto da parte degli italiani all'estero.

6. Fino alla data di entrata di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, continua ad applicarsi la disciplina per le elezioni del Senato della Repubblica così come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014.

1. 01. D'Attorre, Giorgis, Lattuca, Roberta Agostini, Gasparini, Francesco Sanna, Lauricella, Naccarato, Fabbri, Manzi, Malisani.

Al comma 9, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

b-bis) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Ciascun elettore al momento dell'espressione del voto può esprimere una preferenza ad uno dei candidati compresi nella lista, barrando il riquadro accanto al cognome dello stesso. ».

1. 95. La Russa, Corsaro.

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, sopprimere il comma 17.

***1. 96.** Costa, Dorina Bianchi, Leone.

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, sopprimere il comma 17.

***1. 97.** Taglialatela.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dal seguente:

« 1. Salva la deroga di cui al secondo comma, nessun candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno o con diversi contrassegni in più di un collegio uninominale.

2. In deroga al divieto di cui al primo comma, ciascuna lista può presentare non più di tre candidati in due collegi uninominali della stessa circoscrizione; in tal

caso, se il candidato risulta eletto in entrambi i collegi, egli è proclamato nel collegio ove la sua lista abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale ».

1. 98. Balduzzi, Andrea Romano, Mazziotti Di Celso, Galgano.

Al comma 11, sopprimere le parole: nei collegi plurinominali.

1. 99. Balduzzi, Andrea Romano, Mazziotti Di Celso, Galgano.

Al comma 12, sostituire le lettere a) *e* b) *con le seguenti:*

a) al comma 1, il numero 3) è sostituito dal seguente: « verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte collegio per collegio dal numero di elettori prescritto e siano conformi ai requisiti di cui al terzo periodo del comma 3 dell'articolo 18-*bis*, dichiarandole non valide se non corrispondono a queste condizioni; se il numero di sottoscrizioni necessario manca in uno o più dei collegi uninominali della circoscrizione, cancella i candidati presentati nel collegio o nei collegi corrispondenti; in tal caso la lista è ammessa se contiene ancora un numero di candidati non inferiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-*bis* e se rispetta altresì i requisiti di cui al terzo periodo del medesimo comma;

b) al comma 1, numero 7-*bis*, le parole: « dei collegi plurinominali » sono soppresse.

1. 100. Balduzzi, Andrea Romano, Mazziotti Di Celso, Galgano.

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 13 sopprimere la lettera* a) *è soppressa;*

b) *al comma 14, sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

« *a)* al comma 2, il primo periodo è sostituito da: "Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, uno sotto all'altro, su un'unica colonna. Sul lato sinistro di ogni singolo contrassegno di lista è tracciato un rettangolo vuoto, in cui sono presenti due righe, poste l'una sotto all'altra, sulle quali l'elettore ha facoltà di esprimere fino a un massimo di due preferenze di genere diverso, ai sensi degli articoli 58 e 59 del presente testo unico." ».

Conseguentemente:

dopo il comma 15, inserire il seguente:

« 15-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 si apportano le seguenti modifiche:

a) l'articolo 58 è sostituito dal seguente:

« ART. 58.

(Modalità di espressione del voto di lista e della preferenza).

1. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa.

2. L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sul rettangolo contenente la lista che ha prescelto. Con la stessa matita può indicare i voti di preferenza di genere con le modalità e nei limiti stabiliti dall'articolo 59. Sono vietati altri segni e indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla inumidendone la parte gommata. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando in ogni caso le modalità di libera espressione del voto di cui al presente comma.

3. Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo, e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata e pone la scheda stessa nell'urna.

4. Uno dei membri dell'Ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista sopraindicata.

5. Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata. »;

b) l'articolo 59 è sostituito dal seguente:

« ART. 59.

(Cause di validità e nullità del voto).

1. Una scheda valida rappresenta un voto di lista.

2. L'elettore può manifestare un massimo di due preferenze, esclusivamente per candidati della lista da lui votata, purché siano di genere differente.

3. Il voto di preferenza deve essere espresso anche quando l'elettore intenda attribuirlo al candidato capolista della lista da lui prescelta.

4. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

5. I voti di preferenza si esprimono scrivendo con la matita copiativa, nell'apposito spazio tracciato di fianco al contrassegno della lista votata, sulle righe appositamente create, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, purché siano di generi differenti, compresi nella lista medesima. In caso d'identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, la data di nascita.

6. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare le proprie preferenze, può scrivere solo uno dei due cognomi. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

7. Le preferenze per candidati compresi in liste di altri Collegi sono inefficaci. Sono, altresì, inefficaci le preferenze, per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

8. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia espresso, ai sensi del comma 5 del presente articolo, le preferenze per candidati presenti nella medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.

9. Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto le sue preferenze per candidati appartenenti ad una sola di tali liste, il voto è attribuito alla lista in cui sono presenti i candidati indicati.

10. Le preferenze espresse oltre le due preferenze di genere di cui al comma 2 del presente articolo sono nulle. Resta valido il voto assegnato alla lista di cui al comma 1.

11. Qualora siano state espresse due preferenze dello stesso genere, sono considerate nulle le preferenze, mentre è salvo il voto di lista, ai sensi del comma 1. »;

dopo il comma 15, inserire il seguente:

15-*ter*. All'articolo 77, comma 1, numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché il totale delle preferenze ottenute dai candidati di ciascuna lista. »;

dopo il comma 16, inserire il seguente:

16-*bis*. All'articolo 84, comma 1, le parole: « i candidati compresi nell'ordine di presentazione » sono sostituite dalle seguenti: « i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze ».

1. 101. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Rossi, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

Al comma 13, lettera a), *sostituire le parole:* e i nominativi dei relativi candidati *con le seguenti:* e il nominativo del relativo candidato.

1. 102. Balduzzi, Andrea Romano, Mazziotti Di Celso, Galgano.

Dopo il comma 13 inserire il seguente:

13-*bis*. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il numero 10, aggiungere, in fine, il seguente:

« 10-*bis)* sei schede bianche a riempimento di cui all'articolo 31, comma 1-*bis*, e sei buste di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 30-*bis* »;

b) dopo l'articolo inserire il seguente:

« ART. 30-*bis*. – *1*. Ogni Prefettura-ufficio territoriale del Governo che abbia ricevuto richieste di voto anticipato, ai sensi degli articoli 41-*bis* e seguenti, provvede entro il ventiduesimo giorno che precede le votazioni a:

a) predisporre le cabine elettorali in un locale della Prefettura idoneo;

b) stampare in numero adeguato, in base alle richieste ricevute, le schede bianche a riempimento di cui all'articolo 31, comma 1-*bis*;

c) predisporre buste non trasparenti, di colore diverso in base alla votazione di Camera dei deputati, Senato della Repubblica, *referendum* popolare e Parlamento europeo, in numero pari alle schede bianche di cui alla lettera *b)* in cui inserire la scheda di voto di cui all'articolo 31, comma 1-*bis*;

d) predisporre dei moduli in numero pari alle schede bianche di cui alla lettera *b)* che attestino che il votante abbia espresso il voto presso l'ufficio della Prefettura, personalmente, in segretezza e libertà; tali moduli presenteranno un apposito spazio per l'apposizione delle firme del votante e del funzionario incaricato di ricevere la scheda votata;

e) predisporre delle buste in numero pari alle schede bianche di cui alla lettera *b)* tali buste presentano un apposito spazio per l'indicazione di nome, cognome, comune di residenza, sezione di pertinenza del votante ai sensi dell'articolo 36, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, nonché Prefettura competente per quella circoscrizione elettorale; tali buste sono corredate da appositi sigilli antimanomissione;

f) stampare un prospetto di tutte le liste di tutte le circoscrizioni d'Italia da mettere a disposizione del votante che abbia necessità di consultarlo ».

1. 103. Vargiu.

Al comma 14, premettere le seguenti lettere:

0a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ad eccezione delle schede per l'espressione del voto anticipato »;

0a-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. – Le schede per l'espressione del voto anticipato ai sensi degli articoli 30-*bis*, 41-*quater*, 41-*quinquies*, 41-*sexies*, 45, 45-*bis*, 48, 67, 68 e 70 sono bianche a riempimento e presentano:

a) riportata la dicitura "scheda per il voto anticipato";

b) due spazi bianchi per l'apposizione del nome della lista, del numero progressivo e del nome del candidato;

c) tre linee orizzontali per l'espressione del voto di preferenza, ove ciò sia consentito »;

f) alla rubrica del titolo IV sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ordinaria e della votazione anticipata ».

1. 104. Vargiu.

Al comma 14, lettera a), *sostituire le parole:* dei relativi candidati nel collegio plurinominale *con le seguenti:* del relativo candidato nel collegio uninominale.

1. 105. Balduzzi, Andrea Romano, Mazziotti Di Celso, Galgano.

Al comma 14 sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'ordine delle liste e dei contrassegni è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. Nella parte superiore della scheda sono riportate le istruzioni di voto di cui alla tabella A-*quater* allegata al presente testo unico. Nella parte sottostante le istruzioni, la scheda è suddivisa in tante colonne quante sono le liste ammesse nel collegio plurinominale. A ciascuna lista è riservata un'intera colonna della scheda. Nella parte superiore della colonna è riprodotto il contrassegno della lista. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Lo spazio sottostante il contrassegno è diviso in tanti riquadri quanti sono i seggi da assegnare in ciascun collegio plurinominale. Nel caso di liste che contengano meno candidati del massimo consentito a norma del comma 3 dell'articolo 18, i riquadri ulteriori rispetto alle candidature effettivamente presentate non vengono stampati. Sul lato sinistro di ciascun riquadro sono stampati, in linea verticale dall'alto verso il basso, un "+" in colore verde e un "−" in colore rosso. In ogni colonna vengono altresì indicati i nomi dei candidati nel collegio della corrispondente lista, riportando per ogni riquadro della colonna, partendo dall'alto verso il basso e seguendo l'ordine di presentazione, il nome di un candidato della lista ».

Conseguentemente, dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

14-*bis*. L'articolo 58 del « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 » è sostituito dal seguente:

« ART. 58.

1. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa.

2. L'elettore esprime il proprio voto senza che sia avvicinato da alcuno.

2-*bis*. L'elettore esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un segno, comunque apposto, sopra il contrassegno della lista prescelta.

2-*ter*. Una volta espresso il voto di lista, l'elettore può altresì escludere dalla sola lista prescelta un numero di candidati non superiore alla metà dei seggi assegnati al collegio plurinominale in cui esercita il diritto di voto. Per esprimere l'esclusione, l'elettore traccia con la matita un segno sopra il simbolo "−" colorato in rosso che compare nel riquadro contenete il nome del candidato che l'elettore intenda escludere.

2-*quater*. Per ogni esclusione validamente effettuata, l'elettore può altresì esprimere un voto di preferenza, ulteriore rispetto a quello assegnato automaticamente ai sensi del comma 1 dell'articolo 59, a favore di uno dei candidati della lista votata e che egli non abbia escluso, oppure un voto di preferenza a un candidato di un'altra lista. Per esprimere la preferenza, l'elettore traccia con la matita un segno sopra il simbolo "+" colorato in verde che

compare nel riquadro contenente il nome del candidato che l'elettore intenda preferire.

2-*quinquies*. Sono vietati altri segni o indicazioni.

2-*sexies*. Di queste modalità di espressione del voto, il Presidente dà all'elettore preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando il numero massimo di cancellazioni che l'elettore può effettuare in quel collegio plurinominale.

2-*septies*. Una volta che l'elettore abbia espresso il voto, deve piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla ».

14-*ter*. L'articolo 59 del « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 » è sostituito dal seguente:

« ART. 59.

1. Quando l'elettore ha prescelto una lista nelle modalità indicate nel comma 2-*bis* del precedente articolo, alla lista prescelta sono assegnati tanti voti quanti sono i seggi attribuiti alla circoscrizione e a ogni candidato della lista è attribuito un voto di preferenza.

2. Ai fini del presente testo unico, la somma dei voti attribuiti a ciascuna lista assume il nome di cifra elettorale di lista.

3. Ai fini del presente testo unico, la somma dei voti di preferenza attribuiti a ciascun candidato assume il nome di cifra elettorale individuale.

4. Per ogni esclusione validamente espressa, la cifra elettorale della lista del candidato escluso nonché la cifra individuale di quest'ultimo sono decurtate di un'unità.

5. Per ogni preferenza validamente espressa, la cifra elettorale della lista del candidato preferito nonché la cifra elettorale individuale di quest'ultimo sono incrementate di un'unità.

6. Nel caso non risulti dalla scheda una chiara ed univoca espressione di voto a favore di una sola tra le liste, l'intera scheda è nulla.

7. Tutte le esclusioni espresse al di fuori della lista prescelta sono nulle.

8. Se l'elettore ha escluso un numero di candidati superiore a quello massimo consentito, tutte le esclusioni sono nulle.

9. Se l'elettore ha espresso un numero di preferenze superiori a quello delle esclusioni validamente espresse, tutte le preferenze espresse sono nulle.

10. La nullità di esclusioni e preferenze non pregiudica la validità del voto per la lista, che viene computato a norma del comma 1 del presente articolo ».

14-*quater*. L'articolo 68 del « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 » è sostituito dal seguente:

« ART. 68.

1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede e la consegna al presidente. Questi, seconda quanto prescritta dall'articolo 59, enuncia ad alta voce il contrassegno della lista prescelta, nonché le esclusioni e le preferenze di candidature validamente espresse. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme al segretario, aggiorna, secondo quanto prescritto dall'articolo 59, le cifre elettorali di lista e le cifre elettorali individuali dei candidati.

2. Ad ogni scheda, il segretario proclama ad alta voce le cifre elettorali di lista e le cifre elettorali individuali che hanno subito variazioni. Un terzo scrutatore pone le schede i cui voti sono stati spogliati nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati alle liste ed ai candidati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

6. Tutte le operazioni di cui al presente articolo devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale ».

14-*quinquies*. L'articolo 77 del « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 » è sostituito dal seguente:

« ART. 77.

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, per ciascun collegio:

a) determina le cifre elettorali di collegio di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla somma delle cifre elettorali conseguite dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio;

b) determina le cifre elettorali individuali di collegio di ciascun candidato; tali cifre sono date dalla somma delle cifre elettorali individuali conseguite da ogni singolo candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio;

c) divide la cifra elettorale di collegio di lista successivamente per 1, 2, 3, 4, eccetera, sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire. Quindi, tra i quozienti così ottenuti, individua i più alti in numero eguale a quello dei seggi da assegnare nella circoscrizione, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti inseriti nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio;

d) infine, per ciascun collegio, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine delle cifre elettorali individuali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista ».

14-*sexies*. L'articolo 83 del « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 » è abrogato.

14-*septies*. Il comma 1 dell'articolo 84 del « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 » è abrogato.

14-*octies*. Le tabelle A-*bis* e A-*ter* allegate al « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 » sono sostituite dalle seguenti:

tabella A-*bis*

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ISTRUZIONI

- Per esprimere un voto valido apponi una croce sul simbolo di una lista. In questo modo hai attribuito un voto di preferenza a ognuno dei candidati della lista scelta.
- Puoi togliere la preferenza a non più di due candidati della lista votata apponendo una croce sul simbolo — posto nel riquadro che contiene il nome del candidato che vuoi escludere.
- Per ogni esclusione che hai effettuato puoi attribuire un ulteriore voto di preferenza a uno dei candidati della lista votata che non hai escluso, oppure un voto di preferenza a un candidato di un'altra lista, apponendo una croce sul simbolo + posto nel riquadro che contiene il nome del candidato prescelto.

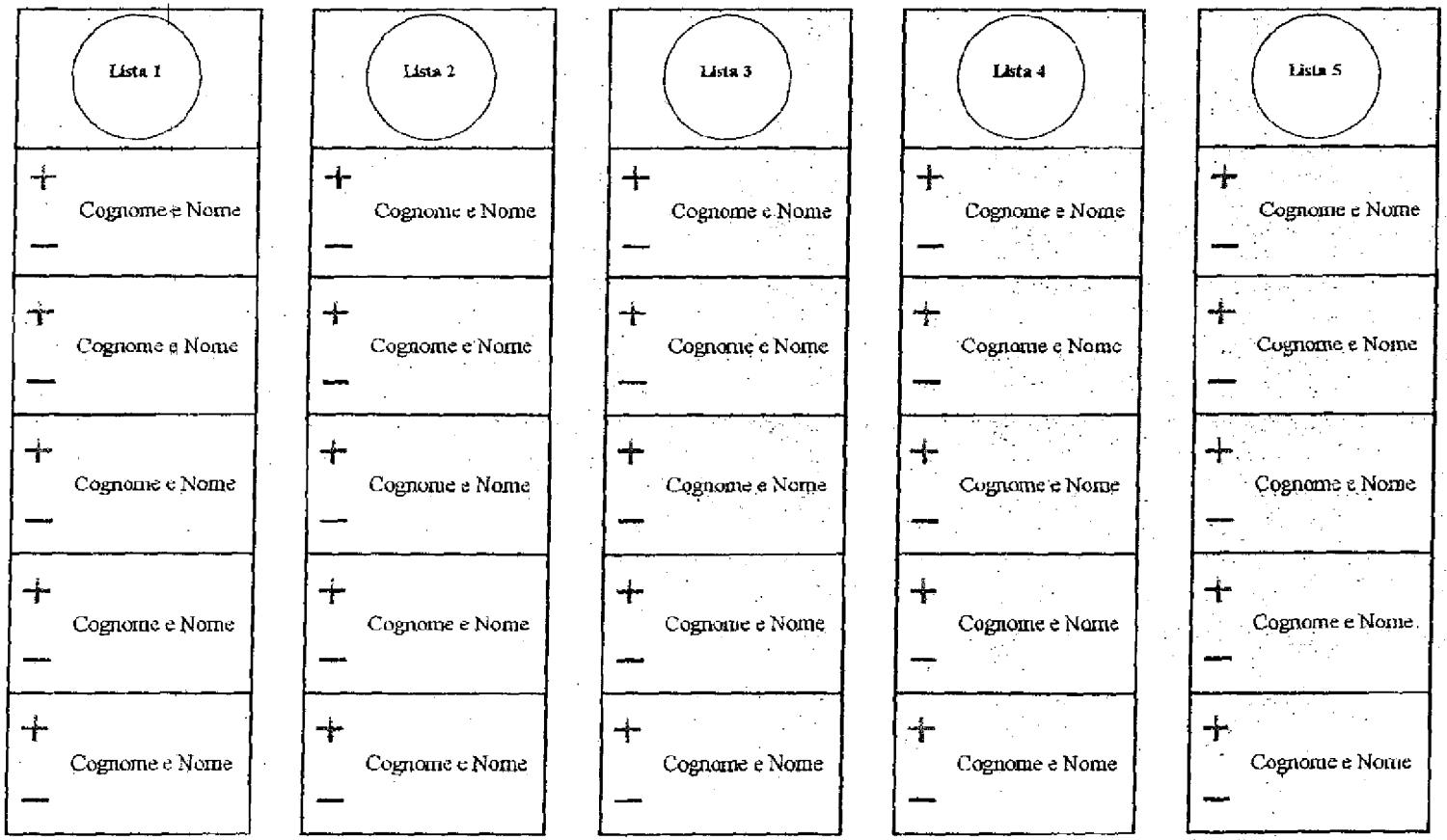

tabella A-*ter*

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI NEI COLLEGI PLURINOMINALI

tabella A-*quater*

ISTRUZIONI

Nei collegi nei quali concorrono liste composte da massimo tre candidature le istruzioni da riportare nella parte superiore della scheda elettorale sono le seguenti:

ISTRUZIONI

- Per esprimere un voto valido apponi una croce sul simbolo di una lista. In questo modo hai attribuito un voto di preferenza a ognuno dei candidati della lista scelta.
- Puoi togliere la preferenza a un candidato della lista votata apponendo una croce sul simbolo — posto nel riquadro che contiene il nome del candidato che vuoi escludere.
- Se hai escluso un candidato puoi attribuire un ulteriore voto di preferenza a uno dei candidati della lista votata che non hai escluso, oppure un voto di preferenza a un candidato di un'altra lista, apponendo una croce sul simbolo + posto nel riquadro che contiene il nome del candidato prescelto.

Negli altri collegi le istruzioni da riportare nella parte superiore della scheda elettorale sono le seguenti:

ISTRUZIONI

- Per esprimere un voto valido apponi una croce sul simbolo di una lista. In questo modo hai attribuito un voto di preferenza a ognuno dei candidati della lista scelta.
- Puoi togliere la preferenza a non più di X candidati della lista votata apponendo una croce sul simbolo — posto nel riquadro che contiene il nome del candidato che vuoi escludere.
- Per ogni esclusione che hai effettuato puoi attribuire un ulteriore voto di preferenza a uno dei candidati della lista votata che non hai escluso, oppure un voto di preferenza a un candidato di un'altra lista, apponendo una croce sul simbolo + posto nel riquadro che contiene il nome del candidato prescelto.

N.B. La variabile "X" è uguale alla metà dei seggi assegnati nel collegio calcolata per difetto».

b) sopprimere il comma 16.

1. 106. D'Ambrosio, Fraccaro, Dieni, Lombardi, Toninelli, Dadone, Nuti, Grillo, Cozzolino.

Al comma 14 sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'ordine delle liste e dei contrassegni è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. La scheda è suddivisa in tante colonne quante sono le liste ammesse nel collegio plurinominale. A ciascuna lista è riservata un'intera colonna della scheda. Nella parte superiore della colonna è riprodotto il contrassegno della lista. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Lo spazio sottostante il contrassegno è diviso in tanti riquadri quanti sono i seggi da assegnare in ciascun collegio plurinominale. Nel caso di liste che contengano meno candidati del massimo consentito a norma del comma 3 dell'articolo 18, i riquadri ulteriori rispetto alle candidature effettivamente presentate non vengono stampati. Sul lato sinistro di ciascun riquadro sono stampati, in linea verticale dall'alto verso il basso, un "+" in colore verde e un "-" in colore rosso. In ogni colonna vengono altresì indicati i nomi dei candidati nel collegio della corrispondente lista, riportando per ogni riquadro della colonna, partendo dall'alto verso il basso e seguendo l'ordine di presentazione, il nome di un candidato della lista ».

Conseguentemente:

dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

« 14-*bis*. L'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 58

1. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa.

2. L'elettore esprime il proprio voto senza che sia avvicinato da alcuno.

2-*bis*. L'elettore esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un segno, comunque apposto, sopra il contrassegno della lista prescelta.

2-*ter*. Una volta espresso il voto di lista, l'elettore può altresì escludere dalla sola lista prescelta un numero di candidati non superiore alla metà dei seggi assegnati al collegio plurinominale in cui esercita il diritto di voto. Per esprimere l'esclusione, l'elettore traccia con la matita un segno sopra il simbolo "+" colorato in rosso che compare nel riquadro contenente il nome del candidato che l'elettore intenda escludere.

2-*quater*. Per ogni esclusione validamente effettuata, l'elettore può altresì esprimere un voto di preferenza, ulteriore rispetto a quello assegnato automaticamente ai sensi del comma 1 dell'articolo 59, a favore di uno dei candidati della lista votata e che egli non abbia escluso. Per esprimere la preferenza, l'elettore traccia con la matita un segno sopra il simbolo "+" colorato in verde che compare nel riquadro contenente il nome del candidato che l'elettore intenda preferire.

2-*quinquies*. Sono vietati altri segni o indicazioni.

2-*sexies*. Di queste modalità di espressione del voto, il Presidente dà all'elettore preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando il numero massimo di cancellazioni che l'elettore può effettuare in quel collegio plurinominale.

2-*septies*. Una volta che l'elettore abbia espresso il voto, deve piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla ».

« 14-*ter*. L'articolo 59 del « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 » è sostituito dal seguente:

« ART. 59

1. Quando l'elettore ha prescelto una lista nelle modalità indicate nel comma 2-*bis* del precedente articolo, alla lista prescelta è assegnato un voto e a ogni candidato della lista è attribuito un voto di preferenza.

2. Ai fini del presente testo unico, la somma dei voti attribuiti a ciascuna lista assume il nome di cifra elettorale di lista.

3. Ai fini del presente testo unico, la somma dei voti di preferenza attribuiti a ciascun candidato assume il nome di cifra elettorale individuale.

4. Per ogni esclusione validamente espressa, la cifra elettorale individuale del candidato escluso è decurtata di un'unità.

5. Per ogni preferenza validamente espressa, la cifra elettorale individuale del candidato preferito è incrementata di un'unità.

6. Nel caso non risulti dalla scheda una chiara ed univoca espressione di voto a favore di una sola tra le liste, l'intera scheda è nulla.

7. Tutte le esclusioni e le preferenze espresse al di fuori della lista prescelta sono nulle.

8. Se l'elettore ha escluso un numero di candidati superiore a quello massimo consentito, tutte le esclusioni sono nulle.

9. Se l'elettore ha espresso un numero di preferenze superiori a quello delle esclusioni validamente espresse, tutte le preferenze espresse sono nulle.

10. La nullità di esclusioni e preferenze non pregiudica la validità del voto per la lista, che viene computato a norma del comma 1 del presente articolo ».

« 14-*quater*. L'articolo 68 del « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 » è sostituito dal seguente:

« ART. 68

1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede e la consegna al presidente. Questi, secondo quanto prescritto dall'articolo 59, enuncia ad alta voce il contrassegno della lista prescelta, nonché le esclusioni e le preferenze di candidature validamente espresse. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme al segretario, aggiorna, secondo quanto prescritto dall'articolo 59, le cifre elettorali di lista e le cifre elettorali individuali dei candidati.

2. Ad ogni scheda, il segretario proclama ad alta voce le cifre elettorali di lista e le cifre elettorali individuali che hanno subito variazioni. Un terzo scrutatore pone le schede i cui voti sono stati spogliati nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati alle liste ed ai candidati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

6. Tutte le operazioni di cui al presente articolo devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale ».

« 14-*quinquies*. L'articolo 77 del « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 » è sostituito dal seguente:

« ART. 77

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, per ciascun collegio:

a) determina le cifre elettorali di collegio di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla somma delle cifre elettorali conseguite dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio;

b) determina le cifre elettorali individuali di collegio di ciascun candidato; tali cifre sono date dalla somma delle cifre elettorali individuali conseguite da ogni singolo candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio;

c) infine, dopo aver ricevuto le comunicazioni di cui all'articolo 83 da parte dell'ufficio elettorale nazionale, per ciascun collegio, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine delle cifre elettorali individuali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista ».

« 14-*sexies*. Il comma 1 dell'articolo 84 del « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 » è abrogato ».

« 14-*septies*. Le tabelle A-*bis* e A-*ter* allegate al « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 » sono sostituite dalle seguenti:

tabella A-*bis*

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

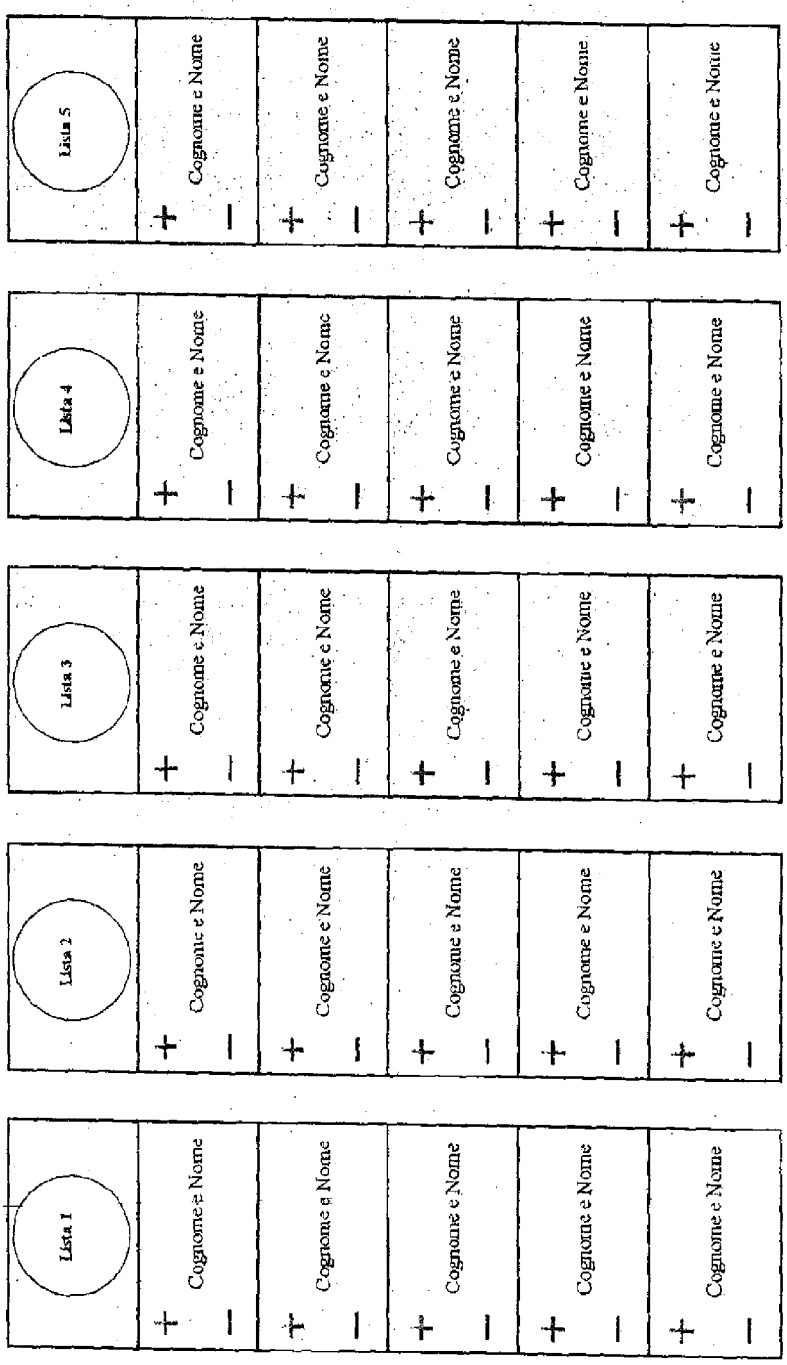

b) sopprimere il comma 16.

1. 107. Toninelli, Dadone, Cozzolino, Nuti, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Grillo.

Al comma 14, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 3. La scheda elettorale nella circoscrizione della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste deve recare doppie diciture, in lingua italiana e in lingua francese ».

1. 108. Dadone, Fraccaro, D'Ambrosio, Grillo, Nuti, Dieni, Lombardi, Toninelli, Cozzolino.

Al comma 14, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 3. La scheda elettorale nella circoscrizione del Trentino-Alto Adige/Südtirol deve recare doppie diciture, in lingua italiana e in lingua tedesca ».

1. 109. Fraccaro, Dadone, D'Ambrosio, Grillo, Nuti, Dieni, Lombardi, Toninelli, Cozzolino.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-*bis*. 1. Dopo l'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono inseriti i seguenti articoli:

« ART. 41-*bis*. – *1*. Gli elettori possono esercitare il diritto elettorale attivo in data anteriore a quella stabilita per le elezioni senza oneri di giustificazione della scelta, nei modi e nei termini stabiliti agli articoli seguenti.

2. La procedura di voto anticipato di cui al comma 1 si applica alle sole elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; alle consultazioni referendarie; alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

ART. 41-*ter* – *1*. L'elettore che intenda esercitare il voto anticipato, dopo l'indizione del decreto di convocazione dei comizi elettorali ai sensi dell'articolo 1 ed entro il trentesimo giorno prima della data delle votazioni, invia una richiesta alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo competente della provincia in cui intende votare, purché non si trovi all'interno della regione di residenza dell'elettore, con raccomandata con ricevuta di ritorno, compilando l'apposito modulo, disponibile sul sito del Ministero dell'interno e presso gli uffici di Poste italiane Spa.

ART. 41-*quater* – *1*. Tra il ventunesimo e il quattordicesimo giorno prima della data della votazione ordinaria, l'elettore che ne abbia fatto richiesta si reca alla Prefettura presso cui ha richiesto di poter votare:

a) riceve la scheda di voto e la busta di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 30-*bis*;

b) entra nella cabina elettorale predisposta ed esprime il suo voto, scrivendo in stampatello il nome della lista prescelta, o il numero progressivo della stessa e, ove consentito, quello del candidato prescelto; quindi inserisce la scheda votata dentro la predetta busta;

c) consegna la busta contenente il voto al funzionario preposto a tale ufficio dal quale riceve il modulo di accompagnamento di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 30-*bis*, lo compila e lo sottoscrive;

d) il funzionario provvede alla controfirma e all'apposizione del timbro sulla busta e sul modulo di accompagnamento;

e) il funzionario inserisce la busta ed il modulo di accompagnamento di cui alla lettera *d)* del presente comma nella ulteriore busta di cui alla lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 30-*bis* e compila quest'ultima con nome, cognome, comune e sezione di appartenenza del votante e Prefettura competente per quel comune, riferendosi per tale dato all'apposito elenco distribuito dal Ministero dell'interno, affisso nella stanza di voto e liberamente consultabile dal votante; quindi provvede

all'apposizione del sigillo antimanomissione sulla ulteriore busta di cui alla citata lettera *e)*, la sottopone al votante per la sottoscrizione, provvede all'apposizione del timbro e la controfirma a sua volta.

ART. 41-*quinquies* – *1*. Scaduti i termini per l'espressione del voto anticipato, ogni Prefettura presso cui si siano svolte operazioni di voto anticipato, entro il dodicesimo giorno che precede la data delle votazioni ordinarie, provvede a raggruppare per Prefettura di destinazione le singole buste di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 41-*quater*, ad inserirle in appositi plichi e inviarle alla Prefetture di destinazione con spedizione raccomandata allegando a ciascun plico un verbale di rendiconto sul numero delle buste per l'espressione del voto anticipato in esso contenute.

ART. 41-*sexies* – *1*. Ogni Prefettura, ricevuti i plichi di cui all'articolo 41-*quinquies* apre e assegna per Ufficio di sezione di destinazione le buste di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 41-*quater*. Provvede ad inserirle in una busta recante la dicitura « Voto anticipato » ed ad accorparle al materiale di ogni sezione che invia ai sindaci entro il terzo giorno che precede la votazione ordinaria.

2. Qualora dei plichi contenenti schede votate anticipatamente arrivino in Prefettura dopo il termine di cui al comma 1, si procede alla distruzione delle stesse senza aprire in alcuna maniera il contenuto delle buste, mentre il verbale allegato al plico è inviato all'Ufficio circoscrizionale al fine di rilevamento di dati statistici sui voti anticipati non andati a buon fine in ottica di miglioramento delle procedure di voto anticipato ».

1. 110. Vargiu.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

14-*bis*. All'articolo 45 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, apportare le seguenti modificazioni:

a) aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Soltanto nel caso in cui nella sezione sia stato recapitato un plico contenente una sola scheda di voto anticipato di cui all'articolo 41-*quinquies*, schede in numero pari a quello degli scrutatori, del Presidente di sezione e del segretario del seggio non verranno siglate né timbrate »;

b) dopo l'articolo 45 inserire il seguente:

« ART. 45-*bis* – *1*. Prima del rinvio di ogni ulteriore operazione elettorale, di cui all'articolo 45, ottavo comma, il Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione:

a) apre, se presente, il plico della Prefettura contenente le schede votate anticipatamente;

b) verifica se il votante le cui generalità sono riportate sulla busta esterna è presente sui registri elettorali;

c) apre ogni busta esterna e verifica la consistenza e correttezza del modulo di accompagnamento;

d) segna nel registro elettorale, nell'apposita casella, menzione dei votanti che hanno espresso il loro voto in via anticipata;

e) ripone le buste contenenti le schede votate nell'urna in modo che vengano scrutinate con le altre, ad operazioni di votazione concluse.

2. Se qualcuna delle verifiche di cui al presente articolo non dà esito positivo o se sono presenti più schede di voto anticipato da parte di uno stesso votante, il Presidente di seggio annulla la scheda e non pone menzione sul registro, sicché qualora il votante si presenti al seggio può esprimere nuovamente il proprio voto ».

1. 111. Vargiu.

Al comma 15, capoverso comma 1, sostituire la parola: plurinominale *con la seguente:* uninominale.

1. 112. Balduzzi, Romano, Mazziotti Di Celso, Galgano.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

« 15-*bis*. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

2-*bis*. Salvo quanto previsto dal comma 2, al fine di garantire il rispetto della chiara volontà dell'elettore:

a) se l'elettore traccia un segno, oltre che sul contrassegno della lista prescelta, anche sul nominativo di uno o più candidati della medesima lista, il voto è comunque attribuito alla lista;

b) se l'elettore traccia un segno sul nominativo di uno o più candidati di una medesima lista, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista, il voto è comunque attribuito alla lista che ha presentato il candidato o i candidati prescelti;

c) se l'elettore traccia un altro segno che non inficia la sua chiara volontà, tale segno non comporta l'annullamento del voto ».

1. 113. Bianconi, Centemero, Gelmini, Ravetto.

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

15-*bis*: L'articolo 59 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« ART. 59. – *1*. Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista.

2. L'elettore può esprimere il voto di preferenza esclusivamente per un candidato della lista da lui votata.

3. Sono nulli i voti di preferenza nei quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista ».

15-*ter*: 6. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dopo l'articolo 59 è inserito il seguente:

« ART. 59-*bis*. – *1*. L'elettore può esprimere un voto di preferenza, scrivendo con la matita copiativa, nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome del candidato preferito, compreso nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.

2. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

3. Sono comunque efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.

4. Le preferenze per candidati compresi in liste di altre circoscrizioni sono inefficaci.

5. Sono altresì inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

6. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia scritto una preferenza per un candidato compreso in una lista, si intende che abbia votato la medesima lista alla quale appartiene il preferito.

7. Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una preferenza per un candidato appartenente a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato indicato.

8. Le preferenze espresse in eccedenza alla prima sono nulle. Rimane valida la prima ».

15-*quater*. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, all'articolo 62 è premesso il seguente:

« ART. 61-*bis*. – *1*. L'indicazione della preferenza può essere fatta scrivendo, invece del cognome, il numero con il quale è contrassegnato nella lista il candidato preferito; tale preferenza è efficace purché sia compresa nello spazio a fianco del contrassegno votato.

2. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia espresso la preferenza mediante numero nello spazio posto a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo ».

15-*quinquies*: L'articolo 68 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« ART. 68. – *1*. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto e il cognome del candidato al quale è attribuita la preferenza. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.

2. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

3. E vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

4. E vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.

5. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. Terminato lo scrutinio delle schede, il totale dei voti di preferenza conseguiti da ciascun candidato viene riportato nel verbale e nelle tabelle di scrutinio sia in cifre che in lettere.

6. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voto di preferenza, delle schede non contenenti alcun voto di preferenza, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

7. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale ».

15-*sexies*. All'articolo 71, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista e dei voti di preferenza contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi dell'articolo 76, primo comma, numero 2) ».

10. All'articolo 76, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti con-

testati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei relativi voti e preferenze. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il Presidente della Corte d'appello o del Tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni di cui al presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni ».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 16, numero 10, dopo le parole: di ciascuna circoscrizione*, inserire le seguenti:* tenendo conto che il primo seggio assegnato alla lista è destinato al primo candidato in ordine di lista nel collegio plurinominale e i successivi seggi assegnati, in base al maggior numero di preferenze ottenute dai singoli candidati di lista.

1. 114. Matteo Bragantini, Invernizzi.

Dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:

« 15-*bis*. L'articolo 77 del « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 » è sostituito dal seguente:

« ART. 77.

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, per ciascun collegio plurinominale, determina le cifre elettorali di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla somma delle cifre elettorali conseguite dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio.

2. L'Ufficio elettorale circoscrizionale, per ciascun collegio, divide la cifra elettorale di lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ecc., sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire nel collegio. Quindi, tra i quozienti così ottenuti, individua i più alti in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti inseriti nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

3. Terminate le operazioni, l'Ufficio elettorale circoscrizionale procede direttamente a proclamare eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine stabilito ai sensi del presente testo unico ».

15-*ter*. L'articolo 83 del « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 » è abrogato ».

15-*ter*. Il comma 1 dell'articolo 84 del « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 » è abrogato ».

Conseguentemente abolire il comma 16.

1. 115. Grillo, Fraccaro, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Dieni, Toninelli, Cozzolino.

Dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:

15-*bis*. 1. All'articolo 48 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo il primo comma inserire il seguente:

« Nel caso in cui al seggio sia stata recapitata una sola scheda di voto anticipato, il Presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio devono esprimere il proprio voto presso il seggio stesso tramite la scheda a riempimento e la busta di cui all'articolo 30, comma 1, numero 10-*bis* »;

15-*ter*. 1. All'articolo 55, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: « né, qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto » sono soppresse;

15-*quater*. All'articolo 67, primo comma, numero 3) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo le parole: « o la firma dello scrutatore », sono inserite le seguenti: « , ad eccezione delle schede a riempimento per il voto anticipato di cui agli articoli 30-*bis* e 31, »;

15-*quinquies*. All'articolo 68 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo il comma 3-*bis*, è inserito il seguente:

« 3-*ter*. Il Presidente di seggio provvede a timbrare e firmare ogni scheda per l'espressione del voto anticipato scrutinata;

15-*sexies*. All'articolo 70 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, apportare le seguenti modifiche:

a) al primo comma, le parole: « Salve le disposizioni di cui agli articoli 58, 59, 61 e 62 » sono sostituite dalle seguenti: « Salve le disposizioni di cui agli articoli 30-*bis*, 41-*quater*, 58, 59 e 62 »;

b) al secondo comma, le parole: « che non siano quelle prescritte dall'articolo 31 » sono sostituite dalle seguenti: « che non siano quelle prescritte dagli articoli 30-*bis* e 31 ».

1. 116. Vargiu.

Al comma 16, lettera a)*, numero 1, sostituire le parole:* compresi i *con le parole:* esclusi i.

1. 117. La Russa, Corsaro.

Al comma 16, lettera a)*, numero 1, sostituire le parole:* compresi i voti *con le parole:* esclusi i voti.

1. 118. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

Al comma 16, lettera a)*, numero 1, le parole:* nei collegi uninominali della Valle d'Aosta e del Trentino Alto Adige *sono sostituite dalle seguenti:* nel collegio uninominale della Valle d'Aosta;

1. 119. Biancofiore, Bianconi, Centemero, Gelmini, Ravetto.

Al comma 16, lettera a)*, capoverso 1) sopprimere le parole:* della Valle d'Aosta e.

1. 120. Marguerettaz.

Al comma 16, lettera a)*, sostituire il numero 2) con il seguente:* « 2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate che si siano presentate almeno in un quarto del totale dei collegi plurinominali, con arrotondamento all'unità inferiore, e che abbiano conseguito una cifra elettorale pari ad almeno il 2 per cento del totale dei voti validamente espressi, nonché la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista non collegata ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale; ».

1. 121. Pisicchio, Labriola, Zaccagnini.

Al comma 16, lettera a)*, sostituire il numero 2) con il seguente:* « 2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate che si siano presentate almeno in un quarto del totale dei collegi plurinominali, con arrotondamento all'unità inferiore, e che abbiano conseguito una cifra elettorale pari ad almeno il 3 per cento del totale dei voti validamente espressi, nonché la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista non collegata ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale; ».

1. 122. Pisicchio, Labriola, Zaccagnini.

Al comma 16, lettera a), *sostituire il numero 2) con il seguente:* « 2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate, singolarmente ammesse al riparto dei seggi ai sensi del n. 6), che si siano presentate almeno in un quarto del totale dei collegi plurinominali, con arrotondamento all'unità inferiore, nonché la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista non collegata ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale »

1. 123. Dieni, Fraccaro, D'Ambrosio, Toninelli, Cozzolino, Nuti, Dadone, Lombardi, Grillo.

Al comma 16, lettera a), *numero 2), dopo le parole:* data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate *inserire le seguenti:* che siano ammesse al riparto dei seggi ai sensi del numero 6) e.

***1. 124.** Giorgia Meloni, La Russa, Taglialatela.

Al comma 16, lettera a), *numero 2), dopo le parole:* data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate *inserire le seguenti:* che siano ammesse al riparto dei seggi ai sensi del numero 6) e.

***1. 125.** Costa, Dorina Bianchi, Leone.

Al comma 16, lettera a), numero 2 dopo le parole: all'unità inferiore *aggiungere le parole:* e che abbiano raggiunto sul piano nazionale la percentuale di voti validi indicata al punto 3, lettera a), del presente articolo per le liste collegate.

1. 130. La Russa, Corsaro.

Al comma 16, lettera a), *n. 3), lettera* a), *sostituire le parole:* 12 per cento, *con le seguenti:* 6 per cento.

1. 131. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

Al comma 16, lettera a), *numero 3), lettera* a), *sostituire le parole:* a) le coalizioni di liste la cui cifra elettorale nazionale sia pari ad almeno il 12 per cento dei volti validi espressi *con le seguenti:* a) le coalizioni di liste la cui cifra elettorale nazionale sia pari ad almeno il 6 per cento dei volti validi espressi.

1. 132. Nuti, Dieni, Toninelli, Cozzolino, Lombardi, Fraccaro, Dadone, D'Ambrosio, Grillo.

Al comma 16, lettera a), *numero 3), lettera* a), *le parole:* almeno il 12 per cento *sono sostituite con le seguenti:* almeno l'8 per cento.

1. 133. Costa, Dorina Bianchi, Leone.

Al comma 16, lettera a), *numero 3), lettera* a), *sostituire le parole:* 12 per cento dei voti validi espressi *con le seguenti:* 10 per cento dei voti validi espressi.

Conseguentemente,

al comma 16, lettera a), *numero 3), lettera* a), *sostituire le parole:* 5 per cento dei voti validi *con le seguenti:* 3 per cento dei voti validi;

al comma 16, alinea, lettera a), *numero 6), sostituire le parole:* almeno il 5 per cento *con le seguenti:* almeno il 3 per cento.

1. 134. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Rossi, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

Al comma 16, lettera a), *numero 3), lettera* a), *sostituire le parole:* 12 per cento

dei voti validi espressi *con le seguenti:* 10 per cento dei voti validi espressi.

1. 136. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Rossi, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

Al comma 16, lettera a) *apportare le seguenti modifiche:*

a) al punto 3), lettera a)*, sostituire le parole:* 5 per cento *con le seguenti:* 2 per cento;

b) al punto 3, lettera b) *sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* 8 per cento *con le seguenti:* 4 per cento;

c) al punto 6, sostituire le parole: 5 per cento *con le seguenti:* 2 per cento.

1. 137. Invernizzi, Matteo Bragantini.

Al comma 16, lettera a)*, n. 3), lettera* a)*, sostituire le parole:* 5 per cento, *con le seguenti:* 2 per cento.

1. 138. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

Al comma 16, lettera a) *numero 3), lettera* a)*, sostituire le parole:* 5 per cento dei voti validi espressi *con le seguenti:* 2 per cento dei voti validi espressi.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 16, 6) le parole: 5 per cento *sono sostituite dalle seguenti:* 2 per cento.

1. 139. Pisicchio, Labriola, Zaccagnini.

Al comma 16, lettera a)*, numero 3), lettera* a)*, le parole:* almeno il 5 per cento dei voti validi *sono sostituite da:* almeno il 3 per cento dei voti validi.

Al comma 16, alinea, lettera a), numero 6), le parole: conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento *sono sostituite da:* conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento.

Al comma 16, alinea, lettera a)*, numero 3), lettera* b)*, le parole:* le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l'8 per cento dei voti validi *sono sostituite da:* le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi.

Al comma 16, alinea, lettera a), numero 3), lettera b), le parole: di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l'8 per cento dei voti validi *sono sostituite da:* di cui alla lettera *a)* ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi.

1. 140. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Rossi, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

Al comma 16, lettera a)*, numero 3), lettera* a)*, dopo le parole:* 5 per cento dei voti validi espressi *sono sostituite da:* 3 per cento dei voti validi espressi nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;.

Conseguentemente al comma 16, lettera a)*, alinea, numero 6), le parole:* il 5 per cento dei voti validi espressi *sono sostituite da:* il 3 per cento dei voti validi espressi la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi.

1. 141. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Rossi, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

Al comma 16, lettera a)*, numero 3), lettera* a)*, le parole:* almeno il 5 per cento *sono sostituite con le seguenti:* almeno il 3 per cento *e al comma 16, lettera a), numero 6), dopo le parole:* almeno il 5 per cento dei voti validi espressi *sono inserite*

le seguenti: e, per le coalizioni di cui al numero 3) lettera a) che non contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi, la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale.

1. 142. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Rossi, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

Al comma 16, lettera a) *apportare le seguenti modifiche:*

a) al punto 3), lettera a), *sostituire le parole:* 5 per cento *con le seguenti:* 3 per cento;

b) al punto 3 lettera b) *sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* 8 per cento *con le seguenti:* 5 per cento;

c) al punto 6, sostituire le parole: 5 per cento *con le seguenti:* 3 per cento.

1. 143. Matteo Bragantini, Invernizzi.

Al comma 16, lettera a), *numero 3), lettera* a), *sostituire le parole:* 5 per cento dei voti validi *con le seguenti:* 3 per cento dei voti validi.

Conseguentemente al comma 16, alinea, lettera a), numero 6), sostituire le parole: almeno il 5 per cento *con le seguenti:* almeno il 3 per cento.

1. 144. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Rossi, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

Al comma 16, lettera a), *numero 3) lettera* a) *sostituire le parole:* 5 per cento dei voti validi espressi *con le seguenti:* 3 per cento dei voti validi espressi.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 16, 6) le parole: 5 per cento *sono sostituite dalle seguenti:* 3 per cento.

1. 145. Pisicchio, Labriola, Zaccagnini.

Al comma 16, lettera a), *capoverso 3), sostituire le parole:* 5 per cento *con le seguenti:* 4 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 16, lettera a), *capoverso 6), sostituire le parole:* 5 per cento con le seguenti: 4 per cento.

1. 148. Matteo Bragantini, Invernizzi.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.149.

Alla lettera b), *sostituire le parole:* e che abbiano ottenuto almeno l'8 per cento *con le seguenti:* e che abbiano ottenuto almeno il 7 per cento.

0. 1. 149. 1. Invernizzi.

Al comma 16, lettera a), *apportare le seguenti modifiche:*

a) al numero 3), lettera *a)*, dopo le parole: « 5 per cento dei voti validi espressi » sono inserite le seguenti: « ovvero una lista collegata che abbia presentato liste di candidati in non più di sette circoscrizioni, che nel loro complesso abbiano un numero di residenti pari almeno al 20 per cento della popolazione della Repubblica, e che abbia ottenuto almeno l'8 per cento dei voti validi nel complesso delle circoscrizioni in cui ha presentato liste di candidati »;

b) al numero 3), lettera *b)*, dopo le parole: « 8 per cento dei voti validi espressi » sono inserite le seguenti: « , le singole liste non collegate che abbiano presentato liste di candidati in non più di sette circoscrizioni che nel loro complesso abbiano un numero di residenti pari almeno al 20 per cento della popolazione della Repubblica, e che abbiano ottenuto almeno l'8 per cento dei voti validi nel complesso delle circoscrizioni in cui hanno presentato liste di candidati »;

c) al numero 6), dopo le parole: « 5 per cento dei voti validi espressi » sono inserite le seguenti: « ovvero le liste collegate che abbiano presentato liste di candidati in non più di sette circoscrizioni, che nel loro complesso abbiano un numero di residenti pari almeno al 20 per cento della popolazione della Repubblica, e che abbiano ottenuto almeno l'8 per cento dei voti validi nel complesso delle circoscrizioni in cui hanno presentato liste di candidati ».

1. 149. Bianconi, Centemero, Gelmini, Ravetto.

Al comma 16, lettera a)*, numero 3), dopo le parole:* 5 per cento dei voti validi espressi *aggiungere le seguenti:* nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi.

Conseguentemente, al comma 16, lettera a)*, alinea, numero 6), dopo le parole:* il 5 per cento dei voti validi espressi *aggiungere le seguenti:* la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi.

1. 150. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Rossi, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

Al comma 16, apportare le seguenti modificazioni:

a) la parola: « plurinominali » di cui al comma 1, numero 3), lettere *a)* e *b)*, e numero 10) primo periodo, è sostituita dalla parola: « uninominali »;

b) la parola; « plurinominale » di cui al comma 1, numero 6) è sostituita dalla parola: « uninominale »;

c) al comma 1, numero 10, lettera *f)*, il secondo periodo è soppresso;

d) al comma 1, numero 10, la lettera *g)* è soppressa;

e) al comma 6, le parole: « nei collegi plurinominali della » sono sostituite dalla parola: « nella ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 16 aggiungere i seguenti:

ART. 16-*bis*. – 1. All'articolo 58, comma 2, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « ovvero sul nome del relativo candidato nel collegio uninominale ovvero su entrambi ».

ART. 16-*ter*. – 1. All'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: « secondo l'ordine di presentazione » sono sostituite dalle parole: « sulla base dei migliori risultati ottenuti, in termini percentuali, dalla lista in ciascun collegio uninominale della circoscrizione »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati della lista, e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi delle altre liste della medesima coalizione ammesse al riparto dei seggi sulla base di un secondo quoziente ottenuto dividendo il totale dei voti validi attribuiti alle liste per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare. Si effettua poi la attribuzione dei seggi tra le varie liste seguendo le norme di cui all'articolo 83 »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« Qualora la lista di cui al comma 1 non sia collegata in alcuna coalizione ovvero qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2 residuino ancora seggi da assegnare, si procede ai sensi del comma 2 nei confronti di tutte le altre liste ammesse al riparto dei seggi ».

3. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista ha ottenuto il miglior risultato in un collegio uninominale diverso da quello il cui seggio è rimasto vacante ».

b) sostituire la tabella « A » allegata alla presente legge con quelle di cui all'allegato unico della legge n. 277/1993;

c) dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

« ART. 3. – *(Norma di delega per l'individuazione dei collegi uninominali).* – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o, se istituita, della medesima città metropolitana. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi ed ai criteri indicati nella presente lettera, deve tener conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il 10 per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera *a)* per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del 15 per cento, in eccesso o in difetto.

2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate, entro trenta giorni dal suo insediamento, da una Commissione, la quale è nominata, sentita la Conferenza dei Presidenti di Gruppo, dal Presidente della Camera dei deputati ed è composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della Commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione.

4. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.

5. All'inizio di ogni legislatura il Presidente della Camera dei deputati provvede alla nomina della Commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, composta a norma del comma 2. Dopo ogni censimento generale, e ogni qualvolta ne avverta la necessità, la Commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce al Presidente della Camera dei deputati. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali in Italia e all'estero si procede altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari o in conseguenza di nuova disciplina sull'esercizio del voto da parte degli italiani all'estero »;

d) dopo il comma 4, inserire il seguente comma:

« 4-*bis*. Dopo l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, inserire, ricomprendendolo nel titolo III, il seguente articolo 10-*bis*:

« ART. 10-*bis*. – *(Elezioni primarie)*. – 1. I partiti o i gruppi politici organizzati che intendano presentare liste di candidati per l'elezione della Camera dei deputati organizzano elezioni primarie per la selezione dei candidati ai sensi delle seguenti disposizioni, che costituiscono norme generali cui gli statuti dei partiti o dei gruppi politici organizzati devono attenersi ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *l)* del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149.

2. Le elezioni primarie si svolgono in una domenica compresa tra il novantesimo e il sessantesimo giorno antecedente alla data nella quale ha termine la legislatura e stabilita da un decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e sempre che le elezioni primarie non si siano già svolte nei termini del precedente comma, queste si svolgono la seconda domenica successiva alla data di pubblicazione del decreto che dispone lo scioglimento. In tal caso il decreto di convocazione dei comizi di cui all'articolo 11 è emanato e pubblicato unitamente a quello di scioglimento e, fermo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 11, il termine di cui al comma 3 della medesima disposizione è aumentato di un numero di giorni pari a quelli intercorrenti tra la data di pubblicazione del decreto e quella di svolgimento delle elezioni primarie.

4. Le elezioni primarie sono organizzate in autonomia da ciascun partito o gruppo politico organizzato nel rispetto dei seguenti principi:

a) attraverso le elezioni primarie sono selezionati almeno tre quarti dei candidati in ogni circoscrizione di cui alla tabella "A" allegata al presente Testo unico, con arrotondamento all'unità superiore;

b) la regolarità delle procedure è assicurata, eventualmente anche mediante un organo interno di garanzia, dai partiti o dai gruppi politici organizzati, i quali tengono traccia di tutte le operazioni e, al termine delle stesse, inviano una relazione dettagliata alla Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, denominata di seguito "Commissione". La Commissione vigila sulla regolarità delle procedure e sul rispetto delle presenti norme, potendo chiedere chiarimenti ai partiti o ai gruppi politici organizzati e segnalando eventuali violazioni all'autorità giudiziaria o all'Ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 12. La Commissione, in ciascuna regione, opera mediante l'assistenza degli Uffici centrali circoscrizionali di cui all'articolo 13;

c) l'elettorato attivo è riconosciuto agli iscritti ai partiti o ai gruppi politici organizzati aventi l'elettorato attivo di cui all'articolo 5, comma 1, e, a discrezione di questi, anche agli iscritti in un apposito registro tenuto dai medesimi partiti o gruppi politici. A tale registro possono iscriversi, fino al giorno precedente alla

consultazione, gli elettori di cui all'articolo 5, comma 1, che intendano partecipare alle elezioni primarie, previa sottoscrizione di una dichiarazione di adesione ad una carta di principi che ciascun partito o gruppo politico ha cura di presentare, entro 3 giorni dalla pubblicazione del decreto che fissa la data delle elezioni primarie, alla Commissione. I partiti o i gruppi politici organizzati possono dotarsi della carta di principi anche in precedenza alla convocazione delle elezioni primarie, comunicandola alla Commissione; in tal caso essi hanno titolo a comunicare l'adozione di una nuova carta o di modifiche alla stessa entro il termine di cui al secondo periodo. Ogni elettore può partecipare alle elezioni primarie di un solo partito o gruppo politico organizzato; se tale obbligo è violato, il voto è nullo e all'elettore è applicata una sanzione amministrativa da cinquecento a millecinquecento euro;

d) i candidati che partecipano alle elezioni primarie devono essere in possesso del requisito di elettorato passivo previsto dall'articolo 6, comma 1.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle elezioni primarie promosse da partiti o gruppi politici organizzati che intendano presentare coalizioni di liste ».

1. 151. Balduzzi, Andrea Romano, Mazziotti Di Celso, Galgano.

Al comma 16, lettera a), *numero 3), sostituire le parole:* del 20 per cento *con le parole:* del 35 per cento.

1. 153. La Russa, Corsaro.

Al comma 16, lettera a), *numero 3, sostituire le parole:* del 20 per cento *con le parole:* del 30 per cento.

1. 154. La Russa, Corsaro.

Al comma 16, lettera a), *apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera *a)*, punto 3), dopo la lettera *a)*, aggiungere la seguente:

« *a-bis)* in deroga alla lettera *a)*, nella regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, le liste rappresentative della minoranza linguistica slovena che abbiano conseguito almeno l'1 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima; »;

b) alla lettera *a)*, punto 3), dopo la lettera *b)*, aggiungere la seguente:

« *b-bis)* in deroga alla lettera *b)*, nella regione Friuli-Venezia Giulia invece, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, le liste rappresentative della minoranza linguistica slovena che abbiano conseguito almeno l'1 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima; »;

c) alla lettera *a)*, punto 6) aggiungere, in fine, il seguente periodo: « nella regione Friuli-Venezia Giulia invece, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, le liste rappresentative della minoranza linguistica slovena che abbiano conseguito almeno l'1 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima; ».

1. 155. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

Al comma 16, lettera a), *numero 3), sostituire le parole:* 8 per cento dei voti validi espressi *con le seguenti:* 4 per cento dei voti validi espressi.

1. 158. Pisicchio, Labriola, Zaccagnini.

Al comma 16, lettera a), *numero 3), sostituire le parole: b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi con le seguenti: b)* le singole liste non collegate che abbiano conseguito

sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi.

1. 159. Dadone, D'Ambrosio, Grillo, Nuti, Dieni, Toninelli, Cozzolino, Lombardi, Fraccaro.

Al comma 16, lettera a), *numero 3), lettera* b), *sostituire ove ricorrenti le parole:* l'8 per cento dei voti validi *con le seguenti:* il 4 per cento dei voti validi.

1. 160. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Rossi, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.162.

Sostituire le parole: 5 per cento *con le seguenti:* 6 per cento.

0. 1. 162. 1. Nuti, Toninelli, Dadone, Fraccaro, Dieni, Cozzolino, D'Ambrosio, Grillo.

Al comma 16, lettera a), *numero 3), lettera* b), *le parole:* 8 per cento dei voti validi espressi *sono sostituite dalle seguenti:* 5 per cento dei voti validi espressi.

1. 162. Pisicchio, Labriola, Zaccagnini.

Al comma 16, lettera a), *numero 3), lettera* b), *sostituire ove ricorrenti le parole:* l'8 per cento dei voti validi *con le seguenti:* il 5 per cento dei voti validi.

1. 163. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Rossi, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

Al comma 16, lettera a), *capoverso 3), alla lettera* b) *sostituire ove ricorrano le parole:* 8 per cento *con le seguenti:* 6 per cento.

1. 164. Matteo Bragantini, Invernizzi.

Al comma 16, lettera a), *capoverso 3), dopo la lettera* b) *inserire la seguente:*

c) le singole liste non collegate che si siano presentate in non più di sette circoscrizioni e abbiano conseguito almeno il 7 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni in cui si sono presentate, la cui popolazione complessiva non sia inferiore a un quarto della popolazione nazionale.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 16, lettera a):

al capoverso 4), primo periodo, sostituire le parole: « lettera *b)* » con le seguenti: « lettere *b)* e *c)* »;

al capoverso 6), dopo le parole: « almeno il 5 per cento dei voti validi espressi » inserire le seguenti: « nonché le liste che si siano presentate in non più di sette circoscrizioni e abbiano conseguito almeno il 7 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni in cui si sono presentate, la cui popolazione complessiva non sia inferiore a un quarto della popolazione nazionale »;

al capoverso 9), ultimo periodo, sostituire le parole: « lettera *b)* » con le seguenti: « lettere *b)* e *c)* »;

al capoverso 10), sostituire le parole: « lettera *b)* » con le seguenti: « lettere *b)* e *c)* ».

1. 165. Invernizzi.

Al comma 16, lettera a), *capoverso 3), dopo la lettera* b) inserire la seguente:

c) le singole liste non collegate che si siano presentate in non più di sette circoscrizioni e abbiano conseguito almeno il 6 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni in cui si sono presentate, la cui popolazione complessiva non sia inferiore a un quarto della popolazione nazionale ».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 16, lettera a):

al capoverso 4), primo periodo, sostituire le parole: « lettera *b)* » con le seguenti: « lettere *b)* e *c)* »;

al capoverso 6), dopo le parole: « almeno il 5 per cento dei voti validi espressi » inserire le seguenti: « nonché le liste che si siano presentate in non più di sette circoscrizioni e abbiano conseguito almeno l'8 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni in cui si sono presentate, la cui popolazione complessiva non sia inferiore a un quarto della popolazione nazionale »;

al capoverso 9), ultimo periodo, sostituire le parole: « lettera *b)* » con le seguenti: « lettere *b)* e *c)* »;

al capoverso 10), sostituire le parole: « lettera *b)* » con le seguenti: « lettere *b)* e *c)* ».

1. 166. Invernizzi.

Al comma 16, lettera a)*, capoverso 3), dopo la lettera* b) *inserire la seguente:*

c) le singole liste non collegate che abbiano conseguito almeno il 7 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni territorialmente contigue in cui si sono presentate, la cui popolazione complessiva non sia inferiore a un quarto della popolazione nazionale.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 16, lettera a):

al capoverso 4), primo periodo, sostituire le parole: « lettera *b* » con le seguenti: « lettere *b)* e *c)* »;

al capoverso 6), dopo le parole: « almeno il 5 per cento dei voti validi espressi » inserire le seguenti: « nonché le liste che abbiano conseguito almeno il 7 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni territorialmente contigue in cui si sono presentate, la cui popolazione complessiva non sia inferiore a un quarto della popolazione nazionale »;

al capoverso 9), ultimo periodo, sostituire le parole: « lettera *b)* » con le seguenti: « lettere *b)* e *c)* »;

al capoverso 10), sostituire le parole: « lettera *b* » con le seguenti: « lettere *b)* e *c)* ».

1. 167. Invernizzi.

Al comma 16, lettera a)*, numero 4), dopo il primo periodo, inserire il seguente:* A garanzia della rappresentatività della Camera dei Deputati, alle liste non collegate che non abbiano conseguito sul piano nazionale la percentuale di cui al numero 3, lettera *b)*, è riservata una quota percentuale del totale dei seggi pari alla somma delle percentuali di voti conseguiti dalle medesime liste, comunque non superiore al 10 per cento del totale dei seggi, ripartita in maniera proporzionale al risultato elettorale conseguito.

Conseguentemente, al numero 9, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: tenendo conto della quota dei seggi da assegnare ai sensi del numero 4).

1. 168. Matteo Bragantini, Invernizzi.

Al comma 16, lettera a)*, numero 5), sopprimere le parole:*

« 5) verifica poi se la cifra elettorale nazionale della coalizione di liste o della singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale individuata ai sensi del numero 2) corrisponda ad almeno il 35 per cento del totale dei voti validamente espressi; ».

Conseguentemente, sempre alla lettera a) *del comma 16, sopprimere le parole:*

« 7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo e la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 1 non abbia già conseguito una percentuale di seggi, sul

totale di 617, pari almeno alla percentuale della relativa cifra elettorale nazionale sul totale dei voti validamente espressi aumentata di 18 punti percentuali, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza, ma in ogni caso non più di quanti siano sufficienti per arrivare al totale di 340 seggi. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta coalizione di liste o singola lista;

8) l'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 617 e il totale dei seggi assegnati alla coalizione di liste o singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del numero 7), tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. »

e le parole:

« 11) Qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo e la coalizione di liste o la singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale abbia già conseguito ai sensi del numero 4) una quota di seggi superiore a 340 si procede direttamente all'attribuzione dei seggi ai sensi dei numeri 7-*ter)*, 8) e 9); »

1. 169. Toninelli, Cozzolino, Lombardi, Dadone, D'Ambrosio, Grillo, Nuti, Dieni, Fraccaro.

Al comma 16, lettera a)*, numero 5), sostituire le parole:* « 5) verifica poi se la cifra elettorale nazionale della coalizione di liste o della singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale individuata ai sensi del numero 2) corrisponda ad almeno il 35 per cento del totale dei voti validamente espressi; » *con le seguenti:* « 5) verifica poi se la cifra elettorale nazionale della coalizione di liste o della singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale individuata ai sensi del numero 2) corrisponda ad almeno il 50 per cento del totale dei voti validamente espressi.

e sostituire altresì le parole: « 7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo e la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 1 non abbia già conseguito una percentuale di seggi, sul totale di 617, pari almeno alla percentuale della relativa cifra elettorale nazionale sul totale dei voti validamente espressi aumentata di 18 punti percentuali » *con le seguenti:* « 7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo e la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 1 non abbia già conseguito una percentuale di seggi, sul totale di 617, pari almeno alla percentuale della relativa cifra elettorale nazionale sul totale dei voti validamente espressi aumentata di 3 punti percentuali ».

1. 170. Grillo, D'Ambrosio, Toninelli, Cozzolino, Lombardi, Nuti, Dieni, Fraccaro, Dadone.

Al comma 16, lettera a)*, punto 5, sostituire le parole:* almeno il 35 per cento del totale dei voti validamente espressi *con le seguenti:* almeno il 35 per cento del totale dei cittadini aventi diritto al voto.

1. 171. Invernizzi, Matteo Bragantini.

Al comma 16, lettera a)*, numero 6), sostituire le parole:* 6) individua quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera *a)*, le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi *con le seguenti:* « 6) individua quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera *a)*, le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi.

1. 172. D'Ambrosio, Toninelli, Cozzolino, Nuti, Dieni, Fraccaro, Dadone, Lombardi, Grillo.

Al comma 16, lettera a)*, numero 6), dopo le parole:* almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel collegio plurinominale *aggiungere le seguenti:* nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi.

1. 173. Pisicchio, Labriola, Zaccagnini.

Al comma 16, lettera a)*, numero 7) sostituire le parole:* 7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo e la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 1 non abbia già conseguito una percentuale di seggi, sul totale di 617, pari almeno alla percentuale della relativa cifra elettorale nazionale sul totale dei voti validamente espressi aumentata di 18 punti percentuali, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza, ma in ogni caso non più di quanti siano sufficienti per arrivare al totale di 340 seggi *con le seguenti:* 7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo alla coalizione di liste o alla singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 1, viene attribuito un numero di seggi pari a quello assegnatole ai sensi del n. 4) comma 1, incrementato del 20 per cento con approssimazione per difetto.

1. 175. Nuti, Dieni, Fraccaro, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Cozzolino, Lombardi, Grillo.

Sopprimere la lettera c) *del comma 16.*

Conseguentemente sopprimere il comma 5, sopprimere il comma 8, e sopprimere la lettera b) *del comma 14.*

1. 178. Dadone, Lombardi, Grillo, Cozzolino, Dieni, Fraccaro, D'Ambrosio, Toninelli, Nuti.

Al comma 16, lettera c)*, sostituire le parole:* 1) alla lista o coalizione di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti al turno di ballottaggio viene assegnata una quota di seggi pari a 327 seggi *con le seguenti:* 1) alla lista o coalizione di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti al turno di ballottaggio viene assegnata una quota di seggi pari a quella assegnatale ai sensi del n. 4 del comma 1, incrementa del 20 per cento.

Conseguentemente, alla lettera c) *del comma 16, sostituire le parole:* 2) l'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 290 seggi *con le seguenti:* 2) l'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi assegnati nelle circoscrizioni italiane con l'esclusione della Valle d'Aosta.

1. 179. Dadone, Lombardi, Grillo, Cozzolino, Dieni, Fraccaro, D'Ambrosio, Toninelli, Nuti.

Al comma 16, lettera c)*, sostituire le parole:* 3. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 5) abbia dato esito negativo, si procede ad un turno di ballottaggio fra le liste o le coalizioni di liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali *con*

le seguenti: 3. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 5) abbia dato esito negativo, si procede ad un turno di ballottaggio fra le liste o le coalizioni di liste che abbiano ottenuto al primo turno le tre maggiori cifre elettorali nazionali.

1. 180. Cozzolino, Dadone, Lombardi, Grillo, Dieni, Fraccaro, D'Ambrosio, Toninelli, Nuti.

Sopprimere il comma 18.

1. 181. Biancofiore, Bianconi, Centemero, Gelmini, Ravetto.

Conseguentemente, alla Tabella B Camera sostituire le parole da: La circoscrizione Trentino Alto Adige *fino alla fine del periodo con le seguenti:* La circoscrizione della regione Trentino Alto Adige è ripartita in due collegi plurinominali corrispondenti con la provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma di Bolzano.

1. 182. Biancofiore, Bianconi, Centemero, Gelmini, Ravetto.

Sopprimere il comma 21.

1. 183. Biancofiore, Bianconi, Centemero, Gelmini, Ravetto.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.184.

*All'articolo 93-*bis*, comma 4, sostituire le parole:* 1500 elettori *con le seguenti:* 1600 elettori.

0. 1. 184. 1. Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Toninelli, Nuti, Dieni, Cozzolino, Grillo.

Sostituire il comma 21 con il seguente:

21. Dopo l'articolo 93, sono inseriti i seguenti:

« ART. 93-*bis*. *1.* Con il decreto di cui all'articolo 3 è determinato il numero dei seggi spettanti alla regione Trentino-Alto Adige non assegnati nei collegi uninominali. I voti espressi nella circoscrizione del Trentino-Alto Adige sono computati dall'Ufficio centrale nazionale ai fini della determinazione: della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista e della cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate; della determinazione della soglia minima percentuale di voti validi stabilita, per ciascuna lista singola o collegata in coalizione nonché per le coalizioni medesime, per concorrere all'assegnazione seggi nelle circoscrizioni; della determinazione della percentuale della cifra elettorale nazionale che consente l'attribuzione dell'ulteriore numero di seggi necessario per arrivare al totale di 340 seggi. Dei voti espressi nella circoscrizione del Trentino-Alto Adige non si tiene conto ai fini dell'attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni.

2. Le liste di cui all'articolo 14, singole o coalizzate, presentano candidati, ad esse collegati, nei collegi uninominali e le stesse liste si collegano ad una lista circoscrizionale che concorre all'attribuzione di seggi assegnati alla circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 93 comma 1 e la medesima lista circoscrizionale è collegata alle liste di cui all'articolo 14, singole o coalizzate. I candidati aderiscono alla lista circoscrizionale con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega. Nella dichiarazione di collegamento il candidato indica il contrassegno che accompagna il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla. Nessuna candidatura

nei collegi uninominali può essere collegata a più di una lista circoscrizionale. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e, il contrassegno tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno che lo contraddistingue, nonché la lista circoscrizionale alla quale il candidato si collega ai fini del comma 2 dell'articolo 93-*quater*. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

3. Nessuna lista può essere collegata a più di una candidatura nel medesimo collegio uninominale. All'atto della presentazione della lista i presentatori indicano il contrassegno, ovvero i contrassegni delle candidature uninominali cui la lista è collegata e la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato che la presenta.

4. La dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali che concorrono all'assegnazione dei seggi determinati ai sensi del comma 1 deve essere sottoscritta da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella circoscrizione. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a due terzi e non superiore al numero dei seggi di cui al comma 1. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della lista è ridotto della metà. La dichiarazione di presentazione delle candidature nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni del collegio.

5. La presentazione delle liste circoscrizionali e delle candidature nei collegi uninominali è effettuata insieme al deposito del relativo contrassegno, presso la cancelleria della corte d'appello di Trento. Insieme con le liste dei candidati o le candidature nei collegi uninominali devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione delle candidature nei collegi uninominali e della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui al comma 2.

6. Qualora i presentatori delle liste circoscrizionali intendano effettuare il collegamento della candidatura in coalizione ai sensi dell'articolo 14-*bis*, le dichiarazioni di collegamento sono effettuate nei termini e con le modalità di cui, rispettivamente, agli articoli 14 e 14-*bis*. »;

« ART. 93-*ter*. *1.* L'elettore esprime un unico voto per la lista, singola o coalizzata, che sostiene il candidato ad essa collegato, tracciando un segno sul contrassegno della lista stessa. Tale voto si intende espresso anche per il candidato nel collegio uninominale nonché in favore della lista circoscrizionale a questo collegata.

2. Il modello di scheda per l'elezione nei collegi uninominali e nella lista circoscrizionale della circoscrizione Trentino-Alto Adige è allegato alla presente legge.

ART. 93-*quater*. *1.* L'ufficio elettorale circoscrizionale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b) somma i voti ottenuti da ciascuna lista singola o da ciascuna coalizione di liste e, correlativamente i voti di ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali;

c) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista o coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti in collegamento con i candidati nei collegi uninominali, collegati con la lista ai sensi del comma 2 dell'articolo 93-*bis*, in ciascun collegio.

d) acquisisce dall'ufficio centrale nazionale l'accertamento se una delle liste o coalizione di liste sia collegata a lista o

coalizione di liste la cui cifra elettorale nazionale abbia raggiunto la percentuale della cifra elettorale nazionale che consente l'attribuzione dell'ulteriore numero di seggi necessario per arrivare al totale di 340 seggi o se ad essa sia stato attribuito un numero di seggi non inferiore a tale numero. In caso di accertamento positivo ad essa assegna la metà più uno dei seggi di cui all'articolo 93-*bis*, comma 1. Qualora tale accertamento sia negativo e si procede al turno di ballottaggio, attribuisce la metà più uno dei seggi della circoscrizione alla lista o coalizione di liste che raggiunge in tale turno il maggior numero di voti validi.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

3. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni lista, i candidati della lista medesima secondo l'ordine in cui essi si succedono.

4. Ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), l'Ufficio centrale elettorale comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale, la cifra elettorale di ciascun candidato nei collegi uninominali e il totale dei voti validi nella circoscrizione. I voti espressi in favore di liste singole o coalizzate collegate a un candidato nel collegio uninominale che sono computati nella cifra elettorale della lista circoscrizionale cui la lista o coalizione e la candidatura sono collegate, sono computati in sede nazionale ai fini delle determinazioni di cui all'articolo 93 comma 1 e in favore di alcuna lista, anche se contraddistinta con il medesimo contrassegno 5. I seggi attribuiti nella circoscrizione Trentino-Alto Adige sono computati, secondo le rispettive assegnazioni, nei numeri che ai sensi dell'articolo 83 determinano l'assegnazione del premio di maggioranza ».

1. 184. Plangger, Schullian, Gebhard, Ottobre, Nicoletti, Bressa.

Sostituire il comma 21 con il seguente:

21. « ART. 93-*bis*. *1.* – Con il decreto di cui all'articolo 3 è determinato il numero dei seggi spettanti alla circoscrizione della regione Trentino-Alto Adige, che è ripartita in due collegi plurinominali corrispondenti con la provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma di Bolzano.

2. I seggi attribuiti nella circoscrizione Trentino-Alto Adige sono computati, secondo le rispettive assegnazioni, nei numeri che ai sensi dell'articolo 83 determinano l'assegnazione del premio di maggioranza. ».

1. 185. Matteo Bragantini.

*Al comma 21, capoverso ART. 93-*bis *apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-*bis* Tra le candidature nei collegi uninominali contraddistinte dal medesimo contrassegno presentate nella medesima circoscrizione, a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento, con arrotondamento all'unità superiore.

b) al comma 4, secondo periodo dopo le parole: « non superiore al numero dei seggi di cui al comma 1. » sono aggiunte le seguenti: « A pena di inammissibilità, in ciascuna lista circoscrizionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento, con arrotondamento all'unità superiore.

1. 187. Locatelli, Labriola.

Al comma 21, capoverso ART. 93-quater, comma 1, alla lettera *c)* aggiungere in fine le parole: , detratto, per ciascun collegio uninominale in cui è stato proclamato eletto un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato medesimo ».

1. 188. Matteo Bragantini, Invernizzi.

Al comma 21, capoverso ART. 93-quater, lettera e), *dopo le parole:* ciascuna lista , *inserire le seguenti:* , sottratti i voti dei candidati direttamente eletti nei collegi uninominali.

1. 189. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

Al comma 21, capoverso ART. 93-quater, lettera c), *aggiungere in fine, le parole:* che non siano proclamati eletti ai sensi del comma 2.

1. 190. La Russa, Corsaro, Taglialatela.

Sopprimere il comma 22.

1. 191. Toninelli, Lombardi, Grillo, Dadone, Cozzolino, Dieni, Fraccaro, D'Ambrosio, Nuti.

Al comma 22, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 *inserire le seguenti:* e di cui al comma 3, primo periodo, dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 *e sostituire le parole:* in entrambe le Camere *con le seguenti:* in almeno una delle due Camere.

***1. 192.** La Russa, Taglialatela, Corsaro.

Al comma 22, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 *inserire le seguenti:* e di cui al comma 3, primo periodo, dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 *e sostituire le parole:* in entrambe le Camere *con le seguenti:* in almeno una delle due Camere.

***1. 193.** Costa, Dorina Bianchi, Leone.

Al comma 25, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 *inserire le seguenti:* e di cui al comma 3, primo periodo, dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.

1. 194. Costa, Dorina Bianchi, Leone.

ART. 2.

Sopprimerlo.

*** 2. 1.** Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

Sopprimerlo.

*** 2. 2.** Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli, Grillo.

Sopprimerlo.

*** 2. 3.** Lauricella, Naccarato, Bindi, Bruno Bossio, Lattuca, Malisani.

Sopprimerlo.

*** 2. 4.** Matteo Bragantini, Invernizzi.

Sopprimerlo.

*** 2. 5.** Pisicchio.

Sopprimerlo.

*** 2. 6.** Costa, Dorina Bianchi, Leone.

Sopprimerlo.

*** 2. 7.** Taglialatela.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 2.8.

Sostituire le parole: il giorno successivo alla *con le seguenti:* dieci giorni dopo l'.

0. 2. 8. 1. Nuti, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Toninelli, Dieni, Cozzolino, Grillo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla entrata in vigore della legge costituzionale di modifica della II parte, Titolo I, e dell'articolo 94 della Costituzione.

2. 8. Lauricella, Naccarato, Bindi, Bruno Bossio, Rampi, Manzi, Malisani.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 2.

(Ripartizione dei seggi tra regioni e ripartizioni).

1. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, di seguito denominato « legge elettorale per il Senato » sono sostituiti dai seguenti:

« 2. Quando ad una regione ai sensi del comma 1 è attribuito un numero di seggi superiore a quello attribuito alla circoscrizione provinciale non metropolitana nella quale è assegnato il più alto numero di seggi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, la circoscrizione regionale è suddivisa in ripartizioni coincidenti con le province, a eccezione delle province di Milano, Roma e Napoli, nel cui territorio sono istituite le ripartizioni subprovinciali di cui alla tabella A allegata al presente decreto legislativo.

3. Con il decreto di cui al comma 1, si provvede altresì alla distribuzione dei seggi tra le ripartizioni.

4. Ai fini del precedente comma, il numero dei residenti in ciascuna regione è diviso per il numero dei seggi ad essa assegnati ai sensi del comma 1. Trascurata la parte frazionaria, il risultato di tale divisione rappresenta il quoziente ripartizionale per l'assegnazione di un seggio. Quindi, per ciascuna ripartizione, il numero corrispondente alla popolazione ivi residente è diviso per tale quoziente. Il risultato intero ottenuto rappresenta il numero di seggi attribuiti a ciascuna ripartizione. I seggi eventualmente residui sono attribuiti sulla base della graduatoria dei più alti resti.

5. Se, terminate tali operazioni, vi sono ripartizioni cui non è assegnato alcun seggio, ad esse ne è attribuito uno d'ufficio. Qualora vengano attribuiti uno o più seggi d'ufficio, l'assegnazione dei seggi alle altre ripartizioni avviene sulla base del comma precedente, ma il quoziente ripartizionale per l'assegnazione di un seggio è ottenuto dividendo il numero dei residenti in tali ripartizioni per il risultato della sottrazione del numero dei seggi assegnati d'ufficio al numero totale dei seggi assegnati alla Regione ai sensi del comma 1 ».

ART. 3.

(Presentazione delle liste).

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 9 della « legge elettorale per il Senato » sono sostituiti dai seguenti:

« 2. La presentazione delle liste avviene a livello regionale, ad eccezione delle regioni suddivise in ripartizioni, dove avviene, esclusivamente a livello ripartizionale.

2-*bis*. Ogni lista deve essere composta da un elenco di candidati presentati secondo un determinato ordine. La lista deve essere formata complessivamente da un numero di candidati compreso tra i due terzi e la totalità dei seggi assegnati alla ripartizione o, quanto alle regioni non

suddivise in ripartizioni, alla regione in cui la lista è presentata. In tutti i casi, però, il numero dei candidati non può essere inferiore a tre.

2-*ter*. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di una lista.

3. La presentazione delle liste di candidati deve essere accompagnata da almeno 600 sottoscrizioni per ogni seggio attribuito alla regione o alla ripartizione in cui la lista viene presentata. Le sottoscrizioni non possono essere superiori di 500 al numero minimo previsto dal precedente periodo. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare ».

2. Il comma 4 dell'articolo 9 della « legge elettorale per il Senato » è abrogato.

ART. 4.

(Ordine delle liste e stampa delle schede e dei manifesti).

1. L'articolo 11 della « legge elettorale per il Senato » è sostituito dal seguente:

ART. 11. – 1. L'Ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle liste e ai relativi contrassegni. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;

b) comunica ai delegati le definitive decisioni adottate;

c) procede, per mezzo delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo:

1) alla stampa delle schede di votazione, recanti i contrassegni delle liste, i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime con i colori depositati presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8;

2) alla stampa del manifesto con le liste dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine, e all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni della ripartizione o, quanto alle regioni non suddivise in ripartizioni, della regione, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione.

2. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle B e C allegate al presente testo unico e riproducono in *fac-simile* i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella ripartizione o nella regione a norma degli articoli 8 e 9.

3. L'ordine delle liste e dei rispettivi contrassegni è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a)*. Nella parte superiore della scheda sono riportate le istruzioni di voto come da tabella D allegata al presente decreto legislativo. Nella parte sottostante le istruzioni, la scheda è suddivisa in tante colonne quante sono le liste ammesse nella circoscrizione o nella ripartizione. A ciascuna lista è riservata un'intera colonna della scheda. Nella parte superiore della

colonna è riprodotto il contrassegno della lista. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Lo spazio sottostante il contrassegno è diviso in tanti riquadri quanti sono i seggi da assegnare nella ripartizione o, quanto alle regioni non suddivise in ripartizioni, nella regione. Nel caso di liste che contengano meno candidati del massimo consentito, i riquadri ulteriori rispetto alle candidature effettivamente presentate non vengono stampati. Sul lato sinistro di ciascun riquadro sono stampati, in linea verticale dall'alto verso il basso, un "+" in colore verde e un "–" in colore rosso. In ogni colonna vengono altresì indicati i nomi dei candidati nella ripartizione o nella regione della corrispondente lista, riportando per ogni riquadro della colonna, partendo dall'alto verso il basso e seguendo l'ordine di presentazione, il nome di un candidato della lista.

4. Le schede devono pervenire agli Uffici elettorali debitamente piegate.

5. La scheda elettorale nella regione della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste deve recare doppie diciture, in lingua italiana e in lingua francese.

6. La scheda elettorale nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol deve recare doppie diciture, in lingua italiana e in lingua tedesca ».

ART. 5.

(Voto dei rappresentanti di lista).

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 13 della « legge elettorale per il Senato » sono sostituiti dai seguenti:

« 3. I rappresentanti delle liste dei candidati nelle elezioni del Senato della Repubblica votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, purché siano elettori della ripartizione o, quanto alle regioni non suddivise in ripartizioni, della regione.

4. I rappresentanti delle liste dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati votano per l'elezione del Senato della Repubblica nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, purché siano elettori della ripartizione o, quanto alle regioni non suddivise in ripartizioni, della regione ».

ART. 6.

(Modalità di espressione del voto).

1. L'articolo 14 della « legge elettorale per il Senato » è sostituito dal seguente:

« ART. 14. – 1. L'elettore esprime il proprio voto senza che sia avvicinato da alcuno.

2. L'elettore esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un segno, comunque apposto, sopra il contrassegno della lista prescelta.

3. Una volta espresso il voto di lista, l'elettore può altresì escludere dalla sola lista prescelta un numero di candidati non superiore alla metà dei seggi assegnati alla ripartizione o, quanto alle regioni non suddivise in ripartizioni, alla regione in cui esercita il diritto di voto. Per esprimere l'esclusione, l'elettore traccia con la matita un segno sopra il simbolo "–" colorato in rosso che compare nel riquadro contenente il nome del candidato che l'elettore intenda escludere.

4. Per esclusione validamente effettuata, l'elettore può altresì esprimere un voto di preferenza, ulteriore rispetto a quello assegnato automaticamente ai sensi del comma 1 dell'articolo 59 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, a favore di uno dei candidati della lista votata e che egli non abbia escluso, oppure un voto di preferenza a un candidato di un'altra lista. Per esprimere la preferenza, l'elettore traccia con la matita un segno sopra il simbolo "+" colorato in verde che compare nel riquadro contenente il nome del candidato che l'elettore intenda preferire.

5. Sono vietati altri segni o indicazioni.

6. Di queste modalità di espressione del voto il Presidente dà all'elettore preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplifi-

cazione e indicando il numero massimo di cancellazioni che l'elettore può effettuare in quella ripartizione o regione.

7. Dopo aver espresso il voto, l'elettore deve piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla ».

ART. 7.

(Determinazione delle cifre elettorali).

1. L'articolo 16 della « legge elettorale per il Senato » è sostituito dal seguente:

« ART. 16. – 1. L'Ufficio elettorale regionale delle regioni suddivise in ripartizioni, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente, per ciascuna ripartizione:

a) determina le cifre elettorali ripartizionali di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla somma delle cifre elettorali conseguite dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della ripartizione;

b) determina le cifre elettorali ripartizionali di lista corrette; a tal fine, divide le cifre elettorali ripartizionali di lista per il numero di seggi assegnati alla ripartizione e trascura la parte frazionaria;

c) determina le cifre elettorali circoscrizionali di lista; a tal fine, per ciascuna lista, somma le cifre elettorali ripartizionali corrette conseguite in tutte le ripartizioni della circoscrizione;

d) determina le cifre elettorali individuali ripartizionali di ciascun candidato; tali cifre sono date dalla somma delle cifre elettorali individuali conseguite da ogni singolo candidato nelle singole sezioni elettorali della ripartizione.

2. L'Ufficio elettorale regionale delle altre regioni:

a) determina le cifre elettorali regionali di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla somma delle cifre elettorali conseguite dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali regionali;

b) determina le cifre elettorali individuali regionali di ciascun candidato; tali cifre sono date dalla somma delle cifre elettorali individuali conseguite da ogni singolo candidato nelle singole sezioni elettorali della regione ».

ART. 8.

(Distribuzione dei seggi tra le liste).

1. L'articolo 17 della « legge elettorale per il Senato » è sostituito dal seguente:

« ART. 17. – 1. Effettuate le operazioni di cui all'articolo precedente, l'Ufficio elettorale regionale procede alla distribuzione regionale dei seggi. A tal fine divide la cifra elettorale regionale di ciascuna lista successivamente per 2, 3, 4, 5, ecc., sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire accresciuto di una unità. Quindi, tra i quozienti così ottenuti, individua i più alti in numero eguale a quello dei seggi da assegnare nella regione, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti inseriti nella graduatoria. I seggi sono assegnati alle liste a cui corrispondono i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni nel limite dei seggi da assegnare in quella regione. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

2. Nelle regioni suddivise in ripartizioni, l'Ufficio elettorale regionale, per ciascuna ripartizione:

a) individua le liste che hanno ottenuto seggi a livello regionale ai sensi del comma 1;

b) calcola la somma di tutte le cifre elettorali ripartizionali di lista delle liste di cui alla lettera *a)*;

c) divide il risultato di tale somma per il numero dei seggi assegnati alla

ripartizione, ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto legislativo, trascurando la parte frazionaria;

d) per ciascuna lista di cui alla lettera *a)* divide la cifra elettorale ripartizionale di lista per il quoziente di cui alla lettera *c)* e calcola altresì i resti di tali divisioni. Il risultato intero ricavato da tali operazioni rappresenta il numero di seggi attribuiti a ciascuna lista;

e) qualora la somma dei seggi assegnati a tutte le liste ai sensi della lettera *d)* sia inferiore al numero dei seggi attribuiti a quella ripartizione ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto legislativo, assegna i seggi residui alle liste di cui alla lettera *a)* sulla base della graduatoria dei più alti resti;

f) per ciascuna lista di cui alla lettera *a)* calcola l'indice elettorale di attribuzione; a tal fine divide ciascun resto di cui alla lettera *d)* per il quoziente di cui alla lettera *c)*.

3. Effettuate le operazioni di cui al comma 2, l'Ufficio elettorale regionale accerta se la somma del numero dei seggi assegnati a ciascuna lista in tutte le ripartizioni della regione corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del comma 1.

4. Qualora la verifica di cui al comma 3 abbia dato esito negativo, l'Ufficio elettorale regionale individua le liste eccedentarie e le liste deficitarie; quindi, iniziando dalla lista maggiormente eccedentaria e, in caso di parità, da quella fra queste che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale regionale, proseguendo poi con le altre liste in ordine decrescente di seggi eccedenti, procede alle seguenti operazioni:

a) sottrae i seggi eccedenti alla lista eccedentaria in quelle ripartizioni dove essa, avendo ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del comma 2, ha ottenuto questi ultimi con il minor indice elettorale di attribuzione e nelle quali inoltre le liste deficitarie abbiano resti non utilizzati. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima ripartizione due o più liste deficitarie abbiano resti non utilizzati, attribuisce il seggio alla lista con il più alto resto;

b) qualora una lista eccedentaria abbia un numero di seggi eccedenti superiore a quello dei seggi ad essa assegnati ai sensi della lettera *e)* del comma 2, compiute le operazioni di cui alla lettera *a)* del presente comma, sottrae a questa i seggi in quelle ripartizioni nelle quali essa riporti il più basso quoziente ottenuto dividendo la cifra elettorale ripartizionale corretta di quella lista per il numero di seggi da questa ottenuto in quella ripartizione e nelle quali inoltre le liste deficitarie abbiano resti non utilizzati. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima ripartizione due o più liste deficitarie abbiano resti non utilizzati, attribuisce il seggio alla lista con il più alto resto;

c) nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima ripartizione ai fini del completamento delle operazioni di cui alle lettere precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, procede a sottrarre alla lista eccedentaria i seggi in quelle ripartizioni dove essa, avendo ottenuto seggi ai sensi della lettera *e)* del comma 2, ha ottenuto questi ultimi con il minor indice elettorale di attribuzione. Qualora una lista eccedentaria abbia un numero di seggi eccedenti superiore a quello dei seggi ad essa assegnati ai sensi della lettera *e)* del comma 2, compiute le operazioni di cui al periodo precedente, sottrae a questa i seggi in quelle ripartizioni nelle quali essa riporti il più basso quoziente ottenuto dividendo la cifra elettorale ripartizionale corretta di quella lista per il numero di seggi da questa ottenuto in quella ripartizione. Conseguentemente attribuisce alla lista deficitaria i seggi in quelle altre ripartizioni nelle quali abbia i maggiori indici elettorali di attribuzione dando la precedenza alle ripartizioni ove non abbia ottenuto seggi ai sensi della lettera *e)* del comma 2;

d) infine, per ciascuna ripartizione, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali

ciascuna lista ha diritto nella ripartizione, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine delle cifre elettorali individuali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista.

5. Qualora la verifica di cui al comma 3 abbia dato esito positivo, l'Ufficio elettorale regionale, per ciascuna ripartizione, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali ripartizionali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista.

6. Nelle regioni non suddivise in ripartizioni, l'Ufficio elettorale regionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali regionali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista ».

ART. 9.

(Abrogazione delle disposizioni speciali per il Molise).

1. L'articolo 17-*bis* della « legge elettorale per il Senato » è abrogato.

ART. 10.

(Esaurimento dei candidati di una lista).

1. L'articolo 19 della « legge elettorale per il Senato » è sostituito dal seguente:

« ART. 19. – 1. Qualora una lista abbia esaurito i candidati presentati in una ripartizione, al fine dell'attribuzione dei seggi vacanti l'Ufficio elettorale regionale procede come segue:

a) se alla lista che ha esaurito i candidati sono stati sottratti seggi in altre ripartizioni di quella regione ai sensi del comma 4 dell'articolo 17, li riassegna ad essa, nel limite dei seggi vacanti, procedendo dall'ultimo seggio che le era stato sottratto;

b) se alla lista che ha esaurito i candidati non sono stati sottratti seggi in altre ripartizioni di quella regione ai sensi del comma 4 dell'articolo 17, assegna ad essa i seggi vacanti secondo l'ordine decrescente degli indici elettorali di attribuzione di cui alla lettera *f)* del comma 2 dell'articolo 17, dando la precedenza alle ripartizioni ove non abbia ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del comma 2 dell'articolo 17.

2. Qualora una lista abbia esaurito i candidati presentati in una regione, l'Ufficio elettorale regionale assegna i seggi vacanti sulla base dei maggiori quozienti non ancora utilizzati nella graduatoria di cui all'articolo 17 comma 1.

3. Nel caso di cui al precedente comma, qualora si tratti di una regione suddivisa in ripartizioni, per l'attribuzione dei seggi vacanti alla lista beneficiaria si applicano i meccanismi di assegnazione dei seggi previsti dal comma 1 per la lista che abbia esaurito i candidati presentati in una ripartizione.

4. Al termine delle operazioni di cui ai commi precedenti, gli Uffici elettorali regionali provvedono alle relative proclamazioni ».

ART. 11.

(Elezioni suppletive).

1. Dopo l'articolo 19 della « legge elettorale per il Senato » è aggiunto il seguente:

« ART. 19-*bis*. – 1. Qualora la lista cui era stato attribuito l'unico seggio di una regione o ripartizione uninominale esaurisca i candidati, si procede a elezioni suppletive.

2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura.

3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

4. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 3 cada in un periodo compreso tra il 1º agosto e il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre trenta giorni.

5. Il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o l'anticipato scioglimento del Senato della Repubblica.

6. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni ».

ART. 12.

(Abrogazione delle disposizioni speciali per le Regioni a Statuto speciale).

1. Il Titolo VII della « legge elettorale per il Senato » è abrogato.

ART. 13.

(Sostituzione delle tabelle).

1. Le tabelle A e B, allegate alla « legge elettorale per il Senato », sono sostituite dalle tabelle A, B, C e D allegate alla presente legge.

Conseguentemente sostituire le tabelle allegate A e B Senato con le seguenti:

« tabella A

RIPARTIZIONI ELETTORALI

Milano 1 (comuni di Milano, Rho, Pero, Arese, Bollate, Baranzate, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Cormano, Cusano Milanino, Bresso, Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni, Cologno Monzese, Vimodrone, Segrate, Cernusco sul Naviglio, Pioltello, Comaredo, Settimo Milanese, Cusago, Trezzano sul Naviglio, Cesano Boscone, Corsico, Buccinasco, Assago, Rozzano, Basiglio, Pieve Emanuele, Opera, Locate di Triulzi, San Giuliano Milanese, San Donato Milanese, Peschiera Borromeo)

Milano 2 (comuni di Carpiano, Cerro al Lambro, San Zenone al Lambro, Melegnano, Vizzolo Predabissi, Dresano, Colturano, Mediglia, Tribiano, Paullo, Pantigliate, Settala, Rodano, Liscate, Vignate, Melzo, Truccazzano, Cassina de' Pecchi, Bussero, Carugate, Pessano con Bornago, Gorgonzola, Pozzuolo Martesana, Bellinzago Lombardo, Cambiago, Gessate, Inzago, Masate, Cassano d'Adda, Basiano, Pozzo d'Adda, Vaprio d'Adda, Trezzano Rosa, Grezzago, Trezzo sull'Adda, San Colombano al Lambro)

Milano 3 (comuni di Legnano, Abbiategrasso, Parabiago, Garbagnate Milanese, Lainate, Magenta, Senago, Corbetta, Bareggio, Nerviano, Cerro Maggiore, Solaro, Rescaldina, Cesate, Busto Garolfo, Canegrate, Arluno, Sedriano, Castano Primo, Magnago, Gaggiano, Vittuone, Vanzago, Lacchiarella, Inveruno, San Vittore Olona, Cuggiono, Pogliano Milanese, Motta Visconti, Turbigo, Binasco, Pregnana Milanese, Robecco sul Naviglio, San Giorgio su Legnano, Arconate, Zibido San Giacomo, Villa Cortese, Marcallo con Casone, Dairago, Rosate, Vanzaghello, Casorezzo, Santo Stefano Ticino, Robecchetto con Induno, Buscate, Albairate, Cisliano, Noviglio, Ossona, Boffalora sopra Ticino, Mesero, Casarile, Vermezzo, Vernate, Bernate Ticino, Bubbiano, Besate, Cassinetta di Lugagnano, Gudo Visconti, Zelo Surrigone, Ozzero, Calvignasco, Morimondo, Nosate)

Roma 1 (municipi del comune di Roma nn. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV)

Roma 2 (municipio del comune di Roma n. X, comuni di Civitavecchia, Anguillara Sabazia, Bracciano, Cerveteri, Fiumicino, Ladispoli, Manziana, Santa Marinella, Trevignano Romano, Allumiere, Canale Monterano, Tolfa, Pomezia, Ardea, Anzio, Nettuno)

Roma 3 (comuni di Monterotondo, Fiano Romano, Capena, Castelnuovo di Porto, Fonte Nuova, Mazzano Romano, Mentana, Monteflavio, Moricone, Morlupo, Nerola, Riano, Sacrofano, Sant'Oreste, Torrita Tiberina, Campagnano di Roma, Civitella San Paolo, Filacciano, Formello, Magliano Romano, Montelibretti, Montorio Romano, Nazzano, Palombara Sabina, Ponzano Romano, Rignano Flaminio, Sant'Angelo Romano, Tivoli, Agosta, Anticoli Corrado, Arsoli, Castel Madama, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Ciciliano, Cineto Romano, Gerano, Guidonia Montecelio, Jenne, Marcellina, Pisoniano, Poli, Riofreddo, Rocca Canterano, Roiate, Roviano, San Gregorio da Sassola, Sambuci, Vicovaro, Affile, Arcinazzo Romano, Camerata Nuova, Canterano, Capranica Prenestina, Casape, Licenza, Mandela, Marano Equo, Percile, Rocca Santo Stefano, Roccagiovine, San Polo dei Cavalieri, Saracinesco, Subiaco, Vallepietra, Vallinfreda, Vivaro Romano, Velletri, Albano Laziale, Ariccia, Artena, Castel Gandolfo, Ciampino, Marino, San Vito Romano, Valmontone, Bellegra, Carpineto Romano, Castel San Pietro Romano, Cave, Colleferro, Colonna, Frascati, Gallicano nel Lazio, Gavignano, Genazzano, Genzano di Roma, Gorga, Grottaferrata, Labico, Lanuvio, Lariano, Monte Porzio Catone, Monte Compatri, Montelanico, Nemi, Olevano Romano, Palestrina, Rocca di Cave, Rocca di Papa, Rocca Priora, San Cesareo, Segni, Zagarolo)

Napoli 1 (comune di Napoli)

Napoli 2 (comuni di Giugliano in Campania, Pozzuoli, Casoria, Afragola, Marano di Napoli, Acerra, Casalnuovo di Napoli, Pomigliano d'Arco, Quarto, Caivano, Melito di Napoli, Arzano, Mugnano di Napoli, Sant'Antimo, Villaricca, Frattamaggiore, Qualiano, Cardito, Ischia, Casavatore, Grumo Nevano, Forio, Brusciano, Frattaminore, Casandrino, Monte di Procida, Calvizzano, Crispano, Procida, Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Castello di Cisterna, Lacco Ameno, Serrara Fontana, Bacoli, Torre del Greco, Castellammare di Stabia, Portici, Ercolano, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata, Somma Vesuviana, Nola, Marigliano, Gragnano, Boscoreale, Sant'Anastasia, San Giuseppe Vesuviano, Pompei, Ottaviano, Volla, Poggiomarino, Vico Equense, Sant'Antonio Abate, Cercola, Terzigno, Sorrento, Saviano, Palma Campania, Massa Lubrense, Pollena Trocchia, Piano di Sorrento, Cicciano, Santa Maria la Carità, San Gennaro Vesuviano, Boscotrecase, San Sebastiano al Vesuvio, Trecase, Sant'Agnello, Striano, Meta, Mariglianella, Agerola, Cimitile, Roccarainola, Capri, Anacapri, San Vitaliano, Lettere, Pimonte, Scisciano, Massa di Somma, Camposano, Visciano, Casola di Napoli, Tufino, San Paolo Bel Sito, Casamarciano, Carbonara di Nola, Comiziano, Liveri).

N.B.: Le circoscrizioni del comune di Milano sono individuate ai sensi del « Regolamento del decentramento territoriale Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 13.3.1997 con deliberazione n. 26/97 - entrato in vigore il 24.4.1997, aggiornato con i contenuti della delibera di Consiglio Comunale n. 54/2011 PG n. 477168/2011 avente ad oggetto: Istituzione presso ogni Consiglio di Zona della Commissione Decentramento e conseguente introduzione dell'articolo 19-bis del Regolamento del decentramento territoriale ».

I municipi del comune di Roma sono individuati ai sensi della Deliberazione dal verbale delle deliberazioni dell'assemblea capitolina Protocollo RC n. 20071/12 seduta pubblica 11 marzo 2013.

tabella B

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ISTRUZIONI

- Per esprimere un voto valido apporre una croce sul simbolo di una lista. In questo modo tale attribuito un voto di preferenza a ognuno dei candidati della lista scelta.
- Può togliere la preferenza a uno più di due candidati della lista votata apponendo una croce sul simbolo — posto nel rigandro che contiene il nome del candidato che vuoi escludere.
- Per ogni eventuale che lui elettore può esprimere un ulteriore voto di preferenza a uno dei candidati della lista votata che non lui escluso, oppure un voto di preferenza a un candidato di un'altra lista, apponendo una croce sul simbolo + posto nel rigandro che contiene il nome del candidato prescelto.

Lista 1	Lista 2	Lista 3	Lista 4	Lista 5
+ Cognome e Nome —	+ Cognome e Nome —	+ Cognome e Nome —	+ Cognome e Nome —	+ Cognome e Nome —
+ Cognome e Nome —	+ Cognome e Nome —	+ Cognome e Nome —	+ Cognome e Nome —	+ Cognome e Nome —
+ Cognome e Nome —	+ Cognome e Nome —	+ Cognome e Nome —	+ Cognome e Nome —	+ Cognome e Nome —
+ Cognome e Nome —	+ Cognome e Nome —	+ Cognome e Nome —	+ Cognome e Nome —	+ Cognome e Nome —
+ Cognome e Nome —	+ Cognome e Nome —	+ Cognome e Nome —	+ Cognome e Nome —	+ Cognome e Nome —

tabella C

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA NELLE REGIONI NON SUDDIVISE IN RIPARTIZIONI

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
del .....
(data dell'elezione)

REGIONE .....

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE .....

BOLLO DELLA SEZIONE

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA NELLE RIPARTIZIONI

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
del .....
(data dell'elezione)

REGIONE .....

RIPARTIZIONE .....

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE .....

BOLLO DELLA SEZIONE

tabella D

ISTRUZIONI

Nelle regioni o ripartizioni nelle quali concorrono liste composte da massimo tre candidature le istruzioni da riportare nella parte superiore della scheda elettorale sono le seguenti:

ISTRUZIONI

- Per esprimere un voto valido apponi una croce sul simbolo di una lista. In questo modo hai attribuito un voto di preferenza a ognuno dei candidati della lista scelta.
- Puoi togliere la preferenza a un candidato della lista votata apponendo una croce sul simbolo — posto nel riquadro che contiene il nome del candidato che vuoi escludere.
- Se hai escluso un candidato puoi attribuire un ulteriore voto di preferenza a uno dei candidati della lista votata che non hai escluso, oppure un voto di preferenza a un candidato di un'altra lista, apponendo una croce sul simbolo + posto nel riquadro che contiene il nome del candidato prescelto.

Nelle altre regioni o ripartizioni le istruzioni da riportare nella parte superiore della scheda elettorale sono le seguenti:

ISTRUZIONI

- Per esprimere un voto valido apponi una croce sul simbolo di una lista. In questo modo hai attribuito un voto di preferenza a ognuno dei candidati della lista scelta.
- Puoi togliere la preferenza a non più di X candidati della lista votata apponendo una croce sul simbolo — posto nel riquadro che contiene il nome del candidato che vuoi escludere.
- Per ogni esclusione che hai effettuato puoi attribuire un ulteriore voto di preferenza a uno dei candidati della lista votata che non hai escluso, oppure un voto di preferenza a un candidato di un'altra lista, apponendo una croce sul simbolo + posto nel riquadro che contiene il nome del candidato prescelto.

N.B. La variabile "X" è uguale alla metà dei seggi assegnati nella regione o nella ripartizione calcolata per difetto».

2. 9. Toninelli, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Dieni, Lombardi, Nuti, Grillo, Cozzolino.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *al capoverso comma 2, sostituire i primi due periodi con il seguente:* Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali e nei relativi collegi plurinominali individuati con le modalità di cui al comma 2-*quinquies*.;

b) *al capoverso comma 2*-bis, *sostituire le parole:* Tabella « B » *con le seguenti:* tabella, di cui al comma 2-*quinquies*.;

c) *dopo il comma 2*-quater, *aggiungere il seguente:*

« 2-*quinquies*. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi possono anche includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, ma non dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana istituita ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi ed ai criteri indicati nella presente lettera, deve tener conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il dieci per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi plurinominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera *a)* per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del quindici per cento, in eccesso o in difetto. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al periodo precedente sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una Commissione, nominata dai Presidenti delle Camere, composta dal presidente dell'istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere. Lo schema del decreto legislativo di cui al primo periodo, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della Commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione. Si prescinde dai pareri di cui al comma precedente qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati. Il Governo è delegato altresì ad adottare, entro lo stesso termine di cui al primo periodo, un decreto legislativo con

cui sono apportate al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, le modificazioni strettamente conseguenti a quanto previsto dalla presente legge. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali in Italia e all'estero si procede altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari o in conseguenza di nuova disciplina sull'esercizio del voto da parte degli italiani all'estero. ».

2. 10. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Rossi, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

Al comma 1, capoverso 2, sopprimere l'ultimo periodo.

2. 11. D'Ambrosio, Fraccaro, Dieni, Toninelli, Dadone, Lombardi, Nuti, Grillo, Cozzolino.

Al comma 1, capoverso comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: almeno al trentacinque per cento *con le seguenti:* almeno al quarantadue per cento.

Conseguentemente, al comma 8, capoverso 1:

numero 5), sostituire la parola: 35 *con la seguente:* 42;

numero 7), sostituire la parola: 18 *con la seguente:* 11.

2. 12. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Rossi, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

Al comma 1, capoverso comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: almeno al trentacinque per cento *con le seguenti:* almeno al quarantuno per cento.

Conseguentemente, al comma 8, capoverso 1:

numero 5), sostituire la parola: 35 *con la seguente:* 41;

numero 7), sostituire la parola: 18 con la seguente: 12.

2. 13. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Rossi, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

Al comma 1, capoverso, comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: almeno al trentacinque per cento *con le seguenti:* almeno al quaranta per cento.

Conseguentemente, al comma 8, capoverso 1:

numero 5), sostituire la parola: 35 *con la seguente:* 40;

numero 7), sostituire la parola: 18 *con la seguente:* 13.

2. 14. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Rossi, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

Al comma 1, capoverso 2, ultimo periodo, sostituire le parole: trentacinque per cento *con le seguenti:* quaranta per cento.

Conseguentemente, al comma 8, capoverso 1, punto 5, sostituire le parole: il 35 per cento *con le seguenti:* il 40 per cento.

2. 15. La Russa, Corsaro.

*Al comma 1 sopprimere i capoversi 2-*ter *e 2-*quater.

2. 16. Toninelli, Lombardi, Nuti, D'Ambrosio, Fraccaro, Dieni, Dadone, Grillo, Cozzolino.

*Al comma 1 sostituire il capoverso 2-*ter *con i seguenti:*

« 2-*ter*. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi.

2-*quater*. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 è determinato, per ciascuna circoscrizione, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali di cui alla Tabella B Senato sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno.

2-*quinquies*. Il Governo è delegato a provvedere, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione in modo che non superino mai il massimo di quattordici seggi, sulla base dei principi direttivi recati dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 276, in quanto applicabili.

2-*sexies*. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una commissione, nominata dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, composta dal presidente dell'istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, sentito il parere dei presidenti dei gruppi parlamentari.

2-*septies*. Lo schema del decreto legislativo, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della commissione di esperti prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione. Si prescinde dai pareri di cui al presente comma qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.

2-*octies*. All'inizio di ogni legislatura i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono alla nomina della commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali. Dopo ogni censimento generale della popolazione, e ogni qual volta ne avverta la necessità, la commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere ».

*Conseguentemente, sopprimere il capoverso 2-*quater.

2. 17. Fraccaro, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nuti, D'Ambrosio, Dadone, Grillo, Cozzolino.

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 2-*quater.

2. 18. Bianconi, Centemero, Gelmini, Ravetto.

*Al comma 1, capoverso 2-*quater, *dopo le parole:* legge 4 agosto 1993, n. 276 *aggiungere le seguenti:* avendo comunque come prioritario il criterio che ciascun collegio sia costituito rispettando l'ambito della provincia.

2. 19. La Russa, Corsaro.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 2.20

Alla parte consequenziale, al capoverso b-bis) *sostituire le parole:* almeno il 7 per cento » *con le seguenti:* almeno il 10 per cento ».

0. 2. 20. 1. Dadone, Nuti, Toninelli, Cozzolino, Fraccaro, Grillo, Dieni, D'Ambrosio.

*Al comma 1, dopo il capoverso 2-*quater, *aggiungere il seguente:*

« 2-*quinquies*. Al fine di favorire l'accesso alla rappresentanza di candidati espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, uno dei collegi plurinominali nella circoscrizione del Friuli Venezia Giulia è formato dai comuni o frazioni di essi, come individuati dal decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia 18 dicembre 2008, n. 346, come successivamente integrato e modificato dai decreti 31 dicembre 2008, n. 362, 27 ottobre 2009, n. 300, 21 marzo 2012, n. 70 e n. 71 emessi in attuazione dell'articolo 10 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 ».

Conseguentemente, al comma 8, punto 3), dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

« *b-bis)* Nel collegio di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, spetta comunque almeno un seggio alle liste rappresentative della minoranza linguistica slovena, collegate ad una lista che presenti i requisiti di cui all'articolo 83, comma 1, punto 3), nel caso in cui tali liste abbiano ottenuto nel collegio almeno il 7 per cento dei voti validi ».

2. 20. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

*Al comma 1, dopo il comma 2-*quater *aggiungere il seguente:*

« 2-*quinquies*. Al fine di favorire l'accesso alla rappresentanza di candidati espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, uno dei collegi plurinominali nella circoscrizione del Friuli Venezia Giulia è formato dai comuni o frazioni di essi, come individuati dal decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia 18 dicembre 2008, n. 346, come successivamente integrato e modificato dai decreti 31 dicembre 2008, n. 362, 27 ottobre 2009, n. 300, 21 marzo 2012, n. 70 e n. 71 emessi in attuazione dell'articolo 10 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 ».

Conseguentemente, al comma 8, punto 3), dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

« *b-bis)* Nel collegio di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, spetta comunque almeno un seggio alle liste rappresentative della minoranza linguistica slovena, nel caso in cui tali liste abbiano ottenuto nel collegio almeno il 7 per cento dei voti validi ».

2. 21. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

Sopprimere il comma 2.

2. 22. Dadone, Lombardi, Nuti, D'Ambrosio, Fraccaro, Dieni, Toninelli, Grillo, Cozzolino.

Sopprimere il comma 3.

2. 23. Dadone, Fraccaro, Lombardi, Nuti, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Grillo, Cozzolino.

Al comma 4 dopo la lettera a) *aggiungere la seguente:*

« *a-bis)* Il comma 3 è abrogato ».

2. 24. Grillo, Cozzolino, Dadone, Fraccaro, Lombardi, Nuti, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 2.25

Sostituire le parole: sei mesi *con le seguenti:* quattro anni *e sostituire le parole:* in almeno una delle due Camere *con le seguenti:* in entrambe le Camere.

0. 2. 25. 1. Nuti, Toninelli, Cozzolino, Fraccaro, Grillo, Dieni, D'Ambrosio, Dadone.

Al comma 4, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) Il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: « Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare da almeno sei mesi in almeno una delle due Camere nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi ».

2. 25. La Russa, Corsaro.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 2.26

Sostituire le parole: in almeno una delle due Camere *con le seguenti:* in entrambe le Camere.

0. 2. 26. 1. Toninelli, Cozzolino, Fraccaro, Grillo, Dieni, D'Ambrosio, Dadone.

Al comma 4, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente lettera:*

a-bis) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: « Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi.

2. 26. La Russa, Corsaro.

Al comma 4, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

a-bis) al comma 3, primo periodo, le parole: « in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso » sostituire con « in almeno una delle Camere ».

2. 27. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Rossi, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 2.28

*Al capoverso 3-*bis. *Sopprimere le parole:* , nella misura del settantacinque per cento dei seggi da attribuire in ciascun collegio,.

0. 2. 28. 1. Cozzolino, Fraccaro, Grillo, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Nuti, Toninelli.

Al comma 4, dopo la lettera a) *inserire la seguente:*

a-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Per la designazione dei candidati alla elezione del Senato della Repubblica, i partiti o gruppi politici organizzati indicono elezioni primarie, nella misura del settantacinque per cento dei seggi da attribuire in ciascun collegio, garantendo la parità di genere.

Le elezioni di cui al comma precedente avvengono a scrutinio segreto entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature per il rinnovo della stessa. In caso di scioglimento anticipato il termine è ridotto a sessanta giorni ».

Conseguentemente, all'articolo 2 comma 4 lettera b) dopo le parole: un ordine numerico *sono inserite le seguenti:* ai sensi dell'articolo 2 comma 4, lettera *aa)*.

2. 28. Di Lello, Locatelli, Di Gioia, Pastorelli.

Al comma 4, lettera b) *apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo il secondo periodo inserire il seguente: « Nessun candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno o con diversi contrassegni in più di un collegio plurinominale. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla »;

b) dopo le parole: « A pena di inammissibilità, » inserire le seguenti: « in ciascuna lista nei collegi plurinominali e nel complesso delle capolisture circoscrizionali di ciascuna lista »;

c) all'ultimo periodo, sostituire le parole: « , nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo genere » con le seguenti: « In ciascuna lista nei collegi plurinominali è garantita l'alternanza per genere tra singole candidature ».

2. 29. Locatelli, Labriola.

Al comma 4, lettera b), *terzo periodo, dopo le parole:* ciascuna lista *inserire le seguenti:* al momento della presentazione.

2. 30. Bianconi, Centemero, Gelmini, Ravetto.

Al comma 4, lettera b), *sostituire le parole:* non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo genere *con le seguenti:* deve essere previsto l'ordine alternato di genere. Altresì, a pena di inammissibilità, i capolista nei collegi non possono essere rappresentati in misura superiore al cinquanta per cento da persone dello stesso genere.

2. 31. Migliore, Pilozzi, Kronbichler, Titti Di Salvo.

Al comma 4, lettera b), *aggiungere in fine le seguenti parole:* Nessun candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno o con diversi contrassegni in più di un collegio plurinominale.

2. 32. Fraccaro, Lombardi, Nuti, Grillo, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli.

Al comma 4, aggiungere in fine la seguente lettera:

c) dopo il comma 4, inserire il seguente comma:

« 4-*bis*. Salvo quanto previsto dal comma 4, alla lista è allegato un elenco di due candidati supplenti non del medesimo genere ».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 4, inserire il seguente comma:

4-*bis*. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 533 del 1993, dopo il comma 4, inserire il seguente:

« 4-*bis*. A seguito degli accertamenti di cui al presente articolo, e di ulteriori verifiche prescritte dalla legge, l'ufficio elettore regionale procede per l'eventuale modifica della composizione delle liste dei candidati nei collegi plurinominali inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso genere presenti nell'allegato dei candidati supplenti di cui all'articolo 9, comma 4-*bis*. »

2. 33. Bianconi, Centemero, Gelmini, Ravetto.

Al comma 5 apportare le seguenti modifiche:

1) sopprimere le lettere *a) b)* e *c)*;

2) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

« *d)* al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, uno sotto all'altro, su un'unica colonna. Sul lato sinistro di ogni singolo contrassegno di

lista è tracciato un rettangolo vuoto, in cui sono presenti due righe, poste l'una sotto all'altra, sulle quali l'elettore ha facoltà di esprimere un massimo di due preferenze di genere, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del presente decreto legislativo »;

3) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

« 5-*bis*. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993, dopo il comma 1, si aggiunge il seguente comma:

"2. Con la matita di cui al comma 1 si indica un massimo di due voti di preferenza per candidati di genere differente. I voti di preferenza si esprimono scrivendo con la matita copiativa, nell'apposito spazio tracciato di fianco al contrassegno della lista votata, sulle righe appositamente create, il nome e cognome o solo il cognome di un massimo di due candidati preferiti che siano di genere differente, compresi nella lista medesima. In caso d'identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, la data di nascita. Qualora un candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare a questi la preferenza, può scriverne uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati. Sono vietati altri segni e indicazioni" »;

b) al comma 6, capoverso « articolo 15 », numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché il totale delle preferenze ottenute dai candidati di ciascuna lista »;

c) al comma 9, capoverso comma 1, le parole: « secondo l'ordine di presentazione », sono sostituite dalle seguenti: « che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze ».

2. 34. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Rossi, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

Al comma 5, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

« *a)* stabilisce mediante sorteggio, da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle liste, che possono essere presentate solo singolarmente, senza possibilità di dichiarazione di collegamento, e ai relativi contrassegni. I contrassegni di ciascuna lista e i cognomi e i nomi dei relativi candidati sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio ».

2. 35. Dieni, Toninelli, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Grillo, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio.

Al comma 5, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

c) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

« 3. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nel collegio plurinominale a norma degli articoli 8 e 9. L'ordine delle liste e dei rispettivi contrassegni è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a)*. Nella parte superiore della scheda sono riportate le istruzioni di voto come da tabella C allegata al presente decreto legislativo. Nella parte sottostante le istruzioni, la scheda è suddivisa in tante colonne quante sono le liste ammesse nel collegio. A ciascuna lista è riservata un'intera colonna della scheda. Nella parte superiore della colonna è riprodotto il contrassegno della lista. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Lo spazio sottostante il contrassegno è diviso in tanti riquadri quanti sono i seggi da assegnare

nel collegio. Nel caso di liste che contengano meno candidati del massimo consentito, i riquadri ulteriori rispetto alle candidature effettivamente presentate non vengono stampati. Sul lato sinistro di ciascun riquadro sono stampati, in linea verticale dall'alto verso il basso, un "+" in colore verde e un "–" in colore rosso. In ogni colonna vengono altresì indicati i nomi dei candidati nel collegio della corrispondente lista, riportando per ogni riquadro della colonna, partendo dall'alto verso il basso e seguendo l'ordine di presentazione, il nome di un candidato della lista.

3-*bis*. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo n. 533 del 1993 sono sostituite dalle seguenti:

«tabella A

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ISTRUZIONI

- Per esprimere un voto valido apponi una croce sul simbolo di una lista. In questo modo hai attribuito un voto di preferenza a ognuno dei candidati della lista scelta.
- Puoi togliere la preferenza a non più di due candidati della lista votata apponendo una croce sul simbolo — posto nel riquadro che contiene il nome del candidato che vuoi escludere.
- Per ogni esclusione che hai effettuato puoi attribuire un ulteriore voto di preferenza a uno dei candidati della lista votata che non hai escluso, oppure un voto di preferenza a un candidato di un'altra lista, apponendo una croce sul simbolo + posto nel riquadro che contiene il nome del candidato prescelto.

Lista 1	Lista 2	Lista 3	Lista 4	Lista 5
+ Cognome e Nome —	+ Cognome e Nome —	+ Cognome e Nome —	+ Cognome e Nome —	+ Cognome e Nome —
+ Cognome e Nome —	+ Cognome e Nome —	+ Cognome e Nome —	+ Cognome e Nome —	+ Cognome e Nome —
+ Cognome e Nome —	+ Cognome e Nome —	+ Cognome e Nome —	+ Cognome e Nome —	+ Cognome e Nome —
+ Cognome e Nome —	+ Cognome e Nome —	+ Cognome e Nome —	+ Cognome e Nome —	+ Cognome e Nome —
+ Cognome e Nome —	+ Cognome e Nome —	+ Cognome e Nome —	+ Cognome e Nome —	+ Cognome e Nome —

tabella B

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA NEI COLLEGI PLURINOMINALI

tabella C

ISTRUZIONI

Nei collegi nei quali concorrono liste composte da massimo tre candidature le istruzioni da riportare nella parte superiore della scheda elettorale sono le seguenti:

ISTRUZIONI

- Per esprimere un voto valido apponi una croce sul simbolo di una lista. In questo modo hai attribuito un voto di preferenza a ognuno dei candidati della lista scelta.
- Puoi togliere la preferenza a un candidato della lista votata apponendo una croce sul simbolo — posto nel riquadro che contiene il nome del candidato che vuoi escludere.
- Se hai escluso un candidato puoi attribuire un ulteriore voto di preferenza a uno dei candidati della lista votata che non hai escluso, oppure un voto di preferenza a un candidato di un'altra lista, apponendo una croce sul simbolo + posto nel riquadro che contiene il nome del candidato prescelto.

Negli altri collegi le istruzioni da riportare nella parte superiore della scheda elettorale sono le seguenti:

ISTRUZIONI

- Per esprimere un voto valido apponi una croce sul simbolo di una lista. In questo modo hai attribuito un voto di preferenza a ognuno dei candidati della lista scelta.
- Puoi togliere la preferenza a non più di X candidati della lista votata apponendo una croce sul simbolo — posto nel riquadro che contiene il nome del candidato che vuoi escludere.
- Per ogni esclusione che hai effettuato puoi attribuire un ulteriore voto di preferenza a uno dei candidati della lista votata che non hai escluso, oppure un voto di preferenza a un candidato di un'altra lista, apponendo una croce sul simbolo + posto nel riquadro che contiene il nome del candidato prescelto.

N.B. La variabile "X" è uguale alla metà dei seggi assegnati nel collegio calcolata per difetto»».

2. 36. Fraccaro, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nuti, Grillo, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio.

Al comma 5, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, al comma 8 sopprimere le parole:

3. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 5) abbia dato esito negativo, si procede ad un turno di ballottaggio fra le liste o le coalizioni di liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali, calcolate ai sensi del comma 1, numeri 1) e 2). I seggi vengono assegnati secondo le seguenti modalità:

1) alla lista o coalizione di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti al ballottaggio viene assegnata una quota di seggi pari a 163 seggi. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi la cifra elettorale nazionale della coalizione o della singola lista per il nuovo totale dei seggi assegnati, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza;

2) l'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 145 seggi, tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

3) l'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto con le modalità di cui al comma 1, numero 9); a tal fine si considerano i seggi di cui al comma 3, numero 1) e numero 2);

4) ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l'Ufficio procede infine ai sensi del comma 1, numero 10). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre coalizioni di liste o singole liste.

2. 37. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nuti, Grillo.

Al comma 5, dopo la lettera d*) aggiungere la seguente lettera:*

e) al comma 4-*bis* è aggiunto in fine il seguente periodo: « La scheda elettorale nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol deve recare doppie diciture, in lingua italiana e in lingua tedesca ».

2. 38. Dieni, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Grillo.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 533 del 1993 la parola: « venticinquesimo » è sostituita dalla seguente: « diciottesimo ».

2. 39. Dieni, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Grillo.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-*bis*. L'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

« ART. 14.

1. L'elettore esprime il proprio voto senza che sia avvicinato da alcuno.

2. L'elettore esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un segno, comunque apposto, sopra il contrassegno della lista prescelta.

3. Una volta espresso il voto di lista, l'elettore può altresì escludere dalla sola lista prescelta un numero di candidati non superiore alla metà dei seggi assegnati al collegio. Per esprimere l'esclusione, l'elettore traccia con la matita un segno sopra il simbolo "–" colorato in rosso che compare nel riquadro contenente il nome del candidato che l'elettore intenda escludere.

4. Per ogni esclusione validamente effettuata, l'elettore può altresì esprimere un voto di preferenza, ulteriore rispetto a quello assegnato automaticamente ai sensi del comma 1 dell'articolo 59 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, a favore di uno dei candidati della lista votata e che egli non abbia escluso, oppure un voto di preferenza a un candidato di un'altra lista. Per esprimere la preferenza, l'elettore traccia con la matita un segno sopra il simbolo "+" colorato in verde che compare nel riquadro contenente il nome del candidato che l'elettore intenda preferire.

5. Sono vietati altri segni o indicazioni.

6. Di queste modalità di espressione del voto il Presidente dà all'elettore preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando il numero massimo di cancellazioni che l'elettore può effettuare in quel collegio.

7. Dopo aver espresso il voto, l'elettore deve piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla ».

Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:

6. L'articolo 15 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

« ART. 15.

1. L'Ufficio elettorale regionale delle regioni suddivise in collegi, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente, per ciascun collegio:

a) determina le cifre elettorali di collegio di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla somma delle cifre elettorali conseguite dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio;

b) determina le cifre elettorali di collegio di lista corrette; a tal fine, divide le cifre elettorali di collegio di lista per il numero di seggi assegnati al collegio e trascura la parte frazionaria;

c) determina le cifre elettorali circoscrizionali di lista; a tal fine, per ciascuna lista, somma le cifre elettorali di collegio corrette conseguite in tutte i collegi della circoscrizione;

d) determina le cifre elettorali individuali di collegio di ciascun candidato; tali cifre sono date dalla somma delle cifre elettorali individuali conseguite da ogni singolo candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio.

2. L'Ufficio elettorale regionale delle altre regioni:

a) determina le cifre elettorali regionali di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla somma delle cifre elettorali conseguite dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali regionali;

b) determina le cifre elettorali individuali regionali di ciascun candidato; tali cifre sono date dalla somma delle cifre elettorali individuali conseguite da ogni singolo candidato nelle singole sezioni elettorali della regione ».

Conseguentemente, sostituire il comma 8 con i seguenti:

8. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

« ART. 16.

1. Effettuate le operazioni di cui all'articolo precedente, l'Ufficio elettorale regionale procede alla distribuzione regionale dei seggi. A tal fine divide la cifra elettorale regionale di ciascuna lista successivamente per 2, 3, 4, 5, ecc., sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire accresciuto di una unità. Quindi, tra i quozienti così ottenuti, individua i più alti in numero eguale a quello dei seggi da assegnare nella regione, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti inseriti nella graduatoria. I seggi sono assegnati alle liste a cui corrispondono i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni nel limite dei seggi da assegnare in quella regione. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

2. Nelle regioni suddivise in collegi, l'Ufficio elettorale regionale, per ciascun collegio:

a) individua le liste che hanno ottenuto seggi a livello regionale ai sensi del comma 1;

b) calcola la somma di tutte le cifre elettorali di collegio di lista delle liste di cui alla lettera *a)*;

c) divide il risultato di tale somma per il numero dei seggi assegnati al collegio, ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto legislativo, trascurando la parte frazionaria;

d) per ciascuna lista di cui alla lettera *a)* divide la cifra elettorale di collegio di lista per il quoziente di cui alla lettera *c)* e calcola altresì i resti di tali divisioni. Il risultato intero ricavato da tali operazioni rappresenta il numero di seggi attribuiti a ciascuna lista;

e) qualora la somma dei seggi assegnati a tutte le liste ai sensi della lettera *d)* sia inferiore al numero dei seggi attribuiti a quel collegio ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto legislativo, assegna i seggi residui alle liste di cui alla lettera *a)* sulla base della graduatoria dei più alti resti;

f) per ciascuna lista di cui alla lettera *a)* calcola l'indice elettorale di attribuzione; a tal fine divide ciascun resto di cui alla lettera *d)* per il quoziente di cui alla lettera *c)*.

3. Effettuate le operazioni di cui al comma 2, l'Ufficio elettorale regionale accerta se la somma del numero dei seggi assegnati a ciascuna lista in tutti i collegi della regione corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del comma 1.

4. Qualora la verifica di cui al comma 3 abbia dato esito negativo, l'Ufficio elettorale regionale individua le liste eccedentarie e le liste deficitarie; quindi, iniziando dalla lista maggiormente eccedentaria e, in caso di parità, da quella fra queste che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale regionale, proseguendo poi con le altre liste in ordine decrescente di seggi eccedenti, procede alle seguenti operazioni:

a) sottrae i seggi eccedenti alla lista eccedentaria in quei collegi dove essa, avendo ottenuto seggi ai sensi della lettera *e)* del comma 2, ha ottenuto questi ultimi con il minor indice elettorale di attribuzione e nei quali inoltre le liste deficitarie abbiano resti non utilizzati. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nel medesimo collegio due o più liste deficitarie abbiano resti non utilizzati, attribuisce il seggio alla lista con il più alto resto;

b) qualora una lista eccedentaria abbia un numero di seggi eccedenti superiore a quello dei seggi ad essa assegnati ai sensi della lettera *e)* del comma 2, compiute le operazioni di cui alla lettera *a)* del pre-

sente comma, sottrae a questa i seggi in quei collegi nei quali essa riporti il più basso quoziente ottenuto dividendo la cifra elettorale di collegio corretta di quella lista per il numero di seggi da questa ottenuto in quel collegio e nel quale inoltre le liste deficitarie abbiano resti non utilizzati. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nel medesimo collegio due o più liste deficitarie abbiano resti non utilizzati, attribuisce il seggio alla lista con il più alto resto;

c) nel caso in cui non sia possibile fare riferimento al medesimo collegio ai fini del completamento delle operazioni di cui alle lettere precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, procede a sottrarre alla lista eccedentaria i seggi in quei collegi dove essa, avendo ottenuto seggi ai sensi della lettera *e)* del comma 2, ha ottenuto questi ultimi con il minor indice elettorale di attribuzione. Qualora una lista eccedentaria abbia un numero di seggi eccedenti superiore a quello dei seggi ad essa assegnati ai sensi della lettera *e)* del comma 2, compiute le operazioni di cui al periodo precedente, sottrae a questa i seggi in quei collegi nei quali essa riporti il più basso quoziente ottenuto dividendo la cifra elettorale di collegio corretta di quella lista per il numero di seggi da questa ottenuto in quel collegio. Conseguentemente attribuisce alla lista deficitaria i seggi in quegli altri collegi nei quali abbia i maggiori indici elettorali di attribuzione dando la precedenza ai collegi ove non abbia ottenuto seggi ai sensi della lettera *e)* del comma 2;

d) infine, per ciascun collegio, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto nel collegio, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine delle cifre elettorali individuali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista.

5. Qualora la verifica di cui al comma 3 abbia dato esito positivo, l'Ufficio elettorale regionale, per ciascun collegio, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali di collegio e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista.

6. Nelle regioni non suddivise in collegi, l'Ufficio elettorale regionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali regionali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista ».

8-*bis*. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo n. 533 del 1993 sono sostituite dalle seguenti:

«tabella A

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ISTRUZIONI

- Per esprimere un voto valido apponi una croce sul simbolo di una lista. In questo modo hai attribuito un voto di preferenza a ognuno dei candidati della lista scelta.
- Puoi togliere la preferenza a non più di due candidati della lista votata apponendo una croce sul simbolo — posto nel riquadro che contiene il nome del candidato che vuoi escludere.
- Per ogni esclusione che hai effettuato puoi attribuire un ulteriore voto di preferenza a uno dei candidati della lista votata che non hai escluso, oppure un voto di preferenza a un candidato di un'altra lista, apponendo una croce sul simbolo + posto nel riquadro che contiene il nome del candidato prescelto.

Lista 1	Lista 2	Lista 3	Lista 4	Lista 5
+ Cognome e Nome —	+ Cognome e Nome —	+ Cognome e Nome —	+ Cognome e Nome —	+ Cognome e Nome —
+ Cognome e Nome —	+ Cognome e Nome —	+ Cognome e Nome —	+ Cognome e Nome —	+ Cognome e Nome —
+ Cognome e Nome —	+ Cognome e Nome —	+ Cognome e Nome —	+ Cognome e Nome —	+ Cognome e Nome —
+ Cognome e Nome —	+ Cognome e Nome —	+ Cognome e Nome —	+ Cognome e Nome —	+ Cognome e Nome —
+ Cognome e Nome —	+ Cognome e Nome —	+ Cognome e Nome —	+ Cognome e Nome —	+ Cognome e Nome —

tabella B

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA NEI COLLEGI PLURINOMINALI

tabella C

ISTRUZIONI

Nei collegi nei quali concorrono liste composte da massimo tre candidature le istruzioni da riportare nella parte superiore della scheda elettorale sono le seguenti:

ISTRUZIONI

- Per esprimere un voto valido apponi una croce sul simbolo di una lista. In questo modo hai attribuito un voto di preferenza a ognuno dei candidati della lista scelta.
- Puoi togliere la preferenza a un candidato della lista votata apponendo una croce sul simbolo — posto nel riquadro che contiene il nome del candidato che vuoi escludere.
- Se hai escluso un candidato puoi attribuire un ulteriore voto di preferenza a uno dei candidati della lista votata che non hai escluso, oppure un voto di preferenza a un candidato di un'altra lista, apponendo una croce sul simbolo + posto nel riquadro che contiene il nome del candidato prescelto.

Negli altri collegi le istruzioni da riportare nella parte superiore della scheda elettorale sono le seguenti:

ISTRUZIONI

- Per esprimere un voto valido apponi una croce sul simbolo di una lista. In questo modo hai attribuito un voto di preferenza a ognuno dei candidati della lista scelta.
- Puoi togliere la preferenza a non più di X candidati della lista votata apponendo una croce sul simbolo — posto nel riquadro che contiene il nome del candidato che vuoi escludere.
- Per ogni esclusione che hai effettuato puoi attribuire un ulteriore voto di preferenza a uno dei candidati della lista votata che non hai escluso, oppure un voto di preferenza a un candidato di un'altra lista, apponendo una croce sul simbolo + posto nel riquadro che contiene il nome del candidato prescelto.

N.B. La variabile "X" è uguale alla metà dei seggi assegnati nel collegio calcolata per difetto»».

2. 40. Nuti, Grillo, Cozzolino, Fraccaro, Dieni, Toninelli, Lombardi, Dadone, D'Ambrosio.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

« 5-*bis*. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993, dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

2. Al fine di garantire il rispetto della chiara volontà dell'elettore:

a) se l'elettore traccia un segno, oltre che sul contrassegno della lista prescelta, anche sul nominativo di uno o più candidati della medesima lista, il voto è comunque attribuito alla lista;

b) se l'elettore traccia un segno sul nominativo di uno o più candidati di una medesima lista, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista, il voto è comunque attribuito alla lista che ha presentato il candidato o i candidati prescelti;

c) se l'elettore traccia un altro segno che non inficia la sua chiara volontà, tale segno non comporta l'annullamento del voto. »

2. 41. Bianconi, Centemero, Gelmini, Ravetto.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, sostituire il comma 8 con il seguente:

« L'articolo 16 del testo unico del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

ART. 16.

1. L'Ufficio elettorale regionale, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente, per ciascun collegio, determina le cifre elettorali di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla somma delle cifre elettorali conseguite dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

2. L'Ufficio elettorale regionale determina altresì le cifre elettorali regionali di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla somma delle cifre elettorali conseguite dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali regionali;

3. Effettuate le operazioni di cui all'articolo precedente, l'Ufficio elettorale regionale procede alla distribuzione regionale dei seggi. A tal fine divide la cifra elettorale regionale di ciascuna lista successivamente per 2, 3, 4, 5, eccetera, sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire accresciuto di una unità. Quindi, tra i quozienti così ottenuti, individua i più alti in numero eguale a quello dei seggi da assegnare nella regione, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti inseriti nella graduatoria. I seggi sono assegnati alle liste a cui corrispondono i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni nel limite dei seggi da assegnare in quella regione. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

4. Successivamente, l'Ufficio elettorale regionale, per ciascun collegio:

a) individua le liste che hanno ottenuto seggi a livello regionale ai sensi del comma 1;

b) calcola la somma di tutte le cifre elettorali di collegio di lista delle liste di cui alla lettera *a)*;

c) divide il risultato di tale somma per il numero dei seggi assegnati al collegio, ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto legislativo, trascurando la parte frazionaria;

d) per ciascuna lista di cui alla lettera *a)* divide la cifra elettorale di collegio di lista per il quoziente di cui alla lettera *c)* e calcola altresì i resti di tali divisioni. Il risultato intero ricavato da tali operazioni rappresenta il numero di seggi attribuiti a ciascuna lista;

e) qualora la somma dei seggi assegnati a tutte le liste ai sensi della lettera *d)* sia inferiore al numero dei seggi attri-

buiti a quel collegio ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto legislativo, assegna i seggi residui alle liste di cui alla lettera *a)* sulla base della graduatoria dei più alti resti;

f) per ciascuna lista di cui alla lettera *a)* calcola l'indice elettorale di attribuzione; a tal fine divide ciascun resto di cui alla lettera *d)* per il quoziente di cui alla lettera *c)*.

5. Effettuate le operazioni di cui al comma precedente, l'Ufficio elettorale regionale accerta se la somma del numero dei seggi assegnati a ciascuna lista in tutti i collegi della regione corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del comma 3.

6. Qualora la verifica di cui al comma precedente abbia dato esito negativo, l'Ufficio elettorale regionale individua le liste eccedentarie e le liste deficitarie; quindi, iniziando dalla lista maggiormente eccedentaria e, in caso di parità, da quella tra queste che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale regionale, proseguendo poi con le altre liste in ordine decrescente di seggi eccedenti, procede alle seguenti operazioni:

a) sottrae i seggi eccedenti alla lista eccedentaria in quei collegi dove essa, avendo ottenuto seggi ai sensi della lettera *e)* del comma 2, ha ottenuto questi ultimi con il minor indice elettorale di attribuzione e nelle quali inoltre le liste deficitarie abbiano resti non utilizzati. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nel medesimo collegio due o più liste deficitarie abbiano resti non utilizzati, attribuisce il seggio alla lista con il più alto resto;

b) qualora una lista eccedentaria abbia un numero di seggi eccedenti superiore a quello dei seggi ad essa assegnati ai sensi della lettera *e)* del comma 2, compiute le operazioni di cui alla lettera *a)* del presente comma, sottrae a questa i seggi in quei collegi nei quali essa riporti il più basso quoziente ottenuto dividendo la cifra elettorale di collegio corretta di quella lista per il numero di seggi da questa ottenuto in quel collegio e nei quali inoltre le liste deficitarie abbiano resti non utilizzati. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nel medesimo collegio due o più liste deficitarie abbiano resti non utilizzati, attribuisce il seggio alla lista con il più alto resto;

c) nel caso in cui non sia possibile fare riferimento al medesimo collegio ai fini del completamento delle operazioni di cui alle lettere precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, procede a sottrarre alla lista eccedentaria i seggi in quei collegi dove essa, avendo ottenuto seggi ai sensi della lettera *e)* del comma 4, ha ottenuto questi ultimi con il minor indice elettorale di attribuzione. Qualora una lista eccedentaria abbia un numero di seggi eccedenti superiore a quello dei seggi ad essa assegnati ai sensi della lettera *e)* del comma 4, compiute le operazioni di cui al periodo precedente, sottrae a questa i seggi in quei collegi nei quali essa riporti il più basso quoziente ottenuto dividendo la cifra elettorale di collegio per il numero di seggi da questa ottenuto in quel collegio. Conseguentemente attribuisce alla lista deficitaria i seggi in quegli altri collegi nei quali abbia i maggiori indici elettorali di attribuzione dando la precedenza ai collegi ove non abbia ottenuto seggi ai sensi della lettera *e)* del comma 4;

d) infine, per ciascun collegio, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto nel collegio, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine stabilito dal presente decreto legislativo.

7. Qualora la verifica di cui al comma 5 abbia dato esito positivo, l'Ufficio elettorale regionale, per ciascun collegio, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine stabilito dal presente decreto legislativo ».

2. 42. Grillo, Cozzolino, Fraccaro, Dieni, Nuti, Toninelli, Lombardi, Dadone, D'Ambrosio.

Al comma 8, capoverso 1, punto 1, sostituire le parole: compresi i *con le parole:* esclusi i.

2. 43. La Russa, Corsaro.

Al comma 8 capoverso 1, numero 1), sopprimere le parole: della Valle d'Aosta e.

2. 44. Marguerettaz.

Al comma 8, capoverso 1, punto 2 dopo le parole: all'unità inferiore *aggiungere le parole:* e che abbiano raggiunto sul piano nazionale la percentuale di voti validi indicata al punto 3, lettera *a)*, del presente articolo per le liste collegate.

2. 45. La Russa, Corsaro.

Al comma 8, capoverso 1, numero 3), lettera a)*, sostituire le parole:* le coalizioni di liste la cui cifra elettorale nazionale sia pari ad almeno il 12 per cento dei voti validi espressi *con le seguenti:* le coalizioni di liste la cui cifra elettorale nazionale sia pari ad almeno il 6 per cento dei voti validi espressi.

2. 46. D'Ambrosio, Grillo, Cozzolino, Fraccaro, Dieni, Nuti, Toninelli, Lombardi, Dadone.

Al comma 8, capoverso comma 1, numero 3), lettera a)*, le parole:* il 12 per cento *sono sostituite da:* il 10 per cento.

Al comma 8, capoverso comma 1, numero 3), lettera a)*, le parole:* il 5 per cento *sono sostituite da:* il 3 per cento.

2. 47. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Rossi, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 2.48

Sostituire le parole: 10 per cento *con le seguenti:* 7 per cento.

0. 2. 48. 1. Fraccaro, Toninelli, Dadone, Nuti, Cozzolino, Grillo, Dieni, D'Ambrosio.

Al comma 8, capoverso comma 1, numero 3), lettera a)*, le parole:* il 12 per cento *sono sostituite da:* il 10 per cento.

2. 48. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Rossi, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 2.49

Sostituire le parole: il 3 per cento *con le seguenti:* 4,5 per cento.

0. 2. 49. 1. Grillo, Toninelli, Dadone, Nuti, Cozzolino, Fraccaro, Dieni, D'Ambrosio.

Al comma 8, capoverso comma 1, numero 3), lettera a)*, le parole:* il 5 per cento *sono sostituite da:* il 3 per cento.

Al comma 8, alinea, numero 1), lettera b)*, le parole:* l'8, *ovunque presenti, sono sostituite da:* il 5.

2. 49. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Rossi, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 2.50

Sopprimere le parole: , nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi.

0. 2. 50. 1. Dadone, Toninelli, Nuti, Cozzolino, Fraccaro, Grillo, Dieni, D'Ambrosio.

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: il 3 per cento *con le seguenti:* 4,5 per cento.

0. 2. 50. 2. Dieni, Toninelli, Dadone, Nuti, Cozzolino, Fraccaro, Grillo, D'Ambrosio.

Al comma 8, capoverso comma 1, numero 3, lettera a)*, le parole:* 5 per cento dei voti validi espressi *sono sostituite da:* il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi,.

Conseguentemente:

Al comma 8, alinea « comma 1 », numero 6), le parole: il 5 per cento dei voti validi espressi *sono sostituite da:* il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi.

2. 50. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Rossi, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

Al comma 8, capoverso comma 1, numero 3), lettera a)*, le parole:* il 5 per cento *sono sostituite da:* il 3 per cento.

2. 51. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Rossi, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

Al comma 8, capoverso, comma 1, numero 3), lettera a)*, sostituire le parole:* 5 per cento *con le seguenti:* 4 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 8, capoverso, comma 1, numero 6), sostituire le parole: 5 per cento *con le seguenti:* 4 per cento.

2. 52. Invernizzi.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 2.53

Aggiungere in fine le parole: , purché questa abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 4,5 dei voti validi espressi.

Conseguentemente alla parte consequenziale, aggiungere, infine, le parole: , purché questa abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 4,5 dei voti validi espressi.

0. 2. 53. 1. Cozzolino, Toninelli, Dadone, Nuti, Fraccaro, Grillo, Dieni, D'Ambrosio.

Al comma 8, alinea comma 1, numero 3, lettera a)*, dopo le parole:* 5 per cento dei voti validi espressi *aggiungere le seguenti:* nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi;.

Conseguentemente:

Al comma 8, alinea « comma 1 », numero 6), dopo le parole: il 5 per cento dei voti validi espressi *aggiungere le seguenti:* , nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi.

2. 53. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Rossi, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 2.54

Alle lettere a), b) *e* c) *sostituire le parole:* 8 per cento *con le seguenti:* 40 per cento.

0. 2. 54. 1. Grillo, Toninelli, Dadone, Nuti, Cozzolino, Fraccaro, Dieni, D'Ambrosio.

Al comma 8, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al numero 3), lettera a), *dopo le parole:* 5 per cento dei voti validi espressi *inserire le seguenti:* ovvero una lista collegata che abbia presentato liste di candidati in non più di sette circoscrizioni, che nel loro complesso abbiano un numero di residenti pari almeno al 20 per cento della popolazione della Repubblica, e che abbia ottenuto almeno l'8 per cento dei voti validi nel complesso delle circoscrizioni in cui ha presentato liste di candidati;

b) *al numero 3), lettera* b), *dopo le parole:* 8 per cento dei voti validi espressi *inserire le seguenti:* , le singole liste non collegate che abbiano presentato liste di candidati in non più di sette circoscrizioni che nel loro complesso abbiano un numero di residenti pari almeno al 20 per cento della popolazione della Repubblica, e che abbiano ottenuto almeno l'8 per cento dei voti validi nel complesso delle circoscrizioni in cui hanno presentato liste di candidati,;

c) *al numero 6), dopo le parole:* 5 per cento dei voti validi espressi *inserire le seguenti:* ovvero le liste collegate che abbiano presentato liste di candidati in non più di sette circoscrizioni, che nel loro complesso abbiano un numero di residenti pari almeno al 20 per cento della popolazione della Repubblica, e che abbiano ottenuto almeno l'8 per cento dei voti validi nel complesso delle circoscrizioni in cui hanno presentato liste di candidati,.

2. 54. Bianconi, Centemero, Gelmini, Ravetto.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 2.55

Sostituire le parole: 35 per cento *con le seguenti:* 25 per cento.

0. 2. 55. 1. Fraccaro, Toninelli, Dadone, Nuti, Cozzolino, Grillo, Dieni, D'Ambrosio.

Al comma 8, capoverso 1, punto 3, lettera a) *sostituire le parole:* del 20 per cento *con le seguenti:* del 35 per cento.

2. 55. La Russa, Corsaro.

Al comma 8, capoverso 1, punto 3, lettera a) *sostituire le parole:* del 20 per cento *con le seguenti:* del 30 per cento.

2. 56. La Russa, Corsaro.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 2.57

Alle lettere a), b) *e* c) *sostituire le parole:* 1 per cento *con le seguenti:* 2 per cento.

0. 2. 57. 1. Dieni, Fraccaro, Toninelli, Dadone, Nuti, Cozzolino, Grillo, D'Ambrosio.

Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

a) al punto 3), dopo la lettera *a)* aggiungere la seguente:

a-bis) in deroga alla lettera *a)*, nella regione Friuli-Venezia Giulia invece, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, le liste rappresentative della minoranza linguistica slovena che abbiano conseguito almeno l'1 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima;

b) al punto 3), dopo la lettera *b)* aggiungere la seguente:

b-bis) in deroga alla lettera *b)*, nella regione Friuli-Venezia Giulia invece, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, le liste rappresentative della minoranza linguistica slovena che abbiano conseguito almeno l'1 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima;

c) al punto 6) aggiungere infine il seguente periodo: « nella regione Friuli-Venezia Giulia invece, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, le

liste rappresentative della minoranza linguistica slovena che abbiano conseguito almeno l'1 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima;

2. 57. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

Al comma 8, capoverso 1, numero 3, lettera b)*, sostituire le parole:* le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi *con le seguenti:* le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi.

2. 58. Nuti, Lombardi, D'Ambrosio, Grillo, Cozzolino, Fraccaro, Dieni, Toninelli, Dadone.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 2.59

Sostituire le parole: il 4 *con le seguenti:* il 4,5.

0. 2. 59. 1. D'Ambrosio, Fraccaro, Toninelli, Dadone, Nuti, Cozzolino, Grillo, Dieni.

Al comma 8, capoverso 1, numero 3), lettera b)*, sostituire le parole:* l'8, *ovunque presenti, con le seguenti:* il 4.

2. 59. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Rossi, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

Al comma 8, alinea, numero 1), lettera b)*, le parole:* l'8, *ovunque presenti, sono sostituite da:* il 5.

2. 60. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Rossi, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

Al comma 8, capoverso, comma 1, numero 3), lettera b)*, sostituire ove ricorrano le parole:* 8 per cento *con le seguenti:* 6 per cento.

2. 61. Invernizzi.

Al comma 8, capoverso, comma 1, numero 3), dopo la lettera b) *inserire la seguente:*

c) le singole liste non collegate che si siano presentate in non più di sette circoscrizioni e abbiano conseguito almeno il 6 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni in cui si sono presentate, la cui popolazione complessiva non sia inferiore a un quarto della popolazione nazionale;

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 8, capoverso, al comma 1:

al numero 4), primo periodo, sostituire le parole: lettera *b) con le seguenti:* lettere *b)* e *c)*;

al numero 6), dopo le parole: almeno l'8 per cento dei voti validi espressi *inserire le seguenti:* , le liste che si siano presentate in non più di sette circoscrizioni e abbiano conseguito almeno il 7 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni in cui si sono presentate, la cui popolazione complessiva non sia inferiore a un quarto della popolazione nazionale;

al numero 9), ultimo periodo, sostituire le parole: lettera *b) con le seguenti:* lettere *b)* e *c)*;

al numero 10), sostituire le parole: lettera *b) con le seguenti:* lettere *b)* e *c)*.

2. 62. Invernizzi.

Al comma 8, capoverso, al comma 1, numero 3), dopo la lettera b) *inserire la seguente:*

c) le singole liste non collegate che si siano presentate in non più di sette circoscrizioni e abbiano conseguito almeno il

7 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni in cui si sono presentate, la cui popolazione complessiva non sia inferiore a un quarto della popolazione nazionale;

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 8, capoverso, al comma 1:

al numero 4), primo periodo, sostituire le parole: « lettera *b)* » con le seguenti: « lettere *b)* e *c)* »;

al numero 6), dopo le parole: « almeno il 5 per cento dei voti validi espressi » inserire le seguenti: « , le liste che si siano presentate in non più di sette circoscrizioni e abbiano conseguito almeno il 7 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni in cui si sono presentate, la cui popolazione complessiva non sia inferiore a un quarto della popolazione nazionale »;

al numero 9), ultimo periodo, sostituire le parole: « lettera *b)* » con le seguenti: « lettere *b)* e *c)* »;

al numero 10), sostituire le parole: « lettera *b)* » con le seguenti: « lettere *b)* e *c)* ».

2. 63. Invernizzi.

Al comma 8, capoverso, al comma 1, numero 3), dopo la lettera b) *inserire la seguente:*

« *c)* le singole liste non collegate che abbiano conseguito almeno 7 per cento dei volti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni territorialmente contigue in cui si sono presentate, la cui popolazione complessiva non sia inferiore a un quarto della popolazione nazionale; »;

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 8, capoverso, al comma 1:

al numero 4), primo periodo, sostituire le parole: « lettera *b)* » con le seguenti: « lettere *b)* e *c)* »;

al numero 6), le liste che abbiano conseguito almeno il 7 per cento dei volti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni territorialmente contigue in cui si sono presentate, la cui popolazione complessiva non sia inferiore a un quarto della popolazione nazionale »;

al numero 9), ultimo periodo, sostituire le parole: « lettera *b)* » con le seguenti: « lettere *b)* e *c)* »;

al numero 10), sostituire le parole: « lettera b) » con le seguenti: « lettere *b)* e *c)*.

2. 64. Invernizzi.

Al comma 8, capoverso comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

Sono consentiti ulteriori apparentamenti fra le liste o coalizioni di cui al periodo precedente e le altre liste escluse dal ballottaggio.

2. 65. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Rossi, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

Aggiungere in fine il seguente comma:

« 11-*bis*. Al Titolo VII del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al titolo, sopprimere le parole « e Trentino-Alto Adige »;

b) All'articolo 20, comma 1, sopprimere le parole: « e nei collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige »;

c) All'articolo 20, comma 1, sopprimere la lettera *b)*;

d) All'articolo 20, comma 1, lettera *c)*, le parole « nei collegi uninominali delle due regioni » sono sostituite dalle seguenti: « nel collegio uninominale della Valle d'Aosta »;

e) L'articolo 21-*bis* è soppresso;

f) All'articolo 21-*ter*, comma 1, sopprimere le parole: « in uno dei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige ».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 8, numero 1), sopprimere le parole: « e nel Trentino Alto Adige », e nella Tabella B Senato le parole da: « La Regione Trentino Alto Adige » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « La Regione Trentino Alto Adige è costituita, ai fini dell'elezione del Senato, in due collegi plurinominali corrispondenti con la provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma di Bolzano ».

2. 66. Biancofiore, Bianconi, Centemero, Gelmini, Ravetto.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 2.01

Sostituire le parole: 90 giorni *con le seguenti:* sei mesi.

0. 2. 01. 1. D'Ambrosio, Fraccaro, Toninelli, Dadone, Nuti, Cozzolino, Grillo, Dieni.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

« ART. 3.

1. Il Governo è autorizzato, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad emanare un decreto legislativo per la definizione dei collegi elettorali di cui alla Tabella A e B.

2. 01. Pisicchio.

All'articolo 2, aggiungere in fine il seguente comma:

« Articolo 3. Disposizioni in materia di elezioni primarie.

1. Le elezioni primarie rappresentano lo strumento obbligatorio per la selezione dei candidati di ciascun partito politico o coalizione di partiti nelle consultazioni elettorali nei seguenti casi:

a) determinazione dei candidati alle cariche di presidente della giunta regionale, di sindaco e di presidente di provincia, ove queste abbiano luogo a suffragio diretto;

b) proposta di candidatura, nel rispetto dell'articolo 92 della Costituzione, alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri;

c) selezione dei candidati alle assemblee rappresentative di livello comunale, provinciale, nazionale ed europeo per le quali è prevista l'elezione nell'ambito di collegi uninominali con formula maggioritaria, nonché delle medesime candidature nel caso in cui sia previsto un sistema elettorale di natura diversa che non contempli il voto di preferenza.

2. Non sono ammesse alle predette competizioni elettorali liste politiche presentate da partiti che non si siano avvalsi delle elezioni primarie come strumento di selezione delle candidature.

3. Le elezioni primarie sono indette dall'ufficio elettorale competente che ne stabilisce la data e le sedi in cui devono tenersi, sentiti il prefetto e i sindaci dei comuni interessati, non oltre il centocinquantesimo giorno antecedente la data prevista per lo svolgimento della competizione elettorale.

4. Le elezioni primarie devono aver luogo non oltre il novantesimo giorno antecedente la data prevista per il rinnovo degli organi interessati.

5. L'ufficio elettorale competente provvede a dare comunicazione ai cittadini della data e delle modalità di svolgimento delle elezioni primarie mediante affissioni pubbliche. Le medesime comunicazioni sono altresì pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero dell'interno e nel sito ufficiale dei partiti politici o della coalizione di partiti che partecipano alle elezioni primarie.

6. In caso di elezioni anticipate, il decreto di convocazione dei comizi elettorali stabilisce la data delle elezioni anteponendo un periodo di almeno quarantacinque giorni a quello previsto dalle disposizioni vigenti per gli adempimenti relativi alla presentazione delle liste e allo

svolgimento della campagna elettorale, al fine di consentire l'espletamento delle elezioni primarie che devono tenersi entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni.

7. Al fine di disciplinare lo svolgimento delle elezioni primarie, gli organi deliberativi del partito politico approvano a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto un regolamento che deve essere depositato unitamente al simbolo del partito politico o della coalizione di partiti almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per le elezioni primarie. In caso di coalizione di partiti, il medesimo regolamento deve essere ratificato nella stessa formulazione dagli organi deliberativi dei singoli partiti politici aderenti alla coalizione.

8. Il regolamento stabilisce le condizioni per la presentazione delle candidature e assicura pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle candidature e può prevedere che la prerogativa di sottoscrivere le candidature sia riservata ai soli iscritti o agli elettori del collegio ovvero sia attribuita, in via comunque non esclusiva, a un numero qualificato di componenti degli organismi dirigenti.

9. La presentazione delle candidature alle elezioni primarie deve aver luogo non oltre il trentesimo giorno antecedente lo svolgimento delle stesse elezioni primarie e almeno centoventi giorni prima della data fissata per la tornata elettorale.

10. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge o dal regolamento di cui all'articolo 3 si applicano alle elezioni primarie le disposizioni vigenti in materia di elezioni e di reati elettorali, in quanto compatibili.

11. Al fine di consentire lo svolgimento delle elezioni primarie, gli organi direttivi centrali di ciascun partito politico, anche in caso di coalizione di partiti, almeno quaranta giorni prima della data fissata per il loro svolgimento, provvedono alla nomina della commissione elettorale centrale, in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze.

12. La commissione elettorale centrale accerta la regolarità delle candidature ed esclude quelle che non presentano i requisiti necessari, nomina gli scrutatori, sovrintende alla regolarità delle elezioni, procede alla proclamazione dei vincitori, decide insindacabilmente sui reclami relativi alla mancata iscrizione nelle liste elettorali, su quelli concernenti l'esclusione delle candidature, nonché su quelli relativi alla regolarità delle operazioni elettorali e alla proclamazione dei vincitori, ferma restando in ogni caso la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria in ordine a fattispecie che integrano ipotesi di reato.

13. Le direzioni delle articolazioni territoriali dei partiti politici o delle coalizioni di partiti provvedono con i medesimi criteri di cui al comma 2 alla nomina delle commissioni elettorali relative agli ambiti territoriali di loro competenza, entro il trentacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni primarie.

14. L'elettorato attivo per le elezioni primarie è riconosciuto agli iscritti al partito politico residenti nell'ambito territoriale interessato dal procedimento elettorale e ai sostenitori non iscritti a nessun partito politico.

15. Gli elenchi degli iscritti sono depositati ogni anno, a cura del responsabile territoriale del partito politico o della coalizione di partiti, presso la cancelleria del tribunale competente per territorio. Le liste dei sostenitori sono compilate a cura della commissione elettorale territoriale competente di cui all'articolo 5, comma 3, e sono depositate dal presidente della stessa entro il quindicesimo giorno antecedente la data delle elezioni primarie presso la medesima cancelleria nella quale sono stati depositati gli elenchi degli iscritti.

16. È vietato far parte di liste di sostenitori di due o più partiti politici o coalizioni di partiti.

17. Entro due giorni dal ricevimento delle liste, al fine di garantire il rispetto del divieto di cui al comma 3 del presente articolo, la cancelleria del tribunale provvede d'ufficio alla verifica delle stesse, nonché degli elenchi degli iscritti al partito politico, e procede all'eliminazione dei nominativi di coloro che risultano iscritti

o sostenitori in più partiti politici o coalizioni di partiti, dandone comunicazione alla commissione elettorale territoriale competente di cui all'articolo 5, comma 3.

18. Gli elenchi degli iscritti ai partiti politici o alla coalizione di partiti sono tutelati ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e sono accessibili ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

19. Le elezioni primarie hanno luogo in un unico giorno.

20. Il voto è libero e segreto.

21. I regolamenti di cui all'articolo 3 determinano i criteri per la durata dell'apertura delle urne e per garantire la segretezza del voto.

22. Ciascun elettore ha il diritto di votare per un solo candidato per ogni consultazione elettorale.

23. Chiuse le operazioni di voto, si procede allo spoglio immediato delle schede, allo scrutinio dei voti espressi e alla verbalizzazione dei risultati.

24. I regolamenti di cui all'articolo 3 determinano, in caso di parità di voti, i criteri di prevalenza.

25. Le presenti disposizioni si applicano a partire dalla prima tornata elettorale successiva a quella della sua data di entrata in vigore ».

2. 02. Giorgia Meloni, La Russa.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515).

1. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7:

1) al comma 1, le parole: « per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni o collegi elettorali nei quali il candidato si presenta », sono sostituite dalle seguenti: « per ogni elettore del collegio nel quale il candidato si presenta. »;

2) al comma 3, le parole: « al Collegio regionale di Garanzia elettorale di cui all'articolo 13 » sono sostituite dalle seguenti:

« al collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12 »;

3) al comma 6, le parole: « al Collegio regionale di Garanzia elettorale di cui all'articolo 13 » sono sostituite dalle seguenti:

« al collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12 »;

4) al comma 7, le parole: « al Collegio regionale di Garanzia elettorale » sono sostituite dalle seguenti:

« al collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12 »;

b) all'articolo 12, comma 2, dopo le parole: « dei controlli », sono inserite le seguenti:

« sulle dichiarazioni di cui all'articolo 7, nonché »;

c) l'articolo 13 è soppresso;

d) all'articolo 14:

1) al comma 1, le parole « Il Collegio regionale di Garanzia elettorale di cui all'articolo 13 » sono sostituite dalle seguenti:

« Il collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12 »;

2) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;

e) all'articolo 15:

1) al comma 5, le parole: « il collegio regionale di garanzia elettorale, di cui all'articolo 13 » sono sostituite dalle seguenti:

« il collegio della Corte dei conti »;

2) ai commi 6, 7, 8, 10 e 11, le parole: « il collegio regionale di garanzia elettorale » sono sostituite dalle seguenti:

« il collegio della Corte dei conti ».

2. 03. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente articolo:

« ART. 2-*bis*.

1. All'articolo 3 della legge 8 marzo 1989, n. 95, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

« 1-*bis*. In caso di convocazione dei comizi elettorali, il termine per la presentazione della domanda di cui al precedente comma è di giorni quindici dal decreto di convocazione. I termini di cui ai successivi commi 4 e 5 sono ridotti a giorni cinque ».

2. 04. Abrignani, Bianconi.

Dopo l'articolo 2 inserire i seguenti:

ART. 3.

(Integrazione della legge 15 febbraio 1953, n. 60).

1. Dopo l'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, è inserito il seguente:

« ART. 2-bis. – 1. Anche fuori dei casi previsti dall'articolo 2 e ferma restando l'applicazione del medesimo articolo, i membri del Parlamento non possono avere, nelle imprese che siano in rapporti con amministrazioni pubbliche, interessi rilevanti determinati da una delle seguenti condizioni:

a) la qualità di rappresentante legale, amministratore o dirigente di imprese costituite in qualsiasi forma, anche a partecipazione pubblica:

1) quando si tratta di imprese che hanno rapporti contrattuali o negoziali di qualsiasi natura con una pubblica amministrazione, il rapporto comporta l'obbligo di adempimenti specifici o l'osservanza di prescrizioni normative a tutela di un interesse pubblico e l'impresa ha un volume d'affari di almeno 100 milioni annui, ovvero pari almeno al 3 per cento del volume d'affari complessivo nel mercato di riferimento in ambito nazionale;

2) quando si tratta di imprese che operano nelle attività economiche regolate in base a titoli di concessione, licenza d'uso o comunque in base a titoli della stessa o di analoga natura, rilasciati o conferiti da un'amministrazione pubblica statale, da istituzioni o enti pubblici nazionali ovvero da una regione o da una provincia autonoma;

b) il controllo, anche per interposta persona, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o dell'articolo 23, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nelle imprese di cui alla lettera *a)*;

c) la prestazione d'opera a favore delle imprese di cui alla lettera *a)*, per consulenze a carattere continuativo della durata complessiva di almeno ventiquattro mesi.

2. Ai sensi del comma 1, lettera *b)*, si ha interposizione di persona quando nelle condizioni indicate è il coniuge, il convivente di fatto, un parente fino al quarto grado, un affine fino al secondo grado.

3. L'istruttoria preliminare sui casi di cui al comma 1 è affidata all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. A tal fine, ricevuta dal Presidente della Camera di appartenenza la dichiarazione personale concernente le condizioni di cui al comma 1, resa dall'eletto alla stessa Presidenza nel termine di dieci giorni dalla proclamazione, l'Autorità compie, nei trenta giorni successivi, ogni adempimento necessario, anche con i poteri di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in quanto compatibili. La dichiarazione dell'eletto è comunicata alle Camere in seduta pubblica dai rispettivi Presidenti. In esito ai propri accertamenti,

l'Autorità trasmette una relazione al Presidente della Camera interessata, per gli adempimenti della Giunta competente ai sensi dell'articolo 8.

4. Quando una condizione di incompatibilità prevista dal presente articolo è accertata dalla Giunta competente ai sensi dell'articolo 8, che vi provvede entro i trenta giorni successivi alla trasmissione della relazione di cui al comma 3, il membro del Parlamento, ricevutane comunicazione dalla Giunta, può, entro i trenta giorni successivi, rimuovere la causa di incompatibilità mediante rinuncia idonea alla cessazione della condizione medesima.

5. Si ha rinuncia, nei casi di controllo da partecipazione proprietaria previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera *b)*, quando l'interessato conferisce un mandato irrevocabile per la vendita delle proprie quote di partecipazione rilevanti ai sensi delle stesse disposizioni. Il mandato è valido, per gli effetti di cui al presente comma:

a) se vincolato al termine di trecentosessantacinque giorni;

b) se conferito a persona o ente nei cui riguardi il membro del Parlamento interessato non è in alcuna delle condizioni di cui al comma 1;

c) se diretto a vendere a persone o enti che non hanno, neanche per interposta persona ai sensi del comma 2, rapporti contrattuali, di partecipazione azionaria o di natura professionale con il membro del Parlamento interessato;

d) se non è diretto a vendere al coniuge, al convivente di fatto, ai parenti fino al quarto grado, agli affini fino al secondo grado dello stesso membro del Parlamento.

6. Conferito il mandato a vendere, il mandatario ha la piena responsabilità, propria ed esclusiva, concernente i rapporti giuridici connessi alle quote di partecipazione in vendita.

7. La rinuncia è comunicata, per il tramite del Presidente della Camera di appartenenza, alla competente Giunta delle elezioni dal membro del Parlamento interessato, che ne fornisce idonea documentazione entro trenta giorni dalla comunicazione della Giunta, di cui al comma 4.

8. Gli adempimenti di rinuncia sono immediatamente comunicati dalla Giunta competente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Entro quindici giorni dalla comunicazione, l'Autorità accerta se l'adempimento è conforme alle prescrizioni di cui ai commi 4 e 5. In caso negativo, indica all'interessato le misure necessarie per assicurare la conformità e i termini di adempimento, non superiori a trenta giorni. L'Autorità comunica immediatamente l'esito dell'accertamento al Presidente della Camera di appartenenza, per il seguito di competenza della Giunta, ai sensi dell'articolo 8 ».

9. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'articolo 2-bis della legge 13 febbraio 1953, n. 60, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, hanno effetto nei riguardi dei membri del Parlamento in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, dalla quale decorrono i termini previsti dal medesimo articolo 2-*bis*.

10. L'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è abrogato.

2. 06. Pisicchio.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

« ART. 2.

(Disposizioni in materia di conflitto di interessi).

1. I membri del Parlamento, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno l'obbligo di agire esclusivamente perseguendo la cura degli interessi pubblici loro affidati. A tal fine, sono tenuti ad adottare le misure previste dal presente articolo, volte ad evitare l'insorgenza di conflitti di interessi tra il mandato svolto e qualsiasi interesse privato di cui gli stessi siano titolari.

2. Sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui i membri del Parlamento versino in una delle situazioni di incompatibilità di cui al presente articolo.

3. Il mandato parlamentare è incompatibile con:

a) qualsiasi ufficio o carica pubblica anche di natura elettiva; è ammesso soltanto il cumulo tra mandato parlamentare e cariche di Governo statali;

b) qualsiasi carica o ufficio o funzione comunque denominata, in enti di diritto pubblico, anche economici, imprese e società pubbliche o private, organismi di diritto pubblico, consorzi, aziende speciali, nonché istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

c) qualsiasi carica o ufficio o funzione comunque denominata, in enti senza scopo di lucro sottoposti a vigilanza e controllo da parte del Governo statale, regionale e locale;

d) qualunque attività professionale o di lavoro autonomo, di qualunque natura, anche se gratuita, anche in forma associata o societaria, di consulenza o arbitrale, a favore di soggetti pubblici o privati;

e) qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico o privato.

4. L'incompatibilità sussiste anche quando le predette attività, cariche o funzioni sono svolte per il tramite di interposta persona o attraverso società fiduciarie, nonché all'estero.

5. I parlamentari iscritti in albi o elenchi professionali sono sospesi di diritto dai relativi albi o elenchi per tutta la durata del mandato e possono percepire unicamente i proventi derivanti da prestazioni professionali svolte in precedenza.

6. Il titolare del mandato parlamentare, entro dieci giorni dall'assunzione della carica, deve optare tra gli incarichi e le funzioni indicati al comma 3 e il mandato parlamentare. Nel caso in cui opti per il mandato parlamentare, da tali incarichi e funzioni non può derivare, per tutta la durata della carica, alcuna forma di retribuzione o di vantaggio per il titolare.

7. I dipendenti pubblici e privati sono collocati in aspettativa non retribuita, con decorrenza dal giorno del giuramento, senza pregiudizio per la propria posizione professionale e progressione di carriera.

8. Il mandato parlamentare è altresì incompatibile con la proprietà, il possesso o la disponibilità di partecipazioni di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da parte del membro del Parlamento, del coniuge, del convivente di fatto o dei parenti o affini entro il secondo grado, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, di un'impresa che svolga la propria attività in regime di autorizzazione o concessione rilasciata dallo Stato dalle Regioni o dagli enti locali, di un'impresa che sia titolare di diritti esclusivi o operi in regime di monopolio, di imprese che operino nei settori delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, della difesa e dell'energia, del credito e del risparmio, della radiotelevisione e dell'editoria o della diffusione tramite *internet*, nonché di altre imprese di interesse nazionale. In tal caso, l'interessato, entro dieci giorni dall'assunzione della carica, deve optare tra il mantenimento delle suddette partecipazioni di controllo e il mandato parlamentare.

9. Entro 20 giorni dalla data della proclamazione l'interessato è tenuto a depositare presso la Giunta delle elezioni della Camera di appartenenza, apposita dichiarazione in cui l'interessato deve indicare la sussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui ai commi 3 e 8. Ogni variazione degli elementi di tale dichiarazione dovrà essere comunicata, mediante apposita dichiarazione integrativa, entro venti giorni dalla sua realizzazione.

10. La Giunta delle elezioni accerta la veridicità e la completezza delle dichiarazioni presentate. Tali dichiarazioni sono rese pubbliche e di facile accessibilità mediante pubblicazione sul sito *internet*

della Camera o del Senato, in apposita sezione dedicata al conflitto di interessi dei membri del Parlamento.

11. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione delle dichiarazioni, e comunque durante l'intera durata del mandato parlamentare, la Giunta delle elezioni procede al l'accertamento d'ufficio della eventuale sussistenza delle cause di incompatibilità indicate dai commi 3 e 8 e ne verifica l'effettiva rimozione.

12. Nel caso in cui accerti la mancata rimozione delle cause di incompatibilità, la Giunta delle elezioni ne dà immediata comunicazione all'interessato, invitandolo ad optare, entro dieci giorni, tra il mantenimento della posizione incompatibile e il mandato parlamentare.

13. Qualora l'interessato non ottemperi al provvedimento con cui la Giunta delle elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, lo invita ad optare tra il mantenimento della posizione incompatibile e il mandato parlamentare anche nel caso in cui la causa di incompatibilità sopravvenga, la Camera di appartenenza deliberà immediatamente ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione e pronuncia la decadenza del parlamentare.

2. 07. Fraccaro, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nuti, Toninelli, Grillo.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

1. Al primo comma dell'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo il numero 1), è inserito il seguente:

« 1-*bis*. coloro che detengano, anche indirettamente, o congiuntamente con altri, una partecipazione che comporti il controllo, ovvero l'esercizio di un'influenza dominante, nelle forme di cui all'articolo 2359 del codice civile, all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e all'articolo 93 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, su una società vincolata con lo Stato nei modi di cui al numero 1) del presente comma, ovvero intrattengano con essa rapporti contrattuali che conferiscono la facoltà di esercitare un'influenza dominante sulla composizione degli organi sociali o sulle attività societarie, o beneficino di tali rapporti contrattuali per interposta persona. La detenzione indiretta è individuata nel caso in cui le quote societarie siano detenute per oltre il 20 per cento, complessivamente calcolato, dall'interessato, dai suoi ascendenti e discendenti, dal coniuge, dai collaterali fino al 3° grado ».

2. 08. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

« ART. 3.

(Integrazione della legge 15 febbraio 1953, n. 60).

1. *Dopo l'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, è inserito il seguente:*

« ART. 2-*bis*. – *1.* Anche fuori dei casi previsti dall'articolo 2 e ferma restando l'applicazione del medesimo articolo, i membri del Parlamento non possono avere, nelle imprese che siano in rapporti con amministrazioni pubbliche, interessi rilevanti determinati da una delle seguenti condizioni:

a) la qualità di rappresentante legale, amministratore di imprese costituite in qualsiasi forma, anche a partecipazione pubblica:

1) quando si tratta di imprese che hanno rapporti contrattuali o negoziali di qualsiasi natura con una pubblica amministrazione, il rapporto comporta l'obbligo di adempimenti specifici o l'osservanza di prescrizioni normative a tutela di un interesse pubblico e l'impresa ha un volume d'affari di almeno 100 milioni annui, ov-

vero pari almeno al 3 per cento del volume d'affari complessivo nel mercato di riferimento in ambito nazionale;

2) quando si tratta di imprese che operano nelle attività economiche regolate in base a titoli di concessione, licenza d'uso o comunque in base a titoli della stessa o di analoga natura, rilasciati o conferiti da un'amministrazione pubblica statale, da istituzioni o enti pubblici nazionali ovvero da una regione o da una provincia autonoma;

b) il controllo, anche per interposta persona, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o dell'articolo 23, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nelle imprese di cui alla lettera *a)*;

c) la prestazione d'opera a favore delle imprese di cui alla lettera *a)*, per consulenze a carattere continuativo della durata complessiva di almeno ventiquattro mesi.

2. Ai sensi del comma 1, lettera *b)*, si ha interposizione di persona quando nelle condizioni indicate è il coniuge, il convivente di fatto, un parente fino al quarto grado, un affine fino al secondo grado.

3. L'istruttoria preliminare sui casi di cui al comma 1 è affidata all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. A tal fine, ricevuta dal Presidente della Camera di appartenenza la dichiarazione personale concernente le condizioni di cui al comma 1, resa dall'eletto alla stessa Presidenza nel termine di dieci giorni dalla proclamazione, l'Autorità compie, nei trenta giorni successivi, ogni adempimento necessario, anche con i poteri di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in quanto compatibili. La dichiarazione dell'eletto è comunicata alle Camere in seduta pubblica dai rispettivi Presidenti. In esito ai propri accertamenti, l'Autorità trasmette una relazione al Presidente della Camera interessata, per gli adempimenti della Giunta competente ai sensi dell'articolo 8.

4. Quando una condizione di incompatibilità prevista dal presente articolo è accertata dalla Giunta competente ai sensi dell'articolo 8, che vi provvede entro i trenta giorni successivi alla trasmissione della relazione di cui al comma 3, il membro del Parlamento, ricevutane comunicazione dalla Giunta, può, entro i trenta giorni successivi, rimuovere la causa di incompatibilità mediante rinuncia idonea alla cessazione della condizione medesima.

5. Si ha rinuncia, nei casi di controllo da partecipazione proprietaria previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera *b)*, quando l'interessato conferisce un mandato irrevocabile per la vendita delle proprie quote di partecipazione rilevanti ai sensi delle stesse disposizioni. Il mandato è valido, per gli effetti di cui al presente comma:

a) se vincolato al termine di trecentosessantacinque giorni;

b) se conferito a persona o ente nei cui riguardi il membro dei Parlamento interessato non è in alcuna delle condizioni di cui al comma 1;

c) se diretto a vendere a persone o enti che non hanno, neanche per interposta persona ai sensi del comma 2, rapporti contrattuali, di partecipazione azionaria o di natura professionale con il membro del Parlamento interessato;

d) se non è diretto a vendere al coniuge, al convivente di fatto, ai parenti fino al quarto grado, agli affini fino al secondo grado dello stesso membro del Parlamento.

6. Conferito il mandato a vendere, il mandatario ha la piena responsabilità, propria ed esclusiva, concernente i rapporti giuridici connessi alle quote di partecipazione in vendita.

7. La rinuncia è comunicata, per il tramite del Presidente della Camera di appartenenza, alla competente Giunta delle elezioni dal membro del Parlamento interessato, che ne fornisce idonea documentazione entro trenta giorni dalla comunicazione della Giunta, di cui al comma 4.

8. Gli adempimenti di rinuncia sono immediatamente comunicati dalla Giunta competente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Entro quindici giorni dalla comunicazione, l'Autorità accerta se l'adempimento è conforme alle prescrizioni di cui ai commi 4 e 5. In caso negativo, indica all'interessato le misure necessarie per assicurare la conformità e i termini di adempimento, non superiori a trenta giorni. L'Autorità comunica immediatamente l'esito dell'accertamento al Presidente della Camera di appartenenza, per il seguito di competenza della Giunta, ai sensi dell'articolo 8 ».

9. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'articolo 2-bis della legge 13 febbraio 1953, n. 60, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, hanno effetto nei riguardi dei membri del Parlamento in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, dalla quale decorrono i termini previsti dal medesimo articolo 2-*bis*.

10. L'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è abrogato.

2. 09. Di Lello, Locatelli, Di Gioia, Pastorelli, Valiante.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Modifiche del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, in materia di incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica).

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, sono apportate le modifiche seguenti:

1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1.

(Incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica).

1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore:

a) coloro che hanno ricoperto per due volte l'ufficio di membro del Parlamento;

b) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per delitto non colposo ovvero a pena detentiva superiore a mesi dieci e giorni venti di reclusione per delitto colposo;

2) All'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Qualora una causa di incandidabilità di cui all'articolo 1 sopravvenga o comunque sia accertata nel corso del mandato elettivo, la Camera di appartenenza delibera immediatamente ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione e pronuncia la decadenza del parlamentare. A tal fine le sentenze definitive di condanna di cui all'articolo 1, emesse nei confronti di deputati o senatori in carica, sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, alla Camera di rispettiva appartenenza.

3) All'articolo 13:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'incandidabilità alla carica di deputato, senatore e membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, derivante da sentenza definitiva di condanna per i delitti indicati all'articolo 1, decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza stessa ed è perpetua;

b) il comma 3 è abrogato ».

2. 010. Fraccaro, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nuti, Toninelli, Grillo.

Dopo l'articolo 2 inserire i seguenti:

ART. 2-*bis*.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2001 n. 459, apportare le seguenti modifiche:

al comma 1 dopo le parole: « di cui all'articolo 5, comma 1 » aggiungere le seguenti: « nonché i cittadini italiani temporaneamente domiciliati all'estero almeno da trenta giorni al momento dell'indizione delle votazioni, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 3 della presente legge, a condizione che il domicilio all'estero disti almeno 300 km dal comune di residenza e che si protragga per almeno tre mesi successivi all'indizione delle votazioni ».

2. Possono esercitare il diritto di cui al comma 1, i cittadini italiani domiciliati all'estero, anche temporaneamente.

ART. 2-*ter*.

1. Dopo l'articolo 4 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, aggiungere il seguente:

« 4-*bis*. – I cittadini italiani di cui all'articolo 1, iscritti nelle liste elettorali di uno dei Comuni della Repubblica manterranno tale iscrizione. In occasione di ogni consultazione elettorale ciascun elettore di cui all'articolo 1 può esercitare il diritto di voto nella circoscrizione estero dandone comunicazione, attraverso comunicazione scritta o attraverso posta certificata, al Comune italiano di residenza entro il decimo giorno successivo all'indizione delle votazioni.

2. I comuni sono tenuti a comunicare, senza ritardo, al Ministero dell'interno i nominativi degli elettori che hanno dato comunicazione di cui al comma 1. Almeno dieci giorni prima della data a decorrere dalla quale hanno inizio le votazioni nella circoscrizione estero, il Ministero dell'Interno comunica i nominativi degli elettori al Ministero degli Esteri al fine della trasmissione degli stessi agli uffici diplomatici e consolari di domicilio degli elettori, che provvederanno ad inserire gli stessi negli elenchi speciali del registro di cui all'articolo 3 comma 1 ».

ART. 2-*quater*.

1. Ciascun ufficio diplomatico e consolare provvede a realizzare un registro costantemente aggiornato dei « cittadini italiani temporaneamente domiciliati all'estero » utilizzando le dichiarazioni di cui al comma 2.

In occasione di ogni consultazione elettorale, l'ufficio diplomatico provvede a realizzare un elenco speciale recante i nominativi dei cittadini, tra quelli già inseriti nel registro, che hanno espresso volontà di esercitare il diritto di voto nella circoscrizione estero con la comunicazione di cui all'articolo 7 della presente legge.

2. I cittadini italiani temporaneamente all'estero possono comunicare al Ministero degli affari esteri la loro presenza temporanea all'estero attraverso l'iscrizione al portale del Ministero degli esteri « Dove siamo nel mondo », indicando il nome ed il cognome, il luogo e la data di nascita, il sesso, l'indirizzo del domicilio, la data di ingresso nel Paese di domicilio e l'indicazione del periodo di permanenza presso il domicilio, l'indirizzo di residenza, il comune di registrazione nelle liste elettorali, ove possibile i recapiti telefonici, telematici e telefax all'estero.

Fermo restando il carattere opzionale della comunicazione di cui al presente comma, questi è da considerarsi obbligatoria in caso di volontà del cittadino di esercitare il diritto di voto nella circoscrizione estero, in tal caso l'iscrizione al portale deve avvenire inderogabilmente entro il decimo giorno successivo all'indizione delle votazioni.

Il nominativo viene automaticamente cancellato dal registro al termine dei periodo di permanenza.

3. All'articolo 5 della legge della legge 27 dicembre 2001, n. 459, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2 aggiungere il seguente periodo: « I cittadini che – sebbene risultano iscritti al registro di cui al comma 1 del presente articolo - non hanno fatto pervenire la dichiarazione nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 2 della presente legge restano iscritti nelle liste della sezione dei comune di residenza e ivi esercitano il proprio diritto di voto;

b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

3) Ai fini della determinazione delle liste elettorali di cui al comma 1, si terra altresì conto dei dati dell'elenco speciale di cui al comma 1 del presente articolo ».

ART. 2-*quinquies*.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico del « Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione del *referendum* », iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.3.2 « Spese elettorali » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. 011. Vargiu.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

« ART. 2-*bis*.

(Requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede nell'ambito del territorio nazionale).

1. In occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione e delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettati all'Italia, possono chiedere di esercitare il loro diritto di voto per corrispondenza nelle circoscrizioni, o nelle altre ripartizioni elettorali previste dalla legge elettorale, di appartenenza nel territorio nazionale, secondo le modalità indicate nel presente articolo, gli studenti fuori sede nell'ambito dei territorio nazionale non rientranti nelle categorie di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, che si trovano temporaneamente all'estero per motivi di studio per un periodo complessivo minimo di tre mesi e un massimo di dodici mesi.

2. Presso ciascun consolato è istituito un ufficio elettorale con il compito di provvedere, per il territorio di propria competenza, alla costituzione dell'elenco dei cittadini italiani che si trovano temporaneamente all'estero, finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali per le votazioni di cui al comma 1. In tale elenco sono iscritti esclusivamente i cittadini italiani che si trovano nelle condizioni previste dal citato comma 1, i quali, entro il quarantesimo giorno che precede quello delle votazioni, comunicano all'ufficio elettorale, secondo modalità fissate da un apposito regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, in accordo con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la propria volontà di partecipare alle votazioni allegando, ai fini del controllo:

a) il numero identificativo del proprio passaporto o della carta d'identità o di un documento d'identità valido rilasciato dal Paese di residenza e riconosciuto dal Ministero dell'interno;

b) la documentazione attestante il temporaneo domicilio all'estero e recante l'indicazione del relativo indirizzo ai fini del voto per corrispondenza.

3. L'ufficio consolare, entro il venticinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, trasmette a ciascun comune pervia telematica, ove possibile per posta elettronica certificata, ovvero tramite telefax, l'elenco dei nominativi, con luogo e data di nascita, dei residenti nel

comune che hanno fatto pervenire la richiesta e la documentazione di cui al comma 2. Ciascun comune, entro le successive quarantotto ore, con le stesse modalità, invia all'ufficio consolare l'attestazione dell'ufficiale elettorale, anche cumulativa, in ordine alla mancanza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo da parte di ciascuno degli elettori compresi nell'elenco di cui al primo periodo. Nei due giorni successivi alla scadenza del termine di cui al secondo periodo, l'ufficiale elettorale redige l'elenco degli elettori per i quali è stata rilasciata l'attestazione di mancanza di cause ostative all'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero e lo trasmette alla commissione elettorale circondariale, che provvede a cancellare, entro il ventesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, i medesimi elettori dalle liste destinate alle sezioni in cui essi risultano iscritti. Nei casi in cui vi siano cause ostative al godimento dell'elettorato attivo, l'ufficiale elettorale non rilascia la relativa attestazione e il comune trasmette, entro il medesimo termine previsto dal secondo periodo, per via telematica o tramite telefax, un'apposita comunicazione all'ufficio consolare, che provvede a informare tempestivamente gli interessati. L'ufficio consolare iscrive i nominativi degli elettori che si trovano temporaneamente all'estero aventi diritto al voto nell'elenco di cui al comma 2.

4. Presso l'ufficio centrale nazionale è costituito un unico seggio elettorale per gli elettori che si trovano temporaneamente all'estero aventi diritto al voto, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dai medesimi elettori. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi è effettuata a cura dell'ufficio centrale circoscrizionale.

5. Per le operazioni necessarie all'esercizio del voto per corrispondenza si attuano, in quanto compatibili e con i dovuti adeguamenti connessi alla destinazione del voto alle circoscrizioni o alle ripartizioni elettorali di appartenenza dell'elettore nel territorio nazionale, come previsto dal comma 1 del presente articolo, le disposizioni della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

6. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo. Lo schema di regolamento è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso inutilmente tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza del parere parlamentare.

2. 014. Centemero.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

« ART. 3.

(Modifiche al sistema di elezione del Parlamento europeo).

1. Dopo l'ottavo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 e successive modificazioni, è inserito il seguente: « Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.

2. Dopo il primo comma dell'articolo 14 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è inserito il seguente: « nel caso di espressione di più preferenze, almeno una deve riguardare candidato di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza.

3. Al primo comma dell'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 1-*bis)* è abrogato;

b) al numero 2), le parole: « di cui al numero 1-bis) » sono soppresse.

2. 017. Pisicchio, Migliore.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

2-*bis*. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 2 è inserito il seguente: « La regione Sardegna e la regione Sicilia costituiscono ciascuna una circoscrizione elettorale ».

b) al comma 2 dell'articolo 12 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nelle circoscrizioni V e VI le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 5.000 e da non più di 10.000 elettori ».

c) il comma 1 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente: « L'elettore può manifestare non più di tre preferenze in ogni circoscrizione, ad esclusione delle circoscrizioni V e VI, nelle quali può manifestare non più di una preferenza ».

d) La tabella A allegata alla legge è sostituita dalla tabella A di cui al seguente allegato 1:

ALLEGATO 1
(Articolo 4)

« Tabella A

Circoscrizioni elettorali

Circoscrizioni

I - Italia nord-occidentale (Piemonte-Valle d'Aosta-Liguria-Lombardia) - Milano

II - Italia nord-orientale (Veneto-Trentino-Alto Adige-Friuli Venezia Giulia-Emilia-Romagna) - Venezia

III - Italia centrale (Toscana-Umbria-Marche-Lazio) - Roma

IV - Italia meridionale (Abruzzo-Molise-Campania-Puglia-Basilicata-Calabria) - Napoli

V - Sardegna - Cagliari

VI - Sicilia - Palermo.

2. 018. Vargiu.

(Inammissibile)

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 146/13: Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria. C. 1921 Governo *(Seguito esame e rinvio)* 200

AVVERTENZA 201

SEDE REFERENTE

Martedì 28 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta.

La seduta comincia alle 14.

DL 146/13: Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.
C. 1921 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 gennaio 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che la Commissione ha avviato l'esame degli emendamenti (*vedi allegato al bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 21 gennaio 2014*) presentati al provvedimento in esame.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Molteni 1.9 e Micillo 1.43.

Nicola MOLTENI (LNA) illustra il proprio emendamento 1.35. Dichiara di essere contrario a semplificazioni procedurali dinanzi al magistrato di sorveglianza, ricordando che sono principalmente i cittadini non detenuti ad avere bisogno di una giustizia più semplice e più veloce.

La Commissione con distinte votazioni respinge gli emendamenti Molteni 1.35, Micillo 1.51, 1.50, 1.48 ed 1.49.

Nicola MOLTENI (LNA) illustra il proprio emendamento 1.10 e ne raccomanda l'approvazione.

Alfonso BONAFEDE (M5S) interviene sull'emendamento Micillo 1.42 contestando la tendenza del legislatore a scaricare le proprie responsabilità attribuendo al giudice margini troppo ampi di discrezionalità. Ritiene che si stia anche creando un dislivello fra interventi normativi a favore dei detenuti, ormai prevalenti, e interventi normativi a favore dei cittadini, disorganici e insoddisfacenti. Ritiene che al Governo interessi solo di non subire le conseguenze economiche del dramma che si consuma nelle carceri.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Molteni

1.10, Micillo 1.42. Respinge altresì gli emendamenti Micillo 1.46, Molteni 1.36, Micillo 1.47 ed 1.41, Molteni 1.37, Micillo 1.40 e Molteni 1.11.

Donatella FERRANTI, *presidente,* avverte che vi è una serie di emendamenti con variazioni di cifre a scalare. Pone quindi in votazione il primo e l'ultimo dei predetti emendamenti avvertendo che, qualora siano approvati gli emendamenti Molteni 1.12 e 1.33, si intenderanno respinti gli emendamenti compresi nella serie.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 1.12 e 1.33.

Donatella FERRANTI, *presidente,* in considerazione dell'imminenza delle votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata al termine delle votazioni previste nella seduta pomeridiana dell'Assemblea. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri. Atto n. 65 *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 202

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario. Atto n. 48 (Rilievi alle Commissioni XI e XII) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del regolamento, e conclusione)* . 203

SEDE CONSULTIVA:

DL 146/2013: Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria. C. 1921 Governo (Parere alla II Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 204

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale in materia di ammortizzatori sociali in deroga. Atto n. 74 (Rilievi alla XI Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del regolamento, e rinvio)* 208

ERRATA CORRIGE 210

AVVERTENZA 210

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 28 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 9.40.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri.
Atto n. 65.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 22 gennaio 2014.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, in relazione all'esigenza di coordinare le funzioni del Governo e quelle dell'Ufficio Parlamentare di Bilancia (UPB) in tema di previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica, come disciplinate dall'articolo 2 dello schema in esame, evidenzia che l'articolo 18 della legge n. 243 del 2012 prevede che il predetto Ufficio provveda ad esercitare funzioni di analisi, verifiche e valutazioni delle suddette previsioni, pur senza disciplinare le relazioni intercor-

renti tra le funzioni del Governo e quelle dello stesso Ufficio. Prosegue segnalando che l'articolo 10, comma 3, lettera *c)*, della legge n. 196 del 2009, con riferimento alla predisposizione, nei documenti di programmazione, di previsioni a politiche invariate, prevede l'indicazione di tali previsioni per i principali aggregati del conto economico delle pubbliche amministrazioni. Ricorda inoltre che queste previsioni, già elaborate da ultimo con il DEF 2014, sono predisposte in conformità con quanto stabilito dall'ordinamento europeo e inviate alle autorità europee con la prima sezione del citato documento. In merito alla manifestata opportunità di modificare la legge n. 196 del 2009, in modo da allinearne il contenuto a quello della direttiva 2011/85/UE, rileva come con la legge costituzionale n. 1 del 2012 il nostro ordinamento abbia anticipato molti elementi contenuti nella predetta direttiva, introducendo il principio dell'equilibrio di bilancio di tutte le pubbliche amministrazioni. Evidenzia infine che, con la successiva legge n. 243 del 2012, è stato disposto che i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio stabiliscano, per ciascuna annualità, obiettivi del saldo del conto consolidato, articolato per sottosettori, definito in termini strutturali, obiettivi di debito tali da garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche, nonché l'adozione di regole per disciplinare l'evoluzione della spesa pubblica, definiti in coerenza con quanto previsto dall'ordinamento europeo.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI), *relatore*, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula una proposta di parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in esame.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.45.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 28 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 9.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario.
Atto n. 48.
(Rilievi alle Commissioni XI e XII).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del regolamento, e conclusione).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame è volto a recepire la direttiva 2010/32/UE, che attua l'accordo quadro, concluso da *European Hospital and Healthcare Employers Association* – HOSPEEM e Federazione Sindacale Europea dei Servizi Pubblici – FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario. Rileva quindi che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, vidimata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato. Con riferimento agli articoli 1 e 2, osserva che il provvedimento in esame dispone, a carico di strutture e servizi sanitari pubblici e privati, una pluralità di adempimenti volti alla prevenzione delle ferite da taglio o da punta e alla successiva messa in sicurezza in caso di ferite e/o punture e che lo svolgimento di tali adempimenti presuppone la disponibilità di dispositivi medici dotati di meccanismi di protezione e di sicurezza. Rileva in proposito che l'invarianza degli effetti finanziari – di cui all'articolo 2 del provvedi-

mento in esame – appare confermata nel caso in cui le strutture e i servizi sanitari pubblici già svolgano, con le adeguate attrezzature e strumentazioni, le attività descritte nel provvedimento. Sul punto ritiene quindi necessario acquisire elementi di valutazione dal Governo. Non ha osservazioni da formulare relativamente a possibili ulteriori attività di vigilanza a carico di soggetti pubblici, non contenute nel testo e che tuttavia si desumono da quanto affermato preliminarmente dalla relazione tecnica, nel presupposto – su cui appare necessario acquisire conferma dal Governo – che le stesse siano già svolte da detti soggetti e che comunque ad esse si possa far fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente che le strutture e i servizi sanitari pubblici possono svolgere gli adempimenti previsti dallo schema di decreto volti per la prevenzione delle ferite da taglio o da punta e la successiva messa in sicurezza in caso di ferite e punture, con le attrezzature e le strumentazioni già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Conferma altresì che possibili ulteriori attività di vigilanza a carico di soggetti pubblici, non contenute nel testo e tuttavia desumibili da quanto affermato nella relazione tecnica, sono già svolte da detti soggetti e che comunque ad esse si può far fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario (atto n. 48);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

le strutture e i servizi sanitari pubblici possono svolgere gli adempimenti previsti dallo schema di decreto volti alla prevenzione delle ferite da taglio o da punta e alla successiva messa in sicurezza in caso di ferite e punture, con le attrezzature e le strumentazioni già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

i soggetti pubblici potranno far fronte alle attività di vigilanza desumibili dalla relazione tecnica, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 9.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 9.50.

DL 146/2013: Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.
C. 1921 Governo.
(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 gennaio 2014.

Federico FAUTTILLI (PI), *relatore*, ricorda che sul provvedimento in esame erano stati richiesti al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), e comma 2 e all'articolo 3, comma 1, lettera *h)*, e comma 2, del provvedimento che prevedono la possibilità di far ricorso a procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, segnala che, fermo restando che l'utilizzo dei cosiddetti braccialetti elettronici potrà essere disposto solo ove questi siano effettivamente disponibili, per l'approvvigionamento dei cd. « braccialetti elettronici », sullo stato di previsione del Ministero dell'interno – capitolo di spesa 2624, articolo 24 – sono stati stanziati 2,5 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2013-2015 e che con questi fondi è stato possibile avviare un piano diretto ad incrementare la disponibilità degli apparecchi in questione. Evidenzia che la progettualità avviata prevede che entro il primo trimestre del 2014 la dotazione dei predetti apparecchi, che attualmente ammonta a 530 unità, arrivi a 2.000 unità, rendendo possibile soddisfare le nuove esigenze sottese dalle norme del provvedimento in esame senza necessità di fare ricorso ad ulteriori stanziamenti. Osserva che le disposizioni di cui agli articoli 2, 4 e 5 concernenti, rispettivamente, la detenzione e cessione illecita di stupefacenti, l'aumento delle detrazioni di pena per liberazione anticipata e l'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive minori, per quanto suscettibili di determinare una riduzione delle spese dirette di mantenimento in carcere, non necessariamente condurranno ad una riduzione degli stanziamenti di bilancio per l'amministrazione competente, posto che le rivenienti disponibilità potranno essere destinate ad alimentare i settori dell'Amministrazione penitenziaria più esposti e a potenziare gli interventi tesi al miglioramento delle attuali condizioni detentive. Sempre in relazione all'articolo 2, relativamente all'abrogazione del divieto di reiterata concessione delle misure dell'affidamento terapeutico, segnala che qualora il numero dei soggetti da sottoporre a specifici trattamenti sia superiore al numero dei posti disponibili presso le strutture del Servizio sanitario nazionale o convenzionate, è comunque possibile il ricorso a trattamenti terapeutici riabilitativi o psicofarmacologici, nello stato di detenzione domiciliare. Con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), sottolinea che la norma non fa sorgere alcun obbligo di istituzione di nuove figure di Garante regionale o locale sui territorio, in considerazione della possibilità di rivolgere le istanze di reclamo a più soggetti istituzionali. In merito all'ampliamento dell'istituto dell'affidamento in prova ai servizi sociali, disposto dall'articolo 3, comma 1, lettere *c*), *d)* ed *e)*, assicura che lo stesso potrà essere adeguatamente fronteggiato con le risorse umane e strumentali dell'amministrazione della giustizia senza maggiori oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato. Con riferimento all'articolo 6, che amplia la platea dei soggetti suscettibili di essere allontanati dal territorio dello Stato in esecuzione di espulsioni alternative alla detenzione, evidenzia che ciò non graverà sul sistema dei centri di identificazione ed espulsione e che continuerà anche in queste ipotesi a essere applicato l'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo n. 286 del 1998, in virtù del quale lo straniero destinatario della predetta misura continua ad essere ristretto in carcere in attesa che siano acquisiti i necessari titoli di viaggio. Quanto all'impatto che tale ampliamento può avere sul sistema delle espulsioni, nel far presente che tale impatto dipende da alcuni fattori, non ultimo la nazionalità dello straniero da espellere, sottolinea che, sul medio periodo, la misura introdotta dall'articolo 6 del provvedimento in esame è neutra da un punto di vista finanziario, poiché i cittadini extracomunitari destinatari della misura alternativa in discorso sarebbero comunque destinati ad essere allontanati dal territorio dello Stato una volta finita di scontare la pena detentiva cui sono stati condannati. Sempre con riferimento all'articolo 6 chiarisce inoltre

che il diritto alla difesa in caso di ricorso avverso il decreto di espulsione disposto dal questore è già garantito a legislazione vigente e finanziato attraverso il capitolo 1360 – spese di giustizia dello stato di previsione del Ministero della giustizia, sul quale gravano altresì gli oneri per il patrocinio a spese dello Stato. In merito alla richiesta di chiarimenti sulle modalità di alimentazione dell'ufficio di supporto del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, previsto dall'articolo 7, il cui personale presta già servizio presso il Ministero della giustizia, osserva che la costituzione di tale ufficio di supporto non comporta alcun impatto sull'assetto funzionale ed organizzativo del Ministero, poiché lo stesso personale, in aggiunta ai normali compiti amministrativi, svolgerà attività di mera segreteria organizzativa e di coordinamento nell'ambito di adempimenti già espletati con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Per ciò che riguarda invece l'aspetto degli emolumenti spettanti al Garante nazionale, si conferma che allo stesso e agli altri due componenti non spetterà alcuna indennità o emolumento ma solo il diritto al rimborso delle spese. Infine, relativamente all'articolo 8 del provvedimento, recante agevolazioni fiscali e contributive per i datori di lavoro che assumono detenuti, ricorda che il relatore, nella seduta del 21 gennaio scorso, aveva evidenziato come la relazione tecnica facesse riferimento a un ammontare di spese per agevolazioni fiscali pari a 20,6 milioni di euro, complessivamente riferibili alla legge n. 193 del 2000, mentre in realtà il comma 1 del medesimo articolo 8 richiamava esclusivamente le risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 270, della legge n. 228 del 2012, pari a soli 16 milioni di euro per il 2013. A tal proposito evidenzia che tra le finalità di cui all'elenco 3, allegato alla legge n. 228 del 2012, a cui fa rinvio l'articolo 1, comma 270, della stessa legge, è indicato testualmente « Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti: articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193 » così integrando, per il solo anno 2013, l'ordinaria autorizzazione di spesa per effetto dell'esclusiva destinazione a tale finalità stabilita con il D.P.C.M. 15 febbraio 2013. Ricorda poi che nel decorso esercizio 2013, l'amministrazione penitenziaria ha dato luogo ai rimborsi rispettivamente all'Agenzia delle entrate e all'INPS delle agevolazioni fiscali e contributive per l'importo dell'ordinaria autorizzazione di spesa recata dall'articolo 6, comma 1, della legge n. 193 del 2000, previsto in euro 4.648.112, e che la stessa amministrazione ha inoltre proceduto a versare alla medesima Agenzia dell'entrate e all'INPS, a titolo di acconto per le medesime agevolazioni fiscali e contributive relative all'anno 2013, l'importo complessivo di euro 7.065.430, a valere sulla maggiorazione dell'autorizzazione di spesa recata dal citato comma 270 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012. Evidenzia inoltre che per il residuo importo, rispetto all'intervenuta maggiorazione di 16 milioni di euro sopra descritta, pari ad euro 8.934.570 è stato assunto formale atto di impegno della spesa, che nel corrente esercizio è stato iscritto ai residui passivi provenienti dall'esercizio 2013. Sottolinea altresì che conseguentemente, i decreti ministeriali indicati nel testo faranno riferimento, per l'anno 2013, alle risorse complessive assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 270, della legge n. 228 del 2012, pari a 16 milioni di euro – di cui euro 7.065.430 già versati all'Agenzia delle entrate e all'INPS a titolo di mero acconto, sulle agevolazioni fiscali e contributive in corso di accertamento, ed euro 8.934.570 iscritte ai residui passivi del bilancio del Ministero della giustizia – C.d.R. Amministrazione penitenziaria capitolo 1765 – mentre, per l'anno 2014 e seguenti, faranno riferimento alle risorse disponibili a legislazione vigente, ammontanti a 10.148.112 euro a regime. Segnala infine che gli stessi decreti conterranno nel loro ambito un meccanismo di controllo che, attraverso modalità telematiche, consentirà alle imprese di fruire delle agevolazioni spettanti nel rispetto dei limiti stabiliti e delle risorse annualmente stanziate in bilancio sul capitolo 1765.

Federico FAUTTILLI (PI), *relatore*, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere.

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1921 di conversione del decreto-legge n. 146 del 2013, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

i meccanismi richiamati dalla relazione tecnica a presidio dell'invarianza finanziaria delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, lettera *a)*, e 2 e all'articolo 3, commi 1, lettera *h)*, e 2, concernenti il numero delle persone che saranno sottoposte a procedure di controllo mediante mezzi elettronici in forza sia delle nuove disposizioni introdotte, sia dell'attuale dotazione di strumenti nella disponibilità delle Forze di polizia, appaiono suscettibili di garantire la neutralità finanziaria delle suddette disposizioni, dal momento che, come risulta dagli elementi forniti dal Ministero dell'interno, sono stati stanziati nello stato di previsione del medesimo Ministero appositi fondi con i quali è stato possibile avviare un piano diretto ad incrementare le disponibilità dei suddetti mezzi elettronici al fine di soddisfare le nuove esigenze derivanti anche dall'attuazione delle norme del presente decreto;

le disposizioni di cui agli articoli 2, 4 e 5 concernenti, rispettivamente, la detenzione e cessione illecita di stupefacenti, l'aumento delle detrazioni di pena per liberazione anticipata e l'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive minori, per quanto suscettibili di determinare una riduzione delle spese dirette di mantenimento in carcere, non necessariamente condurranno ad una riduzione degli stanziamenti di bilancio per l'amministrazione competente, posto che le rivenienti disponibilità potranno essere destinate ad alimentare i settori dell'Amministrazione penitenziaria più esposti e a potenziare gli interventi tesi al miglioramento delle attuali condizioni detentive;

qualora il numero dei soggetti da sottoporre a specifici trattamenti, ai sensi del predetto articolo 2, sia superiore al numero dei posti disponibili presso le strutture del Servizio sanitario nazionale o convenzionale risulta comunque possibile il ricorso a trattamenti terapeutici riabilitativi o psicofarmacologici nello stato di detenzione domiciliare;

dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, non discenderà l'obbligo di istituire su tutto il territorio nazionale nuove figure di garante regionale e locale dei diritti dei detenuti sul territorio, in considerazione della possibilità di rivolgere le istanze di reclamo a più soggetti istituzionali;

l'ampliamento dell'istituto dell'affidamento in prova ai servizi sociali, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *c), d)* ed *e)*, potrà essere svolto dai competenti uffici del Ministero della giustizia senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

le misure introdotte dall'articolo 6 risultano, nel medio periodo, neutrali dal punto di vista finanziario, dal momento che i cittadini extracomunitari destinatari della misura alternativa dell'espulsione prevista dal suddetto articolo sarebbero comunque destinati ad essere allontanati dal territorio dello Stato una volta finito di scontare la pena detentiva cui sono stati condannati;

il diritto alla difesa in caso di ricorso avverso il decreto di espulsione disposto dal questore è già garantito a legislazione vigente ed è finanziato attraverso il capitolo 1360 delle spese di giustizia del Ministero della giustizia, su cui gravano altresì gli oneri per il patrocino a spese dello Stato;

la costituzione dell'ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, di cui all'articolo 7, non comporta alcun

impatto sull'assetto funzionale ed organizzativo del Ministero, poiché il personale del suddetto Ministero, in aggiunta ai normali compiti amministrativi, svolgerà attività di mera segreteria organizzativa e di coordinamento del Garante nell'ambito degli adempimenti già espletati, avvalendosi delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e che al Garante medesimo non spetterà alcuna indennità o emolumento, ma solo il diritto al rimborso delle spese;

i decreti ministeriali indicati all'articolo 8, ai fini della concessione delle agevolazioni fiscali e contributive per i datori di lavoro che assumono detenuti, fanno riferimento, per l'anno 2013, alle risorse complessive assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 270, della legge n. 228 del 2012, pari ad euro 16 milioni – di cui euro 7.065.430 già versati all'Agenzia delle entrate a titolo di mero acconto sulle agevolazioni fiscali e contributive in corso di accertamento, ed euro 8.934.570 iscritti nei residui passivi dello stato di previsione del Ministero della giustizia, ad apposito capitolo – mentre per l'anno 2014 e seguenti, faranno riferimento alle risorse disponibili a legislazione vigente, ammontanti ad euro 10.148.112 a regime;

tali decreti istituiranno un meccanismo che, attraverso modalità telematiche, consentirà alle imprese di fruire delle agevolazioni spettanti nel rispetto dei limiti e delle risorse annualmente stanziate sul medesimo capitolo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.05.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 28 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto ministeriale in materia di ammortizzatori sociali in deroga.
Atto n. 74.
(Rilievi alla XI Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, rileva che lo schema di decreto in esame reca attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 54 del 2013, che dispone che, con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia, siano determinati, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati, criteri di concessione degli ammortizzatori in deroga alla normativa vigente, con particolare riguardo ai termini di presentazione, a pena di decadenza, delle relative domande, alle causali di concessione, ai limiti di durata e reiterazione delle prestazioni, anche in relazione alla prosecuzione, rispetto ad altre prestazioni, di sostegno del reddito, alle tipologie di datore di lavoro e lavoratori beneficiari. Segnala che il provvedimento, che si compone di cinque articoli, non è corredato di relazione tecnica e che allo stesso è allegata una relazione inerente la valutazione degli oneri finanziari redatta dal Coordinamento generale statistico attuariale dell'INPS. Evidenzia come, in base alla predetta relazione, gli oneri annui in materia di cassa integrazione in deroga, stimati per indennità, coperture figurative e assegni al nucleo familiare, siano pari, rispettiva-

mente, per gli anni 2014, 2015 e 2016, a 936,2, a 676,4 e a 832,6 milioni di euro. Con riferimento alla mobilità in deroga, fa presente altresì che gli oneri annui risultano pari, rispettivamente, per gli anni 2014, 2015 e 2016, a 824,8, a 419,4 e a 213,8 milioni di euro. Rileva, infine, come complessivamente tali oneri ammontino pertanto a 1.761 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.095,8 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1.046,4 milioni di euro per l'anno 2016.

Osserva che il provvedimento in esame introduce misure volte a circoscrivere la platea dei beneficiari e limiti temporali all'erogazione della cassa integrazione e delle indennità di mobilità in deroga e che la fruizione di detti istituti è configurata nell'ambito dei limiti di spesa programmati a legislazione vigente. Nel far presente che la neutralità finanziaria complessiva di tale meccanismo è rimessa sostanzialmente all'efficacia delle procedure prefigurate a presidio del rispetto di tali limiti di spesa, ritiene comunque utile acquisire maggiori elementi circa i parametri utilizzati nella quantificazione redatta dall'INPS, con particolare riferimento alla numerosità della platea ipotizzata e all'importo medio delle erogazioni, anche al fine di una comparazione rispetto agli esborsi connessi agli ammortizzatori sociali in deroga – cassa integrazione e mobilità – attualmente previsti.

Infine, nel sottolineare la complessità delle questioni trattate, chiede al rappresentante del Governo, anche alla luce del parere negativo espresso sullo schema di decreto interministeriale in esame dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in cui si richiedono alcune modifiche al testo del provvedimento, di fornire chiarimenti in ordine alle possibili conseguenze di carattere sociale derivanti dalla riduzione della platea dei destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga. Ritiene altresì necessario che il Governo chiarisca se la complessiva dotazione finanziaria, stanziata a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dello schema di decreto in esame, possa ritenersi sufficiente o se, invece, sia necessario procedere ad una sua successiva integrazione.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel ringraziare il relatore per la completezza con cui ha affrontato, nella relazione dianzi svolta, un tema particolarmente delicato e di rilevante interesse politico, precisa preliminarmente che il Governo è tenuto alla quantificazione dei soli effetti finanziari diretti dei provvedimenti, vale a dire degli effetti direttamente conseguenti all'attuazione dei provvedimenti medesimi, e non anche degli effetti indiretti. Nel ribadire la delicatezza della questione trattata, rileva come sia necessario chiarire prioritariamente se lo schema di decreto interministeriale in esame incida su diritti soggettivi riconosciuti in capo ai lavoratori. Infatti, qualora si incidesse su tali diritti, si determinerebbero inevitabilmente effetti onerosi diretti, dal momento che il titolare del diritto potrebbe ottenere in sede giurisdizionale il pieno riconoscimento del diritto vantato nonché il risarcimento del danno. Alla luce di tali considerazioni, ritiene opportuno disporre di un tempo ulteriore per procedere ai necessari approfondimenti istruttori sulle questioni sollevate dal relatore.

Rocco PALESE (FI-PdL), nel rilevare come il tema degli ammortizzatori sociali in deroga assuma fondamentale importanza in un momento di forte crisi economica e sociale, sottolinea l'esigenza che il Governo affronti tale questione in maniera approfondita, predisponendo gli opportuni interventi affinché risultino garantite le risorse finanziarie necessarie ad assicurare condizioni di tutela nei confronti dei lavoratori in mobilità. Nello stigmatizzare altresì le modalità con cui, nel corso degli anni, sono state impiegate le risorse del Fondo sociale europeo, ritiene che tali risorse, anziché essere destinate ad attività di formazione – che si sono rivelate, alla prova dei fatti, fonte di sprechi – potrebbero invece essere finalizzate alla copertura finanziaria di strumenti a tutela dei lavoratori, come gli

ammortizzatori sociali in deroga. Auspica, pertanto, una più congrua utilizzazione delle risorse del predetto Fondo da parte del Ministro per la coesione territoriale Trigilia.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 161 del 21 gennaio 2014, a pagina 115, prima colonna, ventitreesima riga, le parole: « per l'economia e le finanze » sono sostituite dalle seguenti « alla Presidenza del Consiglio dei ministri ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 162 del 22 gennaio 2014, a pagina 64, prima colonna, dodicesima riga; a pagina 66, prima colonna, ventottesima riga; a pagina 67, seconda colonna, prima riga; a pagina 68, prima colonna, trentanovesima riga; a pagina 69, prima colonna, diciannovesima riga; a pagina 77, prima colonna, trentaseiesima riga: le parole: « per l'economia e le finanze » sono sostituite dalle seguenti « alla Presidenza del Consiglio dei ministri ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 163 del 23 gennaio 2014, a pagina 11, prima colonna, ventiquattresima riga e a pagina 19, seconda colonna, dodicesima riga: le parole: « per l'economia e le finanze » sono sostituite dalle seguenti « alla Presidenza del Consiglio dei ministri ».

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2013. Atto n. 71.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio culturale italiano e per la creazione della rete integrata di itinerari turistici culturali. C. 1249 Petrenga 211

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori 211

Modifica alla normativa in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola. Nuovo testo unificato C. 249 Ghizzoni e C. 1186 Marzana (Parere alla XI Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)* 211

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 214

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito delle proposte di legge C. 576 Ghizzoni e C. 611 Centemero, recanti istituzione dell'Unione nazionale dei gruppi scolastici, audizione di rappresentanti di associazioni studentesche 213

AVVERTENZA 213

COMITATO RISTRETTO

Martedì 28 gennaio 2014.

Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio culturale italiano e per la creazione della rete integrata di itinerari turistici culturali.
C. 1249 Petrenga.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 9 alle 10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Giancarlo GALAN.

La seduta comincia alle 14.

Sull'ordine dei lavori.

Giancarlo GALAN, *presidente*, propone di passare subito al secondo punto all'ordine giorno, in sede consultiva.

La Commissione concorda.

Modifica alla normativa in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola.
Nuovo testo unificato C. 249 Ghizzoni e C. 1186 Marzana.
(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giancarlo GALAN, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Maria MARZANA (M5S), *relatore*, ricorda che la VII Commissione si è già espressa in sede consultiva sul testo unificato delle proposte di legge C. 249 e C. 1186 in esame, recante disposizioni in materia pensionistica concernente il personale della scuola, esprimendo alla XI Commissione, in data 24 luglio 2013, parere favorevole. Precisa che a seguito degli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, sulla base delle risultanze della relazione tecnica predisposta dal Governo e della ricognizione sui beneficiari del provvedimento attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è stato quindi definito un nuovo testo unificato, su cui la VII Commissione è chiamata ad esprimersi nuovamente. Segnala quindi, al riguardo, che è stato predisposto un unico articolo, rispetto ai due iniziali. Il comma 1 riproduce sostanzialmente il precedente articolo 1, prevedendo una modifica del comma 14 dell'articolo 24, del decreto-legge n. 201 del 2011 – cosiddetto Salva Italia – al fine di estendere l'applicazione dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico previgenti alla cosiddetta riforma Fornero, anche al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997. Il nuovo comma 2 prevede che il beneficio di cui al comma 1 sia riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1° settembre 2014, nel limite massimo di 4.000 soggetti.

Aggiunge che il medesimo comma 2 dispone, altresì, che l'INPS prenda in esame le domande di pensionamento inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro il 31 maggio 2014 e che provveda al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Ricorda che è stabilito infine che – qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione – l'INPS non prenda in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci previsti dalla disposizione di cui al comma 1. Rileva che quest'ultimo periodo risulta ambiguo e potrebbe essere causa di discriminazioni tra soggetti vantanti gli stessi diritti: a tal proposito propone una condizione da inserire nel parere che preveda chiaramente la conciliazione della data di scadenza del 31 maggio 2014 per la presentazione della domanda con la definizione di una graduatoria basata sul criterio della somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva. Sottolinea poi che il successivo comma 3, sempre in esecuzione a quanto previsto dalla relazione tecnica dell'Esecutivo, estende al personale della scuola disposizioni relative al TFR già previste per altri lavoratori, posticipando l'erogazione del TFR alla fase in cui il personale che avrebbe beneficiato della legge lo avrebbe maturato con i nuovi requisiti. Aggiunge quindi che il comma 4 reca la necessaria copertura finanziaria, valutata in 35 milioni di euro per l'anno 2015, 107,2 milioni di euro per l'anno 2017 e 72,8 milioni di euro per l'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede attingendo al Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalla legge di stabilità 2013, al fine di finanziare interventi in favore delle categorie di lavoratori soggetti a trattamento pensionistico. Segnala, in conclusione, che l'ulteriore testo approvato dalla Commissione di merito risulta un punto di sintesi tra le diverse posizioni politiche, al quale il gruppo del Movimento cinque stelle ha inteso aderire a tutela del personale scolastico. Alla luce di quanto osservato, pro-

pone, pertanto, di esprimere parere favorevole con condizione sull'ulteriore nuovo testo unificato in esame (*vedi allegato*).

Manuela GHIZZONI (PD), ringrazia la relatrice per l'approfondito lavoro svolto e per la condizione apposta alla proposta di parere favorevole al testo in esame, che sarà d'ausilio alla Commissione di merito per precisare nell'articolato, in maniera chiara e inequivoca, quanto esplicitato nella condizione medesima. Preannuncia, quindi, anche a nome del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere *testè* illustrata dalla relatrice.

La Commissione approva quindi all'unanimità la proposta di parere favorevole con condizione del relatore *(vedi allegato)*.

La seduta termina alle 14.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 28 gennaio 2014.

Nell'ambito delle proposte di legge C. 576 Ghizzoni e C. 611 Centemero, recanti istituzione dell'Unione nazionale dei gruppi scolastici, audizione di rappresentanti di associazioni studentesche.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Estinzione dell'istituto « SS. Trinità e Paradiso » di Vico Equense e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense.
C. 1069 Bossa e C. 1164 Salvatore Piccolo.

ALLEGATO

Modifica alla normativa in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola. Nuovo testo unificato C. 249 Ghizzoni e C. 1186 Marzana.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 249 Ghizzoni e abbinata, recante modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola;

viste le modifiche apportate al testo su cui già la Commissione si era espressa favorevolmente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

la Commissione di merito chiarisca che tutte le domande pervenute entro il 31 maggio 2014 sono prese in considerazione dall'INPS prima di procedere alla definizione di un elenco numerico, sulla base di un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva fino al raggiungimento del limite di 4000 soggetti.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo *(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni).*

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea 2013-*bis*. C. 1864 Governo (Parere alla XIV Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole)* 215

ALLEGATO 1 (Emendamenti approvati) 219

ALLEGATO 2 (Proposta di relazione del Relatore) 222

ALLEGATO 3 (Relazione approvata dalla Commissione) 223

ALLEGATO 4 (Relazione approvata dalla Commissione) 224

AVVERTENZA 218

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Marco Flavio Cirillo.

La seduta comincia alle 13.50.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.
C. 1836 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni).

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea 2013-*bis*.
C. 1864 Governo.
(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviati nella seduta del 22 gennaio scorso.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che nella seduta precedente è stata data comunicazione della presentazione di emendamenti al disegno di legge europea 2013-*bis*, sui quali la presidenza, per la ammissibilità, e la relatrice, per il merito, si erano riservati un supplemento istruttorio. Al riguardo, fa presente che la presidenza ritiene che sia inammissibile l'articolo aggiuntivo 12.01, in quanto reca disposizioni in materia di riduzione di norme comportanti « eccessiva regolamentazione (*Gold Plating*) » sul settore agricolo nell'ambito della trasposizione nella normativa nazionale della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, con le quali non si intende né recepire una specifica normativa europea né rispondere a una specifica procedura di infrazione.

Ricorda, inoltre, che gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore

sono trasmessi alla XIV Commissione, che, peraltro, potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale, mentre gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea. Invita, quindi, il relatore e il Governo ad esprimere i pareri sugli emendamenti presentati.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, invita al ritiro, preannunciando altrimenti parere contrario, i presentatori dell'emendamento Zolezzi 12.1; raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 12.2; invita al ritiro, preannunciando altrimenti parere contrario, i presentatori degli emendamenti Zolezzi 12.3, Segoni 12.4, Zolezzi 12.5 e 12.6; esprime parere favorevole sull'emendamento Segoni 12.7; invita al ritiro, altrimenti parere contrario, degli emendamenti Segoni 12.8, Zolezzi 12.9, 12.10 e 14.1 e Terzoni 14.2.

Presenta, quindi, una nuova formulazione del proprio emendamento 15.1 *(vedi allegato 1)*, che recepisce il contenuto degli emendamenti Matarrese 15.4 e 15.5 e Zolezzi 15.8, raccomandandone l'approvazione.

Invita al ritiro, preannunciando altrimenti parere contrario, i presentatori degli emendamenti Matarrese 15.2 e 15.3, Zolezzi 15.6 e 15.7 e Carrescia 17.1.

Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Segoni 17.2, purché riformulato nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*; invita, infine, al ritiro, preannunciando altrimenti parere contrario, i presentatori dei restanti emendamenti Matarrese 17.3 e 17.4, Terzoni 17.5, Matarrese 17.6 e 17.7.

Il Sottosegretario Marco Flavio CIRILLO esprime parere conforme a quello del relatore. Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti 12.2 e 15.1 *(nuova formulazione)* del relatore.

Alberto ZOLEZZI (M5S) insiste per la votazione di tutti gli emendamenti presentati dai deputati del gruppo M5S, dei quali è cofirmatario, ad eccezione del suo emendamento 15.8, in quanto confluito nell'emendamento 15.1 del relatore *(nuova formulazione)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Zolezzi 12.1 e approva l'emendamento 12.2 del relatore.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che le votazioni degli emendamenti Zolezzi 12.3 e Segoni 12.4 risultano precluse a seguito dell'approvazione dell'emendamento 12.2 del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, respinge, quindi, gli emendamenti Zolezzi 12.5 e 12.6; approva l'emendamento Segoni 12.7 *(vedi allegato 1)*.

Respinge, quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Segoni 12.8, Zolezzi 12.9, 12.10 e 14.1, nonché l'emendamento Terzoni 14.2; approva l'emendamento 15.1 del relatore, come riformulato *(vedi allegato 1)*.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Matarrese 15.2, 15.3, 15.4 e 15.5, Zolezzi 15.6, 15.7 e 15.8, risultano assorbiti o preclusi a seguito dell'approvazione dell'emendamento 15.1 del relatore, come riformulato *(vedi allegato 1)*.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) chiede al relatore di conoscere le motivazioni dell'invito al ritiro, altrimenti parere contrario, espresso sul proprio emendamento 17.1.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, fornisce al collega Carrescia i chiarimenti richiesti, confermando il parere precedentemente espresso.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) prende atto della conferma del parere del relatore e ritira il proprio emendamento 17.1.

Tino IANNUZZI (PD) esprime l'auspicio che nel corso della discussione in Assemblea sul provvedimento in esame, possa essere riaffrontata nuovamente la questione posta dal collega Carrescia con la presentazione dell'emendamento 17.1.

Alberto ZOLEZZI (M5S) accetta la proposta precedentemente avanzata dal relatore di riformulazione dell'emendamento Segoni 17.2 di cui è cofirmatario.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Segoni 17.2, come riformulato *(vedi allegato 1)*.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che la votazione dell'emendamento Matarrese 17.3 risulta preclusa a seguito dell'approvazione dell'emendamento Segoni 17.2, come riformulato.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento 17.4; s'intende che vi abbiano rinunciato.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione respinge, quindi, l'emendamento Terzoni 17.5.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti 17.6 e 17.7; s'intende che vi abbiano rinunciato.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge europea 2013-*bis* (C. 1864 Governo), che procede ad illustrare *(vedi allegato 2)*.

Il Sottosegretario Marco Flavio CIRILLO esprime parere favorevole sulla proposta di relazione favorevole formulata dal relatore.

Alberto ZOLEZZI (M5S), pur manifestando un orientamento complessivamente favorevole sul provvedimento, chiede al relatore di valutare l'opportunità di inserire nella proposta di relazione appena formulata un esplicito riferimento alla necessità di contrastare la tendenza in atto in sede di predisposizione delle direttive europee verso una forte limitazione dei casi in cui è richiesta la procedura di valutazione di impatto ambientale e di tenere in debito conto, ai fini dell'individuazione dei progetti di opere o degli impianti da assoggettare a tale procedura, non solo della dimensione dei singoli progetti o impianti ma anche del loro numero complessivo per ciascun ambito territoriale.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, pur comprendendo le ragioni che sono alla base della richiesta del collega Zolezzi, ritiene preferibile che nella proposta di relazione venga mantenuto un giudizio esplicitamente positivo su un provvedimento che nel suo complesso, così come nelle norme dettate in materia di valutazione di impatto ambientale, appare coerentemente diretto a superare numerose procedure d'infrazione e ad adeguare in modo positivo l'ordinamento nazionale a quello europeo.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel condividere quanto appena detto dal relatore, lo invita in ogni caso a valutare la possibilità di tenere conto di quanto proposto dal deputato Zolezzi, integrando la proposta di relazione con un richiamo all'importanza della valutazione di impatto ambientale come strumento per indirizzare in modo corretto le scelte in materia di ambiente.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, alla luce delle osservazioni svolte dal presidente della Commissione, presenta una nuova formulazione della proposta di relazione favorevole sul disegno di legge europea 2013-*bis* *(vedi allegato 3)*, di cui raccomanda l'approvazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge europea 2013-*bis*, come riformulata dal relatore, e nomina l'onorevole Chiara BRAGA quale relatore per riferire presso la Commissione Politiche dell'Unione Europea.

La Commissione passa, quindi, al seguito dell'esame del disegno di legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (C. 1836 Governo).

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre *(vedi allegato 4)*.

Il Sottosegretario Marco Flavio CIRILLO esprime parere favorevole sulla proposta di relazione favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre – e nomina l'onorevole BRAGA quale relatore per riferire presso la Commissione Politiche dell'Unione Europea.

La seduta termina alle 14.25.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/76/UE che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture.
Atto n. 44.

COMITATO RISTRETTO

Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
C. 68 Realacci ed abb.

ALLEGATO 1

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea 2013-*bis*.
C. 1864 Governo.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 12.

*Al comma 1, sostituire il capoverso 1-*ter, *con il seguente:*

1-*ter*. Dei piani e programmi di cui al comma 1-*bis* l'Autorità competente da avviso mediante pubblicazione sul proprio sito web. La pubblicazione deve contenere l'indicazione del titolo del piano o del programma, dell'autorità competente, delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e delle modalità per la loro consultazione.

12. 2. Il Relatore.

*Al comma 1, capoverso 1-*quinquies, *dopo le parole:* Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1-*ter,* chiunque può prendere visione del piano o programma *aggiungere le seguenti:* ed estrarne copia, anche in formato digitale.

12. 7. Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi.

ART. 15.

Sostituire l'articolo 15, con il seguente:

ART. 15.

(Ulteriori disposizioni finalizzate al corretto recepimento della Direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011 in materia di valutazione di impatto ambientale. Procedura di infrazione 2009/2086 e procedura di infrazione 2013/2170).

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 1, la lettera *g)* è sostituita dalla seguente:

« *g)* progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Per le opere pubbliche, gli elaborati del progetto preliminare e del progetto definitivo sono predisposti in conformità all'articolo 93, commi 3 e 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. Negli altri casi il progetto preliminare e quello definitivo sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente ai fini della valutazione ambientale »;

b) all'articolo 5, comma 1, la lettera *h)* è abrogata;

c) all'articolo 6, comma 7, lettera *c)*, dopo le parole: « nell'allegato IV; » è aggiunto il seguente periodo: « per tali progetti, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono definiti i criteri e le soglie da applicare all'assoggettamento alla procedura di cui all'articolo 20 dei progetti di cui al-

l'allegato IV sulla base dei criteri stabiliti all'Allegato V. Tali disposizioni individuano, altresì, le modalità con cui le Regioni e le Province autonome, tenuto conto dei criteri di cui all'Allegato V e nel rispetto di quanto stabilito nello stesso decreto ministeriale, adeguano i criteri e le soglie alle specifiche situazioni ambientali e territoriali. »

d) all'articolo 6, il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Fatto salvo quanto disposto dall'Allegato IV, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 7, lettera *c),* le soglie dell'allegato IV, ove previste, sono integrate dalle disposizioni contenute nel medesimo decreto »;

e) all'articolo 12, il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente sul sito web dell'autorità competente »;

f) all'articolo 17, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

il primo periodo è sostituito dal seguente: « La decisione finale è pubblicata sui siti web delle autorità interessate indicando la sede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. »*;* al secondo periodo la parola « *anche* » è soppressa;

g) all'articolo 20, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Dell'avvenuta trasmissione di cui al comma 1 è dato sintetico avviso sul sito web dell'autorità competente.

Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Nell'avviso sono indicati il proponente, la procedura, la data di trasmissione della documentazione di cui al comma 1, la denominazione del progetto, la localizzazione, una breve descrizione delle sue caratteristiche, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza ed i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni.

In ogni caso copia integrale degli atti è depositata presso i comuni ove il progetto è localizzato. Nel caso dei progetti di competenza statale la documentazione è depositata anche presso la sede delle regioni e delle province ove il progetto è localizzato. L'intero progetto preliminare, fatti salvi eventuali dati coperti da segreto industriale, disponibile in formato digitale e lo studio preliminare ambientale, sono pubblicati sul sito web dell'autorità competente ».

h) all'articolo 24 il comma 3 è sostituito dal seguente:

« *3.* La pubblicazione di cui al comma 1 deve indicare il proponente, la procedura, la data di presentazione dell'istanza, la denominazione del progetto, la localizzazione ed una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza ed i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni. »;

i) all'articolo 32, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Della notifica è data evidenza pubblica attraverso il sito *web* dell'autorità competente. »;

l) al punto 3 dell'Allegato II alla parte seconda è aggiunto dopo l'ultimo trattino il seguente:

« al trattamento ed allo stoccaggio di residui radioattivi (impianti non compresi tra quelli già individuati nel presente punto), qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20 »;

m) il punto 7-*ter* dell'Allegato II alla parte seconda è sostituito dal seguente:

« *7-ter)* Attività di esplorazione in mare e sulla terraferma per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *h)* del de-

creto legislativo n. 162 del 14 settembre 2011 di recepimento della Direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio. »;

n) al punto 10, terzo trattino, dell'Allegato II alla parte seconda la parola: « extraurbane » è soppressa;

o) il punto 17 dell'Allegato II è sostituito dal seguente:

« 17) Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei naturali in unità geologiche profonde e giacimenti esauriti di idrocarburi, nonché siti per lo stoccaggio geologico del biossido di carbonio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo n. 162 del 14.09.2011 di recepimento della Direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio. »;

p) la lettera *h)* del punto 7 dell'Allegato IV alla parte seconda è sostituita dalla seguente:

« *h)* costruzione di strade urbane di scorrimento o di quartiere ovvero potenziamento di strade esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1500 metri. »;

q) la lettera *o)* del punto 7 dell'Allegato IV alla parte seconda è sostituita dalla seguente:

« o) opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua ».

2. Il decreto di cui all'articolo 6, comma 7, lettera *c)* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, introdotto dal comma 1, lettera *c)* del presente articolo, è adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per i progetti elencati nell'allegato IV, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela e del territorio e del mare introdotto dal comma 1, lettera *c)* del presente articolo.

4. L'articolo 23 della legge 6 agosto 2013, n. 97, è abrogato.

15. 1. Il relatore (*Nuova formulazione*).

Al comma 2, lettera a) *sostituire le parole:* opportune misure di sicurezza *con le seguenti:* misure di sicurezza sulla base delle migliori pratiche disponibili.

17. 2. (*Nuova formulazione*) Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea 2013-*bis*.
C. 1864 Governo.

PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1864 Governo, recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge europea 2013-*bis* »;

valutato molto positivamente l'ulteriore sforzo compiuto dal Governo e dal Ministro dell'ambiente in modo particolare per adeguare – anche in vista del prossimo semestre di Presidenza europea – la normativa italiana agli obblighi imposti dall'Unione, con particolare riferimento alle misure adottate per la chiusura del maggior numero possibile di casi di procedure d'infrazione e di pre-infrazione in materia di ambiente;

ritenuto opportuno modificare l'articolo 12 del disegno di legge, al fine di prevedere che dopo la pubblicazione dei piani o programmi in esso disciplinati, sia consentito di estrarne copia, anche in formato digitale;

ritenuto opportuno procedere ad una migliore formulazione tecnica del testo dell'articolo 15 del disegno di legge, ferma restando la finalità delle norme in esso contenute che restano coerentemente dirette a superare le censure formulate dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2009/2086, avviata per non conformità delle norme nazionali alla normativa comunitaria in materia di valutazione di impatto ambientale;

ritenuto opportuno modificare l'articolo 17 del disegno di legge, al fine di prevedere che le misure di sicurezza di cui all'articolo 308, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, siano basate sulle migliori pratiche disponibili;

preso atto della chiusura della procedura d'infrazione 2007/4679, aperta dalla Commissione europea in ragione dell'asserita non conformità dell'ordinamento nazionale alla normativa europea in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente e al cui fine era stato inserito nella legge europea 2013 l'articolo 23, oggetto di modifiche e integrazioni da parte dell'articolo 17 del disegno di legge in esame,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.

ALLEGATO 3

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea 2013-*bis*.
C. 1864 Governo.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1864 Governo, recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge europea 2013-*bis* »;

valutato molto positivamente l'ulteriore sforzo compiuto dal Governo e dal Ministro dell'ambiente in modo particolare per adeguare – anche in vista del prossimo semestre di Presidenza europea – la normativa italiana agli obblighi imposti dall'Unione, con particolare riferimento alle misure adottate per la chiusura del maggior numero possibile di casi di procedure d'infrazione e di pre-infrazione in materia di ambiente;

ritenuto opportuno modificare l'articolo 12 del disegno di legge, al fine di prevedere che dopo la pubblicazione dei piani o programmi in esso disciplinati, sia consentito di estrarne copia, anche in formato digitale;

ritenuto opportuno procedere ad una migliore formulazione tecnica del testo dell'articolo 15 del disegno di legge, ferma restando la finalità delle norme in esso contenute che restano coerentemente dirette a superare le censure formulate dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2009/2086, avviata per non conformità delle norme nazionali alla normativa comunitaria in materia di valutazione di impatto ambientale, che resta strumento essenziale per indirizzare correttamente le scelte in materia ambientale;

ritenuto opportuno modificare l'articolo 17 del disegno di legge, al fine di prevedere che le misure di sicurezza di cui all'articolo 308, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, siano basate sulle migliori pratiche disponibili;

preso atto della chiusura della procedura d'infrazione 2007/4679, aperta dalla Commissione europea in ragione dell'asserita non conformità dell'ordinamento nazionale alla normativa europea in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente e al cui fine era stato inserito nella legge europea 2013 l'articolo 23, oggetto di modifiche e integrazioni da parte dell'articolo 17 del disegno di legge in esame,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.

ALLEGATO 4

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.
C. 1836 Governo.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1836 Governo, recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 » – secondo semestre;

valutato molto positivamente l'inserimento nell'Allegato B del disegno di legge della direttiva 2013/30 sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, la quale, muovendo da una rinnovata consapevolezza che gli incidenti legati all'estrazione di idrocarburi in mare possono avere conseguenze gravi e irreversibili sull'ambiente marino e costiero, introduce una nuova e più incisiva disciplina normativa per il rafforzamento delle condizioni di sicurezza ambientale delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi;

verificata, inoltre, l'adozione in sede comunitaria di alcune direttive che non risultano inserite negli Allegati A e B del disegno di legge in esame, fra cui la direttiva 2013/56/UE diretta a estendere, a partire dal 2017, il divieto di utilizzo di cadmio nelle pile e accumulatori portatili e il divieto di immettere sul mercato pile a bottone anche con basso tenore di mercurio, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 10 dicembre 2013 e dunque dopo la presentazione al Parlamento del disegno di legge in esame,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva 2013/30 citata in premessa, sia garantito che in fase di rilascio delle autorizzazioni, si proceda ad una scrupolosa verifica del possesso, da parte delle società richiedenti, dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari tali da garantire:

la disponibilità di risorse fisiche, umane e finanziarie sufficienti per prevenire gli incidenti gravi legati alle attività in mare nel settore degli idrocarburi;

lo svolgimento costante di tali attività in modo sicuro;

la copertura integrale dei costi derivanti dal verificarsi di un incidente grave, a partire da quelli conseguenti ai danni provocati dall'inquinamento all'ambiente marino e delle economie costiere;

l'individuazione certa, fin dal rilascio dell'autorizzazione, dei responsabili del risarcimento dovuto in caso di incidente grave.

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva 2013/30 citata in premessa, sia adeguatamente garantita, in attuazione degli obblighi derivanti dalla convenzione di Arhus, il diritto di partecipazione del pubblico alle attività amministrative in materia di attività in mare nel settore degli

idrocarburi, al fine di contribuire a tutelare il diritto dei cittadini di vivere in un ambiente adeguato ad assicurare la salute e il benessere delle persone;

c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva 2013/30 citata in premessa, sia adeguatamente assicurata l'indipendenza della istituenda autorità competente responsabile per le funzioni di regolamentazione in materia di sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e di tutela dell'ambiente marino e costiero;

d) valuti la Commissione l'opportunità di inserire nell'Allegato B la direttiva 2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-01403 Catalano: Misure volte a contrastare le truffe su dispositivi mobili commesse tramite SMS 226

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 229

5-01450 Narduolo: Servizio di manutenzione dei centri di meccanizzazione postale per lo smistamento della corrispondenza, anche con riguardo alla salvaguardia dei livelli occupazionali 226

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 232

5-01577 Crivellari: Salvaguardia dei livelli occupazionali dei lavoratori di Poste italiane SpA, in particolare nella regione Veneto 227

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 234

5-01624 Bini: Necessità di un piano per lo sviluppo del settore postale, con particolare riferimento alla salvaguardia dei livelli occupazionali dei lavoratori della società Poste italiane e delle agenzie di recapito 227

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 235

AVVERTENZA 228

INTERROGAZIONI

Martedì 28 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il Viceministro per lo sviluppo economico Antonio Catricalà.

La seduta comincia alle 13.50.

5-01403 Catalano: Misure volte a contrastare le truffe su dispositivi mobili commesse tramite SMS.

Il Viceministro Antonio CATRICALÀ risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Ivan CATALANO (M5S), replicando, ringrazia il Viceministro della risposta assai dettagliata, della quale si dichiara soddisfatto, riservandosi di approfondirne successivamente gli specifici contenuti.

5-01450 Narduolo: Servizio di manutenzione dei centri di meccanizzazione postale per lo smistamento della corrispondenza, anche con riguardo alla salvaguardia dei livelli occupazionali.

Il Viceministro Antonio CATRICALÀ risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Giulia NARDUOLO (PD), replicando, nel ringraziare il Viceministro per la risposta, esprime tuttavia perplessità per la mancata partecipazione di Poste italiane al tavolo di confronto tenutosi presso il Mi-

nistero dello sviluppo economico. Fa presente che sono numerose le proteste riguardo ai disservizi dei centri di meccanizzazione postale, che solo in parte sono dovuti agli scioperi cui si faceva riferimento nella risposta mentre in larga parte sono attribuibili al cambio delle società appaltatrici e alla scarsa specializzazione tecnica dei lavoratori dipendenti presso le ditte subentranti, come evidenziato anche dalla stampa locale. Esprime, inoltre, forte preoccupazione per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per il rischio che non vengano mantenuti, per i lavoratori, gli attuali livelli contrattuali, profilandosi il rischio che vengano azzerati gli scatti di anzianità del personale, soprattutto di quello più anziano e con maggiore esperienza. Auspica, infine, che lo sconto applicato in fase di gara dalle ditte subentranti non venga ribaltato sui lavoratori e preannuncia che continuerà a seguire la questione anche attraverso gli esiti dell'incontro conclusivo che si terrà tra pochi giorni.

5-01577 Crivellari: Salvaguardia dei livelli occupazionali dei lavoratori di Poste italiane SpA, in particolare nella regione Veneto.

Il Viceministro Antonio CATRICALÀ risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Diego CRIVELLARI (PD), replicando, ringrazia il Viceministro per la risposta, di cui si dichiara soddisfatto. Sottolinea, tuttavia, perplessità rispetto al criterio ivi richiamato dell'omogenea redistribuzione dei lavoratori sul territorio nazionale, dal momento che i territori oggetto dell'interrogazione sono composti di piccoli comuni, nei quali la presenza dell'ufficio postale garantisce un servizio indispensabile per la popolazione per lo più anziana. Auspica, quindi, una maggiore attenzione oltre che sul profilo da lui evidenziato anche più in generale sulle conseguenze che le scelte occupazionali di Poste italiane rischiano di avere sulla qualità del servizio prestato ai cittadini.

5-01624 Bini: Necessità di un piano per lo sviluppo del settore postale, con particolare riferimento alla salvaguardia dei livelli occupazionali dei lavoratori della società Poste italiane e delle agenzie di recapito.

Il Viceministro Antonio CATRICALÀ risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Caterina BINI (PD), replicando, fa presente che l'interrogazione a sua firma, come anche un'altra precedentemente presentata insieme alla collega Velo, prende spunto dalla condizione dei lavoratori occupati nelle province di Pistoia e Livorno, dipendenti presso società che nel 1999 prestavano servizio, oltre che per Poste italiane, anche per soggetti privati e che hanno acconsentito alla richiesta formulata da Poste di lavorare in esclusiva. Osserva che delle 91 procedure di appalti previsti per il 2009 Poste ne ha assegnati soltanto 41, adducendo come giustificazione la mancanza di adeguate risorse nel bilancio della società. Al riguardo, facendo presente che il bilancio di Poste risulta in attivo anche grazie ad altri servizi che la società offre oltre a quello postale, osserva che la particolare situazione di Poste, che è una società liberalizzata ma a totale partecipazione statale, crea una sperequazione, nel senso che permette a tale società, in quanto di proprietà pubblica, di non corrispondere l'Iva sui servizi prestati, di fatto impedendo una corretta concorrenza, ma non implica che essa, in quanto società privata, presti attenzione ad un'etica più spiccata del lavoro, come sarebbe atteso da un'azienda pubblica. Giudica la proposta formulata da Poste italiane nel 2011 non accettabile, dal momento che avrebbe costretto i lavoratori a spostarsi in zone anche assai distanti dai propri territori di appartenenza, per soli dodici mesi e senza alcuna garanzia di prosecuzione. Ribadisce, infine, la richiesta di attivare un tavolo di concertazione tra i oggetti interessati, al fine di pervenire ad una soluzione efficace di una questione che interessa numerosi lavoratori del settore postale ormai da troppi anni.

Michele Pompeo META, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

INTERROGAZIONI

5-00927 Venittelli: Disservizi nella ricezione dei canali Rai, conseguenti al passaggio dal sistema televisivo analogico a quello digitale, nel territorio della provincia di Campobasso.

RISOLUZIONI

7-00017 Caparini: Limiti alla diffusione di programmi nazionali su emittenti televisive locali.

SEDE CONSULTIVA

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.
C. 1836 Governo.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis.
C. 1864 Governo.

ALLEGATO 1

5-01403 Catalano: Misure volte a contrastare le truffe su dispositivi mobili commesse tramite SMS.

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento all'atto parlamentare in esame, concernente l'attivazione fraudolenta di servizi a pagamento non richiesti tramite sms, si ritiene opportuno evidenziare quanto segue.

Tutti i gestori di telefonia mobile (reali o virtuali) stipulano accordi con dei *provider* di servizi esterni che forniscono servizi a sovrapprezzo: sono i cosiddetti SMS/MMS a pagamento, noti pure come servizi VAS, o SMS Premium.

Una volta attivato il servizio, l'utente riceve con cadenza settimanale degli sms la cui quantità e i cui costi possono variare da 50 cent per sms 2-3 volte a settimana, fino a 5 euro per sms, sempre con cadenza settimanale, fino a che tale servizio non viene disattivato dall'utente che lo ha inconsapevolmente attivato sulla propria linea senza averlo mai richiesto.

Esiste una sintassi universale per disattivare questi servizi che è « STOP », da inviare al mittente da cui si ricevono questi sms ma non sempre ciò è sufficiente a disattivare il servizio e a volte, pur rivolgendosi direttamente al proprio operatore, la disattivazione può essere difficoltosa e non immediata, con tutte le conseguenze negative per gli utenti il cui credito continua nel frattempo a diminuire.

A tal proposito, si segnala che sia l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che l'Antitrust, ognuna per la parte di competenza, hanno più volte pesantemente sanzionato diversi operatori di telefonia per aver attivato fraudolentemente servizi a pagamento non richiesti.

In particolare l'AGCOM ha avviato sette procedimenti sanzionatori nei confronti di diversi operatori di comunicazioni elettroniche e *Content Service Providers*, per fattispecie di attivazione non richiesta di servizi su cellulari, di servizi premium tramite presentazione ingannevole della pagina *web*, e di servizi in abbonamento attraverso messaggi diffusi via *internet*, sotto forma di pubblicizzazione della partecipazione a concorsi a premi.

Per quanto attiene il profilo della tutela contro tali fenomeni, l'AGCOM ha segnalato che con delibera n. 202/13/CONS è stato avviato il procedimento per la modifica del regolamento recante le « disposizioni a tutela dell'utenza in materia di fornitura di servizi di comunicazione elettronica mediante contratti a distanza » di cui alla delibera 664/06/CONS al fine di recepire le più avanzate forme di tutela introdotte dalla direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori.

Attraverso le modifiche proposte si mira, per un verso, ad estendere le tutele già previste per i contratti conclusi a distanza o fuori dai locali commerciali a qualsiasi tipologia di contratto relativo alla fornitura di beni e servizi di comunicazione elettronica, per l'altro, a rafforzare le disposizioni in materia di trasparenza delle offerte.

Rispetto all'oggetto della presente interrogazione, le modifiche del regolamento che destano maggiore interesse sono le seguenti:

l'introduzione di un nuovo articolo (rubricato « Trasparenza delle offerte ») il quale richiede che la pubblicazione di informazioni circa le offerte commerciali, effettuate con qualsiasi mezzo, avvenga in

modo chiaro, completo e trasparente, evitando formulazioni ambigue che possano indurre in errore gli utenti. In tal modo, si cerca di rendere più immediato ed efficace l'intervento dell'Autorità anche nella fase precontrattuale di presentazione delle offerte alla clientela;

l'estensione a tutte le tipologie di contratto del divieto (ora previsto solo per quelli a distanza) di fornire servizi non richiesti;

l'introduzione di un'apposita disciplina sulla modifica delle condizioni contrattuali, al fine di contrastare la prassi, sempre più frequente, di rimodulazioni tariffarie e contrattuali non giustificabili e comunque non comprese dal cliente;

la previsione di nuove regole in ordine alla cessazione del rapporto contrattuale. In particolare si stabilisce che l'operatore che non disattivi tempestivamente il servizio oggetto di recesso o di disdetta non possa addebitare all'utente alcun importo per le prestazioni eventualmente da questo fruite a decorrere dalla data di efficacia della relativa comunicazione;

in applicazione dell'articolo 83, comma 2, del Codice, inoltre, si introducono criteri di indirizzo per l'adozione da parte degli operatori di codici di condotta, con il coinvolgimento delle Associazioni di consumatori rappresentative a livello nazionale. In particolare, al fine di garantire che la contrattualizzazione dei clienti avvenga secondo criteri di buona fede, correttezza e trasparenza, si richiamano i requisiti contenutistici ritenuti necessari per assicurare una simile funzione.

Si deve dare atto, inoltre, dell'adozione del nuovo codice di autoregolamentazione dei *service provider*, cui la delibera n. 47/13/CIR, attribuisce valore regolamentare, in tal modo rendendolo obbligatorio per gli operatori, a partire dal 1° dicembre 2013. Tale codice definisce le regole operative in merito all'informazione ed alla comunicazione sui prezzi, alle caratteristiche, alle modalità di attivazione e disattivazione dei servizi premium e in merito alle prestazioni di blocco permanente, al fine di tutelare i diritti dei consumatori e di garantire la correttezza delle pratiche commerciali da parte degli operatori del settore.

Il codice, inoltre, contiene diverse disposizioni specificamente volte a contrastare le pratiche scorrette segnalate nell'interrogazione e attuate attraverso tutti i canali di comunicazione e di accesso ai servizi premium allo stato esistenti (*web, wap, internet*, TV, stampa, sms, mms).

Si prevedono anzitutto specifici accorgimenti da rispettare nella promozione dei servizi premium per evitare l'attivazione inconsapevole di servizi da parte dell'utente. A tal fine, si prescrive che l'acquisto o l'attivazione in abbonamento di un servizio premium non possa realizzarsi in conseguenza di un semplice click effettuato su un elemento qualsiasi del flusso di comunicazione (es. click su *banner*); l'utente, al contrario, deve sempre essere reindirizzato su una specifica *landing page* di acquisto o attivazione in abbonamento del servizio; allo stesso modo, l'utente che abbia completato l'attivazione ad un servizio non può essere reindirizzato automaticamente verso pagine di attivazione di altri servizi; ancora, all'interno di eventuali portali multi-servizio, ovvero che promuovano diversi servizi premium distinti, dovranno essere previsti flussi di acquisto/attivazione distinti e indipendenti.

Con particolare riferimento alla promozione di servizi premium in abbonamento, si prescrive che qualsiasi iniziativa (contenuti gratuiti, concorsi e/o operazioni a premio, etc.) che comporti anche l'acquisto o l'attivazione in abbonamento di un servizio, deve esplicitare tale conseguenza in modo inequivoco fin dal primo contatto promozionale con l'utente (*pop-up, banner* ecc.).

Si specifica, inoltre, che l'utilizzo della parola « gratis » o suoi sinonimi (es. *free*, gratuito ecc.) è consentita solo se i servizi/offerte promozionali sono fruibili in modalità totalmente gratuita e cioè senza alcun costo aggiuntivo per l'utente, salvo quelli ordinari di accesso ai servizi o quelli

previsti dal piano tariffario di appartenenza (es. costi di navigazione WAP, costi SMS di richiesta, ecc.) con l'obbligo di menzionare nella stessa frase la condizione grazie alla quale si ottiene il servizio gratuito e la durata della condizione promozionale gratuita.

Al fine di garantire la massima trasparenza e facilitare la consapevolezza del consumatore in ordine all'assunzione di una decisione di natura commerciale, inoltre, si impongono condizioni sul formato della *landing page* di attivazione su siti *web* su siti *mobile/wap*, richiedendosi l'evidenziazione grafica delle informazioni concernenti le conseguenze derivanti dal click sul tasto « attivazione », « conferma », « annulla », e per i servizi in abbonamento, si richiede che sia sempre ben visibile la dicitura « in abbonamento » o « servizio in abbonamento » con caratteri in grassetto e dimensioni tali da renderla chiaramente individuabile.

Da ultimo, deve segnalarsi la delibera 418/07/CONS, la quale, all'articolo 5, comma 4, pone in capo agli operatori della telefonia mobile l'obbligo di disattivare immediatamente i servizi a sovrapprezzo in abbonamento e di interrompere i conseguenti addebiti a decorrere dalla semplice richiesta telefonica dell'utente mediante chiamata al numero di assistenza clienti, nonché mediante eventuali ulteriori modalità telematiche messe a disposizione dall'operatore. In tal modo si fornisce una tutela anche *ex post* contro l'attivazione dei servizi non richiesti.

Proprio per rispondere ai due quesiti finali dell'interrogazione, il Dipartimento delle comunicazioni farà tutto ciò che è in suo potere per l'implementazione della normativa al fine di garantire la migliore tutela possibile ai consumatori da pratiche commerciali scorrette.

In tal senso ho dato disposizioni agli uffici per monitorare le prassi seguite e avere tutti i dettagli sulle opportunità offerte dalla tecnologia per contrastare i gravi fenomeni denunciati.

ALLEGATO 2

5-01450 Narduolo: Servizio di manutenzione dei centri di meccanizzazione postale per lo smistamento della corrispondenza, anche con riguardo alla salvaguardia dei livelli occupazionali.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'atto in esame attiene alle problematiche relative ai lavoratori delle Ditte incaricate dei servizi di manutenzione degli impianti presso i Centri di Meccanizzazione Postale (CMP).

Al riguardo la società Poste Italiane ha rappresentato che nel maggio 2004, aveva espletato una gara avente ad oggetto i servizi di manutenzione e di assistenza tecnica degli impianti presenti presso i CMP, che veniva aggiudicata al Consorzio RTI Elsag S.p.A. – Finmek.

Con il succitato Consorzio veniva stipulato, in data 23 maggio 2005, un contratto di appalto della durata di quattro anni, successivamente prorogato fino al 31 luglio 2012.

A partire dal 2007 il servizio è stato assicurato con il coinvolgimento, in subappalto, principalmente delle imprese STAC Italia e Logos.

In data 10 novembre 2011 veniva indetta, per tali servizi, una nuova gara, che era stata annullata a causa della non conformità ai requisiti tecnici richiesti dell'unica offerta, presentata da RTI Selex ES – Stac Italia – Logos.

Il 28 dicembre 2013 Poste Italiane attivava una ulteriore procedura per i medesimi servizi di manutenzione, suddivisa in due lotti. A tale procedura di gara partecipavano il RTI Selex ES S.p.A. – PH Facility S.r.l. e il RTI Siemens S.p.A. – STAC Italia S.r.l., mentre la società LOGOS non aderiva.

L'offerta economicamente più vantaggiosa veniva formulata dal Raggruppamento Selex ES S.p.A. – PH Facility che si aggiudicava entrambi i lotti. La società STAC Italia, che concorreva in RTI con Siemens S.p.A., presentava, pertanto, ricorso presso il TAR Lazio.

La società Poste Italiane ha, inoltre, precisato che non potendo stipulare il nuovo contratto in pendenza del suddetto ricorso, aveva prorogato fino al 30 settembre 2013 il precedente contratto stipulato con Selex ES S.p.A. e relative ditte subappaltatrici STAC e Logos, al fine di garantire la continuità del servizio.

Successivamente, essendosi concluso con esito favorevole per Poste Italiane la fase cautelare del predetto contenzioso dinanzi al TAR, si procedeva alla stipula del nuovo contratto con il RTI Selex ES S.p.A. – PH Facility.

Detto Raggruppamento di imprese, dopo il mese di affiancamento all'impresa uscente, contrattualmente previsto, a partire dal 1° novembre 2013, assicura i servizi di manutenzione e di assistenza tecnica degli impianti presso i CMP.

Poste italiane ha, inoltre, precisato che il capitolato relativo alla gara vinta dal RTI Selex – PH Facility prevedeva, nell'ambito del meccanismo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'assegnazione di uno specifico punteggio tecnico alle imprese partecipanti che si impegnavano ad assumere e/o a mantenere in servizio quota parte del personale già operante.

La Società ha reso noto che, al momento dell'individuazione e assegnazione dei siti presso i quali svolgere i servizi di manutenzione e assistenza tecnica, si è dovuto tenere conto dei vincoli organizzativi e delle modifiche previste dal com-

plessivo piano di riassetto delle rete logistica dei Servizi Postali, di cui al recente accordo del 28 febbraio 2013, che ha ridimensionato il numero degli stabilimenti e degli impianti di smistamento e, di conseguenza, delle relative attività.

L'avvicendamento nel citato contratto di manutenzione – avvenuto, si ripete, lo scorso 1° novembre – ha determinato l'avvio di una vertenza sindacale per il mantenimento dei livelli occupazionali del personale delle ditte uscenti (STAC Italia Srl e Logos SpA), caratterizzata da azioni di protesta che hanno determinato riduzioni e ritardi degli interventi di assistenza programmata e manutenzione negli stabilimenti, nonché abbandono del posto di lavoro da parte del personale tecnico di turno negli impianti dei CMP.

In particolare, le organizzazioni sindacali di riferimento (FIM-CISL e FIOM-CGIL) hanno proclamato tre giornate di sciopero dei lavoratori (15-16 settembre per complessive 24 ore e 13-15 ottobre per complessive 48 ore). Le citate azioni di protesta hanno prodotto, a partire dal mese di ottobre 2013, alcune criticità e rallentamenti nelle lavorazioni di smistamento presso alcuni CMP, comunque tempestivamente fronteggiate dall'Azienda.

A partire dallo scorso mese di settembre, risulta che la società PH Facility abbia avviato un tavolo di confronto con le parti sociali di riferimento, per poter raggiungere un accordo complessivo, riguardante soprattutto i passaggi di risorse da realizzare al momento del subentro.

Tale confronto è proseguito nel mese di ottobre 2013, senza giungere ad una soluzione condivisa tra le parti.

In occasione della riunione tenutasi lo scorso novembre presso il Ministero dello Sviluppo Economico, la società Poste Italiane ha evidenziato che, a seguito dell'Intesa del 28 febbraio 2013 riguardante la riorganizzazione del servizio di recapito, sono emersi complessivamente circa 6.000 esuberi, dei quali circa 1400 presso i CMP e pertanto non trovano giustificazione le richieste di inserimento di nuovo personale nell'ambito di quelle realtà operative. In ogni caso l'Azienda ha garantito la massima attenzione nei confronti del personale in eccedenza, ribadendo che la citata riorganizzazione non comporterà alcun licenziamento.

Il Ministero dello sviluppo economico sta attentamente monitorando la vicenda, proprio al fine di favorire la ricerca di una soluzione positiva per i lavoratori coinvolti. La trattativa è ancora in corso e a seguito dell'ultimo incontro tenutosi nel corrente mese di gennaio, le organizzazioni sindacali si sono riservate di fare ulteriori passaggi con i lavoratori. La prossima riunione di verifica è prevista per la fine della settimana.

Il confronto avviato tra Ph Facility e le parti coinvolte è tutt'ora in corso al Ministero. Nell'incontro svolto lo scorso 22 gennaio 2014 è stata prospettata una ipotesi generale di accordo che le organizzazioni sindacali stanno verificando con i loro rappresentati. È previsto un incontro conclusivo entro il 31 gennaio 2014.

Va richiamato, infine, che la Società Poste Italiane non ha ritenuto di partecipare al tavolo di confronto convocato presso il MiSE e si è riservata di valutare il contenuto della intesa per decidere la eventuale sottoscrizione.

ALLEGATO 3

5-01577 Crivellari: Salvaguardia dei livelli occupazionali dei lavoratori di Poste italiane SpA, in particolare nella regione Veneto.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto in esame riguardante l'avvio della procedura di mobilità nei confronti di lavoratori impiegati nelle province di Rovigo e Venezia la società Poste Italiane ha rappresentato quanto segue.

Il Piano di riorganizzazione dei Servizi Postali, previsto dal recente Accordo Nazionale sottoscritto con le organizzazioni sindacali il 28 febbraio 2013, ha interessato l'intero territorio nazionale, in un quadro di condivisione con le Parti Sociali, e mira a garantire una maggiore efficienza, sviluppo e qualità dei servizi.

Tale intesa, oltre a definire gli interventi organizzativi e le relative tempistiche di attuazione, ha individuato complessivamente circa 6.000 eccedenze, rispetto alle quali è stato definito un insieme di strumenti utili alla gestione e riqualificazione delle risorse interessate, stabilendo, altresì, l'attivazione di opportune procedure di mobilità territoriale, anche al fine di una omogenea redistribuzione delle maestranze sul territorio nazionale.

A seguito dei predetti interventi ed in considerazione delle specifiche criticità presenti nella regione Veneto, Poste Italiane ha reso noto che nei giorni 29 aprile, 9 ottobre e 18 novembre 2013 sono stati sottoscritti appositi accordi locali per l'implementazione della nuova organizzazione.

Per quel che concerne i processi di mobilità regionali, le suddette intese locali hanno previsto in via prioritaria la realizzazione di trasferimenti volontari e, successivamente, di quelli collettivi.

Nel mese di novembre 2013, esperita la mobilità volontaria, l'Azienda ha dato corso a quella collettiva, con spostamenti effettuati preliminarmente nell'ambito della stessa provincia e, a seguire, verso provincie diverse.

In particolare, a partire dal 1° febbraio 2014, è stato predisposto il trasferimento di 16 unità: 10 provenienti dalla provincia di Rovigo, di cui 7 assegnate alla provincia di Treviso, 2 in quella di Verona e 1 in quella di Vicenza. Le 6 unità provenienti dalla provincia di Venezia saranno trasferite nella provincia di Treviso.

La Società ha precisato che tali trasferimenti potrebbero essere anche riconsiderati, per effetto delle definitive variazioni in decremento nell'ambito della provincia di attuale assegnazione ed, in ogni caso, prima dell'attivazione della mobilità è previsto dagli stessi accordi locali con le organizzazioni sindacali un ulteriore incontro regionale, volto a riconoscere ai trasferiti un'eventuale prelazione nei confronti degli altri dipendenti, finalizzata al rientro nella provincia di origine.

Con riferimento alla eventuale gestione delle eccedenze occupazionali verso la funzione aziendale Mercato Privati, di cui fa cenno l'Onorevole interrogante, Poste Italiane ha evidenziato che, per il territorio in esame, il processo di ricollocazione presso gli sportelli degli uffici postali è già stato avviato e si è concluso all'inizio dell'anno 2013.

Con riguardo, infine, ai 10 lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, espressamente richiamati nell'atto in discussione, la Società ha precisato che tali assunzioni erano funzionali alla copertura di assenze non strutturali durante il periodo natalizio, allorché, tradizionalmente sono registrati sensibili aumenti dei volumi di traffico.

ALLEGATO 4

5-01624 Bini: Necessità di un piano per lo sviluppo del settore postale, con particolare riferimento alla salvaguardia dei livelli occupazionali dei lavoratori della società Poste italiane e delle agenzie di recapito.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'atto in esame attiene alle problematiche relative al personale già impiegato negli appalti affidati da Poste Italiane S.p.A ad Agenzie di recapito in materia di servizi postali.

Al riguardo si osserva che, il settore postale, a livello nazionale e comunitario, è stato interessato nel tempo da profondi cambiamenti che hanno riguardato il contesto regolatorio, il grado di concorrenzialità dei mercati e l'evoluzione dell'esigenze della clientela verso una significativa differenziazione dell'offerta dei servizi.

Entrando nello specifico dell'atto in esame, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 261 del 1999, in attesa della completa liberalizzazione del mercato, sono stati stipulati Accordi di collaborazione tra Poste Italiane e le Agenzie di recapito ex concessionarie, allora operanti. I citati accordi, relativi agli anni 2000 e 2001, prevedevano la concessione, da parte di Poste Italiane, di servizi specifici riguardanti la posta registrata, con scadenze successivamente unificate al 31 dicembre 2006.

Nell'ottica di un innalzamento degli *standard* qualitativi del servizio postale e di una evoluzione futura dei rapporti con le Agenzie, nell'anno 2004, Poste Italiane ha affidato, su richiesta di queste ultime e inizialmente a titolo sperimentale, anche nuove attività aggiuntive attraverso accordi integrativi.

La prosecuzione dei rapporti è risultata, tuttavia, condizionata dalla capacità delle Agenzie di adeguarsi a un nuovo profilo d'impresa e agli *standard* di servizio in rapporto all'evoluzione del mercato ormai liberalizzato.

Poste Italiane ha realizzato, in ossequio alle direttive comunitarie recepite, un Albo Fornitori qualificati, con requisiti di selezione coerenti con il profilo d'impresa richiamato dagli accordi integrativi e redatto con tempistiche che consentissero alle Agenzie di adeguarsi ai requisiti fissati. In particolare, al fine di agevolare l'iscrizione a tale Albo anche delle Imprese piccole e piccolissime, sono stati fissati requisiti minimi di carattere tecnico/economico, consentendo la possibilità di pervenire al possesso di tali requisiti anche tramite la costituzione di Consorzi stabili.

Nel giugno del 2007 si è svolta, pertanto, la prima procedura di gara (Gara 1) alla quale ha partecipato un numero esiguo di Agenzie di Recapito, rispetto al totale delle Agenzie invitate.

Successivamente, a seguito dell'istituzione di un tavolo tecnico tra il Ministero delle Comunicazioni, Poste Italiane s.p.a. e le Agenzie di Recapito, nel dicembre 2007, tramite un « Memorandum », si è stabilito che Poste Italiane procedesse, sino al 31 marzo 2008, alla proroga degli affidamenti per volumi proporzionali a quelli affidati nel corrispondente periodo del 2007.

In seguito, è stata pubblicata la nuova procedura di gara del 2008 (« Gara 2 »), recependo i contenuti degli impegni assunti nel citato « Memorandum ». Oltre alle attività che già hanno formato oggetto della precedente gara, sono state aggiunte nuove attività e ridefinite quelle preesistenti.

Poste italiane ha sottolineato che, a tutela degli aspetti occupazionali, in tutti i contratti derivanti dalle procedure di gara del Comparto « Recapito », è stata inserita la previsione dell'obbligo dell'assunzione, a carico dell'aggiudicatario, delle maestranze precedentemente coinvolte nell'appalto, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del CCNL per il personale dipendente da Imprese esercenti servizi postali in appalto. È stato, altresì, previsto il divieto di subappalto al fine di evitare che le attività di servizio postale potessero essere svolte da operatori non in possesso di adeguati requisiti.

Nel corso dell'anno 2009, la Società ha deciso di indire una nuova procedura di gara (Gara 3), al fine di affidare in *outsourcing* alcuni contratti oggetto di risoluzione per gravi inadempienze dei rispettivi aggiudicatari.

A seguito dell'espletamento delle 3 differenti procedure di gara, si è giunti, nell'anno 2011, alla scadenza degli Accordi Quadro pluriennali aggiudicati, per i quali Poste aveva facoltà di rinnovo per ulteriori 12 mesi.

Nell'esercizio di detta facoltà, per tale motivo, nell'anno 2012, sono risultati vigenti 34 contratti con 27 fornitori. Detti contratti sono risultati tutti avere scadenza tra giugno e settembre 2012.

Al fine di garantire la continuità del servizio, Poste Italiane ha quindi avviato, nel mese di aprile 2012, una nuova procedura di gara (Gara 4).

L'Azienda ha ribadito che il ricorso all'Albo dei fornitori, al quale hanno accesso solo le imprese che possiedono determinati requisiti amministrativi, economici e tecnico-organizzativi, costituisce una garanzia per il soddisfacimento delle proprie esigenze di mercato, permettendo, al contempo, di garantire i necessari livelli di servizio alla clientela.

Con riferimento al valore degli appalti affidati da Poste italiane, la stessa Società ha evidenziato che gli importi di gara sono diminuiti, dal 2007 al 2012 e rispetto alle gare precedenti, a causa del notevole decremento dei volumi complessivi di corrispondenza, con una flessione pari al 36 per cento e con conseguenti impatti anche sull'utilizzo della stessa manodopera di Poste Italiane s.p.a. Pertanto, ad avviso dell'Azienda, si ribadisce che la riduzione negli anni degli importi esternalizzati è dovuta anche a varie risoluzioni contrattuali, necessarie a seguito di gravi inadempienze, con inevitabili ricadute occupazionali, peraltro non dell'entità rappresentata nell'atto in esame.

Poste italiane ha precisato anche che il numero di risorse totali, censito prima della Gara 4, ammontava a 1.166 unità: di queste, n. 678 sono state impiegate nei nuovi lotti contrattualizzati con la Gara 4, mentre n. 56 risorse sono state impiegate nei lotti attualmente prorogati, per un totale di n. 734 unità attualmente occupate.

Sul piano delle relazioni sindacali, l'Azienda ha comunicato di aver sottoscritto, in data 28 febbraio 2013, l'Accordo di riorganizzazione del settore dei Servizi Postali che ha introdotto un nuovo modello organizzativo volto a razionalizzare e rendere maggiormente efficienti i servizi erogati. Poste italiane ha confermato, comunque, la propria disponibilità, nella consapevolezza delle difficoltà occupazionali del settore, ad avviare un confronto con le Organizzazioni Sindacali, finalizzato a individuare una soluzione compatibile con le esigenze organizzative e produttive.

Lo scorso mese di luglio, infatti, si sono tenute delle riunioni nell'ambito delle quali la società Poste Italiane ha comunicato di aver proposto un percorso per i lavoratori coinvolti nella riorganizzazione, che non ha trovato il pieno consenso di alcune Organizzazioni Sindacali, impedendo la definizione di un'intesa anche con le altre Organizzazioni.

Successivamente si sono tenuti degli incontri anche presso il MiSE, a cui hanno partecipato i Rappresentanti delle aziende di appalti postali (CNA e FISE) e le Organizzazioni sindacali di categoria nazionali e territoriali.

Nell'ambito di tali riunioni le organizzazioni sindacali hanno manifestato le loro preoccupazioni per la sorte dei lavo-

ratori impiegati nelle agenzie di recapito postale legate a un rapporto di committenza con Poste italiane, evidenziando, comunque, una oggettiva difficoltà del settore che ha portato la predetta società a diminuire le commesse nei confronti delle suddette società e a internalizzare in parte l'attività. In tale sede è emersa la richiesta unitaria del tavolo di riaprire i termini di un confronto con Poste finalizzato alla ripresa di un dialogo che a luglio scorso si era interrotto, proprio per verificare possibili soluzioni per i lavoratori.

In tali occasioni il Mise ha confermato la propria disponibilità a favorire una ripresa del confronto con Poste Italiane, come chiesto dalle stesse organizzazioni sindacali, volto alla definizione dell'accordo nell'interesse dei lavoratori.

Con riguardo a tale aspetto, la citata società ha comunicato che il 10 dicembre 2013, con la sottoscrizione di un verbale di Accordo con tutte le Organizzazioni Sindacali, si è concluso positivamente il negoziato sul tema degli appalti delle attività di recapito postale.

L'intesa siglata prevede l'assunzione, con contratto a tempo determinato, dei dipendenti delle Agenzie di Recapito rimasti privi di occupazione, ovvero destinatari di ammortizzatori sociali per effetto dei processi di internalizzazione totale o parziale delle attività di recapito riferibili a Poste Italiane, nel limite massimo di 596 unità.

I contratti a tempo determinato avranno durata massima di 12 mesi. Ai lavoratori che saranno impiegati in una Regione diversa da quella in cui hanno prestato attività lavorativa per le Agenzie di recapito verrà proposto un ulteriore contratto a tempo determinato della durata di 4 mesi.

Le assunzioni, che si attiveranno a decorrere dal mese di febbraio 2014, interesseranno le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna dove, secondo quanto comunicato dalla società, si registrano percentuali di copertura delle attività di recapito tali da giustificare il ricorso all'applicazione di personale flessibile.

Infine l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni ha comunicato che, nel riservarsi di effettuare degli approfondimenti, qualora le criticità descritte dovessero determinare effetti negativi in termini di qualità del servizio, provvederà a interloquire con Poste Italiane per monitorare eventuali ricadute sulla regolarità del servizio universale medesimo.

La stessa ha rappresentato, inoltre, che in data 12 dicembre 2013 ha formalmente avviato il procedimento volto all'adozione del regolamento in materia di titoli abilitativi (Licenze e Autorizzazioni) nel settore postale. Nell'ambito di tale procedimento, si sottopone all'attenzione dei soggetti interessati, un questionario che affronta, tra i vari punti, anche quello relativo all'opportunità di integrare la disciplina vigente in ordine ai requisiti che le imprese devono possedere per essere abilitate alla fornitura del servizio postale nonché agli obblighi che le medesime imprese devono rispettare.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:
5-01960 Lacquaniti: Crisi della società Technicolor Spa 238
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 242
5-01961 Benamati: Sviluppi futuri della nuova Fiat 238
5-01962 Vignali: Crisi della società Alcatel-Lucent 239
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 243
5-01963 Allasia: Misure di contrasto al fenomeno dei ritardati pagamenti della pubblica amministrazione 240
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 244
5-01964 Da Villa: Conflitti di interesse nei passaggi diretti di figure dirigenziali tra pubblico e privato 240
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 246

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 28 gennaio 2014. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Claudio De Vincenti.

La seduta comincia alle 8.55.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-01960 Lacquaniti: Crisi della società Technicolor Spa.

Ileana Cathia PIAZZONI (SEL), cofirmataria dell'interrogazione in titolo, ne illustra il contenuto.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Ileana Cathia PIAZZONI (SEL), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Infatti, pur ringraziando della disponibilità annunciata dal MiSE di convocare, se richiesto, un tavolo, per valutare le possibili iniziative a tutela della Technicolor e dei suoi lavoratori, ritiene sia opportuno avviare una riflessione approfondita su iniziative finalizzate alla salvaguardia dell'immenso patrimonio cinematografico anche sul piano della riconversione tecnologica.

5-01961 Benamati: Sviluppi futuri della nuova Fiat.

Angelo SENALDI (PD), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, ne illustra il contenuto.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione osservando preliminarmente che il Ministero dello sviluppo economico ha una forte attenzione al settore dell'auto e della Fiat in particolare. Ricorda che è stata recentemente istituita la Consulta nazionale dell'*automotive* – di cui anche Fiat fa parte – che sta predisponendo alcune proposte per favorire la competitività e le prospettive industriali del settore. Per quanto riguarda la vicenda Fiat-Chrysler, il ministro Flavio Zanonato ha sollecitato l'amministratore delegato di Fiat, dr. Sergio Marchionne, a chiarire al più presto le prospettive che si aprono per gli impianti italiani del gruppo. Sottolinea che gli impianti sono tutt'ora sottoutilizzati e che vi è un piano industriale di Fiat per lo sviluppo di nuovi modelli, in particolare per l'esportazione. Ricorda, oltre all'investimento compiuto sul sito di Pomigliano, quello sullo stabilimento di Melfi, finalizzato alla produzione di nuovi Suv Jeep e di Fiat 500, gli investimenti in corso a Grugliasco e avviati a Mirafiori per i nuovi modelli Maserati. Queste attività dimostrano che Fiat sta procedendo alla realizzazione del piano precedentemente annunciato. Segnala altresì che la Fiat ha dichiarato che si dovrebbe realizzare la produzione dei modelli Alfa Romeo nello stabilimento di Cassino. Sottolinea che il Governo segue con grande attenzione la concretizzazione degli impegni Fiat nei vari stabilimenti italiani. Ciò richiede anche condizioni di contesto sulle quali il Governo può intervenire e che riguardano tutta la filiera della produzione auto, quali ad esempio il settore della componentistica che in Italia presenta eccellenze a livello internazionale. Nel complesso, la Consulta *automotive* sta lavorando sulle operazioni per agevolare le esportazioni, sostenere ricerca e innovazione, facilitare l'apertura di nuovi mercati, in particolare sull'auto di alta gamma. Comunica che nelle prossime settimane il ministro Zanonato ha previsto incontri bilaterali con tutti gli *stakeholders* al fine di individuare soluzioni condivise, socialmente sostenibili e volte a mantenere aperte le prospettive di sviluppo industriale di Fiat e del settore auto nel suo complesso.

Gianluca BENAMATI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta. Sottolinea che la Fiat rappresenta un elemento fondamentale per lo sviluppo del sistema industriale italiano. L'azienda ha affrontato una sfida globale riuscendo ad acquisire la Chrysler grazie anche alle capacità di ingegneria e di tecnologia del sistema Italia. Apprezza l'impegno del Governo per un continuo confronto sul piano industriale con i dirigenti del nuovo gruppo internazionale. Manifesta preoccupazione per gli sviluppi nel nostro Paese in cui, a fronte di un piano di produzione di vetture di alta gamma, vi è anche la necessità di riavviare l'attività nei siti definiti dal sottosegretario sottoutilizzati. A questo proposito appare importante anche la salvaguardia delle attività di ingegneria, progettazione e ricerca tecnologica. Chiede al Governo di continuare un confronto serio con tutte le parti interessate che favorisca le condizioni per una continuità produttiva del gruppo Fiat negli stabilimenti italiani.

5-01962 Vignali: Crisi della società Alcatel-Lucent.

Raffaello VIGNALI (NCD) illustra l'interrogazione in titolo. Sottolinea che insieme ad altri deputati ha chiesto l'audizione presso la X Commissione del CEO di Alcatel-Lucent, Michel Combes.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*. Aggiunge che il Governo ha incontrato nello scorso mese di ottobre l'amministratore delegato di Alcatel-Lucent, Michel Combes, il quale ha illustrato il cosiddetto *shift plan* con cui la multinazionale ha deciso di riconsiderare l'insieme delle produzioni nei vari Paesi. Ciò comporterà un ridimensionamento dei livelli occupazionali in tutti i Paesi, in quanto ha scelto di concentrarsi sullo sviluppo di nuove reti, mentre ha deciso di abbandonare il settore

Optics in cui l'Italia ha notevole tradizione e competenze grazie alla tecnologia sviluppata da dalla Telettra, un'azienda italiana successivamente assorbita da Alcatel. L'impegno assunto dal CEO di Alcatel sulla dimensione Optics è stato di procedere ad una cessione che tenesse conto del radicamento italiano di questa tecnologia e di mantenere lo sviluppo delle produzioni *core* in Italia, pur prevedendo un ridimensionamento dell'organico. Comunica che ieri il Governo ha nuovamente incontrato rappresentanti del gruppo Alcatel-Lucent che hanno chiarito che i lavoratori interessati dalla cessione del segmento Optics sono circa 300, mentre altri 300 saranno coinvolti in processi di ridimensionamento. Il Governo ha chiesto che l'insieme degli interventi sulle attività italiane sia svolto in un quadro coerente rispetto ad una richiesta dell'azienda di accelerare la cassaintegrazione rispetto ai 300 lavoratori attualmente in esubero. Il Governo ha sollecitato la proprietà a non assumere iniziative unilaterali nei confronti di questi lavoratori in esubero ritenendo che lo sviluppo delle reti di tecnologia ad alta generazione possa in futuro consentire di riconsiderare il piano degli esuberi. Il Governo ha altresì chiesto che si chiuda quanto prima la cessione del segmento Optics con garanzie sul versante occupazionale e della continuità produttiva. È stato pertanto richiesto un nuovo incontro con il CEO di Alcatel-Lucent. L'azienda ha accettato la richiesta di evitare qualsiasi scelta unilaterale. Il Governo è in attesa di una data per la definizione di un incontro con il CEO di Alcatel, segue con grande attenzione il processo di cessione del settore Optics e sta approfondendo le prospettive del *core business* di Alcatel in Italia all'interno della strategia del Governo italiano sull'agenda digitale. Sottolinea pertanto che i temi del prossimo incontro del Governo italiano con il CEO di Alcatel-Lucent saranno il segmento Optics, la strategia di Alcatel rispetto all'agenda digitale italiana al fine di definire eventuali esuberi che dovessero permanere nelle attività *core business* dell'azienda.

Raffaello VIGNALI (NCD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta e del lavoro che il Governo sta svolgendo nei confronti dell'azienda. Auspica quindi che si possano individuare soluzioni in grado di evitare la chiusura di aziende italiane che possiedono tecnologie di eccellenza.

5-01963 Allasia: Misure di contrasto al fenomeno dei ritardati pagamenti della pubblica amministrazione.

Stefano ALLASIA (LNA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Stefano ALLASIA (LNA), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta. Stigmatizza il comportamento della pubblica amministrazione che, non restituendo entro tempi ragionevoli i crediti maturati dalle aziende, contribuisce alle loro già pesanti difficoltà in un periodo di grave crisi economica.

5-01964 Da Villa: Conflitti di interesse nei passaggi diretti di figure dirigenziali tra pubblico e privato.

Davide CRIPPA (M5S) dichiara di aver sottoscritto l'interrogazione in titolo e ne illustra il contenuto.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Davide CRIPPA (M5S), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Manifesta stupore soprattutto per i profili etici della vicenda cui ritiene che il Ministero non abbia prestato sufficiente attenzione.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI invita il deputato Crippa a non

esprimersi in termini offensivi nei confronti della pubblica amministrazione che in questa sede è da lui rappresentata.

Davide CRIPPA (M5S) ritiene che la spiegazione fornita in merito all'insussistenza del conflitto di interessi in capo al dr. Leonardo Senni non sgomberi il campo da possibili strumentalizzazioni sul fatto che non vi sono regole etiche chiare che vietano a chi abbia svolto la propria funzione presso la pubblica amministrazione di passare direttamente ad un'azienda privata che opera nello stesso ambito di attività. Ritiene infatti che, in questi casi, dovrebbero essere applicate regole analoghe a quelle che valgono per i componenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

La finalità dell'interrogazione presentata dal proprio gruppo era quella di sottolineare l'evidente inopportuno passaggio del dirigente da una posizione di responsabilità all'interno del Ministero dello sviluppo economico, specificatamente nel dipartimento Energia, a quello di amministratore delegato di Ariston Thermo, gruppo specializzato nella produzione e vendita di caldaie e pompe di calore ad alta efficienza energetica, certamente interessato a beneficiare degli strumenti di incentivazione noti come « certificati bianchi » previsti dalla normativa di settore.

Ribadisce quindi che, a suo giudizio, nella vicenda oggetto del suo atto ispettivo vi è un evidente conflitto di interessi in capo a un dirigente passato da funzioni pubbliche a un'industria privata operante nel campo disciplinato dal settore di provenienza del manager. Ribadisce altresì che vi è un aspetto etico che dovrebbe convincere a stabilire regole che impediscano questi passaggi almeno per un ragionevole periodo di tempo. In questo caso, le regole sarebbero necessarie anche al fine di evitare interpretazioni strumentali relativamente al riconoscimento di agevolazioni nel settore delle fonti rinnovabili.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.40.

ALLEGATO 1

Interrogazione 5-01960 Lacquaniti: Crisi della società Technicolor Spa.

TESTO DELLA RISPOSTA

Nel 2001 Thomson Multimedia acquisisce la storica e solida Technicolor Motion Picture Corporation.

La citata società francese, come peraltro noto all'interrogante, a causa della crisi del mercato cinematografico, con la progressiva sostituzione delle tradizionali pellicole con il digitale, ha portato le sedi italiane della Technicolor Spa, a compiere drastiche riduzioni di personale, ed infatti tra il 2010 e il 2011, oltre 160 dipendenti sono stati posti in mobilità. L'azienda ha dismesso l'attività di post produzione sulle pellicole. Nonostante tali ridimensionamenti, a causa del calo di fatturato negli ultimi 24 mesi, a novembre l'Assemblea straordinaria ha deliberato la messa in liquidazione della società italiana.

La vertenza sino ad oggi è stata seguita in regione Lazio.

Il Ministero del Lavoro ci comunica a riguardo che, per quanto di propria competenza, è stato concesso il trattamento di cassa integrazione salariale in favore di 79 dipendenti, per il periodo dal 16 aprile 2012 al 15 aprile 2013.

Concordo sulla necessità di scongiurare l'ipotesi di chiusura con tutti i mezzi possibili e consentiti, pur tuttavia nella consapevolezza che le nuove tecnologie intervenute nel settore costituiscono un forte elemento concorrenziale per il settore delle pellicole.

Per questo manifesto fin d'ora la mia disponibilità e, se richiesto, convocherò un tavolo per valutare ogni azione per salvare la Technicolor e i suoi lavoratori.

ALLEGATO 2

5-01962 Vignali: Crisi della società Alcatel-Lucent.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Alcatel-Lucent Italia spa è una multinazionale *leader* mondiale nei sistemi delle Telecomunicazioni, con sede legale in Milano e ha unità produttive dislocate su tutto il territorio nazionale. Nel corso degli ultimi anni, la società ha subito una rilevante riduzione delle commesse, con conseguenti perdite del fatturato. Le cause di tale situazione sono principalmente da ascriversi, oltreché alla attuale crisi economica internazionale, ad una serie di fattori tra cui, in particolare, i cambiamenti prodottisi nelle tecnologie e nei modelli di *business*, la forte competizione da parte dei produttori di tecnologia dell'Estremo Oriente e la necessità di un rapido adattamento alle richieste del mercato e alle esigenze dei clienti.

Dal momento che l'azienda, nel giugno 2013, ha presentato un nuovo piano industriale, il Ministero dello sviluppo economico sta seguendo con grande attenzione l'evoluzione del piano industriale.

Il MISE ha provveduto tempestivamente a prendere contatti con vertici della direzione mondiale della società, ed, in tal senso, ha avviato un confronto sulle prospettive industriali del Gruppo attraverso una serie di incontri istituzionali.

Anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha seguito la dimensione occupazionale della vicenda Alcatel-Lucent ed ha comunicato che 100 lavoratori (di cui 66 del sito di Vimercate) sono stati interessati da procedura di licenziamento collettivo, il cui *iter* si è concluso con un accordo in data 8 luglio 2013.

Lo scorso ottobre 2013 si è svolto al Ministero dello Sviluppo economico un confronto tra il management della multinazionale e i sindacati. Nel corso della riunione l'azienda, dopo aver illustrato alle parti il piano di ristrutturazione, ha aderito alla richiesta da me avanzata per conto del Governo di approfondire gli aspetti relativi agli investimenti ed ai livelli occupazionali in Italia. In tale occasione ho anche sottolineato l'opportunità di inquadrare il confronto sul futuro dell'azienda nell'ambito di una più complessiva disamina generale del settore delle telecomunicazioni.

Successivamente, in data 29 novembre 2013 abbiamo tenuto un ulteriore confronto al quale hanno partecipato i rappresentanti della multinazionale, delle organizzazioni sindacali nazionali e territoriali e delle Regioni Lombardia e Campania.

Durante l'incontro, ho riaffermato con forza la necessità che non siano disperse le importanti competenze professionali e il patrimonio di ricerca sviluppato nel nostro Paese ed ho chiesto ad Alcatel di essere disponibile ad un serio e rapido confronto.

Alcatel ha accolto l'invito ed ha preso l'impegno di riferirci sullo stato di avanzamento dei negoziati relativi al segmento « Optics » che non rientrerà più nel *core business* aziendale.

Il MiSE proseguirà l'impegno per la verifica dell'intero piano industriale di Alcatel e sulle sue ripercussioni occupazionali.

ALLEGATO 3

5-01963 Allasia: Misure di contrasto al fenomeno dei ritardati pagamenti della pubblica amministrazione.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'ammontare dei crediti che le imprese vantano nei confronti della Pubblica Amministrazione costituisce, nell'attuale fase di crisi economico-finanziaria, un rilevante elemento di debolezza della struttura finanziaria delle imprese stesse, per le quali la disponibilità di liquidità rappresenta una delle condizioni necessarie per incrementare i piani d'investimento o per migliorare le condizioni della gestione ordinaria (ivi inclusi i pagamenti degli arretrati ai propri dipendenti e il rischio della chiusura delle attività produttive).

Per ovviare a tale fenomeno, già a partire dal 2011 sono stati varati diversi provvedimenti normativi, finalizzati ad assicurare liquidità alle imprese attraverso l'esigibilità dei crediti delle imprese nei confronti della P.A.

Si tratta, in particolare, delle seguenti misure:

articolo 13 legge n. 183/2011: potenziamento del meccanismo di certificazione e obbligo di certificazione per Regioni ed enti locali entro 60 giorni. dalla ricezione dell'istanza;

Fondo centrale di garanzia – articolo 39 del decreto-legge n. 201/2011: introduzione della possibilità di differenziare la misura della percentuale massima di garanzia in relazione alle tipologie di operazioni coperte;

articolo 35 decreto-legge n. 1/2012: misure finalizzate ad accelerare il pagamento dei crediti commerciali esistenti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, connessi a transazioni commerciali per l'acquisizione di servizi e forniture, certi, liquidi ed esigibili, corrispondenti a residui passivi del bilancio dello Stato;

Art. 12 decreto-legge n. 16/2012: estensione dell'istituto della certificazione ad amministrazioni statali e semplificazione del processo di certificazione.

Il 22 maggio 2012 sono stati firmati i primi decreti attuativi che, attraverso la ricognizione e la certificazione dei debiti della P.A., avviano il processo di esigibilità.

Più recentemente, il Governo ha rafforzato gli strumenti già disponibili e ha varato il decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (cd. « Sblocca debiti »), convertito con modificazioni dalla legge. n. 64/2013 – che reca, tra l'altro, disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, stanziando 20 miliardi di euro per ciascuna delle annualità 2013 e 2014 – e successivamente il decreto legge n. 102/2013, che aumenta a 27 miliardi le risorse per il 2013.

Gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento dei pagamenti sono forniti con cadenza periodica sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze, dal quale si apprende che sono già stati erogati alle Regioni ulteriori 4,6 miliardi di euro e agli enti locali 1,3 miliardi, e che negli ultimi trenta giorni l'importo dei debiti arretrati pagati ai creditori dagli enti pubblici è aumento da 13,8 a 16,3 miliardi di euro, grazie alle nuove risorse stanziate dal Governo con il citato decreto legge n. 102/2013.

Il decreto « sblocca debiti » e il successivo decreto legge n. 102/2013 hanno at-

tivato un ventaglio di strumenti finanziari articolato per consentire il celere sblocco di liquidità per 27,2 miliardi nel 2013 da destinare al pagamento di debiti risultati certi liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2012. Questi strumenti includono: anticipazioni di cassa agli enti locali sulla base di una convenzione tra Cassa depositi e prestiti Spa e il Tesoro, finanziamento del Tesoro alle regioni e alle province autonome, esclusioni dal patto di stabilità interno, deroga dal patto di stabilità interno delle spese effettuate per il cofinanziamento di interventi programmati con i fondi strutturali dell'UE, l'incremento dei rimborsi fiscali. Ciascuna di queste linee di azione comporta accordi tra le parti per il corretto impiego delle risorse e per la rendicontazione dei pagamenti. I tempi del monitoraggio per le diverse linee di azione sono eterogenei, tuttavia il MEF, in collaborazione con Cassa depositi e prestiti, ANCI e UPI riesce a fornire un monitoraggio frequente dei pagamenti certificati.

ALLEGATO 4

5-01964 Da Villa: Conflitti di interesse nei passaggi diretti di figure dirigenziali tra pubblico e privato.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il dottor Leonardo Senni ha ricoperto l'incarico di Capo Dipartimento dell'Energia dal 14 febbraio 2012 al 31 dicembre 2013. L'incarico in corso è stato interrotto a far data dal 1º gennaio 2014, per le intervenute dimissioni dell'interessato, comunicate alla fine dell'anno 2013.

Si precisa che il dottor Leonardo Senni ha intrattenuto con l'Amministrazione un rapporto di lavoro a tempo determinato, a seguito di nomina avvenuta sulla base dell'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001 che consente alle Amministrazioni di avvalersi di personale estraneo ai ruoli delle pubbliche amministrazioni.

È evidente che la eventuale sussistenza del conflitto di interesse in cui incorra il dipendente deve essere valutata dall'Amministrazione nell'ipotesi inversa a quella rappresentata dall'onorevole interrogante, dovendosi accertare, nel corso del procedimento di nomina, che il soggetto preposto alla pubblica funzione non incorra in nessuna delle situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse previste dalla legge.

Non compete invece all'Amministrazione alcuna funzione di autorizzazione o controllo sull'assunzione di nuovi incarichi da parte del dirigente cessato dal rapporto con la Pubblica Amministrazione; pertanto la valutazione circa l'esistenza in concreto di un conflitto d'interesse ostativo all'assunzione dell'incarico da parte del dirigente cessato non compete alla Pubblica Amministrazione, bensì al soggetto che ha conferito l'incarico.

In questo contesto devono essere valutati i colloqui informali con i vertici politico-istituzionali del Ministero, nei quali l'ingegner Senni, nel comunicare la propria decisione di lasciare l'Amministrazione, ha – effettivamente – informato circa la nuova destinazione professionale, fornendo elementi informativi diretti ad evidenziare l'insussistenza in concreto di situazioni di conflitto d'interesse ostative all'assunzione dell'incarico.

Per quanto attiene in generale alla valutazione richiesta circa le iniziative da adottare « per evitare conflitti di interesse nei passaggi diretti di figure dirigenziali tra pubblico e privato », si rammenta che la materia è stata di recente oggetto di specifica disposizione normativa attraverso la novella all'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotta dalla legge anticorruzione (vedi articolo 1, comma 42, lettera *l)*, legge 190/2012).

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposte di nomina del dottor Rino Tarelli a presidente e della dottoressa Antonella Valeriani e del dottor Francesco Massicci a componenti della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). Nomine nn. 20, 21 e 22 *(Seguito dell'esame e rinvio)* 247

Schema di decreto ministeriale in materia di ammortizzatori sociali in deroga. Atto n. 74 *(Seguito dell'esame e rinvio)* 248

ALLEGATO (Proposta di parere del relatore) 254

SEDE CONSULTIVA:

DL 145/13: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) *(Esame e rinvio)* 248

AVVERTENZA 253

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 28 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Carlo Dell'Aringa.

La seduta comincia alle 14.

Proposte di nomina del dottor Rino Tarelli a presidente e della dottoressa Antonella Valeriani e del dottor Francesco Massicci a componenti della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). Nomine nn. 20, 21 e 22.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 22 gennaio 2014.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che – a seguito della richiesta formulata in esito alla riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 22 gennaio scorso, nel cui ambito si è unanimemente convenuto di concedere ai gruppi ulteriori margini di approfondimento istruttorio – è stata autorizzata dalla presidenza della Camera, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, la proroga di dieci giorni del termine per l'espressione del parere parlamentare sulle proposte di nomina in esame, la cui nuova scadenza risulta, pertanto, differita al 7 febbraio 2014: la votazione del parere di competenza della Commissione potrà, conseguentemente, avere luogo nella prossima settimana, in una seduta che dovrebbe essere fissata nella giornata di mercoledì 5 febbraio.

Anna GIACOBBE (PD), *relatore*, preso atto della proroga del termine per l'espressione del parere di competenza della Commissione, si riserva di formulare per la prossima settimana una proposta di parere sulle nomine in titolo.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale in materia di ammortizzatori sociali in deroga.
Atto n. 74.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 gennaio 2014.

Cesare DAMIANO, *presidente*, comunica che il relatore ha predisposto una proposta di parere sul provvedimento in esame *(vedi allegato)*, ricordando che la deliberazione di competenza della Commissione su tale proposta è prevista per la seduta già fissata per domani, anche in attesa di acquisire i rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario recate dal provvedimento, che saranno espressi dalla V Commissione (Bilancio).

Preso atto che non vi sono richieste di intervento, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Carlo Dell'Aringa.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 145/13: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.
C. 1920 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonio BOCCUZZI (PD), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alle Commissioni riunite VI e X sul decreto-legge n. 145 del 2013: si tratta di un provvedimento complesso, che reca disposizioni sostanziali che incidono su un ampio spettro di settori normativi e prevedono numerosi interventi; il testo, infatti, comprende una serie di misure che si pongono complessivamente l'obiettivo di incentivare lo sviluppo economico del Paese e facilitare l'attività imprenditoriale: in tale quadro, un primo gruppo di misure è volta a ridurre il costo dei servizi, che pesano particolarmente sulle famiglie e sulle imprese italiane, mentre un secondo gruppo di disposizioni prevede incentivi diretti o crediti d'imposta in favore di alcuni fattori di sviluppo, mirando altresì ad obiettivi di facilitazione e semplificazione, soprattutto in un'ottica di internazionalizzazione del tessuto imprenditoriale italiano. In sintesi, osserva che si prevedono interventi in campo energetico, misure per la bonifica dei siti di interesse nazionale, disposizioni concernenti il settore delle telecomunicazioni e comunicazioni elettroniche, anche con riguardo alla pianificazione delle frequenze per il digitale terrestre, misure volte a contenere i costi dell'assicurazione per la responsabilità civile, interventi volti a incrementare l'efficienza del sistema giudiziario, con specifico riguardo al tribunale per le imprese, misure volte ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili per il piano

di interventi previsti per la manifestazione EXPO 2015, interventi atti a valorizzare specifiche aree dell'Obiettivo convergenza.

In questo ambito, segnala che un significativo novero di norme interviene su materie di diretto interesse della XI Commissione.

Rileva anzitutto che il comma 1 dell'articolo 2 innova le previsioni del decreto legislativo n. 185 del 2000, che ha introdotto una serie di incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, al fine di adeguare le misure di sostegno dell'autoimprenditorialità alle mutate condizioni di contesto, che rendono necessario provvedere ad una concentrazione degli obiettivi e alla semplificazione delle forme di aiuto ora previste: a tal fine, la norma dispone una revisione del titolo I del predetto decreto, che comporta la sostanziale sostituzione delle misure di aiuto attualmente in esso previste con una nuova agevolazione, caratterizzata da una funzione di contrasto alla disoccupazione giovanile e femminile. In questo contesto, fa osservare che la principale misura che si introduce è, in particolare, diretta a sostenere la creazione e lo sviluppo di piccole imprese (di micro e piccola dimensione), possedute in prevalenza da giovani o da donne; rispetto all'attuale formulazione del titolo I, l'intervento pubblico è, pertanto, esteso anche all'imprenditoria femminile.

Evidenzia poi l'articolo 3, che istituisce, al comma 1, un credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, nel limite complessivo di 600 milioni di euro per il triennio 2014-2016, indicando, al comma 5, tra le spese ammissibili ai fini della determinazione del credito d'imposta, le spese relative al personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.

Fa notare, quindi, che l'articolo 5, comma 2, integrando il dettato dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 374 del 1990, propone una più ampia articolazione dell'orario di apertura degli uffici doganali frontalieri con riferimento a tutte le merci che circolano in regimi diversi dal transito: a tale fine, è previsto che con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli siano individuati gli uffici doganali in cui l'operatività è assicurata anche per l'espletamento dei controlli e delle formalità inerenti alle merci che circolano in regimi diversi dal transito, a condizione che nell'ufficio doganale la consistenza del personale in servizio sia superiore a quella dell'anno precedente in misura tale da garantire la copertura dell'orario prolungato.

Segnala, poi, una disposizione – l'articolo 8 – che reca una serie di norme volte a contenere i costi dell'assicurazione RC-auto, attraverso la modifica, tra l'altro, del Codice delle assicurazioni private. Fa notare, in particolare, che la lettera *d)* del comma 1 di tale articolo inserisce un nuovo articolo 147-*bis* nel Codice delle assicurazioni, con il quale si attribuisce all'impresa di assicurazione la facoltà di risarcire in forma specifica attraverso carrozzerie convenzionate, in tutte le ipotesi di danni a cose e in assenza di responsabilità concorsuale, fornendo una garanzia di almeno due anni sulle riparazioni effettuate per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. Al riguardo, pur non essendo questa una materia strettamente attinente alle competenze della XI Commissione, giudica opportuno rilevare che, durante il dibattito in sede referente, sono state sollevate significative perplessità da parte di taluni gruppi circa il possibile effetto depressivo che tale norma potrebbe produrre ai danni della categoria professionale degli autocarrozzieri, incidendo negativamente sul settore anche da un punto di vista occupazionale.

Fa presente, quindi, che l'articolo 11, con le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, introduce il diritto di prelazione in favore delle società cooperative costituite da lavoratori dipendenti che si propongano per l'affitto o l'acquisto di aziende o rami d'aziende o complessi di beni e contratti di proprietà di imprese sottoposte a procedure concorsuali: a tale fine, in particolare, al comma 3 si prevede una norma che consente ai soci lavoratori di capita-

lizzare l'indennità di mobilità senza passare per il licenziamento e la conseguente messa in mobilità.

Rileva poi che il comma 1 dell'articolo 12, alla lettera *c)*, aggiungendo i nuovi commi 2-*bis* e 2-*ter* nell'articolo 3 della legge n. 130 del 1999, mira a favorire l'investimento da parte delle imprese di assicurazione, dei fondi pensione e degli enti pubblici previdenziali e assicurativi nelle quote dei fondi comuni di investimento che investono prevalentemente in crediti cartolarizzati.

Fa presente che l'articolo 13, inoltre, ai commi 19 e 20, senza modificare il regime fiscale applicabile e in linea con la specialità delle mansioni svolte dal personale navigante, interviene sul regime contributivo delle indennità di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, con la finalità di modulare il cuneo fiscale in modo coerente con il peculiare contenuto professionale delle prestazioni del personale navigante e con la gravosità delle relative condizioni di impiego: la finalità dell'intervento è, quindi, quella di prevedere per il personale di volo la decontribuzione sull'indennità di volo, mantenendo al contempo la partecipazione del 50 per cento di detta indennità nella formazione della retribuzione pensionabile, attraverso la contribuzione figurativa a carico dell'INPS. Osserva, peraltro, che le disposizioni di cui ai successivi commi da 21 a 23 mirano ad assicurare la continuità sostenibile delle tutele nei confronti dei lavoratori del comparto coinvolti da interventi di cassa integrazione guadagni o di mobilità, nonché a consentire la gestione dei processi di riorganizzazione e di ristrutturazione conseguenti allo stato di crisi che sta interessando il settore del trasporto aereo.

Pone in risalto, altresì, l'articolo 14, che reca una serie di misure volte, nel loro complesso, al contrasto del lavoro sommerso e irregolare, nonché alla promozione della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare, fa presente che il comma 1, alle lettere *a)* e *b)*, incrementa sensibilmente le sanzioni amministrative pecuniarie – rispettivamente aumentandole del 30 per cento per la lettera *a)* e decuplicandole per la lettera *b)* – previste per l'impiego di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro e per la violazione delle norme sulla durata massima dell'orario settimanale di lavoro. Su tale aspetto, ritiene sia opportuno svolgere un'adeguata riflessione al fine di valutare se il marcato incremento delle sanzioni, in particolare per la lettera *b)*, che le decuplica, seppur mirato indiscutibilmente a scoraggiare il ricorso al lavoro irregolare, non appaia sproporzionato rispetto al tipo specifico di comportamento sanzionato, con il rischio di determinare effetti opposti a quelli di una efficace deterrenza nei confronti del lavoro nero. In termini esclusivamente di paragone e di riferimento ad altri precedenti aumenti, ricorda che la legge n. 99 del 2013, di conversione in legge del decreto-legge n. 76 del 2013, ha « rivalutato » le sanzioni in materia di sicurezza e igiene sul lavoro del 9,6 per cento e che metà di dette maggiorazioni sono destinate al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni Territoriali del Lavoro (DTL).

Ritiene, peraltro, che una corretta rimodulazione delle sanzioni non possa che andare incontro ai lavoratori e alle imprese, che richiedono certezze e chiarezza circa una efficace applicazione delle leggi, anche in una prospettiva di riduzione del contenzioso, divenuto insostenibile, soprattutto in materia di lavoro. Reputa, peraltro, che tali considerazioni impongano di svolgere una riflessione più generale sull'esigenza di un organico riordino della legislazione vigente in materia di lavoro e previdenza, con l'obiettivo di ridurre il contenzioso e prevenirlo, anche ricorrendo, in tali materie, a forme di arbitrato opportunamente regolamentate.

Evidenzia, quindi, che la lettera *c)* del predetto comma 1 destina le risorse derivanti dall'incremento delle sanzioni operato dalle lettere *a)* e *b)* al rafforzamento dell'attività di vigilanza e ispettiva, mentre

la lettera *f)* prevede che siano individuate misure di implementazione e incentivazione dell'utilizzo del mezzo di trasporto proprio da parte del personale ispettivo, in un'ottica di ottimizzazione complessiva delle risorse.

Fa notare che la lettera *d)* stabilisce che la programmazione delle verifiche ispettive sia sottoposta all'approvazione delle strutture centrali e territoriali del Ministero del lavoro, con l'obiettivo di incrementarne l'efficacia ed evitare sovrapposizioni di interventi. Evidenzia che la formulazione adottata (« la programmazione delle verifiche ispettive sia sottoposta all'approvazione .... ») può essere interpretata in modalità differenti: come indicazione di programmazione delle priorità e di corretta non ripetitività dei controlli, ma anche come vincolo di preventiva approvazione di strutture centrali rispetto alle esigenze locali, che ritarderebbero o, di fatto, addirittura potrebbero impedire un controllo urgente sul territorio (si pensi, ad esempio, ai cantieri temporanei e mobili, ove la violazione delle norme è notoriamente elevata e gli infortuni, anche mortali, sono tra i più alti) ovvero in caso di denuncia delle organizzazioni sindacali o di altri soggetti aventi causa. Anche su questo aspetto, quindi, ritiene opportuno svolgere una coerente riflessione, al fine di valutare l'opportunità di inserire una diversa formulazione che, ferma restando la non ripetitività dei controlli, specifichi la programmazione intesa come approvazione delle indicazione di priorità generali e settoriali, anziché di specifici interventi.

Fa presente, poi, che la lettera *e)* del comma 1 del citato articolo 14 autorizza l'assunzione di 250 ispettori da parte del Ministero del lavoro, da destinare alle regioni del Centro-Nord.

Infine, in coerenza con l'intero articolato dell'articolo 14, fa presente che nulla viene previsto per quanto riguarda la destinazione delle somme ammesse al pagamento per la violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro (articolo 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758) e che la legge (articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) dispone che esse siano assegnate alle aziende sanitarie locali, per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro. Poiché risulta che detta assegnazione sia in parte non effettuata e considerato che non sono, in larga parte, note le finalità anche laddove le risorse siano assegnate, fa notare che – in piena coerenza con le indicazioni di « destinazione Italia » del decreto-legge in esame – potrebbe essere opportuno prevedere che dette destinazioni e finalità siano rese pubbliche e oggetto di valutazione all'interno dei Comitati regionali di coordinamento (di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007).

In conclusione, preso atto del complesso contenuto del provvedimento in esame, si riserva di presentare, per la seduta di domani, una proposta di parere che possa tenere conto degli eventuali spunti che emergeranno dal dibattito, al fine di trasmettere tempestivamente alle Commissioni di merito un orientamento sui profili di più diretta competenza della XI Commissione.

Marco BALDASSARRE (M5S) ritiene che il provvedimento in esame presenti diversi elementi di criticità che andrebbero attentamente valutati, ai fini di un netto miglioramento del testo. Fa riferimento, anzitutto, all'articolo 11, il cui ambito di applicazione giudica troppo limitato, auspicandone un'estensione anche alle aziende con meno di 15 dipendenti, eventualmente prendendo in considerazione i beneficiari delle più recenti forme di ammortizzazione sociale, quali l'Aspi. Soffermandosi, quindi, sull'articolo 14, giudica non risolutivo un mero incremento delle sanzioni, ritenendone esagerata la loro decuplicazione e rilevando che sarebbe stato preferibile, al limite, prevederne un aumento progressivo.

Esprime poi perplessità sulla norma che sottopone la programmazione delle verifiche ispettive all'approvazione delle strutture centrali e territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, facendo notare che in tale ambito sarebbe sufficiente il ricorso alle informazioni con-

tenute nelle banche dati già esistenti ovvero l'avvio di quelle previste da apposite disposizioni normative vigenti.

Ritenuto, infine, contraddittorio che il Governo giudichi essenziale il reclutamento di nuovi ispettori per l'attività di vigilanza e, al contempo, adotti procedure e termini farraginosi e lunghi per l'assunzione dei rispettivi profili professionali, auspica che il relatore possa tenere conto di tali osservazioni in sede di elaborazione della propria proposta di parere.

Irene TINAGLI (SCpI) condivide le perplessità relative all'eccessivo inasprimento delle sanzioni prodotto dall'articolo 14, rilevando come esso possa paradossalmente nuocere soprattutto alle imprese che più hanno investito nel campo della sicurezza, attraverso forme di controllo trasparenti e tecnologicamente avanzate.

Soffermandosi sull'articolo 5, che propone una più ampia articolazione dell'orario di apertura degli uffici doganali frontalieri con riferimento a tutte le merci che circolano in regimi diversi dal transito, rileva che tale norme appare sostanzialmente inattuabile, tenuto conto che essa presuppone un incremento di personale al momento non attuabile a causa del blocco del *turn over*. Ritiene opportuno, pertanto, ipotizzare soluzioni alternative, che facciano leva, ad esempio, su meccanismi di mobilità interna o su processi di riorganizzazione dell'orario di lavoro.

Giudica, infine, estranee al contenuto del decreto in esame le disposizioni che riguardano il trasporto aereo e, in particolare, Alitalia, auspicando che tali questioni possano essere riprese dal relatore nella sua proposta di parere.

Antimo CESARO (SCpI) giudica sbagliato far rientrare le funzioni ispettive nell'ambito di un controllo, che sembra sostanzialmente discrezionale, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: ciò determina, a suo avviso, lo svilimento del ruolo degli stessi ispettori, mentre un'efficace forma di coordinamento potrebbe essere raggiunta con il semplice utilizzo delle banche dati esistenti, secondo modalità che sono state consolidate dal Governo Monti. Fatto notare, poi, che le risorse stanziate per l'assunzione di nuovi ispettori finiscono per ridurre la consistenza del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, ritiene che una più accorta misura di taglio di spese rinunciabili dello stato di previsione del Ministero, di carattere non lineare, consenta in realtà di liberare maggiori risorse, evitando di mettere in discussione gli obiettivi e le finalità di riqualificazione dei dipendenti perseguite dal citato Fondo.

In conclusione, si augura che il relatore possa recepire nella sua proposta di parere tali considerazioni, che mirano ad un complessivo miglioramento del provvedimento.

Titti DI SALVO (SEL) dichiara preliminarmente come molte delle norme recate dal decreto in esame presentino un contenuto troppo eterogeneo, senza che peraltro ne ricorra il requisito dell'urgenza, preannunciando che il suo gruppo non potrà che adeguarsi a tale disomogeneità, presentando diversi emendamenti al testo che interverranno su uno spettro ampio di materie.

Passando al merito del provvedimento, esprime dubbi sulla formulazione di talune disposizioni dell'articolo 14: per un verso, infatti, vi è da proseguire lungo una condivisibile strada di prevenzione e rafforzamento dei controlli, chiaramente tracciata dopo la strage di Prato; per altro verso, tuttavia, è necessario evitare che una sorta di gerarchizzazione della funzione ispettiva a vantaggio dell'amministrazione centrale, che in realtà non si coniuga con esigenze di coordinamento, ponga il serio rischio di alterare l'efficacia dell'azione di controllo. Sotto questo profilo, peraltro, teme che la previsione dell'assunzione di nuovo personale ispettivo possa scontrarsi con i vincoli derivanti dal blocco generalizzato del *turn over*.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) ritiene sproporzionato l'incremento delle sanzioni ai danni delle imprese, soprattutto in caso di violazione delle norme sulla durata

massima dell'orario settimanale di lavoro, sottolineando come in questo modo vi sia il rischio di accanirsi sulle imprese già in difficoltà, uccidendo sul nascere qualsiasi prospettiva di ripresa economica.

Il sottosegretario Carlo DELL'ARINGA ritiene che il dibattito odierno sia stato molto utile e abbia fornito spunti interessanti, che saranno valutati nell'ambito delle riunioni tecniche che già coinvolgono, in queste ore, i ministeri competenti, in vista di un miglioramento del testo, che giudica possibile e auspicabile.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, fa presente che la deliberazione della Commissione sul provvedimento in titolo avrà luogo domani e che, a causa dell'andamento imprevedibile e non programmabile dei lavori dell'Assemblea, che hanno inevitabilmente ristretto il tempo destinato all'attività delle Commissioni, non sarà possibile svolgere l'odierna riunione del Comitato ristretto relativo alle disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato, che sarà conseguentemente convocata per le giornate di domani e di giovedì 30 gennaio.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato.
C. 1253 Giorgia Meloni, C. 1547 Zanetti, C. 1778 Fedriga, C. 1785 Gnecchi, C. 1842 Airaudo, C. 1896 Tripiedi.

ALLEGATO

Schema di decreto ministeriale in materia di ammortizzatori sociali in deroga (Atto n. 74).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto ministeriale in materia di ammortizzatori sociali in deroga (atto n. 74);

considerato che il provvedimento in esame è stato emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 54 del 2013, che ha demandato a un apposito decreto interministeriale la determinazione, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati, dei criteri per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga;

valutata, in particolare, l'esigenza del superamento dell'attuale sistema, tenuto conto che l'articolo 2, comma 64, della legge n. 92 del 2012, prevede l'entrata a regime del nuovo sistema di ammortizzatori sociali a partire dal 2017;

preso atto che l'articolo 2 definisce i criteri per la fruizione della Cassa Integrazione Guadagni in deroga (CIGD), sotto il profilo soggettivo e oggettivo;

valutato, in particolare, che il testo in esame fa riferimento, relativamente ai profili soggettivi dei beneficiari, a un'anzianità lavorativa aziendale di almeno 12 mesi alla data di richiesta del trattamento, considerando le sole imprese ai sensi dell'articolo 2082 del Codice Civile;

rilevato che il provvedimento, per quanto riguarda l'ambito oggettivo, si riferisce a situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori o determinate da situazioni temporanee di mercato, crisi aziendali e ristrutturazione o riorganizzazione, sancendo il divieto di fruizione del trattamento in caso di cessazione dell'attività di impresa o di parte di essa;

preso atto che il testo in questione disciplina la procedura di concessione dei trattamenti, prevedendo che la domanda (di concessione o proroga) debba essere presentata in via telematica all'INPS;

considerato che l'articolo 3 disciplina i criteri per la fruizione della mobilità in deroga, per i lavoratori disoccupati in possesso di specifici requisiti, che siano privi di altra prestazione legata alla cessazione del rapporto di lavoro e che provengano dalle stesse imprese considerate ai fini della concessione della CIG in deroga;

valutato, al riguardo, che sono previsti diversi criteri per l'anno 2014 e per il biennio 2015-2016, mentre a decorrere dal 1º gennaio 2017 non è prevista più alcuna concessione di mobilità in deroga;

ritenuto urgente e indifferibile provvedere alla definitiva emanazione del provvedimento, in termini quanto mai solleciti, al fine di assicurare al sistema la certezza sui finanziamenti disponibili e sui criteri da adottare per il loro utilizzo, che appaiono, soprattutto in una fase di crisi occupazionale e produttiva come quella in essere, assolutamente necessitati;

giudicato, in questo contesto, importante che il Governo, nel procedere alla definitiva emanazione del decreto, possa tenere conto del più ampio e articolato novero di esigenze che si pongono a livello territoriale;

valutato il parere reso in sede di Conferenza Stato-regioni, che ha espresso parere negativo sullo schema di decreto salvo l'accoglimento di una serie di sostanziali modifiche al testo, e le posizioni delle parti sociali che, nell'ambito dell'attività istruttoria, hanno segnalato diverse questioni problematiche,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 2, sia esteso l'ambito soggettivo di applicazione del provvedimento, ampliandolo a tutte le tipologie di datori di lavoro (non solo, quindi, alle imprese di cui all'articolo 2082 del Codice Civile, richiamate al comma 3) e prevedendo, per la CIG in deroga, un'anzianità aziendale minima di 90 giorni (invece dei 12 mesi attualmente previsti dal testo), nonché includendo tra i lavoratori beneficiari anche gli apprendisti, i somministrati, i lavoratori a domicilio e i soci lavoratori di cooperative;

b) con riferimento all'ambito oggettivo di applicazione del provvedimento, si consideri l'opportunità di inserire, tra le causali, anche le cessazioni di attività (con conseguente soppressione del comma 2 dell'articolo 2), le riconversioni aziendali e le procedure concorsuali – soprattutto laddove l'attività sostanziale prosegua presso terzi o sussistano prospettive di mantenimento dei livelli occupazionali – nonché l'ipotesi del trasferimento del ramo d'azienda, prevedendo che l'anzianità maturata nell'azienda cedente sia utile ai fini del computo complessivo nell'azienda cessionaria;

c) valuti, in subordine, il Governo l'esigenza di specificare, al citato comma 2 dell'articolo 2, che, nell'eventualità di cessazione di parte dell'attività, l'esclusione dal beneficio valga solo per la parte di impresa cessata;

d) per quanto concerne lo stanziamento delle risorse previsto – con particolare riferimento ai commi 7 e 8 dell'articolo 2 e ai commi 4 e 5 dell'articolo 3 – si sottolinea la necessità della copertura integrale delle risorse necessarie per l'anno 2013 e per gli anni 2014-2015, al fine di garantire in modo uniforme l'erogazione del trattamento a tutti i lavoratori che ne hanno il titolo;

e) si consideri, inoltre, all'articolo 2, comma 4, e all'articolo 3, comma 3, la possibilità di semplificare le procedure di concessione, valorizzando il ruolo delle regioni nella fase di invio e di esame delle domande da parte degli interessati (stabilendo un termine perentorio di 20 giorni), considerato che il testo attuale prevede l'invio delle domande esclusivamente all'INPS, a fronte invece di un processo autorizzatorio che rimarrebbe in capo alle regioni;

f) si ritiene che, all'articolo 2, commi 7 e 8, debba essere eliminato il riferimento ai costituendi Fondi di solidarietà bilaterali, in virtù della indispensabile fase di *start-up* necessaria per raggiungerne la piena operatività, che, ai sensi della legge n. 92 del 2012, dovrà essere accompagnata attraverso l'utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga fino al 2016;

g) si valorizzino le esperienze degli accordi quadro a livello regionale, attraverso indicazioni e prassi uguali ed omogenee per tutti, che non incidano in misura significativa sulla facoltà per le regioni di decidere quante risorse destinare alla CIG e quante, invece, alla mobilità;

h) relativamente al trattamento di mobilità in deroga di cui all'articolo 3, occorre, anche sulla base delle previsioni contenute negli accordi quadro regionali, articolare maggiormente il periodo di transizione verso la nuova disciplina;

i) consideri poi il Governo la necessità di un incrocio con il sistema delle politiche attive del lavoro, per la definizione di strumenti utili al reinserimento lavorativo attraverso la riqualificazione professionale, prevedendo un monitoraggio costante sulle tipologie di causali per l'accesso alla cassa integrazione in deroga,

anche per la necessità di orientare l'utilizzo dei diversi strumenti per la gestione delle criticità in ambito aziendale;

l) occorre chiarire, all'articolo 2, comma 6, il riferimento al previo godimento delle ferie residue, tenuto conto che, in base all'attuale interpretazione ministeriale, la necessità del ricorso alle ferie sarebbe esclusa;

m) andrebbero meglio coordinati i commi 7 e 8 dell'articolo 2, in modo da chiarire le condizioni in base alle quali si definisce la platea dei beneficiari, evitando che i due commi prevedano condizioni differenti ed ulteriori;

n) si faccia riferimento, al comma 9 del medesimo articolo 2, in relazione al computo del limiti massimi di fruizione, ai provvedimenti concessi a decorrere dal 2014, specificando, al comma 12, la competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad istruire quelle domande provenienti da imprese, non localizzate in più regioni, ma la cui crisi ricade nel territorio di riferimento;

o) si raccomanda di chiarire la portata normativa dell'articolo 4, nel senso di ammettere il beneficio della CIG in deroga anche in presenza della possibilità di ricorrere agli strumenti ordinari, precisando che la concessione degli ammortizzatori in deroga riguarda la singola unità produttiva e i lavoratori in essa impiegati e non l'intero complesso aziendale.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01935 Rondini: Predisposizione della lista per la chiusura di piccoli ospedali 257

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 260

5-01936 Binetti: Iniziative per la riduzione delle liste di attesa 258

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 261

5-01937 Lenzi: Somministrazione del metodo Stamina presso gli spedali civili di Brescia a seguito di sentenze 258

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 264

5-01938 Grillo: Emanazione del decreto di ridefinizione dei prodotti omeopatici 258

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 265

5-01939 Monchiero: Sulla vicenda del trasferimento in ambulanza di una donna incinta da Domodossola ad Alessandria 258

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 267

Sull'ordine dei lavori 259

SEDE CONSULTIVA:

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del Piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) *(Rinvio dell'esame)* 259

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 28 gennaio 2014. — Presidenza del Presidente Pierpaolo VARGIU. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Paolo Fadda.

La seduta comincia alle 14.10.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-01935 Rondini: Predisposizione della lista per la chiusura di piccoli ospedali.

Marco RONDINI (LNA) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Paolo FADDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Marco RONDINI (LNA), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta for-

nita dal sottosegretario, in quanto non ha a suo avviso dato riscontro ai quesiti posti nella sua interrogazione.

5-01936 Binetti: Iniziative per la riduzione delle liste di attesa.

Paola BINETTI (PI) illustra l'interrogazione in titolo, volta a conoscere le iniziative del Ministero della salute volte alla riduzione delle liste d'attesa, i cui tempi lunghi sono destinati a creare « flussi migratori » di pazienti verso paesi stranieri non appena entrerà in vigore il decreto legislativo di recepimento della direttiva europea sull'assistenza sanitaria transfrontaliera.

Il sottosegretario Paolo FADDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Paola BINETTI (PI), replicando, si dichiara soddisfatta per le iniziative assunte dal Governo al fine di realizzare una inversione dei flussi orientandoli verso l'Italia e per l'impegno a promuovere le eccellenze allo scopo di attrarre nelle strutture sanitarie del nostro paese cittadini dai paesi europei. Tuttavia, la risposta del Governo non si sofferma puntualmente sulle misure concrete da adottare per la riduzione delle lunghe liste d'attesa nonché per risolvere l'altro importante ostacolo al funzionamento a pieno ritmo delle nostre strutture ospedaliere e sanitarie, rappresentato dal blocco del *turn-over*. Si dichiara quindi nel complesso solo parzialmente soddisfatta della risposta.

5-01937 Lenzi: Somministrazione del metodo Stamina presso gli spedali civili di Brescia a seguito di sentenze.

Donata LENZI (PD) illustra l'interrogazione in titolo, volta a conoscere i motivi per i quali il Ministero non abbia fino ad oggi fatto ricorso contro le 138 ordinanze emesse dai giudici del lavoro con le quali è stata imposta la prosecuzione delle infusioni, senza peraltro aver mai verificato cosa venga effettivamente infuso ai pazienti in cura presso gli Spedali civili di Brescia. È di oggi inoltre la notizia di un sempre maggior numero di medici che si rifiutano di procedere con le infusioni, essendo liberi di agire secondo scienza e coscienza.

Il sottosegretario Paolo FADDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Donata LENZI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta resa dal sottosegretario.

5-01938 Grillo: Emanazione del decreto di ridefinizione dei prodotti omeopatici.

Giulia GRILLO (M5S) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Paolo FADDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Giulia GRILLO (M5S), replicando, si dichiara non soddisfatta della risposta resa dal sottosegretario, in quanto non le risulta quanto affermato nella medesima a proposito della mancata presentazione delle domande di registrazione da parte dei produttori omeopatici all'AIFA. Ciò premesso, fa presente che si farà carico di verificare direttamente presso l'AIFA quanto emerso dalla risposta, dal momento che la medesima dovrà vagliare, entro il 31 dicembre 2015, i dossier presentati dalle imprese produttrici al fine di ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio di farmaci omeopatici.

5-01939 Monchiero: Sulla vicenda del trasferimento in ambulanza di una donna incinta da Domodossola ad Alessandria.

Giovanni MONCHIERO (SCpI) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Paolo FADDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 5)*.

Giovanni MONCHIERO (SCpI), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo. Pur rendendosi conto che le competenze del Ministero della salute sono piuttosto limitate, riducendosi sostanzialmente ad azioni di monitoraggio e di affiancamento alle strategie messe in atto dalle regioni per gli interventi assistenziali nel percorso nascita, non può non evidenziare le carenze organizzative verificatesi nel caso in oggetto, che renderebbero auspicabili interventi più incisivi anche a livello centrale.

Sull'ordine dei lavori.

Franca BIONDELLI (PD) tiene a precisare di aver presentato anche lei, sui gravi fatti accaduti nell'ospedale di Domodossola, una interrogazione a risposta in Commissione, la n. 5-01876, di cui peraltro rinuncia a chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno, ritenendo che il sottosegretario Fadda vi abbia dato sostanzialmente risposta in occasione dell'interrogazione a risposta immediata presentata dal deputato Monchiero, testé svolta.

Filippo FOSSATI (PD), cogliendo l'occasione dello svolgimento dell'interrogazione presentata dal deputato Grillo in materia di prodotti omeopatici, preannuncia la presentazione nei prossimi giorni di un proprio atto di sindacato ispettivo vertente sulla medesima materia.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

La seduta comincia alle 14.45.

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del Piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo.
(Parere alle Commissioni VI e X).

(Rinvio dell'esame).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, essendo imminente l'inizio dei lavori dell'Assemblea con immediate votazioni, rinvia l'inizio dell'esame alla seduta di domani.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO 1

5-01935 Rondini: Predisposizione della lista per la chiusura di piccoli ospedali.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito alle questioni relative alla revisione dei criteri in base ai quali operare la riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale, ricordo che la stessa riorganizzazione si inserisce in un ambito di ampia e complessiva ristrutturazione del sistema di offerta, con lo scopo di rispondere in maniera adeguata ai nuovi bisogni di salute della popolazione e alla accresciuta complessità del Servizio Sanitario Nazionale.

Nella situazione attuale, l'ospedale si caratterizza per l'altissima specializzazione delle prestazioni erogate, l'elevato sviluppo tecnologico e il conseguente incremento esponenziale dei costi.

Quindi, emerge la necessità di concentrare l'offerta ospedaliera in strutture dislocate strategicamente nel territorio, contemperando la qualità dell'assistenza e la sicurezza delle cure con l'uso appropriato delle risorse disponibili.

L'azione di riorganizzazione del sistema di erogazione delle cure deve fondarsi su regole chiare, che definiscano le condizioni necessarie per garantire livelli di assistenza ospedaliera omogenei nell'intero territorio nazionale, sia in termini di adeguatezza delle strutture sia in termini di risorse umane impiegate, in rapporto al numero di pazienti serviti e al livello di complessità della struttura e della sua interazione sinergica con i poli della rete assistenziale territoriale.

La tematica in esame, come è noto a questa Commissione a seguito delle recenti audizioni del Ministro, è tuttora oggetto di approfondimento tra Stato, Regioni e Province Autonome, nell'ambito delle azioni di definizione del nuovo Patto per la Salute, per l'individuazione di parametri e criteri di programmazione nazionale che dovranno tenere conto di studi, esperienze, valutazioni di contesto ed epidemiologiche, nonché del rapporto tra volumi ed esito delle cure.

Va a questo punto anche ricordato che con il regolamento previsto dall'articolo 15, del decreto-legge n. 95/2012, da adottare d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, tuttora al vaglio della Conferenza medesima, vengono definiti gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera, finalizzati ad emanare i successivi provvedimenti di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del Servizio Sanitario Regionale, ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, adeguando coerentemente le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed assumendo come riferimento un tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti, di cui il 25 per cento riferito a ricoveri diurni.

Detta norma prevede anche che, nell'ambito del processo di riduzione, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano operino una verifica, sotto il profilo assistenziale e gestionale, della funzionalità delle piccole strutture ospedaliere pubbliche, anche se funzionalmente ed amministrativamente facenti parte di presidi ospedalieri articolati in più sedi, e promuovano gli ulteriori passaggi dal ricovero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale, favorendo l'assistenza residenziale e domiciliare.

ALLEGATO 2

5-01936 Binetti: Iniziative per la riduzione delle liste di attesa.

TESTO DELLA RISPOSTA

La nuova normativa, che come è noto non è ancora entrata in vigore, si affianca ai Regolamenti comunitari già esistenti e non li sostituisce, sancisce per la prima volta il diritto, posto in capo ai cittadini comunitari, senza necessità di autorizzazione preventiva, di recarsi in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza, al fine di ricevere assistenza sanitaria, garantendo la possibilità di pianificare tale percorso.

Infatti, con l'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della Direttiva n. 2011/24/UE, l'autorizzazione preventiva dovrà essere richiesta solo in determinati casi, che sono specificati nello schema dello stesso decreto.

Relativamente alle spese di cura, con l'attuale sistema normativo in vigore, ottenuta l'autorizzazione preventiva, il paziente riceve, di norma, la prestazione sanitaria in forma diretta, ossia senza anticipare i costi, salvo eventuali compartecipazioni alla spesa sanitaria.

Invece, con l'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della Direttiva in questione, l'assistenza sanitaria sarà fornita in forma indiretta, ossia con anticipazione dei costi e successivo rimborso da parte della ASL.

In questo caso il rimborso sarà pari al costo che il Servizio Sanitario Nazionale avrebbe sostenuto se la prestazione fosse stata erogata in Italia.

Per quanto riguarda la questione delle liste d'attesa e dell'accesso alle cure, la tematica è stata oggetto di valutazione e di approfondimento, poiché con l'entrata in vigore del decreto è possibile che si possano rafforzare fenomeni di « mobilità sanitaria » verso paesi dell'Unione Europea, in particolare da quelle aree geografiche del nostro Paese in cui il rapporto di fiducia tra cittadini e servizi sanitari appare maggiormente logorato, anche a causa delle lunghe liste d'attesa.

Questa situazione potrebbe provocare sul sistema sanitario un impatto economico di proporzioni enormi, a causa dei rimborsi che dovranno essere effettuati in favore dello Stato europeo presso cui il cittadino italiano ha preferito curarsi.

Nel contempo, però, il problema investe anche il sistema di garanzie da assicurare ai pazienti di un altro Stato membro dell'Unione Europea che potrebbero vedersi negare il diritto di cura in una struttura italiana, proprio a causa delle liste d'attesa.

Per quanto riguarda la questione se prevedere o meno eventuali misure restrittive dei flussi di pazienti in ingresso – nel caso ad esempio in cui le liste di attesa delle strutture ospedaliere pubbliche superino un determinato limite che, comportando un allungamento dei tempi di attesa dei cittadini-pazienti, possano arrecare pregiudizio al principio dell'accesso alle cure – si rappresenta che, se da un lato l'ingresso di pazienti garantirebbe un finanziamento aggiuntivo delle strutture, dall'altro l'incremento delle liste d'attesa potrebbe comportare una difficoltà maggiore per il paziente nell'ottenere cure in tempi ragionevoli.

Per questa ragione è stato previsto, all'interno dello schema di decreto legislativo, che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possano essere adottate misure sull'accesso alle cure.

Tali misure possono essere limitate al territorio di una o più regioni, o a singole aziende o enti del Servizio Sanitario Nazionale, e possono essere adottate anche su richiesta delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

Le misure saranno tempestivamente pubblicate nel portale del Ministero della salute e sui siti web delle regioni e delle province autonome interessate.

Per quanto riguarda le iniziative adottate a livello nazionale, anche al fine di realizzare « l'inversione dei flussi orientandoli verso l'Italia e quindi creando anche nuove risorse economiche », si segnala che numerose iniziative sono state messe in atto dal Ministero della salute nel corso dell'ultimo decennio per governare al meglio il rapporto tra domanda ed offerta, che trova nell'appropriatezza prescrittiva, basata su un attento giudizio clinico, i criteri fondanti e temporali di priorità di accesso.

Tali iniziative sono state formalizzate in accordo Stato-Regioni del 2002 e, successivamente, è stato adottato un piano nazionale di contenimento delle liste di attesa 2006-2008, con il quale sono state individuate prestazioni traccianti le possibili criticità nell'erogazione del sistema sanitario, per le quali le Regioni sono state chiamate ad assicurare tempi massimi operativi in relazione alle classi di priorità assegnate.

Con l'Intesa del 28 ottobre 2010 è stato emanato il piano nazionale per il governo del sistema delle liste di attesa che, aggiornando il precedente piano, ha sistematizzato le modalità di monitoraggio poste a garanzia del sistema e della sua equità.

Oggi è in corso di perfezionamento il nuovo piano per il governo delle liste di attesa 2014-2016, che esalta ulteriormente gli aspetti relativi al monitoraggio delle liste d'attesa.

Il monitoraggio acquista particolare rilevanza anche ai fini dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 33/2013, che prevede adeguate modalità di pubblicazione dei dati sui tempi di attesa, fornendo nel contempo un quadro di riferimento per il governo dei flussi di mobilità attiva e passiva dei pazienti tra le strutture sanitarie nazionali e comunitarie.

La sinergia di monitoraggio tra obblighi nazionali e comunitari permetterà di creare ed esaltare un circuito virtuoso, che consentirà ai pazienti italiani di conoscere le effettive disponibilità nazionali di prestazioni sanitarie in tempi contenuti e consone ai propri bisogni di salute.

Il monitoraggio ed il conseguente contenimento delle liste d'attesa permetteranno al nostro Paese di accogliere i cittadini europei che decideranno di curarsi nelle strutture sanitarie, ed anche di promuovere le strutture italiane all'estero.

L'impegno è quello di proporre anche in Europa un modello innovativo di assistenza, in grado di intercettare, di attrarre e di accogliere i cittadini europei che sceglieranno di curarsi presso gli ospedali italiani.

Uno degli aspetti più rilevanti e strategici, che costituirà senz'altro l'elemento distintivo e, al contempo, il motivo propulsore della volontà di fruire di cure in altri Paesi degli Stati membri, è da ricercare nell'ambito delle « eccellenze ».

È proprio nell'alta specializzazione e nell'eccellenza la vera opportunità di investimento della Direttiva 2011/24/UE; ed è nell'alta specializzazione che dovrà concentrarsi la strategia del nostro Paese per promuovere le proprie eccellenze, attrarre i cittadini dei Paesi dell'U.E. nelle nostre strutture sanitarie e trasformare l'obbligo di recepimento della stessa direttiva in un'opportunità.

Nel contesto europeo, infatti, i sistemi sanitari ed assicurativi tendono sempre più a privilegiare le strutture che dimostrano apertamente di ottemperare a standard rigorosi di eccellenza.

L'articolo 12 della Direttiva in questione prevede che la Commissione Europea sostenga gli Stati membri nello sviluppo delle reti di riferimento europee tra prestatori di assistenza sanitaria e centri di eccellenza, soprattutto nel settore delle malattie rare.

Il Ministero della salute sta lavorando alla predisposizione di un documento contenente la costruzione di un sistema di valutazione nazionale orientato proprio alla valorizzazione delle eccellenze.

Attraverso la costruzione di un sistema di monitoraggio delle proprie « performance », costituito da validi e rigorosi indicatori delle « buone pratiche », sarà possibile raggiungere la migliore qualità nell'assistenza.

In questo modo non solo si incentiveranno le singole strutture di eccellenza ma, in un'ottica più generale, sarà migliorata la qualità di tutto il sistema sanitario del Paese per renderlo competitivo nel contesto europeo.

ALLEGATO 3

5-01937 Lenzi: Somministrazione del metodo Stamina presso gli Spedali civili di Brescia a seguito di sentenze.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito alla questione posta con l'atto ispettivo in esame, ritengo doveroso precisare che numerosi ricorsi d'urgenza ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, cui fa riferimento l'atto ispettivo, finora proposti dinanzi ai giudici del lavoro in tutto il territorio nazionale; talvolta dopo che il proponente aveva anche modificato la sua residenza in ragione di una precedente pronuncia da parte del giudice, al fine di ottenere il provvedimento di autorizzazione alla cura con il c. d. « metodo Stamina », non sono mai stati notificati al Ministero della salute.

In tali casi, l'intervento di questo Ministero in giudizio è stato reso di fatto impossibile, anche in considerazione del numero particolarmente elevato dei ricorsi presentati e della celerità tipica della procedura giurisdizionale delineata dall'articolo 700.

Invece, in ogni contenzioso in cui il Ministero della salute è stato ritualmente investito quale parte in causa, tramite notifica a cura dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, si è provveduto tempestivamente a fornire per la difesa dell'Avvocatura distrettuale ogni elemento utile a sostenere le ragioni scientifiche e gli aspetti giuridici per respingere le richieste avanzate con i ricorsi.

ALLEGATO 4

5-01938 Grillo: Emanazione del decreto di ridefinizione dei prodotti omeopatici.

TESTO DELLA RISPOSTA

Come è noto, i medicinali omeopatici sono dei preparati ottenuti utilizzando sostanze provenienti dal regno minerale, vegetale, animale.

La normativa vigente prevede che i medicinali omeopatici siano regolarmente autorizzati con le seguenti modalità:

1. Procedura semplificata di registrazione, se il medicinale è in possesso dei seguenti requisiti:

a) se è destinato ad essere somministrato per via orale od esterna;

b) se non reca specifiche indicazioni terapeutiche sull'etichetta o tra le informazioni di qualunque tipo che si riferiscono al prodotto;

c) se ha un grado di diluizione tale da garantirne la sicurezza.

2. Procedura autorizzativa sulla base della medicina omeopatica praticata in Italia, con autorizzazione rilasciata sulla base della tradizione italiana. Attualmente tale procedura non è stata implementata.

3. Procedura di autorizzazione ordinaria, analoga a quella prevista per i medicinali convenzionali o allopatici.

In virtù delle disposizioni normative in vigore, i medicinali omeopatici attualmente in commercio in Italia possono rimanere sul mercato, anche se privi di un formale provvedimento autorizzativo, fino al 31 dicembre 2015. Dopo tale data solo quei prodotti che avranno seguito un regolare procedimento di registrazione e quindi saranno in possesso del « numero di Autorizzazione all'immissione in commercio » potranno essere commercializzati in Italia.

Nel merito del quesito, si rappresenta che l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha reso noto, con Comunicato del 1° agosto 2013, l'iter registrativo che sarà applicato alle Aziende produttrici di medicinali omeopatici per la loro regolarizzazione, ovvero quello « semplificato ».

Per quanto riguarda le tariffe applicabili, con decreto ministeriale del 21 dicembre 2012, recante « Aggiornamento degli importi delle tariffe e dei diritti per le prestazioni rese a richiesta ed a utilità dei soggetti interessati », sono state individuate e stabilite sia le tariffe per le prestazioni non ancora tariffate, comprendenti anche quelle dovute per i medicinali omeopatici, sia il diritto annuale dovuto per ciascuna registrazione di medicinale omeopatico.

L'Agenzia, in considerazione dell'applicabilità a tali prodotti della procedura semplificata di registrazione, provvederà a richiedere il pagamento delle tariffe previste per il rinnovo dell'autorizzazione, istituite ex novo dal richiamato decreto per ragioni di equità ed analogia a quelle previste per i medicinali tradizionali di origine vegetale e per i medicinali convenzionali, tutti egualmente soggetti alle stesse norme di derivazione comunitaria che regolano la registrazione dei medicinali.

Ad oggi, peraltro, i medicinali omeopatici in commercio sul mercato italiano non hanno corrisposto alcuna tariffa, in quanto ancora privi di formale provvedimento autorizzativo o di registrazione conseguente al procedimento di valutazione avviato su istanza di parte.

Pertanto, l'Agenzia ha predisposto tutte le procedure amministrative ed effettuato tutti i necessari approfondimenti scientifici e legali, e al momento attuale non è presente alcun ostacolo, di tipo regolatorio o normativo, che impedisca la regolarizzazione dei medicinali omeopatici in commercio in Italia al fine di uniformare la situazione italiana a quella degli altri Paesi Membri dell'Unione Europea, né l'emanando decreto ministeriale cui fa riferimento l'atto ispettivo in esame può essere inteso come vincolante per tale scopo, attese le vigenti disposizioni normative.

Da ultimo, si evidenzia che nessuna domanda di registrazione è ad oggi pervenuta all'Agenzia da parte dei produttori degli omeopatici, pur essendo noto l'ordine registrativo assegnato alle Aziende sin dal 1° agosto 2013, ai sensi del percorso condiviso dall'Agenzia con le Associazioni di categoria dei produttori di medicinali omeopatici e le Aziende stesse.

ALLEGATO 5

5-01939 Monchiero: Sulla vicenda del trasferimento in ambulanza di una donna incinta da Domodossola ad Alessandria.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito al caso segnalato nell'interrogazione in esame, la Prefettura del Verbano Cusio Ossola, premesso che è stata avviata una indagine dalla Regione Piemonte e sono anche in corso le indagini delle Procure interessate, ha comunicato quanto appreso dall'Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola.

La gestante di 39 anni alla 24ª settimana, si è presentata all'Ospedale di Domodossola alle ore 7,00 del 4 gennaio 2014, tramite 118 con codice verde.

La donna, la sera precedente, era stata visitata dal ginecologo di fiducia presso il suo studio privato, ed il professionista non aveva identificato condizioni cliniche richiedenti immediato ricovero e aveva programmato per il giorno 6 gennaio 2014 un cerchiaggio uterino presso l'Ospedale S. Anna di Torino.

Immediatamente, trasferita al Reparto di Ostetricia, la gestante è stata visitata dal medico di guardia, e si è iniziata la terapia; la donna è stata informata della necessità di un trasferimento presso una struttura dotata di rianimazione neonatale.

Messi in atto ulteriori interventi diagnostici, alle ore 8,30 il medico di guardia attivava le procedure per un trasporto urgente.

Procedeva in via prioritaria all'individuazione dell'ospedale dove trasferire la paziente: la struttura « Maggiore della Carità » di Novara non dava disponibilità di posti letto, e quindi il medico di guardia provvedeva a contattare l'Ospedale « SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo », che si dichiarava disponibile.

Venivano avvertiti il pediatra di turno e la ginecologa reperibile per accompagnare la paziente ed era disposto l'utilizzo di una seconda ambulanza per il trasporto della termoculla.

Alle ore 9,15 circa, dal ginecologo di turno è stata contattata la centrale operativa del 118 di Novara, alla quale veniva richiesto di inviare i mezzi necessari per il trasporto; non essendo disponibile l'ambulanza medicalizzata con sede a Domodossola perché impegnata in altro trasporto urgente, veniva data indicazione dalla centrale 118 di utilizzare il centro mobile reperibile.

Attorno alle ore 10,45 è arrivata l'ambulanza di Villadossola per il trasporto della termoculla ed alle ore 11,15 circa il centro mobile. Alle ore 11,20 previa rivalutazione della trasportabilità della donna da parte del ginecologo reperibile, è partito il trasporto con arrivo ad Alessandria intorno alle ore 13,15 senza che si verificassero gravi criticità sanitarie durante il trasporto. La donna è stata sottoposta a taglio cesareo urgente alle ore 14,15 circa.

L'Azienda Sanitaria Locale ha precisato che:

dall'arrivo della donna all'Ospedale di Domodossola fino alla partenza in ambulanza per l'Ospedale di Alessandria sono trascorse circa 4 ore, nel corso delle quali la donna è stata sottoposta ad esami diagnostici e interventi terapeutici sotto continuo monitoraggio del personale medico e sanitario presente: contemporaneamente sono state attivate tutte le procedure previste per l'identificazione del centro dove trasferire la donna e attivare il trasporto in utero;

tra la chiamata al 118 e l'effettiva partenza dal punto nascita di Domodossola sono intercorse circa due ore;

l'effettivo trasporto in ambulanza dall'Ospedale di Domodossola ad Alessandria è durato circa due ore.

La Prefettura rammenta che, con sentenza depositata in data 18 gennaio 2014, il TAR del Piemonte, in via definitiva, ha rigettato i ricorsi presentati da sindaci della Comunità Montana delle Valli dell'Ossola e da pediatri della sezione provinciale della Federazione Italiana Medici Pediatri, riconoscendo la legittimità della Delibera di Giunta Regionale che prevede la chiusura del punto nascita di Domodossola.

Ciò premesso, per quanto attiene ai profili di competenza del Ministero della salute, lo stesso in base all'Accordo del 16 dicembre 2010 in Conferenza Stato-Regioni (interventi assistenziali nel percorso nascita e riduzione del taglio cesareo), effettua il costante monitoraggio delle azioni rivolte all'applicazione di quanto convenuto nello stesso Accordo a livello regionale.

Con decreto ministeriale del 12 aprile 2011 è stato istituito il Comitato Percorso Nascita Nazionale, per affiancare e supportare le Regioni e Province Autonome nell'attuazione delle migliori strategie in materia, assicurando altresì un efficace coordinamento tra le Istituzioni centrali e periferiche.

Infatti, il Ministero intende valutare con estrema attenzione che le scelte strategiche definite dalla Regione Piemonte con specifici atti normativi siano in linea con i contenuti ed i criteri dell'Accordo più volte citato.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, che modifica la direttiva 93/13/CEE e la direttiva 1999/44/CE e abroga la direttiva 85/577/CEE e la direttiva 97/7/CE. Atto n. 59 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 269

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 282

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/89/UE che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario. Atto n. 60 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio)* 269

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2012/12/UE che modifica la direttiva 2001/112/CE concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana. Atto n. 62 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 270

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Atto n. 50 *(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio)* 270

AVVERTENZA 281

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 28 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Mario BORDO.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, che modifica la direttiva 93/13/CEE e la direttiva 1999/44/CE e abroga la direttiva 85/577/CEE e la direttiva 97/7/CE.
Atto n. 59

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 22 gennaio 2014.

Francesca BONOMO (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato*), che illustra.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/89/UE che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE

per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario.
Atto n. 60

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 22 gennaio 2014.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 22 gennaio il relatore, onorevole Tancredi, ha illustrato i contenuti del provvedimento e invita i colleghi ad intervenire.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2012/12/UE che modifica la direttiva 2001/112/CE concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana.
Atto n. 62

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 22 gennaio 2014.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.
Atto n. 50

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Paolo ALLI (NCD), *relatore*, ricorda preliminarmente che lo schema di decreto in esame traspone nel diritto interno la normativa europea sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, recata dalla direttiva 2010/63/UE.

Prima di entrare nel merito del contenuto del provvedimento, sottolinea che in materia di sperimentazione sugli animali è in corso di svolgimento nel Paese un dibattito particolarmente acceso, che vede contrapposte, da un lato, talune associazioni a difesa degli animali, dall'altro, parte del mondo scientifico e della ricerca in campo medico e farmaceutico.

Ciò premesso, rileva quindi che lo schema di decreto – su cui la XIV Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza – è volto ad attuare la delega contenuta nell'articolo 13 della legge di delegazione europea 96 del 2013, relativa al recepimento nell'ordinamento interno della direttiva n. 2010/63/UE « sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici ».

Ricorda che l'attuale disciplina interna in materia di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici è posta dal D.Lgs. 116/1992, in attuazione della direttiva 86/609/UEE, abrogata dal 1º gennaio 2013, secondo i termini temporali di cui all'articolo 62 della direttiva 2010/63/UE.

Il percorso di recepimento della direttiva 2010/63/UE è stato avviato dall'articolo 14 della legge Comunitaria 2011, il cui contenuto è stato successivamente trasfuso nell'articolo 13 della legge 96/2013, recante i criteri di delega al Governo.

A questo proposito ricordo che l'articolo 2 della direttiva non consente di introdurre nella disciplina nazionale misure più rigorose di quelle previste dalla stessa direttiva. Le misure nazionali con livello di protezione più elevato rispetto a quelle delle direttiva, potevano essere mantenute, purché vigenti al 9 novembre 2010 e in tal caso, gli Stati membri inte-

ressati, avrebbero dovuto informare la Commissione della loro vigenza entro il 1º gennaio 2013.

L'esame dell'articolo 13 della legge 96/2013, e la sua successiva approvazione, hanno provocato un acceso dibattito in seno alle Commissioni competenti delle Camere e all'interno del mondo scientifico, proprio perché alcune delle norme di delega previste recano criteri più restrittivi di quelli posti dalla normativa europea.

Ricorda che l'esame del disegno della legge di delegazione europea 2013 è iniziato al Senato (S. 587), per poi passare alla Camera (C. 1326) dove la Commissione Affari sociali, nel corso della seduta del 24 luglio 2013, ha espresso parere favorevole, « facendo salva l'esigenza di prevedere che, in sede di attuazione della delega di cui all'articolo 13 del disegno di legge in titolo, il Governo si attenga alla disposizione di cui al comma 2 dello stesso articolo, ovvero all'obbligo di conformarsi alla normativa europea nell'applicazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 del medesimo articolo 13 ».

Lo schema in esame, pur riproducendo alla lettera buona parte della direttiva, introduce una parte discrezionale con un livello superiore e più restrittivo di regolazione rispetto a quello europeo, la cui applicazione viene in parte differita al 1º gennaio 2017.

In particolare, vengono introdotte, in difformità della normativa europea in materia, le seguenti disposizioni:

divieto degli esperimenti e delle procedure che non prevedono anestesia o analgesia, qualora esse comportino dolore all'animale, ad eccezione dei casi di sperimentazione di anestetici o di analgesici;

divieto di utilizzo di animali per gli esperimenti bellici, per gli xenotrapianti e per le ricerche su sostanze d'abuso, negli ambiti sperimentali e di esercitazioni didattiche prevedendo una deroga per le esercitazioni didattiche nell'ambito della formazione universitaria in medicina veterinaria e dell'alta formazione dei medici e dei veterinari;

divieto di allevare, ma non di utilizzare, nel territorio nazionale cani, gatti e primati non umani destinati alla sperimentazione.

Vengono differite al 1º gennaio 2017 le misure relative all'utilizzo di animali per le procedure per gli xenotrapianti e per le sostanze di abuso e quelle relative al riutilizzo di animali se non in procedure successive classificate « lieve » e « non risveglio ».

A questo proposito, la Relazione al provvedimento precisa che la scelta di intervenire con un intervento che supera il livello di regolazione europeo « persegue la finalità, ritenuta primaria e imprescindibile, di rafforzamento della tutela animale, fermo restando l'obiettivo primario delle ricerche finalizzate alla salute umana, anche in ragione delle sensibilità espresse al riguardo da parte delle popolazione (formulate attraverso le associazioni a difesa degli animali) ».

Per quanto riguarda il differimento di alcuni termini al 1º gennaio 2017, la Relazione argomenta tale scelta con la necessità di « consentire ai soggetti interessati opportuni tempi di adeguamento e di poter consentire lo sviluppo di approcci alternativi idonei a fornire lo stesso livello o un livello superiore di informazioni, rispetto a quello ottenuto dalle procedure che usano animali ».

Quanto al contenuto del provvedimento, ricorda che esso è strutturato in VI Capi per un totale di 42 articoli e 9 allegati.

Il Capo I (articoli 1-6) reca disposizioni generali.

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione, coincidente con quello tracciato dalla Direttiva 2010/63/UE definendo, al comma 1, gli aspetti peculiari della protezione degli animali da laboratorio. Il comma 2 consente l'utilizzo degli animali per finalità scientifiche e didattiche soltanto quando, per ottenere il risultato atteso, non sia possibile utilizzare un altro metodo o una strategia di sperimentazione che non implichi l'impiego di animali vivi (lo schema in esame rafforza il dettato della direttiva che dedica all'argomento

l'articolo 4, il cui comma 1 stabilisce che gli Stati membri assicurano, ove possibile, che possa essere utilizzato in sostituzione di una procedura, un metodo o una strategia di sperimentazione scientificamente soddisfacente che non comporti l'uso di animali vivi). I successivi commi 3 e 4 definiscono gli animali a cui si applica il decreto.

L'articolo 2 definisce le fattispecie escluse dalla disciplina. Sottolinea che, mentre il D.Lgs. 116/1992 classifica come esperimento qualsiasi utilizzo degli animali in grado di causare dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli, lo schema di decreto, come la direttiva, esclude dal campo di applicazione quelle procedure che causano un dolore inferiore a quello provocato dall'inserimento di un ago, stabilendo così una soglia più oggettiva, anche se difficilmente quantificabile, per la valutazione del dolore, rispetto al D. Lgs. 116/1992.

L'articolo 3 reca le definizioni. Contestualmente vengono individuate anche le Autorità competenti dell'applicazione del provvedimento in: Ministero della salute, regioni e province autonome, Comuni e Aziende sanitarie locali, secondo gli ambiti di rispettiva competenza, come specificato dal successivo articolo 4 per il Comune e l'Azienda sanitaria.

L'articolo 5, comma 1, stabilisce le finalità per le quali possono essere autorizzate le procedure (identiche a quelle autorizzate dalla direttiva). Il comma 2, indica al contrario come procedure non autorizzabili, quelle finalizzate a: 1. la produzione e il controllo di materiale bellico; 2. i test tossicologici con i protocolli della *Lethal Dose*-LDSO e della *LethalConcentration-LCSO*, tranne i casi in cui risulti obbligatorio da legislazioni o farmacopee nazionali o internazionali; 3. la produzione di anticorpi monoclonali tramite l'induzione dell'ascite, qualora esistano altri metodi di produzione e non risulti obbligatorio da legislazioni o farmacopee nazionali o internazionali; 4. le ricerche sugli xenotrapianti precedentemente definiti come trapianti di uno o più organi effettuati tra animali di specie diverse; 5. le ricerche sulle sostanze d'abuso; 6. le esercitazioni didattiche svolte nelle scuole primarie, secondarie e nei corsi universitari, ad eccezione della facoltà di medicina veterinaria, nonché dell'alta formazione universitaria dei medici e dei medici veterinari.

Ricorda in proposito, che a parte i punti 2. e 3., le altre finalità sono state definite in attuazione di quanto previsto dai criteri di delega ed in particolare dal criterio di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *f)*, della legge di delegazione europea 2013. Si ricorda inoltre che il comma 2 dell'articolo 5, ora illustrato, introduce un livello autorizzativo più restrittivo della direttiva.

L'articolo 6, stabilisce i metodi di soppressione, e rinvia, come la direttiva, all'allegato IV che fornisce la lista dei metodi di eutanasia più idonei per le diverse specie animali.

Il Capo II (artt. 6-10) reca disposizioni sull'uso di taluni animali nelle procedure.

L'articolo 7, al comma 1, stabilisce un divieto generale di utilizzo delle specie in via di estinzione, ivi compresi i primati non umani. Il comma 2 prevede una deroga al divieto generale, autorizzabile dal Ministero della salute, qualora la specie utilizzata sia l'unica che consente di acquisire informazioni medico-scientifiche essenziali, o nel caso in cui le ricerche si propongano come fine la salvaguardia e la conservazione della specie oggetto della sperimentazione. Il comma 3 introduce una ulteriore deroga al divieto di impiego di primati non umani appartenenti alle specie in via di estinzione qualora le procedure siano condotte allo scopo di evitare, prevenire e diagnosticare o curare affezioni umane debilitanti e potenzialmente letali. Resta esclusa ogni possibilità di deroga al divieto generale di utilizzo delle scimmie antropomorfe.

L'articolo 8 è dedicato ai primati non umani non appartenenti alle specie in via di estinzione. Al primo comma si introduce il divieto generale di impiego nelle procedure, valido anche per le scimmie antropomorfe. Al comma successivo è prevista la possibilità che il Ministero della

salute autorizzi, in via eccezionale, l'impiego di primati non umani, escluse le scimmie antropomorfe, in talune procedure qualora queste siano finalizzate a specifici ed indicati scopi, nonché qualora sia scientificamente provata l'impossibilità di raggiungere lo scopo della procedura utilizzando specie diverse dai primati non umani.

Ricorda che l'articolo 8 della direttiva, ugualmente dedicato ai primati non umani, stabilisce al comma 3 che le scimmie antropomorfe (scimpanzè, bonobi, gorilla e oranghi) non possono essere utilizzate nelle procedure, fatta salva la clausola di salvaguardia (articolo 55 della direttiva), in virtù della quale uno Stato Membro può adottare misure provvisorie che ne autorizzano l'uso, previa trasmissione alla Commissione delle informazioni necessarie affinché questa possa prendere una decisione entro 30 giorni dalla comunicazione.

In merito agli articoli 7 e 8 segnalo che alcune limitazioni all'utilizzo dei primati non umani sono state introdotte in attuazione dei criteri di delega di cui all'articolo 13, commi 1, lettera b), e successivo comma 2 della legge di delegazione europea 2013, che vieta l'utilizzo di primati, cani, gatti ed esemplari di specie in via d'estinzione a meno che non si tratti di ricerche finalizzate alla salute dell'uomo o delle specie coinvolte, condotte in conformità ai principi della direttiva 2010/63/UE, previa autorizzazione del Ministero della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità. Il successivo comma 2 prescrive che, nell'applicazione dei principi e criteri direttivi, il Governo rispetti gli obblighi che derivano da legislazioni o farmacopee nazionali, europee o internazionali.

L'articolo 9 vieta l'impiego nella sperimentazione degli animali selvatici. La deroga, autorizzata dal Ministero della salute, è concessa unicamente nel caso in cui sia scientificamente provata l'impossibilità di ottenere i medesimi risultati utilizzando animali provenienti da allevamenti.

L'articolo 10 stabilisce il principio generale secondo il quale gli animali appartenenti alle specie elencate nell'Allegato I del provvedimento in esame possono essere utilizzati nelle procedure solo se provenienti da stabilimenti autorizzati. Il comma 4 consente l'allevamento di animali geneticamente modificati solo previa valutazione di: rapporto tra danno e beneficio; effettiva necessità della manipolazione; possibile impatto che potrebbe avere sul benessere degli animali; potenziali rischi per la salute umana, animale e per l'ambiente.

La disposizione discende direttamente dal criterio di delega di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *e)*, della legge 96/2013. Nella direttiva, gli animali geneticamente modificati sono presi in considerazione per quanto riguarda la fine di una procedura (articolo 17 della direttiva) e nella classificazione della gravità delle procedure, nell'allegato VIII, Sezione III. Pertanto, sebbene la direttiva includa gli animali transgenici nella tutela del benessere degli animali di laboratorio, molta della dottrina ritiene che, per la loro condizione biologica e le caratteristiche fenotipiche non sempre facilmente valutabili e prevedibili, la normativa comunitaria in materia possa essere ancora implementata e precisata.

Il comma 5 vieta l'allevamento di cani, gatti e primati non umani per le finalità di sperimentazione scientifica.

Anche questa disposizione discende direttamente dal criterio di delega recato dall'articolo 13, comma 1, lettera *g)*, della legge 96/2013. Il divieto non è contenuto nella direttiva, in tal senso, la norma reca una disciplina più restrittiva della direttiva, ponendosi in contrasto con l'articolo 2 della stessa.

L'articolo 11 vieta l'utilizzo degli animali randagi o provenienti da canili o rifugi, nonché di animali selvatici appartenenti alle specie domestiche, consentendo tuttavia una deroga, autorizzata dal Ministero della salute, nel caso in cui gli studi abbiano come finalità la salute e il benessere di tali animali o riguardino gravi minacce per l'ambiente, l'uomo o gli animali.

La Relazione al provvedimento sottolinea che la misura era già presente nel-

l'ordinamento interno (articolo 2, comma 3, della legge 281/1991), d'altra parte la direttiva, all'articolo 11, comma 1, prevede che « Gli animali randagi e selvatici delle specie domestiche non sono utilizzati nelle procedure », disponendo deroghe in linea con quelle concesse dall'articolo 11 dello schema in esame.

Il Capo III (articoli 12 −19) disciplina le procedure.

L'articolo 12, al comma 1, stabilisce il principio generale secondo il quale l'utilizzo degli animali nelle procedure può aver luogo solo all'interno degli stabilimenti degli utilizzatori autorizzati e nell'ambito di un progetto di ricerca, anch'esso autorizzato; la deroga può essere concessa dal Ministero della salute sulla base di giustificazioni scientifiche. Il comma 3 prevede il divieto generale di eseguire interventi che rendano afoni gli animali, vietando altresì il commercio, l'acquisto e l'uso di detti animali. Come evidenziato dalla Relazione, anche in questo caso si tratta di una « misura più rigorosa » rispetto a quelle previste dalla direttiva che è stato possibile mantenere in quanto anch'essa già vigente nell' ordinamento nazionale (articolo 6, comma 5, del D.Lgs. 116/1992) e preventivamente comunicata, ai sensi dell'articolo 2 della direttiva.

L'articolo 13 introduce e disciplina il principio della sostituzione della riduzione e del perfezionamento dell'uso degli animali a fini scientifici.

L'articolo 14, al comma 1, prevede il divieto generale di attuare esperimenti e procedure che non prevedono anestesia o analgesia, qualora esse comportino dolore all'animale, ad eccezione dei casi di sperimentazione di anestetici o di analgesici. Si ricorda che tale divieto è contenuto nei criteri di delega ed in particolare nell'articolo 13, comma 1, lettera d). La relazione ricorda che tale divieto deve tenere conto di quanto disposto dal successivo comma 2 della legge di delegazione europea 2013, secondo il quale, nell'applicazione dei principi e criteri direttivi, il Governo è tenuto a rispettare gli obblighi che derivano da legislazioni o farmacopee nazionali, europee o internazionali. Il successivo comma 2 dello schema in esame, consente infatti, fatto salvo il divieto generale posto precedentemente, le procedure condotte in assenza di anestesia generale o locale secondo quanto disposto dalla legislazione o farmacopea nazionale, europea o internazionale, ovvero qualora si ritenga che l'anestesia è per l'animale più traumatica della stessa procedura ovvero risulta essere incompatibile con le finalità della stessa. I successivi commi stabiliscono che, cessati gli effetti dell'anestesia o in assenza della stessa, gli animali sono immediatamente sottoposti ad un trattamento analgesico adeguato o ad un altro metodo appropriato per ridurre la percezione del dolore o della sofferenza; ciò salvo non sia incompatibile con le finalità della procedura.

Ricorda che per quanto riguarda l'anestesia, l'articolo 14, paragrafo 1 della direttiva, recita: « Gli Stati membri assicurano che, salvo non sia opportuno, le procedure siano effettuate sotto anestesia totale o locale, e che siano impiegati analgesici o un altro metodo appropriato per ridurre al minimo dolore sofferenza e angoscia. Le procedure che comportano gravi lesioni che possono causare intenso dolore non sono effettuate senza anestesia ». Il successivo paragrafo 2 aggiunge: « Allorché si decide sull'opportunità di ricorrere all'anestesia si tiene conto dei seguenti fattori: *a)* se si ritiene che l'anestesia sia più traumatica per l'animale della procedura stessa; e *b)* se l'anestesia è incompatibile con lo scopo della procedura ». Lo schema in esame contiene pertanto una misura più rigorosa di quella stabilita dalla direttiva, sebbene, le successive deroghe rendano il divieto attuabile negli stessi casi previsti dalla normativa europea.

L'articolo 15 classifica la gravità delle procedure secondo i criteri indicati dalla direttiva ed elencati nell'Allegato VII in: « non risveglio », « lieve », « moderata » e « grave ». Il comma 2 vieta le procedure che comportano sugli animali dolori, sofferenze o distress intensi che possono protrarsi e non possono essere alleviati. La

direttiva contiene al pari il divieto di attuare procedure che comportano sugli animali dolori, sofferenze o distress intensi, ma fa salva la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 55, paragrafo 3, della stessa direttiva.

L'articolo 16 prevede il riutilizzo degli animali da laboratorio in più procedure qualora ricorrano alcune specifiche condizioni. La Relazione segnala che la norma attua il criterio di delega di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *c)*, della legge di delegazione europea 2013: « considerare la necessità di sottoporre ad altre sperimentazioni un animale che sia già stato utilizzato in una procedura, fino a quelle in cui l'effettiva gravità delle procedure precedenti era classificata come « moderata » e quella successiva appartenga allo stesso livello di dolore o sia classificata come « lieve » o « non risveglio ».

La norma recata dall'articolo 16, nella parte attuabile dal 2017, contiene norme più rigorose di quelle previste dalla direttiva, ma anche di quelle previste dal criterio di delega.

Il comma 2 dell'articolo in esame prevede, in linea con la direttiva, che, in casi eccezionali, il Ministero della salute possa autorizzare il riutilizzo di un animale, già usato in procedure classificate come « gravi », previo parere favorevole del veterinario designato nell'ambito del progetto, anche in procedure classificate come « lieve », « moderata » o « non risveglio ».

L'articolo 17 introduce i parametri che definiscono la fine della procedura.

L'articolo 18, stabilisce che il Ministero della salute promuova, senza nuovi oneri per lo Stato, la definizione di programmi per la condivisione, tra gli utilizzatori, di organi e tessuti di animali allevati e soppressi a fini sperimentali.

L'articolo 19 reca norme sulla liberazione e il reinserimento degli animali, trasponendo nel diritto interno quanto previsto dalla direttiva (artt. 19 e 29).

Il Capo IV (articoli 20-35) reca le autorizzazioni e i requisiti per gli allevatori, i fornitori e gli utilizzatori.

L'articolo 20 reca la procedura di autorizzazione per gli allevatori, i fornitori e gli utilizzatori rinviando a quanto precedentemente stabilito all'articolo 4 sulle Autorità di competenza.

L'articolo 21 prevede che, qualora l'autorità competente successivamente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività di allevamento, fornitura o di utilizzazione degli animali, accerti il mancato rispetto dei requisiti, siano prescritte misure correttive da attuare entro un termine definito o sia disposta la sospensione per tre mesi e, nei casi più gravi, la revoca dell'autorizzazione.

L'articolo 22, con l'Allegato III dello schema in esame, cui fa espresso rinvio, è dedicato ai requisiti strutturali degli impianti, delle attrezzature nonché alla sistemazione e cura degli animali.

L'articolo 24 prevede che ciascun allevatore, fornitore o utilizzatore disponga di medico veterinario designato, esperto in medicina degli animali da laboratorio ed in possesso di requisiti di esperienza e di formazione specifica.

Come previsto dalla direttiva (articolo 26), l'articolo 25 prevede che ciascun allevatore, fornitore o utilizzatore istituisca un Organismo preposto al benessere degli animali, composto almeno dalla persona o dalle persone responsabili del benessere e della cura degli animali, dal veterinario e, nel caso di un utilizzatore, da un membro scientifico.

L'articolo 26, comma 1, disciplina l'attività dell'Organismo preposto al benessere degli animali individuandone i compiti minimi.

L'articolo 27, stabilisce, conformemente a quanto disposto dall'articolo 30 della direttiva, che ciascun allevatore, fornitore o utilizzatore tenga presso ogni stabilimento un registro non modificabile, di tipo informatico o cartaceo, con le informazioni necessarie ai fini della tracciabilità degli animali. Il registro, aggiornato con cadenza settimanale (previsione non discendente dalla direttiva) è tenuto per un minimo di cinque anni e messo a disposizione dell'Autorità competente.

L'articolo 28 traspone nel diritto interno le norme relative all'obbligo di istituzione di un fascicolo individuale per

ogni cane, gatto e primate non umano, contenute nell'articolo 31 della direttiva.

L'articolo 29, al pari dell'articolo 32 della direttiva, stabilisce che ogni cane, gatto o primate non umano sia contrassegnato con un marchio permanente di identificazione individuale, da apporre entro la fine dello svezzamento, nel modo meno doloroso possibile.

L'articolo 30 stabilisce che le Autorità competenti effettuino ispezioni regolari sugli allevatori, sui fornitori e sugli utilizzatori ed i rispettivi stabilimenti, nonché sull'esecuzione del progetto per verificarne la conformità con i requisiti previsti dalla legge.

L'articolo 31 traspone nel diritto interno gli articoli della direttiva in materia di attività ispettiva, stabilendo al comma 1 il principio generale secondo il quale l'esecuzione di ogni progetto di ricerca è soggetta al rilascio preventivo, da parte del Ministero della salute, di una specifica autorizzazione, in conformità della quale deve essere di conseguenza eseguito il progetto. A differenza di quanto stabilito dalla direttiva, l'Organismo del benessere animale è l'organo competente della trasmissione della domanda, inoltrata per via telematica e certificata al Ministero e per conoscenza alla Azienda sanitaria competente (nella direttiva la competenza è in capo all'utilizzatore o alla persona responsabile del progetto). Inoltre il comma 3, rafforza l'iter autorizzativo previsto dalla direttiva, con la previsione obbligatoria di una valutazione tecnico-scientifica richiesta dal Ministero della salute all'Istituto superiore di sanità o ad altri enti tecnico-scientifici ovvero al Consiglio superiore di sanità in caso di utilizzo di primati non umani, cani, gatti ed esemplari di specie in via di estinzione.

Ricorda al proposito che l'articolo 13, comma 1, lettera *b)*, quale criterio di delega ha vietato l'utilizzo di primati, cani, gatti ed esemplari di specie in via d'estinzione a meno che non si tratti di ricerche finalizzate alla salute dell'uomo o delle specie coinvolte, condotte in conformità ai principi della direttiva 2010/63/UE, previa autorizzazione del Ministero della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità.

L'articolo 32 disciplina le modalità di effettuazione della valutazione retrospettiva del progetto (articolo 39 della direttiva) da parte del Ministero della Salute, nel caso in cui questa sia stata prevista dalla autorizzazione.

L'articolo 33 ammette una procedura amministrativa semplificata (articolo 42 della direttiva) per i progetti di ricerca che prevedono l'utilizzo di animali a fini di produzione o diagnostici nei quali siano presenti procedure classificate come « non risveglio », « lievi » o « moderate » e che non contemplano l'utilizzo di primati non umani.

L'articolo 34 stabilisce che la sintesi non tecnica del progetto, di cui si garantisce la tutela della proprietà intellettuale e delle informazioni riservate ivi riportate, compilata dal responsabile del progetto, deve avere come contenuto minimo almeno le informazioni specificate dall'Allegato IX dello schema in esame.

L'articolo 35 stabilisce che la documentazione relativa al progetto, ivi compresa l'autorizzazione dello stesso, nonché il risultato della valutazione retrospettiva, deve essere conservata per almeno tre anni dalla data di scadenza dell'autorizzazione, o comunque sino al completamento della valutazione retrospettiva ove prevista, e messa a disposizione del Ministero della salute.

Il Capo V (articoli 36-38) reca misure per evitare duplicazioni e approcci alternativi.

L'articolo 36 traspone nel diritto interno l'articolo 46 della direttiva che pone il principio generale della riduzione di duplicazioni.

L'articolo 37 al comma 1 stabilisce, in attuazione al criterio di delega di cui al comma 1, lettera *a)* dell'articolo 13 della legge di delegazione europea 2013 di « orientare la ricerca all'impiego di metodi alternativi », e in completo accordo con l'articolo 47, paragrafo 1, della direttiva, impegna il Ministero della salute a contribuire allo sviluppo di approcci alternativi idonei a fornire lo stesso livello, o un

livello più alto d'informazione di quello ottenuto nelle procedure che usano animali, che non prevedono l'uso di animali o utilizzano un minor numero di animali o che comportano procedure meno dolorose.

Come previsto dall'articolo 49 della direttiva, l'articolo 38 dello schema in esame istituisce, senza nuovi o maggiori oneri, il Comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici. Il Comitato, istituito presso il Ministero della salute, può avvalersi di esperti in relazione agli specifici ambiti di trattazione.

Il Capo VI (articoli 39-42) reca le disposizioni finali.

L'articolo 39, al comma 1, prevede l'adozione di un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la rideterminazione delle tariffe spettanti al Ministero per l'esame delle domande di autorizzazione, di modifica o rinnovo all'esercizio di uno stabilimento di utilizzazione di animali (di cui all'articolo 20), per l'esame delle domande di autorizzazione, di modifica o di rinnovo dei progetti (articolo 31), per l'esame della procedura amministrativa semplificata (di cui all'articolo 33), nonché per l'attività collegate alla valutazione retrospettiva (di cui all'articolo 32). Il comma 2 specifica che l'entrate così ottenute sono riassegnate, con decreto del MEF, ad appositi capitoli del Ministero della salute per le attività sopra elencate.

L'articolo 40 reca le fattispecie sanzionatorie previste per la violazione delle disposizioni contenute nel testo in esame. L'articolo risponde al criterio di delega di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *h)* « definire un quadro sanzionatorio appropriato e tale da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo, anche tenendo conto del Titolo IX-*bis* del libro II del codice penale – Dei delitti contro il sentimento per gli animali ».

L'articolo 41 reca al comma 1 la clausola di invarianza finanziaria per gli adempimenti in materia di attività di vigilanza, ispettiva e di controllo, coincidenti con quelli già previsti dalla normativa vigente (cfr. articoli 7, 8, 9 e 12 del D.Lgs. 116/1992 e articolo 6 dalla legge 833/1978). Il comma 2 dell'articolo 41 fissa invece la copertura finanziaria degli adempimenti in tema di sviluppo dei metodi alternativi (articolo 37, comma 1).

L'articolo 42 reca, per alcuni adempimenti, dei differimenti di termini. Per consentire alle attività interessate opportuni tempi di adeguamento, l'articolo 42, comma 1, differisce, al 1 gennaio 2017, l'entrata in vigore dei seguenti divieti:

per le ricerche sugli xenotrapianti (articolo 5, comma 2, lettera *d)*;

per le ricerche sulle sostanze di abuso (articolo 5, comma 2, lettera *e)*;

per il riutilizzo degli animali se non in procedure successive classificate come « lieve » o « non risveglio » (articolo 16, comma 1, lettera *d*, da cui discende la contestuale abrogazione della precedente lettera *c)*.

Il comma 2 stabilisce che il provvedimento in esame non si applica ai progetti di ricerca già autorizzati ovvero comunicati ai sensi del D.Lgs. 116/1992, a cui continuano ad applicarsi le disposizioni di riferimento. Il comma 3 infine stabilisce che, dalla data di entra in vigore del presente provvedimento, sono abrogati il D.Lgs. 116/1992, nonché la legge 924/1931.

Ricorda conclusivamente che il 30 gennaio 2013 la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione inviando all'Italia una lettera di messa in mora (ex articolo 258 TFUE) per il mancato recepimento della direttiva 2010/63/UE (procedura di infrazione n. 2013/42), dando come termine ultimo per conformarsi il 2 aprile 2013. La direttiva avrebbe dovuto essere attuata nei singoli Stati membri entro il 10 novembre 2012.

Vega COLONNESE (M5S) evidenzia che il suo gruppo ha svolto sul tema oggetto dello schema di decreto diversi colloqui con associazioni animaliste, tra le quali la LAV – Lega anti vivisezione, dai quali sono emersi alcuni profili critici in ordine alla rispondenza tra lo schema di decreto e quanto previsto dalla legge di delega-

zione europea per il 2013 e dalla direttiva oggetto di recepimento.

Sottopone pertanto alla valutazione dei colleghi alcuni aspetti che ritiene opportuno evidenziare nel parere che la XIV Commissione è chiamata ad esprimere, formulando a tal fine alcune condizioni.

In particolare, evidenzia che l'articolo 1, comma 3, dello schema – in conformità con la direttiva oggetto di recepimento – amplia l'ambito di applicazione della disciplina di tutela, includendovi, accanto ai vertebrati vivi, le forme vive fetali di mammiferi (tale estensione è circoscritta alla fase corrispondente all'ultimo terzo del loro normale sviluppo) e i cefalopodi vivi. Il comma 4 dello stesso articolo 1 specifica che rientra nell'ambito di applicazione anche il caso in cui la procedura si applichi sull'animale vertebrato prima delle fasi di sviluppo menzionate, qualora sia probabile che gli effetti – di dolore, sofferenza, stress-angoscia o di danno prolungato – sussistano dopo il raggiungimento della medesima fase di sviluppo.

Le procedure (fonte di danno prolungato o di dolore, sofferenza o stress-angoscia per l'animale) sono definite dall'articolo 3, comma 1, il quale (insieme con il precedente articolo 2, comma 1, lettera *f)*) inserisce – rispetto alla corrispondente norma interna vigente – il parametro di riferimento del livello di dolore (o sofferenza o danno prolungato o stress-angoscia) provocato dall'inserimento di un ago secondo le buone prassi veterinarie (parametro previsto anche dalla direttiva oggetto di recepimento); di conseguenza, le procedure che determinino un livello quantomeno equivalente di dolore (o sofferenza o danno prolungato o stress-angoscia) rientrano nella disciplina restrittiva.

Le finalità per le quali sono ammesse quelle procedure sono stabilite dall'articolo 5, comma 1, in conformità con la corrispondente norma della direttiva oggetto di recepimento. Rispetto alle norme interne vigenti, si fa riferimento anche alla finalità di ricerca, applicata o traslazionale, intesa al miglioramento delle condizioni di produzione per gli animali allevati a fini zootecnici o alle indagini medico-legali; inoltre, si ammette, senza condizioni, la finalità della ricerca di base, mentre la norma interna vigente fa riferimento agli esperimenti preordinati al conseguimento di acquisizioni scientifiche di base solo per il caso in cui queste ultime siano propedeutiche agli altri esperimenti ammessi. Il comma 2 dell'articolo 5 esclude l'ammissibilità delle procedure per alcune fattispecie. Le esclusioni di cui alle lettere *a)*, d), e) e f)- esclusioni tra le quali rientra quella concernente gli xenotrapianti, cioè i trapianti di uno o più organi tra animali di specie diverse – corrispondono al principio di delega di cui alla lettera *f)*del citato articolo 13, comma 1, della legge n. 96, mentre le altre esclusioni non risultano specificamente previste dalla disciplina di delega.

Rileva che, ai sensi dell'articolo 42, comma 1, le esclusioni di cui alle citate lettere *d)* ed *e)* – tra cui quella concernente gli xenotrapianti e per le ricerche su sostanze d'abuso – operano soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2017. A tale riguardo, ritiene che opportuno che nella proposta di parere si esprima parere non ostativo a condizione che si introducano tali divieti per gli xenotrapianti e per le ricerche su sostanze d'abuso con effetto immediato e non a far data dal 1 Gennaio 2017 e sia vietato espressamente qualsiasi esperimento e/o esercitazione per le altre formazioni universitarie diverse dalla facoltà di medicina-veterinaria.

Gli articoli 7 e 8 ridefiniscono le fattispecie in cui il Ministero della salute può autorizzare l'applicazione delle procedure sugli animali in via di estinzione e sui primati non umani (l'autorizzazione non può riguardare le scimmie antropomorfe).

A tale riguardo, occorre inserire nel parere una condizione volta a prevedere che sia esplicitato – in conformità alla direttiva oggetto di recepimento – il divieto di autorizzazione per le scimmie antropomorfe anche nell'articolo 7, comma 3. Rileva, inoltre, che, per le autorizzazioni ministeriali in esame, la disciplina di delega prevede il parere del

Consiglio superiore di sanità, il quale non appare contemplato dal testo in esame.

I commi 4 e 5 dell'articolo 10 – che traspongono in norme i principi di delega di cui al comma 1, lettere *e)* e *g)*, del citato articolo 13 della legge n. 96 – introducono, rispettivamente, le condizioni per l'allevamento di animali geneticamente modificati e il divieto di allevamento, per le finalità di cui al provvedimento in esame, di cani, gatti e primati non umani.

A tale riguardo, ritiene opportuno formulare nel parere una condizione volta ad introdurre tali condizioni e divieti relativi all'allevamento, ferme restando le norme restrittive sull'impiego di cani, gatti e primati non umani. Occorre inoltre mantenere i profili di compatibilità con la normativa comunitaria – che, come ricordato, consente che le disposizioni interne assicurino una protezione più estesa degli animali utilizzati a fini scientifici, rispetto a quella prevista a livello europeo, solo qualora le stesse fossero già vigenti alla data del 9 novembre 2010 – e prevedere espressamente che la generazione di ceppi di animali geneticamente modificati deve tenere conto della valutazione del rapporto tra danno e benefici, dell'effettiva necessità della manipolazione e del possibile impatto che potrebbe avere sul benessere degli animali, valutando i potenziali rischi per la salute umana e animale e per l'ambiente.

Riguardo ai primati non umani (diversi dalle scimmie antropomorfe), osserva che l'articolo 7, comma 3, e l'articolo 8 prevedono procedure di autorizzazione eccezionale al loro impiego, impiego che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 10, a decorrere dalle date riportate nell'Allegato II, può riguardare soltanto esemplari discendenti da soggetti nati in cattività o esemplari provenienti da colonie autosufficienti. In merito alla specie Uistitì, l'Allegato II reca il termine, già trascorso, del 1° gennaio 2013. A tale riguardo, evidenzia la necessità di inserire nel parere una condizione, al fine di valutare la congruità di tale data iniziale, anche alla luce delle norme transitorie e finali di cui all'articolo 42.

Riguardo ai cani e ai gatti, l'impiego per gli esperimenti è consentito solo in base a una procedura di autorizzazione eccezionale, rilasciata dal Ministero della salute secondo la disciplina di cui al comma 2 dell' articolo 11. Anche in questo caso occorre prevedere una condizione affinché, per quest'ultima procedura di autorizzazione, sia inserito l'obbligo del parere del Consiglio superiore di sanità, che non appare contemplato dal testo in esame.

L'articolo 13 definisce i criteri nella scelta delle procedure e dei metodi, in termini sostanzialmente identici all'articolo 13 della direttiva oggetto di recepimento, ad eccezione della previsione aggiuntiva (posta dallo schema di decreto) del criterio del più favorevole nel rapporto tra danno e beneficio, criterio non contemplato dalla disciplina interna vigente. Occorre inserire nel parere una condizione che inviti il Governo a valutare i profili di conformità di tale criterio con la direttiva oggetto di recepimento, la quale consente che le disposizioni interne assicurino una protezione più estesa (rispetto a quella prevista nella medesima direttiva) solo qualora le stesse fossero già vigenti alla data del 9 novembre 2010.

L'articolo 14 comma 1 così come proposto lascia la possibilità di continuare ad attuare test dolorosi e angoscianti così come ad esempio irradiazione o chemioterapia in dose subletale, sospensione di cibo, impianto chirurgico di catetere e dispositivi biomedici, induzione di tumori dolorosi e creazione di animali geneticamente modificati. A tale riguardo, occorre prevedere una condizione volta a prevedere il divieto degli esperimenti e delle procedure che non prevedono anestesia o analgesia qualora esse comportino dolore all'animale, ad eccezione dei casi di sperimentazione di anestetici o di analgesici, e a prevedere un coordinamento più chiaro tra il disposto del primo e secondo comma. Osserva, inoltre, che la disciplina di delega fa salvo, nell'esercizio della delega, il rispetto degli obblighi derivanti da legislazioni o farmacopee nazionali, europee o internazionali.

L'articolo 16 concerne i casi e le condizioni in cui è ammesso impiegare lo stesso animale in procedure successive a una già effettuata. Nel comma 1, i criteri di cui alle lettere *c)* e *d)* – relativi alle categorie (sotto il profilo della gravità) delle procedure successive ammesse – si sovrappongono: in base alla norma transitoria di cui all'articolo 42, comma 1, il criterio di cui alla lettera *c)* opera fino al 31 dicembre 2016, mentre, a decorrere dal 1º gennaio 2017, vale il criterio di cui alla lettera *d)*. Per ciò che attiene alla procedura di autorizzazione eccezionale di cui al comma 2, relativa all'ipotesi in cui un animale sia già stato sottoposto a una procedura « grave », è escluso il riutilizzo in procedure « gravi ». A tale riguardo, si dovrebbe porre la condizione che la corrispondente norma della direttiva oggetto di recepimento ammetta un'autorizzazione eccezionale di riutilizzo – per una sola volta – anche in procedure che comportino « dolore o angoscia intensi o una sofferenza equivalente ». La disciplina di delega pare formulare un principio ancora più restrittivo, sembrando escludere, per l'ipotesi in cui la prima procedura fosse grave, la possibilità di una qualsiasi procedura successiva. In ogni caso, dal momento che il comma 2 in oggetto fa riferimento alla lettera c) del comma 1, occorre chiarire se tale rinvio si intenda valido anche dopo il 31 dicembre 2016, in quanto, l'articolo 42, comma 1, dispone l'abrogazione della lettera c) a decorrere dal 1º gennaio 2017.

L'articolo 18 prevede che, al fine di ridurre il numero degli animali impiegati nelle procedure, il Ministero della salute promuova la definizione di programmi per la condivisione, tra gli utilizzatori interessati, di organi e tessuti di animali allevati e soppressi ai fini sperimentali. Al riguardo, la Commissione dovrebbe inserire una condizione volta a far sì che, nella norma in esame, il riferimento alla circostanza che gli animali fossero stati allevati avvenga alla luce della corrispondente norma della direttiva oggetto di recepimento, la quale fa riferimento alla sola condizione della soppressione.

I requisiti degli stabilimenti di allevamento o di fornitura degli animali destinati ai fini in esame e i requisiti degli stabilimenti di utilizzazione e dei gestori di questi ultimi, nonché le relative autorizzazioni, sono stabiliti dagli articoli da 20 a 22. Sul punto occorre formulare una condizione volta a far sì che, in relazione all'articolo 4, comma 2, agli animali di cui all'Allegato I , per gli stabilimenti di allevamento o di fornitura, non sia limitata l'ambito dell'esigenza di autorizzazione, atteso che tale limitazione non è presente nella direttiva oggetto di recepimento.

Alcune norme specifiche sull'esercizio degli stabilimenti, con riferimento ai cani, ai gatti e ai primati non umani, sono contenute negli articoli 28 e 29. A tale riguardo, occorre valutare – a tal fine inserendo una condizione nel parere – se tali disposizioni siano eventualmente contrastanti con il divieto di allevamento – di cui all'articolo 10, comma 5 – di cani, gatti e primati non umani, mentre il mancato recepimento dell'articolo 28 della direttiva 2010/63/UE appare connesso proprio al divieto di allevamento dei primati non umani.

Le procedure di autorizzazione, da parte del Ministero della salute, dei progetti di ricerca sono dettate dagli articoli 31 e 33.

L'eventuale valutazione retrospettiva del progetto, da parte del medesimo Ministero, è prevista dall' articolo 32.

La pubblicazione a cura del Ministero della « sintesi non tecnica » del progetto, sintesi richiesta nell'ambito della procedura ordinaria di autorizzazione, di cui all'articolo 31, è prevista dall'articolo 34. Rileva al riguardo che la locuzione « ove prevista », nel comma 2, lettera b), dell'articolo 31, è impropria e deve dunque essere eliminata, in quanto la direttiva 2010/63/UE richiede in via tassativa la presentazione, nell'ambito della procedura ordinaria di autorizzazione, della sintesi non tecnica. Anche su questo aspetto auspica la formulazione di una condizione.

L'articolo 37 prevede solo genericamente la ricerca all'impiego di metodi alternativi. Occorre sul punto formulare

una condizione affinché sia chiaramente richiamata la promozione di metodi alternativi e sia introdotta una norma che incentivi la riconversione di stabulari e/o lo sviluppo di progetti in questo ambito.

L'articolo 40 prevede un quadro sanzionatorio non dissuasivo, le sanzioni pecuniarie sono estremamente basse e non coprono tutti i divieti e vincoli espressi nell'articolato del decreto legge. Anche le misure prese nei casi di gravi negligenze da parte del personale non sono assolutamente « appropriate, effettive, proporzionate e dissuasive. »

A tale riguardo, occorrerebbe formulare una condizione volta a prevedere che sia definito un quadro sanzionatorio appropriato e tale da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo, anche tenendo conto del titolo IX-*bis* del libro II del codice penale.

L'articolo 41 prevede la destinazione di una quota nell'ambito di fondi nazionali ed europei finalizzati alla ricerca per lo sviluppo e la convalida di metodi sostitutivi. La quota prevista è limitata al 16 per cento (ovvero 160.000 euro all'anno), quindi assolutamente irrisoria per promuovere lo sviluppo e la diffusione delle alternative, inoltre è destinata a soli IZS penalizzando tutti gli altri centri di Ricerca /Università che lavorano in questo ambito o vorrebbero intraprendere queste tecniche. L'84 per cento è invece destinato alla formazione di chi lavora con gli animali: una percentuale altissima non giustificabile. Inoltre, non viene nemmeno prevista la « banca dei dati nazionali sul recepimento dei metodi alternativi e sostitutivi ». Sul punto occorre formulare una condizione, affinché sia destinata annualmente una quota adeguata nell'ambito di fondi nazionali ed europei finalizzati alla ricerca per lo sviluppo e la convalida di metodi sostitutivi, compatibilmente con gli impegni già assunti a legislazione vigente, a corsi periodici di formazione e aggiornamenti degli stabilimenti autorizzati, nonché siano adottate tutte le misure ritenute opportune al fine di incoraggiare la ricerca in questo settore con l'obbligo per l'autorità competente di comunicare, tramite la banca dei dati nazionali, il recepimento dei metodi alternativi e sostitutivi.

Il comma 2 dell'articolo 42 specifica che la disciplina recata dal provvedimento in esame non si applica ai progetti di ricerca già autorizzati o comunicati prima della sua entrata in vigore. Al riguardo, occorre formulare una condizione affinché nello schema di decreto sia inserita la norma transitoria posta nella direttiva 2010/63/UE, che richiede, in ogni caso, il rilascio dell'autorizzazione, secondo la nuova disciplina, per la fase attuativa dei progetti di ricerca che si estenda oltre il 31 dicembre 2017; occorre inoltre che si chiarisca il regime autorizzatorio per gli stabilimenti già in esercizio.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario.
Atto n. 48.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/82/UE intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale.
Atto n. 52.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, che modifica la direttiva 93/13/CEE e la direttiva 1999/44/CE e abroga la direttiva 85/577/CEE e la direttiva 97/7/CE (Atto n. 59).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, che modifica la direttiva 93/13/CEE e la direttiva 1999/44/CE e abroga la direttiva 85/577/CEE e la direttiva 97/7/CE;

ricordato che lo schema di decreto in esame apporta modifiche sostanziali al Codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005), sostituendo integralmente il Capo I del Titolo III (Modalità contrattuali) del Codice, che ha assunto la significativa denominazione « Dei diritti dei consumatori nei contratti »;

considerato che la direttiva 2011/83, di cui lo schema costituisce strumento di recepimento, prevede al considerando n. 56, che le persone o le organizzazioni che siano titolari di un diritto o interesse legittimo nella tutela dei diritti contrattuali dei consumatori dovrebbero disporre del diritto di promuovere un'azione giudiziaria, nonché prevede, all'articolo 23, comma 2, che gli Stati membri garantiscono mezzi adeguati che permettano a uno o più organismi tra enti pubblici o loro rappresentanti, organizzazioni di consumatori, associazioni di categoria, di adire il tribunale o gli organi amministrativi competenti;

considerato che lo schema di decreto introduce la nuova sezione IV del Capo I « Disposizioni generali » (articoli 66, 66-*bis*, 66-*ter*, 66-*quater*, 66-*quinquies* e 67) in materia di tutela amministrativa e giurisdizionale, nei casi di violazione degli obblighi introdotti dalle nuove disposizioni del Codice;

osservato che tra le forme di tutela amministrativa e giudiziale, il comma 1 dell'articolo 66, richiama espressamente l'articolo 140-*bis* del Codice del consumo, che disciplina l'azione di classe a tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti (cosiddetta *class action*);

considerato, inoltre, che l'articolo 66, comma 5, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario, riconosce altresì la possibilità di promuovere la risoluzione extragiudiziale delle controversie inerenti al rapporto di consumo;

ricordato che l'articolo 66-*quater*, comma 3, con specifico riguardo al ricorso extragiudiziale, statuisce che è possibile ricorrere alle procedure di mediazione, disciplinate con decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; tale disciplina attribuisce, tra gli altri, ai Consigli degli ordini degli avvocati la possibilità di istituire organismi presso i tribunali (articolo 18), e più in generale, la possibilità di costituire organismi presso i consigli degli ordini professionali (articolo 19);

considerato che la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense (legge n. 247 del 2012), all'articolo 29, comma 1, lett. *n)* ha previsto la possibilità di costituire presso i Consigli dell'Ordine degli Avvocati « camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie »;

evidenziato che l'articolo 84 del decreto legge n. 69 del 2013 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) contiene misure in materia di mediazione civile e commerciale, in forza delle quale si prevede che gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori (articolo 16, comma 4-bis del decreto legislativo n. 28 del 2010);

considerato, infine, che lo schema di decreto legislativo in esame prevede all'articolo 1, comma 2-*bis*) una specifica modifica all'articolo 27 del Codice del consumo, con riguardo alla competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ad applicare il Codice del consumo; la modifica attiene ai rapporti nei settori regolati tra le Autorità di settore e l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, e comporta l'attribuzione in via esclusiva all'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, acquisito il parere dell'Autorità di settore, della competenza ad intervenire nei confronti delle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta;

rilevato che tale norma ha l'obiettivo di superare la procedura di infrazione n. 2013/2169 avviata dalla Commissione europea relativa ai conflitti di competenza e alle lacune applicative della normativa in materia di pratiche commerciali scorrette nei settori regolati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

ritenuto necessario integrare la disciplina della mediazione civile e commerciale, di cui al decreto legislativo n. 28 del 2010, con le successive modifiche e aggiornamenti, valuti il Governo l'opportunità di integrare il comma 3 del nuovo articolo 66-*quater* del decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), inserendo dopo le parole « di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 », le parole « e successivi aggiornamenti. ».

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

SEDE REFERENTE:

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 3

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 18

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario. Atto n. 48 *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)* 19

ALLEGATO (Parere approvato dalle Commissioni riunite) 21

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. C. 3 d'iniziativa popolare, C. 35 Cirielli, C. 182 Pisicchio, C. 358 Bersani, C. 551 Francesco Saverio Romano, C. 632 Migliore, C. 718 Lenzi, C. 746 Zampa, C. 747 Zampa, C. 749 Martella, C. 876 Francesco Sanna, C. 894 Bobba, C. 932 Giachetti, C. 998 Giorgia Meloni, C. 1025 Rigoni, C. 1026 Rigoni, C. 1116 Nicoletti, C. 1143 Martella, C. 1401 Vargiu, C. 1452 Burtone, C. 1453 Balduzzi, C. 1514 Vargiu, C. 1657 Toninelli, C. 1794 Zaccagnini, C. 1914 Valiante, C. 1946 Lauricella e petizioni nn. 42, 83, 99, 464 e 470 *(Seguito dell'esame e rinvio)* 23

ALLEGATO (Emendamenti e subemendamenti) 36

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 27

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. C. 3 d'iniziativa popolare, C. 35 Cirielli, C. 182 Pisicchio, C. 358 Bersani, C. 551 Francesco Saverio Romano, C. 632 Migliore, C. 718 Lenzi, C. 746 Zampa, C. 747 Zampa, C. 749 Martella, C. 876 Francesco Sanna, C. 894 Bobba, C. 932 Giachetti, C. 998 Giorgia Meloni, C. 1025 Rigoni, C. 1026 Rigoni, C. 1116 Nicoletti, C. 1143 Martella, C. 1401 Vargiu, C. 1452 Burtone, C. 1453 Balduzzi, C. 1514 Vargiu, C. 1657 Toninelli, C. 1794 Zaccagnini, C. 1914 Valiante, C. 1946 Lauricella e petizioni nn. 42, 83, 99, 464 e 470 *(Seguito dell'esame e rinvio)* 27

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. C. 3 d'iniziativa popolare, C. 35 Cirielli, C. 182 Pisicchio, C. 358 Bersani, C. 551 Francesco Saverio Romano, C. 632 Migliore, C. 718 Lenzi, C. 746 Zampa, C. 747 Zampa, C. 749 Martella, C. 876 Francesco Sanna, C. 894 Bobba, C. 932 Giachetti, C. 998 Giorgia Meloni, C. 1025 Rigoni, C. 1026 Rigoni, C. 1116 Nicoletti, C. 1143 Martella, C. 1401 Vargiu, C. 1452 Burtone, C. 1453 Balduzzi, C. 1514 Vargiu, C. 1657 Toninelli, C. 1794 Zaccagnini, C. 1914 Valiante, C. 1946 Lauricella e petizioni nn. 42, 83, 99, 464 e 470 *(Seguito dell'esame e rinvio)* 29

AVVERTENZA 35

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

DL 146/13: Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria. C. 1921 Governo *(Seguito esame e rinvio)* 200

AVVERTENZA 201

V Bilancio, tesoro e programmazione

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri. Atto n. 65 *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 202

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario. Atto n. 48 (Rilievi alle Commissioni XI e XII) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del regolamento, e conclusione)* . 203

SEDE CONSULTIVA:

DL 146/2013: Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria. C. 1921 Governo (Parere alla II Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 204

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale in materia di ammortizzatori sociali in deroga. Atto n. 74 (Rilievi alla XI Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del regolamento, e rinvio)* 208

ERRATA CORRIGE 210

AVVERTENZA 210

VII Cultura, scienza e istruzione

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio culturale italiano e per la creazione della rete integrata di itinerari turistici culturali. C. 1249 Petrenga 211

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori 211

Modifica alla normativa in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola. Nuovo testo unificato C. 249 Ghizzoni e C. 1186 Marzana (Parere alla XI Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)* 211

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 214

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito delle proposte di legge C. 576 Ghizzoni e C. 611 Centemero, recanti istituzione dell'Unione nazionale dei gruppi scolastici, audizione di rappresentanti di associazioni studentesche 213

AVVERTENZA 213

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo *(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni).*

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea 2013-*bis*. C. 1864 Governo (Parere alla XIV Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole)* 215

ALLEGATO 1 (Emendamenti approvati) 219

ALLEGATO 2 (Proposta di relazione del Relatore) 222

ALLEGATO 3 (Relazione approvata dalla Commissione) 223

ALLEGATO 4 (Relazione approvata dalla Commissione) 224

AVVERTENZA 218

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI:

5-01403 Catalano: Misure volte a contrastare le truffe su dispositivi mobili commesse tramite SMS 226

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 229

5-01450 Narduolo: Servizio di manutenzione dei centri di meccanizzazione postale per lo smistamento della corrispondenza, anche con riguardo alla salvaguardia dei livelli occupazionali 226

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 232

5-01577 Crivellari: Salvaguardia dei livelli occupazionali dei lavoratori di Poste italiane SpA, in particolare nella regione Veneto 227

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 234

5-01624 Bini: Necessità di un piano per lo sviluppo del settore postale, con particolare riferimento alla salvaguardia dei livelli occupazionali dei lavoratori della società Poste italiane e delle agenzie di recapito 227

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 235

AVVERTENZA 228

X Attività produttive, commercio e turismo

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01960 Lacquaniti: Crisi della società Technicolor Spa 238

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 242

5-01961 Benamati: Sviluppi futuri della nuova Fiat 238

5-01962 Vignali: Crisi della società Alcatel-Lucent 239

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 243

5-01963 Allasia: Misure di contrasto al fenomeno dei ritardati pagamenti della pubblica amministrazione 240

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 244

5-01964 Da Villa: Conflitti di interesse nei passaggi diretti di figure dirigenziali tra pubblico e privato 240

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 246

XI Lavoro pubblico e privato

ATTI DEL GOVERNO:

Proposte di nomina del dottor Rino Tarelli a presidente e della dottoressa Antonella Valeriani e del dottor Francesco Massicci a componenti della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). Nomine nn. 20, 21 e 22 *(Seguito dell'esame e rinvio)* 247

Schema di decreto ministeriale in materia di ammortizzatori sociali in deroga. Atto n. 74 *(Seguito dell'esame e rinvio)* 248

ALLEGATO (Proposta di parere del relatore) 254

SEDE CONSULTIVA:

DL 145/13: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) *(Esame e rinvio)* 248

AVVERTENZA 253

XII Affari sociali

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01935 Rondini: Predisposizione della lista per la chiusura di piccoli ospedali 257

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 260

5-01936 Binetti: Iniziative per la riduzione delle liste di attesa 258

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 261

5-01937 Lenzi: Somministrazione del metodo Stamina presso gli spedali civili di Brescia a seguito di sentenze 258

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 264

5-01938 Grillo: Emanazione del decreto di ridefinizione dei prodotti omeopatici 258

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 265

5-01939 Monchiero: Sulla vicenda del trasferimento in ambulanza di una donna incinta da Domodossola ad Alessandria 258

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 267

Sull'ordine dei lavori 259

SEDE CONSULTIVA:

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del Piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) *(Rinvio dell'esame)* 259

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, che modifica la direttiva 93/13/CEE e la direttiva 1999/44/CE e abroga la direttiva 85/577/CEE e la direttiva 97/7/CE. Atto n. 59 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 269

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 282

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/89/UE che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario. Atto n. 60 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio)* 269

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2012/12/UE che modifica la direttiva 2001/112/CE concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana. Atto n. 62 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 270

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Atto n. 50 *(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio)* 270

AVVERTENZA 281

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

€ 15,20

17SMC0001660